DELL' ECCLESIASTICHE

DISSERTAZIONI

D I

MONSIGNOR PERRIMEZZI

PARTE PRIMA.

DELL' ECCLESIASTICHE
DISSERTAZIONI
D I
MONSIGNOR PERRIMEZZI
PARTE PRIMA.

DELL' ECCLESIASTICHE

DISSERTAZIONI

D I

MONSIGNOR PERRIMEZZI

PARTE PRIMA.

DELL' ECCLESIASTICHE DISSERTAZIONI

DETTE IN ROMA

Nell' Accademia de' Concilj del Collegio Urbano *de Propaganda Fide*

DA MONSIGNOR

GIUSEPPE-MARIA PERRIMEZZI
De' Minimi di S. Francesco di Paola,
VESCOVO DI RAVELLO, E SCALA,

PARTE PRIMA

A CLEMENTE XI.

Pontefice Massimo.

IN RAVELLO
Appresso Michele-Luigi Muzio 1710.
Con Licenza de' Superiori.

AL

Santiſſimo Padre, e Signor noſtro

CLEMENTE XI.

PONTEFICE MASSIMO

L' AUTORE.

GLI è ben grande, e venturoſa ſorte, *Beatiſſimo Padre*, non men di me, che di queſte povere mie fatiche, il dover proſtrarſi alle voſtre Santiſſime Piante, in dedicandoſi al voſtro glorioſo Nome; o che ſi ponga mente all' alte doti, che

che la persona vi adornano, o che si considerino le divine prerogative, dalle quali l'eccelsa Dignità, che con sì gran decoro sostenete, siccome l' acquistaste con tanto merito, giustamente è fregiata. Imperciocche essendo vero pur troppo, che le letterarie bisogne non da altri meglio gradire insieme, e protegger si possano, che da coloro, i quali delle medesime contezza avendo. in se stessi trovano ed equità di giudizio, per poter farne la stima, che è dovuta, e parzialità di amore, per volere intraprenderne la difesa, che è necessaria; in Voi, meglio che in ogni altro, la cotidiana sperienza ci mostra, che siccome nella sublime vostra mente le scienze tutte anno nobile, ed onorato ricetto, così nell'animo grande, con cui da Dio arricchito foste, ritrovan pure sicuro, e maestoso rifugio. La qual cosa se di altri dotti Uomini la pubblica fama tutto dì nel Mondo dicanta, di Voi il Mondo tutto ed il confessa insieme, e ne gode; tra per la universale

op-

oppinione, che in ogni tempo del profondo ſaper voſtro da tutti ſi è avuta, e per la continua pratica, che del voſtro nobil genio abbiamo, ed in promovere le buone Arti, ed in ajutar coloro, che le profeſſano. Ond'è, che mai per avventura in altri tempi al Pubblico ſon comparſe tante Opere digniſſime in ogni genere di ricondita erudizione, e di purgata letteratura, quante negli anni del voſtro glorioſo Pontificato ne ſon venute fuori; le quali tutte, o dall'alto intendimento voſtro anno avuta l'origine, eſſendo ſtate da Voi non ſol promoſſe, ma eziandio ideate, ed a' loro Autori ancor ſuggerite, o dalla voſtra indefeſſa benificenza an riconoſciuta la perfezione, eſſendo da quella ſtati i loro Autori animati a pubblicarle.

Il perche certamente, *Santiſſimo Padre*, dal vero non ſi apparterebbe chiunque, in ponderando sì fatte coſe, il tempo del voſtro Principato nella univerſale Chieſa chiamar voleſſe il Secolo delle Lettere,

ſic-

ſiccome Voi univerſalmente appellato ſiete il Padre de'Letterati. Tralaſcio di rammentare la nobile ambizione, che an dimoſtrata i Torchi, non già di Roma, ma di Vinegia, di Firenze, e di altre Città d'Italia, e fino ancora di Francia, in pubblicando le voſtre dottiſsime al pari che piiſſime Omelie, perche queſta, so io bene, che Voi la riputaſte offeſa, ſe bene innocente ella foſſe, della voſtra umil modeſtia, con cui a tutto ſtudio proccuravate di privarne gli occhi, ſiccome in prima con tanto zelo ne avevate ſantificati gli orecchi, e gli animi noſtri: Onde il rammentarlo, come altresì le ſtraniere, ed erudite lingue, in cui eſſe da più valenti uomini del noſtro Secolo furono traportate, ſarebbe, anzicchenò, un rinovarvene la conceputa diſpiacenza. Parlo perciò ſolamente delle Opere altrui, dalle quali, ſotto i voſtri feliciſſimi auſpizj, la Repubblica delle Lettere è ſtata sì notabilmente arricchita, che non evvi genere di ſcienza, in cui ella non ſen conoſca a maraviglia accreſciuta. E di

quel

quelle Sole, che col dignissimo nome vostro nella lor fronte sono alla luce uscite, senza dubbio fornir ne potreste una ben' ampia Libreria; Oltre alle tante altre dalla vostra moderazione ricusate, la quale à posta una dura necessità a' loro Autori di pubblicarle sotto il patrocinio di altro nome; Oltre ancor'alla violenza, che an sofferta coloro, che sotto la protezione del vostro nome le anno impresse in Roma, di contenersi nelle vostre laudi secondo il rigoroso giudizio, che i Ministri, per tale effetto da Voi diputati, ne an loro prescritto.

Nè ciò a chicchesia debbia egli strano parere, quando seriamente si voglia poner mente a tanti Letterati Uomini da Voi, e con premj allettati, e con istipendj mantenuti, e provocati infin con gli elogj vostri alla coltura delle buone Arti, ed al propagamento delle Scienze più necessarie. Basterebbe, *Padre Santo*, solamente mirare coloro, che più da presso al vostro servigio assistono, ed infra essi

la maggior parte ſen troverà, che abbia con glorioſe fatiche illuſtrato non meno il nome loro, che il voſtro; eſſendo vero, che ſia anche una bella gloria del Principe il mantenere nel ſuo Palagio perſone, che colle Lettere ſien valevoli a tramutargl' in Accademia la Corte, e che colle loro Opere, che tuttodì al pubblico benifizio metton fuori, dimoſtran non meno il propio valore, che il genio de' lor Sovrani; onde eglino ad imprendere sì degne coſe animati vengono, e ſono pur' anche ajutati a perfezionarle. Aggiungaſi di più la non mai a baſtanza applaudita Promozione de' Cardinali, nella quale ben dimoſtraſte quanto eſſa vi era a cuore, ſe nel farla tanto impiegar vi voleſte e di ſtudio, e di tempo: Onde poſcia eſſa al Mondo comparve di Uomini di ſaper profondo, di pietà conſumata, e di mirabile prudenza piena, i quali tutti, o colle lor fatiche in ſervigio dell' Appoſtolica Sede, o coll' aſſiduità de' loro ſtudj in benifizio della Chieſa, o coll' eſempla-

pla-

plarità de' lor costumi in edificazione del Cristianesimo tutto, eransi alla stessa invidia renduti superiori. Le Cariche ancor della Corte, chi ben non lo scorge, tuttodì conferirsi non con altra raccomandazione, che con quella sola delle sagre, e buone Lettere; sicche le persone di queste ricche sol se ne mirano adorne, e la Corte stessa tanto ne divien perciò, e dalle straniere genti pregiata, e appresso noi sen conserva in sì alto grado di riputazione, e di stima? Quanti inoltre eruditi Uomini in Roma son da Voi sostentati, e con soccorsi cotidiani, e con annue pensioni, onde eglino, oltre al lor propio mantenimento, anno ancor tanto con cui possono alla luce dare le lor' onorate fatiche? Le Chiese infine, il Mondo tutto ben lo ammira, provvedersi di Pastori, i quali, giusta il consiglio dell'Appostolo, sien veramente Dottori; e che abilità abbiano da potere e coll'opere, e colle parole, e fino ancora colle Scritture, non solamente pascere le pecorelle alla lor cu-

ra commeſſe, ma preſervar pur' anche la greggia tutta di Criſto, e dagli errori dell' Eretiche menti, e dalle ſcoſtumanze degli Animi rilaſciati.

Nonpertanto però, *Santiſſimo Padre*, quanto io ò finora ſcritto, egli riſguarda la propenſione del voſtro nobil genio alla propagazion delle Lettere, ed al patrocinio de' Letterati, conſiderando, e le une, e gli altri in univerſale. Ma perche ancora più al particolare io men venga, che ſarà quello, che più da preſſo riſguarderà queſte mie Diſſertazioni, debbo quì diſteſamente rammentare quanto faceſte in benifizio dell' Accademia, in cui eſſe furon da me recitate. Voi non ſolamente l'onoraſte con tante voſtre glorioſe fatiche, che nel tempo, in cui eravate tra' ſuoi Accademici aggregato, con univerſale ammirazione di quanti ebbero la ſorte di aſcoltarvi, recitaſte in eſſa; non ſolamente la manteneſte, in proccurando, che frequentata ella foſſe da tanti dotti uomini, quanti, eſſendo Voi

Car-

Cardinale, avean nel vostro Palagio l'ingresso, che erano quanti appunto in tutta Roma avean soggiorno; non solamente la istituiste, essendo Voi stato uno de' principali Fondatori di essa, siccome in appresso sempre vi dimostraste il più parzial Protettore della medesima: Ma ancora, innalzato già al Supremo Soglio, in cui oggi vi adoriamo, tra le prime cure del vostro Pontificato, una fu quella, con cui ordinaste, che tutta la vostra Corte più nobile, in qualunque fiata l'Accademia tenuta si fosse, dovesse ad essa immanchevolmente assistere. Indi nell' ampissimo Senato un Cardinale sceglier degnaste, il quale di saper fornito, di prudenza, e di zelo, alla protezione di lei, per maggiormente accrescere all'Accademia l'onore, ed agli Accademici l'incitamento a ben fare, da Voi fu deputato. Poscia a moltissimi, che colla Prelatura onoraste, voleste pure che fosse stato un decoroso riquisito per poter conseguirne l'onore, l'esser' eglino primamente a

Signor Card. Gio. Maria Gabrielli.

que-

queſt'Accademia aggregati, con aver fatta in eſſa in più fiate erudita comparſa. Oltrecche tra que' valentiſſimi Uomini, che alla ſagra porpora promoveſte, non pochi furono, i quali avean pur' anche ne'lor più verdi anni all'Accademia noſtra i lor ſudori dedicati, e conſegrate le lor fatiche. E fino dallo ſteſſo digniſſimo Nipote voſtro voleſte eſigere, che egli in prima con dottiſſime Diſſertazioni pubblica, e glorioſa moſtra vi faceſſe del ſuo valore, con iſtupor ben grande di tutta quella nobile, e letterata Aſſemblea; perche dappoi con maggiore giuſtizia gli aveſte potuto dare l'onor della Prelatura, di cui egli per altro, per le nobili doti, onde l'animo di lui è sì altamente adorno, e per le ſcienze ſingulari, di cui avea per anche dato gran ſagio in altri dotti, e pubblici Congreſſi, sì degno era.

Monſig. D. Annibale Albani.

Siavi ora chi condannar mi voglia, o di troppo ardito, o pur di poco accorto, perche io in conſiderando sì fatte coſe, mi

mi sia francamente determinato di offerire a Voi queste mie Ecclesiastiche Dissertazioni, le quali e per la materia, che in se contengono, e per lo luogo, in cui da me recitate furono, tanto io sperar debbo, che sien'esse per esservi in gradimento, ed in piacere. Nulla io rammento, *Padre Santo*, quello che è di me; comecche pure io sappia la benignità somma, colla quale in molte fiate degnaste non sol di compatire, ma eziandio di gradire i poveri miei sudori, e di animarmi pur'anche al proseguimento di quegli studj, in cui, non senza un qualche dilettamento dell'animo vostro, mi vedevate fortemente applicato. O'io pure una privata sì, ma certissima sperienza del quanto grande sia la magnanimità del vostro cuore, allorche Voi dare men voleste una testimonianza evidente, in gradendo i Panegirici da me composti, e recitati in Roma, i quali al pubblico furon da me portati dal vostro glorioso nome onorati, e protetti. Ne à Roma stessa posso dir la

cer-

certezza, poiche essa ben vide, quando in diputando la debile opera mia al servigio di coteste Sagre Congregazioni, pretendeste di mettere nel mio animo un fortissimo obbligo da dover corrispondere coll'assiduità de'miei studj alla gravezza del peso, ed alla singularità dell'onore. Il Mondo tutto infine parve che ne restasse ancor persuaso, allorche in destinando l'umile mia persona alla Pastoral cura di queste picciole mie Chiese, non tanto voleste accrescere in me il debito, che io di già professava ben grande inverso dell'Appostolica Sede, ma eziandio darmi proccuraste un più ampio campo da soddisfarlo. E in fatti raccordami bene quello, che in prendendo la vostra santa benidizione nella mia partenza da Roma, Voi benignamente mi diceste; cioè che non dovess'io dimenticarmi fuori del Chiostro di quegli Studj, che nel Chiostro, comecche inutilmente, per tanti anni erano stati da me cultivati; e che se ben confinato nel ritiro delle mie solita-

litarie Dioceſi , mi foſſi pur raccordato di comparire in qualche fiata nel pubblico per mezzo de' miſeri miei ſudori.

Non à dubio, *Beatiſſimo Padre*, che conſiderazioni sì fatte agevole di molto mi abbian renduto il comparirvi di avanti con queſte mie Diſſertazioni; e che la memoria di cotai voſtri avviſi mi abbia, anzicche nò, ſpronato ad offerirvi queſto umile tributo non men della mia giuſtiſſima gratitudine, che della pronta, e coſtante ubbidienza mia. Sovrattutto non però il voſtro gradimento io ſperar deggio, non già per quello, che è di me, ma per quello, che è di Voi. Voi in proteggendo queſte Diſſertazioni, che ſon le prime, delle tante recitate nella noſtra Accademia, ad uſcire alla pubblica luce, almeno in tanto novero, confermerete all' Accademia medeſima l' alto grado di bontà, che ſempre avete inverſo di eſſa avuto; animerete gli Accademici a portar fuori anch' eſſi le lor nobiliſſime fatiche, che ſaranno la vera luce da illuſtrare ap-

presso la Repubblica delle Lettere quella degna Adunanza, quando queste mie non sono che l'ombre, portate innanzi per accrescer a quelle la chiarezza nella vicinanza del paragone; provoccherete infine moltissimi degni Uomini a voler dare all' Accademia il loro nome, quando essi veggiano, che sien da Voi di buon' occhio mirate le fatiche, che in quella si fanno, e che con magnanimità di cuore ne sien graditi gli Autori. In me non però, certamente non altro io disidero, salvo che comparisca sempre al Mondo, quanto grande sia la mia ardenza in impiegar tutto me stesso in servigio dell' Appostolica Sede, alla quale il Carattere, che indegnamente ò, sì fortemente mi astrigne; e quanto veemente sia la mia brama di dirizzare tutte le cose mie al maggior ossequio della vostra Santa Persona, verso cui i tanti benifizj da Voi ricevuti con maniere pur troppo forti mi tirano. E per condegno, e bastevol premio di tutto ciò, non altro io ne

pre-

pretendo (checche altri d'intenzione forse non retta, non meno inverso la Santa Sede, di cui poco amorevoli sono, che inverso coloro, che son della medesima giustamente appassionati, giudicare per avventura ne vogliano) se non se la gloria di servire, e la consolazione di esser gradito; che son quelle cose, che insieme colla grazia de la vostra benidizione, da Voi, *Padre Santo*, quì in fine umilmente priego, e che da Voi costantemente io spero.

GIUSEPPE VALLETTA
A'LETTORI.

LO ſtudio delle coſe Eccleſiaſtiche di quanto ornamento ſia alla noſtra Santa Religione, e quale giovamento rechi a' Profeſſori della medeſima, chiariſſima teſtimonianza a noi ne rendono i Libri del Cardinal Bona, di Lione Allacci, del P. Martena, del P. Mabillon, amendue Monaci Benidittini della Congregazione di S. Mauro, e di altri uomini dottiſſimi del Secolo paſſato. E queſto per verità eſſer deve lo ſtudio, al quale di propoſito occupar ſi debbono gli Eccleſiaſtici; perche così poſſano eſſi adempiere le parti del lor miniſterio, e provvedere inſieme al biſogno, che ſe ne ſente, e promovere l'utile, che ſe ne ſpera. Tanto più che anche in queſto ſi à un largo campo da far comparire al Mondo il propio valore in amendue i generi di erudizione, così ſagra, come profana. Onde chi ſcrive poſſa inſieme inſegnare chi legge, ed allettarlo; e queſti ſempre ne ritragga nuove notizie, e nuove maſſime, atte non meno ad illuſtrar la ſua mente al conoſcimento delle

coſe

cose Divine, che ad infiammare il suo Spirito all' amore delle medesime.

Or nel principio di questo Secolo à ancor voluto in sì fatte materie dare un Saggio *del suo valore Monsignor Giuseppe-Maria Perrimezzi, già soggetto riguardevole dell' esemplarissima Religione de' Minimi, ed al presente dignissimo Vescovo di Ravello, e Scala, e di grado maggiore anche più degno. Recitò egli già nel gran tempo, che à dimorato in Roma, molte Dissertazioni nella celebre Accademia de' Concilj eretta nel* Collegio Urbano de Propaganda Fide, *e sempre fu sentito con plauso, per testimonianza ancora del fu Giovanni Pastrizio, uomo raro per dottrina, ed ammirabile per bontà, nelle molte lettere a me scritte. Or di queste espone al Pubblico la prima Parte, nella quale comprendonsi Otto Dissertazioni, che egli chiama Ecclesiastiche, in riguardo della materia, che trattano, tutta Ecclesiastica, e tutta propia della sua Professione, e del suo* Stato. *Opera in vero non solamente di somma laude al nostro Monsignore, che n'è l' Autore, ma eziandio di grandissimo utile a chiunque à vago di somiglianti studj, per esser ella piena di varie, e peregrine erudizioni, trattata con gran giudizio, oltre un'accurata, e soda Critica, ed un disaminamento compiuto, ed esatto di fatti, di argomenti, e di notizie, che egli vi à usato.*

Nè

Nè queste si dia a credere il Lettore, che sien fatiche già fatte dall'Autore in quel tempo, in cui egli le recitò, ed ora senza suo nuovo travaglio portate alla luce. Sono anzi per la maggior parte da lui fatte di nuovo in quelle poche ore, che gli sono sovravvanzate dalle occupazioni della sua carica; poiche le prime furon tutte ingojate dal Mare insieme con altre sue dignissime fatiche, ed in particolare col suo famosissimo Quaresimale, che già alcuni anni sono fu da noi sentito con sommo nostro piacere, e con non minor profitto dell'Anima nostra in questo nostro Arcivescovado di Napoli. Ond' egli è stato obbligato, per non perderne i pensieri, con molto travaglio a ricuperarne dalla memoria le spezie smarrite, e coll' ajuto de' libri, nella cui lettura è indefesso, stenderne tutte di nuovo su i fogli le Dissertazioni poco men che di pianta. E questo il sappiam noi, anzi il sa più d'uno, quanto a lui sia costato, perche se ben la sua Diocesi sembra che non richiegga grande applicazione per governarla, la maniera però che egli usa nel suo Pastoral Ministerio, e con Prediche, e con Catechismi, e con Lezioni cotidiane di buona Morale a quei suoi Cherici, e con Dottrine Cristiane a fanciulli, e con Conferenze delle Sagre Cerimonie a tutti gli Ecclesiastici, e con altri esercizj continui di pietà, e di edificazio-

ne,

ne, basta certamente per tenerlo in buona parte del tempo occupato.

Egli non però non lascia con tutto questo in quel poco tempo, che gli avanza, di applicarsi tutto allo studio, al quale ed il suo genio il porta, e vel tira ancora il suo obbligo. E di ciò argomento sia non solamente questa Prima Parte delle sue Ecclesiastiche Dissertazioni, non solamente la Seconda Parte delle medesime, e la Terza, che usciranno immediatamente dopo questa Prima, ed in ciascuna delle quali altre Otto Dissertazioni si contengono, che tutte formano il numero di ventiquattro; ma ancora altre Opere, che sta apparecchiando tutte di materie Ecclesiastiche, di gran profitto alla Repubblica de' Letterati, e di grande ornamento all'Appostolica Sede, verso alla quale à egli uniforme all'obbligo tutto il suo animo inchinato, e divoto. Godansi dunque i Lettori le quì presenti, e prieghino il nostro Signore Iddio, perche a lui dia vita, e salute, che corrispondere possano al suo genio, ed al suo valore; perche certamente non lascerà egli passare ozioso il tempo, che Iddio gli concederà, siccome per lo passato nè tanpoco l'à lasciato neghittosamente correre, avendo in poco più di sette lustri di vita, ch' egli presentemente à, composte da dodici Opere tut-

tutte uſcite fuori al pubblico benifizio ; nelle quali Emolo di ſe ſteſſo à poſti in dubbio i Lettori , s' egli ſtato foſſe più celebre colla voce ne' Pergami , nelle Cattedre , e nell' Accademie , o colla penna ne' Libri . Vivete felici .

IN-

INTRODUZIONE
ALL' ECCLESIASTICHE DISSERTAZIONI

Nella quale si dà contezza dell'Origine, Accrescimento, e Stato

DELL' ACCADEMIA DE' CONCILJ

Del Collegio Urbano *de Propaganda Fide*,

come altresì

Degli Uomini, ed in Lettere, ed in Dignità ragguardevoli, che son fioriti in essa.

COstuma certamente, se non pure naturalezza egli sembra che sia, di tutte le umane cose, il non sortire della propia perfezione il colmo nel lor nascimento; come quelle, che per lo più avendo da debili principj l'origine primiera, non posson poscia in un tratto ammirarsi arrivate alla sommità, alla quale per giugnervi non picciol dispendio, e d'industria evvi d'uopo, e di tempo. Sono anzi esse, per la maggior parte almeno, di natale oscure, nonche basse di discendenza, tra per la condizion di colo-

ro, che primamente ebbero talento d'imprenderle, e per la qualità de' luoghi, in cui alla veduta degli uomini per la prima fiata comparvero. E quando pure da' loro Autori un qualche lustro di eccellenza in esse derivato fosse; come altresì da' luoghi avessero le medesime riportato alcun pregio; nonpertanto per la sola ragione del nascere, forza è, che esse bambole in prima tra le fasce si veggiano, e che poscia arrivate al compimento si ammirin giganti: Quinci addiviene, che tra noi corra per vulgare adagio quello, che in prima dalla sperienza vera maestra delle naturali cose i Filosofanti più sperti appararono, e che poscia l'insegnarono a noi come massima di accreditata Filosofia; che è, il *nemo repentè fit summus*; abbisognando, anzichenò, tutte le cose di quaggiù e di tempo, e di fatica, per divenir grandi, e per comparire perfette.

Da sì fatta propia, e natural condizione di tutte le umane cose, non andò lungi l'Accademia de' Concilj, la quale presentemente nel Collegio Urbano *de Propaganda Fide* in Roma in sì alto grado di riputazione montata ammirasi appresso chiunque contezza tiene di letterarie bisogne, e che le medesime à genio d'impendere, e valore di cultivare. E comecche essa da dotti e grandi uomini sortito avesse il suo nasci-

men-

mento; come or'ora da noi si farà manifesto, e che in una Città, che è Capo del Mondo, Metropoli della Fede, e Reggia delle Scienze, avuta avesse la culla; nonpertanto essa ancora nel suo principio per certo non videsi che ristretta tra le oscurezze di una privata Adunanza, nella quale dimesticamente tra Amici trattavansi sotto nome di *Collazioni* alcune Ecclesiastiche faccende; nè in altro luogo entro la gran Città per gli primi mesi i suoi primi Autori convennero, che in un picciol ritiro, ove con maggior libertà poteano portarsi, come altresì poteano con maggiore famigliarità ragionare. E perche quì a capo io venga della sua primiera comparsa, che è quanto dire della sua origine, ragionevole cosa stimo parlare in prima di colui, che fu di essa il principale, se ben non l'unico Autore, e che fu senza fallo della medesima l'Inventor primiero.

Monsignor Giovanni Ciampini Romano; Uomo e per sagra, e per profana erudizione notissimo, come il dimostrano le molte e degne Opere, che in amendue i generi, a pubblico benifizio furon da lui portate fuori; e altresì l'universale oppinione, che non solamente nella nostra Italia, ma ancora in tutti i Paesi più culti di là da'Monti, anche ne'nostri tempi, del suo saper profondo, e della sua pietà consumata appresso tutti i letterati Uomini si conserva; e per

l'appunto fu quello, che di questa nobile ed erudita Adunanza disegnò la prima idea. Era egli tutto alle buone Arti inteso, e fortemente applicato a promuovere le Scienze, e tra queste con istudio particolare intento a quelle mostravasi, le quali alla nostra Santa Religione servir poteano di più propio sostegno, ed all'Appostolica Sede di ornamento più glorioso. E per altro canto osservando egli, che in Paesi dalla nostra Italia lontani, con forte ed assidua applicazione, e con piena e soda Critica ad illustrare le sagre, ed antiche memorie da valenti uomini sommo pensier si poneva; quando in Roma non era alcun determinato luogo, dove quelle con metodo si divisassero; quinci surse a lui talento d'introdurne in Roma medesima lo studio, fondando in essa per questo solo affare una pubblica Accademia, nella quale non altre cose trattar si dovessero, che Ecclesiastiche, nè con altra metodo le medesime si agitassero, che col dimestico, ed erudito divertimento di famigliari Collazioni, lungi i piati de'Circoli, e gli altercamenti delle Scuole.

Due per avventura furono i più pressanti motivi, che ad intraprendere l'animavano un non così agevole cammino, anzi nè usitato, nè piacente, a cagione della novità, che seco porta ammirazione, e quando è grande, partorisce

risce pur' anche emulazione invidiosa. Il primo fu l'aver' egli in più fiate ragionar sentito del nobilissimo pensiere avuto dal Signor D. Tommaso Rospigliosi Nipote di Clemente IX., il quale era di promuovere con una erudita Adunanza questo Ecclesiastico esercizio; siccome già fatto avea il Zio nelle famose Accademie di belle lettere da lui promosse, e mantenute in Roma, le quali illustraron tanto il Pontificato di Urbano VIII. Il qual pensiere non potè però poi dal Rospigliosi effettuarsi, a cagion della morte, che invidiandone a lui la gloria, a noi il profitto, ne frastornò l' opera, e ne guastò il disegno. L'altro motivo fu, l'averne egli ne' famigliari ragionamenti comunicata l' idea al Signor Cardinale Francesco Barberini Vice-Cancelliere di S. Chiesa, e l' essergli stata da questi non solamente approvata, e laudata, ma eziandio l' averlo questi medesimo animato ad eseguirla. Ond' egli unitosi in parecchie famigliari adunanze co' primi dotti, e sodi uomini, che in quel tempo in Roma facean soggiorno, tra lor convennero di voler quanto prima dare al disegno l' esecuzione, ed all' impresa il principio.

Ritrovavasi in quel medesimo tempo in Roma con credito di letterato, e prudente uomo, tra per la contezza di varie scienze, che egli posse-

ſedeva; e molto più per la Eccleſiaſtica erudizione, nella quale era a maraviglia eccellente, il P. Benedetto di S. Giacomo Scalzo Agoſtiniano. A queſti infra gli altri comunicò il ſuo penſiere il Ciampini, dal quale dopo maturo diſſaminamento del propoſto affare, ne riportò in fine, che per dare una generale idea della Eccleſiaſtica Erudizione non pareagli campo più propio, che una eſatta diſamina de' Concilj, ne' quali trattar ſi potrebbono materie adatte al fine, che ſi diſiderava, ed acquiſtarſi le più rare notizie, che potean ſervire di fondamento a queſto vaſtiſſimo ſtudio. Furon parecchie le Congregazioni fin dal Gennajo del 1671; le quali ſi fecero per iſtabilire in qual guiſa far ſi doveſſero i Ragionamenti; e alla per fine dopo varie conſulte determinoſſi, che ſovra ciaſcun Concilio ſei Diſcorſi, o ſien Diſſertazioni ſi aveſſero a fare. La Prima delle quali eſſer dovea intorno al Luogo, in cui celebrato ſi era il Concilio, che perciò la diſſero della Geografia ſagra. Nella Seconda ſpiegar doveaſi la Sagra Cronologia, cioè l'anno, in cui il Concilio era ſtato tenuto. La Terza come Storico-Civile diſcriver dovea le operazioni fatte da' Principi nella Sagra Adunanza. La Quarta come Storico-Eccleſiaſtica dovea trattar del Pontefice, ſotto il quale fatto ſi era il Conciliare Adunamento, de' Veſcovi intervenuti

in

in esso, e delli suoi Atti. Nella Quinta rapportare insieme, e spiegar conveniva i Sagri Canoni nel Concilio pubblicati. E finalmente nella Sesta trattar doveasi delle Teologiche materie nel medesimo Concilio agitate.

In tal guisa fu dunque cominciamento dato all'Accademia nel dì 5. di Aprile del 1671. che era in quell'anno la Domenica in Albis, nel Giardino di S. Niccolò di Tolentino de' Padri Scalzi di S. Agostino, nella Contrada detta in Roma, sovra le Case. Ivi adunavansi gli Accademici, e per due intiere ore le proposte materie famigliarmente trattavano; e ciò per quindici Accademie nel medesimo luogo tenute senza intermissione fu fatto. Ma perche la lontananza del sito di troppo disagio era cagione a chi discorrer dovea, ed agli Uditori malagevole ancora ne rendeva il viaggio, spezialmente nel tempo di Verno, tra per le piogge, che alle volte eran d'impedimento alla gita, e per le strade, che ne facevano assai faticoso il cammino; perciò finalmente fu stabilito, che d'allora in poi adunar si dovessero nel Collegio Urbano *de Propaganda Fide*, dove la prima Accademia fu tenuta nel dì 6. di Dicembre, del sovraccennato anno 1671.

Il Nome, che all'Adunanza in quel principio fu dato, fu di *Collazione*; mostrar volendo con ciò quei primi nostri Accademici di voler essi imi-

imitare l'uso degli antichi Padri, i quali nelle loro Collazioni, dappoiche uno di essi sinceramente, e senza alcun' artifizio, o di frase, o di stile, ragionato avea, tutti essi in fine i lor sentimenti vi esponeano. Il perche questa nostra Accademia à per suo istituto, che al Ragionamento succeda il famigliar discorso degli Accademici, i quali con modestia dimandano lo scioglimento di alcun dubbio, che intorno alle divisate cose sarà loro per avventura surto in mente; o pur soggiungono un qualche sentimento lor propio, che sia confacevole alla materia agitata. E perche era in libertà di chi parlar volea, e di chi starsene puramente ad udire, dopo i Ragionamenti fatti; perciò alle volte adiveniva, che pochi, o pur niuno fosse, che muovere si volesse ad opporre. Quinci fu, che negli anni addietro provvedimento fu preso, che almen fosse obbligo di coloro, i quali nell'antecedente Accademia ragionato aveano, l' opporre; e per gli altri in loro libertà restasse, o il parlare, o il tacere.

Terminati poscia in trentasei Accademie i Generali Concilj, in ciascuna delle quali sei Dissertazioni si eran fatte, giusta l'ordinamento sovraccennato, fu tra gli Accademici proposto a determinarsi, se più utile cosa fosse imprendere altra Ecclesiastica materia a trattare, o pure continuar la medesima, ma colla intiera disamina

de'

de' Concilj pur'anche particolari. E fu ſtabilito, che la materia de' Concilj a continuar ſempre ſi aveſſe, onde all'Adunanza chiamata dianzi *Collazione*, derivò poi anche comunemente, ſiccome noi nel frontiſpizio di queſt' Opera appellata l'abbiamo, di *Accademia de' Concilj* il nome; benche pure col nome di Collazione, o di Conferenza, almen tra noi, a chiamare ſi ſeguitaſſe. E perche ancor riuſciva talora ſterile, ed altre volte tedioſa un' Accademia, in cui tanti Ragionamenti doveanſi fare; perciò fu più propio ſtimato, che a ſole tre Diſſertazioni ciaſcun' Accademia ſi riſtrigneſse, nella prima delle quali trattar ſi doveſsero tutte e quattro le materie, che nelle prime quattro ſi agitavano, cioè Geografia, Cronologia, Storia civile, e Sagra, e nelle due altre ſi continuaſse a ragionare ſecondo la prima iſtituzione, de' Sagri Canoni, e della Sagra Teologia. Ed in queſta maniera principiò nel dì 6. di Novembre del 1672.

Di queſte tre Diſsertazioni dunque da farſi in ciaſcuna Collazione, o ſia in ciaſcun' Accademia, la prima chiamavaſi per la Storia, la ſeconda per gli Sagri Canoni, e la terza per la Sagra Teologia. In ciaſcuna Diſsertazione ancora ſi proponevan tre punti, e ſovra di eſſi doveaſi il Ragionamento fare. Ed in ciaſcun Concilio, generale foſse, o pur particolare, più Con-

ferenze teneansi, secondo la vastità delle cose in essi trattate; ed alle volte adiveniva pure, che in una sola Accademia di più particolari Concilj ragionamento si avesse. Sempre non però lo stile dell'Accademia si è mantenuto di radunarsi da quindici in quindici giorni in giornata di Lunedì; salvo che quando alcun'indispensevole impedimento ne avesse traportato per accidente o in altro giorno, o in altra Settimana l'Adunanza. Ed in questa maniera tutta la Carriera de' Concilj si è terminata nell'anno già caduto del 1708. Nonpertanto però fu ancor risoluto, che si ripigliasse da capo la medesima dissamina de' Concilj tutti, così generali, come particolari; e perche fu osservato riuscire alle volte incommoda la moltiplicità de' punti, e de' Discorrenti, fu perciò nuovo ordinamento fatto di dover'esser due solamente i Discorrenti, a ciascun de' quali si dasse un punto in tre principali parti divisato, accioche in questa maniera le materie proposte potessero pienamente trutinarsi, e gli Uditori restassero delle medesime compiutamente informati.

Le Dissertazioni fin dal principio dell'Accademia fu ordinato, che far si dovessero nella nostra Italiana favella, e così sempre si è costumato, conforme in oggi così pure si osserva; comecche i punti in latino idioma si dia-

diano a Discorrenti dal Direttore dell'Adunanza. A questo in qualche volta fu dispensato in riguardo di alcuni Stranieri, che furono alla nostra Accademia aggregati, permettendo ch' eglino, per maggior loro facilità nell'esprimere i propj sentimenti, colla Latina lingua parlassero; come fù praticato con Monsignor Lambergh, e coll' Abbate Gian-Benedetto Gentilotti Segretario, e Bibliotecario dell' Augustissimo Imperadore, i quali sono Germani; e con Monsignor Gramont Coadjutore dell'Arcivescovo di Bisanzon suo Zio, con gli Abbati Giuseppe Charlas, e Luigi Maillè, pubblico Professore dell' Ecclesiastica Storia nella Sapienza di Roma, coll' Abbate Renaudot, e coll' Abbate Ghion della Torre, i quali tutti Franzesi sono; e ancora col celebre P. Cristiano Lupo Fiamingo, e col dotto P. Portero Irlandese, e con altri.

L' Autore, che fu scelto per norma, fu il Labbè nella sua Collezion de' Concilj; ed il Segretario, o sia il Direttore, che fu destinato a cavare i punti, ed a diriggere l'Accademia, fu l' Abbate Giovanni Pastrizio di Spalatro, già Professore di Polemica nel medesimo Collegio Urbano *de Propaganda Fide*, il quale à continuato fino all' anno passato 1708; nel qual tempo terminò egli gloriosamente di vivere. Uomo per verità tra per la cognizione di varie ed erudite

lingue, come dell'Ebraica, Greca, Arabica, ed altre lingue Orientali, e per la molta e profonda erudizione così sagra, come profana, e per l'intiero discernimento de' buoni Autori, nella lettura de' quali era egli infaticabile, certamente de' primi, che ne' suoi tempi son comparsi in Roma. Oltre alla pietà non superficiale, ma soda, all'esemplarità de' costumi, e alla sua vita veramente Ecclesiastica, per le quali cose egli era in sì alto grado di stima appresso il regnante Pontefice, e moltissimi Cardinali, anzi la Corte tutta, che universalmente tutti l'amavano insieme, e'l veneravano. Ma quello, che più appresso noi dee rendere la sua memoria gloriosa, si è il gran Zelo, che egli à mostrato per l'accrescimento, e per lo decoro della nostra Accademia, anche alle volte a costo di un qualche disturbamento della sua quiete, e di non pochi patimenti della sua persona. Per conchiuder però l'elogio a sì grand' uomo, sembrami opportuno rapportare quello, che in giustissima commendazione di lui fu scritto dal mentovato Monsignor Ciampini, dove vedrassi pur'anche in una, quanto e del Ciampini, e del Pastrizio, più sopra da noi fu detto. Il Ciampini dunque nel primo Tomo della sua Opera in foglio, intitolata *Vetera Monimenta*, al cap. 13. stampata in Roma appresso Gian Giacomo KomareK Boemo nel 1690.

co-

così scrisse. *Eruditissimus Joannes Pastricius Collegij Urbani de Propaganda Fide Controversiarum Lector, Graecae, Orientaliumque linguarum supra fidem peritus, ac dignissimus à Secretis, sive Director Collationis Ecclesiasticae Historiae à me institutae, quae in eodem Collegio quindeno quoque die feria 2. habetur. Dixi à me institutae, quoniam aliqui palmam mihi arripere tentarunt, alijs tribuendo.*

Passato a miglior vita il Pastrizio, perche un così laudevole esercizio, e di tanto lustro all'Appostolica Sede, non si perdesse, o almeno non si diminuisse non men nell'amore degli Accademici, che nel concetto degli Stranieri, Monsignor Silvio de' Cavalieri Segretario del Collegio, o sia della Congregazione *de Propaganda Fide* propose a Sua Santità una Scrittura fatta dall'Abbate Francesco Bencini Professor de la Morale Teologia nel Collegio medesimo, e nostro Accademico, nella quale si proponevano i mezzi più propj per lo mantenimento dell' Accademia, ed insieme per l'accrescimento più vantaggioso della medesima. Il perche a dì 3. di Maggio del 1708. adunati tutti gli Accademici in novero di sessanta, tra' quali eran quattordici Prelati, fu loro dal detto Monsignor de' Cavalieri espresso il sentimento di stima, che nostro Signore Papa Clemente XI. avea per l'Ac-

ca-

cademia; e quanto al medesimo era a cuore; che essa in avvenire a continuar si avesse, e che perciò animava tutti gli Accademici a seguitare con maggior'ardore le fatiche già cominciate, e per tanto tempo ancora continuate. In questa medesima Congregazione fu pur'anche determinato, che per accrescere all'Accademia il lustro scegliere si dovesse un Presidente, il quale nelle Congregazioni, e negli altri affari di essa, colla sua autorità ordinar dovesse le azioni da farsi, sicche mai non vi nascesse disturbo veruno, per cui o l'Accademia a perder venisse il suo credito, o gli Accademici la loro unione. E fu a comuni voti eletto Monsignor D. Anibale Albani Nipote di nostro Signore, al quale per portarne a nome dell'Accademia le suppliche furon diputati Monsignor Ansidei, e Monsignor Santini, come fecero, e Monsignor Albani colla sua consueta benignità degnò di accettarne la carica.

Per sostituire anche le veci al morto Segretario fu eletto il mentovato Abbate Francesco Bencini, il quale e per la continua assistenza da esso fatta all'Accademia, in qualunque volta si è questa tenuta, e per la pratica, che in lui era delle Leggi, delle usanze, e dello stile della medesima, oltre alla piena contezza, ch'egli possiede delle buone Lettere, sì sagre, come profane,

fane, di cui in mille fiate, e a voce, e nelle stampe ne à dato un gran saggio in Roma, di cotal posto dignissimo era. A lui pur'anche si commise di ligistrare le Costituzioni dell' Accademia, insieme col Catalogo degli Accademici; il che da lui compiuto, sarà tosto dato alla luce, insieme con un Racconto Storico, nel quale farà piena memoria degli Accademici più ragguardevoli, delle lor Dignità, e delle Opere, che anno stampate. Questo Racconto anderà innanzi alle Costituzioni suddette, come pure un Discorso d'Introduzione alla nuova principiata Opera, che con sommo applauso fu fatto da Monsignor Santini. E presentemente il Bencini sommo pensier pone, perche l'Accademia non solamente nel primo suo lustro si conservi, ma perche ancora si avanzi vie più nella stima, e nella oppinione de' Letterati Uomini; e che gli Accademici non traviino punto dalle stabilite Leggi, ma che ciascuno adempiendo esattamente il suo dovere, sempre più si renda a se stesso, ed all' Accademia di gloria. Onora eziandio spesse fiate l'Adunanza colla sua presenzia Monsignor Albani il Presidente, il quale e per esser' egli stato in prima Accademico, e per ritrovarsi in oggi colla Presidenza mentovata, non lascerà certamente di fare, perche appresso gli Stranieri l'Accademia si avanzi sempre nel suo decoro antico, e perche

ap-

appresso gli Accademici essa sempre maggiormente cresca nella stima, e nell' amore.

Tra' primi, che si affaticaron col senno, e colla mano a promuovere questo esercizio non men'utile, che decoroso all'Appostolica Sede, fu il regnante Pontefice Clemente XI., il quale essendo pur'anche Cardinale, comecche da gravissime cure occupato fosse, soventemente non però l'onorava colla sua dignissima presenzia. Indi innalzato alla Sede di Pietro, ordinò che la sua Anticamera segreta continuamente all'Accademia intervenuta fosse; onde allora vedeasi essa decorata dall'assistenza di tanti dotti Uomini, quali eran coloro, che in buona parte la sua segreta Anticamera formavano. Cioè Monsignor Corradini, presentemente Arcivescovo di Atene, e Uditore di nostro Signore, come anche suo dimestico Prelato, e Vescovo Assistente al Pontifizio Soglio, celebre, per le dottissime Opere da lui cacciate fuori, non solamente in Roma, ma nella Chiesa tutta, di cui tanto è benemerita la sua penna. Monsignor Cristoforo Battelli Bibliotecario segreto di Nostro Signore, e suo antico ed intimo Famigliare, le cui dignissime Opere in qualunque genere di erudizione dal Mondo tutto son conosciute insieme, ed ammirate. Monsignor Bianchini Canonico di S. Lorenzo in Damaso, tanto caro al Signor Cardinal Pietro Otto-

boni

boni Vice-Cancelliere di S. Chiesa; e per la sua interezza di costumi, e per la sua soda letteratura, spezialmente nella buona Filosofia, nell' Astronomia, nelle Storie, non men sagre che profane, onde il suo nome à sì gran credito acquistato appresso la Repubblica delle Lettere: Oltre a Monsignor Bartolomeo Massei Coppiere di Nostro Signore, il quale fu ancora Accademico, e che con indefessa attenzione non à lasciato mai di frequentarla; oltre al fu Monsignor Zeccadoro, ed alli viventi Mons. Gozzadini, Mons. Passionei, Mons. Rasponi, Mons. Montevecchi, Mons. Lancisi, ed altri.

In appresso decorò Nostro Signore l'Accademia nostra colla protezione, che di essa dare si compiacque al Signor Cardinal Gio: Maria Gabrielli, dell'Ordine Cisterciese, e della Congregazion Riformata di S. Bernardo; nella maniera in cui pur'anche provide l'Accademia di Dogmatica della Sapienza della protezione del Signor Cardinal Tommaso Maria Ferrari, del Sagro, e dotto Ordine de'Predicatori. E in fatti amendue questi Eminentissimi Signori di tanto giovamento stati sono agli Accademici di amendue le Adunanze, come altresì di tanto lustro all'Accademie medesime, che all'esemplo della loro continua Assistenza, vengono esse dal fiore della Romana letteratura frequentate; on-

de coloro, che ragionar vi debbono, prendono un più nobile incitamento a compier le lor parti collo ſtudio dovuto, e colla neceſsaria attenzione. Ma quando ogni altro mancaſse, baſterebbe la lor preſenzia ſola a formare un'ampiſſimo, e ragguardevole Teatro a chi diſcorre, non ſolamente a cagione dell'eminente dignità, onde eſſi in giuſta ricompenſa delle lor glorioſe fatiche con tanto merito fregiati ſono, ma ancora per la lor dottrina così ſingulare, come profonda, la quale ſolamente è quella, che è l'anima nelle letterarie Adunanze, da cui riceve ſpirito chi parla, e per la quale ritragge dilettamento chi aſcolta. Oltre ancora al benigniſſimo plauſo, che eſsi fanno a coloro, che ne ſon degni, onde queſti ſi fan cuore a maggiormente continuare i loro onorati ſtudj; eſsendo vero, che ſia anche una bella ricompenſa della virtù la laude, per cui quella mai ſempre ſopra ſe ſteſsa creſce, e non men nella pubblica ſtima, che nell'intrinſeco ſuo merito ſi avanza.

Oltre nondimeno al Regnante Pontefice furon pur'anche Promotori della noſtra Accademia i già Signori Cardinali Giacomo Cantelmi Arciveſcovo di Napoli, e Niccolò Rodolovicco Arciveſcovo di Chieti tra' morti; E tra' vivi i Signori Cardinali Benedetto Panfili, Sperello Sperelli, Fabrizio Paolucci, Lorenzo Caſoni,

Ra-

Ranuccio Pallavicini, Agoſtino Fabroni, i quali preſentemente in Roma diſtinti ſono per una particolar cognizione, ed erudizione, oltre alla ſingularità del merito; con cui eglino alla Sagra Porpora avanzati ſi ſono, ed alla decoroſa maniera, con cui preſentemente ne portano il peſo, e ne conſervano il luſtro. A queſti vuolſi anche aggiugnere, comecchè non Fondatore, ma ſolamente Accademico foſs' egli, il Signor Cardinale Carlo-Tommaſo Maillard di Turnon Patriarca di Antiochia, e nell' Imperio della Cina colla podeſtà di Legato à latere da Noſtro Signore a cagion delle note Controverſie tra' Miſſionarj Cineſi, con gran vantaggio della purità della noſtra S. Religione, ſpedito; il quale nel primo anno di queſto ſecolo tra' noſtri Accademici fu aggregato. E perche io mi ſon propoſto di dar quì contezza di alcuni pochi Uomini, o per lettere, o per dignità ragguardevoli, che nella noſtra Accademia o ſon fioriti, o pur fioriſcono; non già di formare un Catalogo di tutti eſſi, che di farlo piglieraſſi la briga il Segretario di eſſa Bencini, ſiccome più ſopra detto abbiamo; perciò non metterò quì, che la maggior parte di coloro, i quali o dalla Prelatura, o dalle Stampe ſi ſon tra noi renduti nella pubblica oppinione diſtinti, comecchè oltre ad eſſi moltiſſimi ancora ven' abbia, e ſingulari di merito,

e di valore eccellenti; i quali o non saranno alla mia cognizione arrivati, o pur saranno dalla mia memoria fuggiti.

Tra' Prelati in primo luogo vo' che si metta Monsignor Alessandro Aldobrandini Arcivescovo di Rodi, ed Appostolico Nunzio in Napoli, oltre alle altre cariche di Vice-Legato di Ferrara; di General Commissario dell'armi nello stato Parma, di Canonico della Basilica di S. Maria maggiore, e di Cherico dell'Appostolica Camera in Roma, da lui per dianzi sostenute con decoro corrispondente al merito, in riguardo del quale n'era stato antecedentemente adornato. Indi Monsignor della Torre già Uditore del Signor Cardinale Giuseppe-Renato Imperiali, e presentemente Vescovo di Adria, chiaro pur'anche per le Opere da lui alla luce date; Monsignor Giulio Troili Vescovo di Foligno; Monsignor Ludovico Gualtieri Vescovo di Veroli; Monsignor di Niccolò Vescovo di Capaccio; Monsignor Fabio Mancinforte Vescovo di Gubio; Monsignor Vincenzo Petra Segretario della S. Congregazion del Concilio, e celebre per gli eruditissimi Comenti da lui fatti sovra l'Appostoliche Bolle; Monsignor Masseri, il cui concetto nella Corte è a pochi eguale, siccome a moltissimi è superiore il suo sapere; Monsignor Girolamo Grimaldi Internunzio di Brusselles; Monsignor Giacomo Caraccioli Inquisitore in Malta; Monsignor Giulio Imperiali

riali Vice-Legato di Ferrara; ed i Monsignori Ravizza, D'Elci, Barbarigo, Altieri, Cibò, Erba, Mosca, Aragona, Archinto, Tanara, Lambertini, Ricci, Gentili, Farsetti, Ottolini, Riario, Girolamo, Spinola, Stampa, Cervino, ed altri. A' quali aggiugner pure vogliamo per testimonianza della stima, che noi abbiamo della singularità del loro merito, gli Abbati Domenico Passionei, Domenico Riviera, Riniero Simonetti, Niccolò Cugiò, Tommaso Montecatini; gli Abbati Cordero, Fortiguerra, Landi, Inghirami, Alemanni, Del Pezzo, Di Niccolò, Servanti, Sermattei, Carrara, Spada, Verospi, il Canonico Giambattista Palagi, ed altri; oltre a coloro, di cui più sopra per incidenza da noi memoria si è fatta.

Vegniamo ora a coloro, i quali per mezzo delle stampe anno non meno il lor nome, che la nostra Accademia illustrata, onde con ragione meritevoli sono, perche qui di loro distinta, e particolar menzione da noi si faccia. Oltre al P. Lupo degli Eremitani di S. Agostino, ed al P. Porter de' Minori Osservanti, le cui dignissime Opere a tutto il Mondo son note, ed i quali furon più sopra da noi mentovati; sonovi il P. Bonaventura Santelia del Terz' Ordine di S. Francesco, Qualificatore della Romana, ed universale Inquisizione, e Consultore della Sagra Congregazion

zion dell'Indice, celebre e per gli libri, e per le tavole de' generali Concilj a pubblico benifizio da lui cacciate fuori; il P. Francesco-Maria Campioni della Congregazione della Madre di Dio, Appostolico Esaminatore del Clero così Secolare, come Regolare in Roma, e notissimo per le Istruzioni a gli Ordinandi, ed a' Confessori da lui pubblicate; il P. Tommaso-Giuseppe Studendoli della mia Religione de' Minimi, uomo quanto dotto altrettanto modesto, Professore di Scolastica Teologia nel Collegio Urbano suddetto, e Consultore della S. Congregazione dell'Indice; il P. Maestro Alessandro Burgos de' Minori Conventuali pubblico Professore dell'Ecclesiastica Storia in Perugia, e Consultore della S. Congregazion dell'Indice in Roma; amendue soggetti chiarissimi, e nelle Cattedre, e nelle Accademie, e nelle Stampe. Indi distinti pur'anche sono per le lor nobili, e letterarie fatiche l'Abbate Giusto Fontanini Bibliotecario del Signor Cardinale Imperiali, e pubblico Professore di Eloquenza nella Romana Sapienza, la cui profonda, e varia erudizione ne'libri da lui pubblicati a chicchesia fassi di leggieri palese; l'Abbate Taja, il Cavalier Maffei, l'Abbate Francesco Tolques; oltre a Monsignor della Torre, a Monsignor Petra, all' Abbate Charlas, e ad altri, di cui o più sopra menzione si è fatta, o delle Opere de' quali a noi

pe-

peranche non è la notizia arrivata. Rimettendoci nel rimanente a quanto con più distesa penna ne sarà scritto dall' Abbate Francesco Bencini, il quale oltre di registrare un Catalogo di tutti gli Accademici, si brigherà pur'anche, e di discriver tutti gli Accademici, che anno un qualche nobile Componimento alla luce dato, e di ligistrare minutamente le loro Opere, onde essi tra'Letterati Uomini celebri si son renduti.

A somiglianza poscia della nostra Accademia altre ne son surte in Roma, le quali comecche varie sieno nell'Istituto, e nel'o stile, tutte non però all'elucidamento dell'Ecclesiastiche materie dirizzate sono. Evvi in primo luogo l'Accademia di Dogmatica nella Università della Romana Sapienza, di cui è Protettore il Signor Cardinal Ferrari, come sopra si è detto; Direttore o sia Segretario l'Abbate Niccolò Cugiò, Canonico nella Basilica di S. Maria a Trastevere, e Segretario del Tribunale del Signor Card. Vicario, Uomo e per esemplarità di vita, e per adornamento di scienze, di ogni laude degno. In questa si fan due soli Ragionamenti, de'quali uno è sempre Dogmatico, Morale alle volte l'altro, alle volte Scritturale. Evvi inoltre l'Accademia di Storia Ecclesiastica in Araceli, della quale è pur'anche Protettore il Signor Cardinal Gabrielli, e Segretario il P. Liberio di

Ge-

Gesù Carmelitano Scalzo . In essa due Ragionamenti, o sien Dissertazioni, anche si fanno, di cui una tratta di un punto di Storia Ecclesiastica del vecchio testamento, l'altra del nuovo. Eravi non à molto l'Accademia de' Concilj nella Chiesa de' Santi Cosmo, e Damiano, della quale per alcuni anni Presidente io fui, siccome della suddetta di Araceli posso anche dire di essere io stato e l'Inventor primiero, ed uno de' principali Fondatori di essa; come anche in quella della Sapienza per molti anni Accademico stato sono. Un'altra ven'era pure di Ecclesiastica erudizione in S. Eusebio; ma queste due ultime sono affatto dismesse. In questi ultimi anni nel Palagio del Cardinale del titolo di S. Pietro in vincoli, dove presentemente abita Domenico Bernini, celebre per la sua dignissima Storia di tutte l'Eresie, e per altre Opere ad universal benifizio da lui pubblicate, l'Abbate Antonio Panicara Canonico nella Collegiata della Bocca della Verità, Uomo di vero spirito Ecclesiastico, nel quale fanno a gara la Carità per lo bene del prossimo, ed il Zelo per l'onor di Dio, oltre bastevolmente esser'egli di saper fornito, e per pietà cospicuo, ne à un'altra eretta, nella quale in ciascuna Domenica non ragionamenti, ma brievi risposte si danno ad alcuni proposti quisiti di Storia Ecclesiastica, di Morale I colo-

lo-

Civile Diritto; ed in questa anch' Io fui de' primi tra coloro, che al suddetto Abbate Panicara compagnia fecero nel fondarla, e gli continuarono la sequela nel frequentarla. Monsignor Girolami nel Palagio del Sig. Cardinal Imperiali, del quale egli parimente era Uditore, un'altra ne istituì per lo ristauramento della Scolastica Teologia, che ora sento essersi altrove traportata. Monsignor Gentili nella sua Casa un'altra de' Sagri Riti ne à adunata, oltre ad alcune altre particolari, e private, che certamente sono e di ornamento a Roma, e di gloria alla Chiesa, all'esaltazion de la quale, preghiamo Dio, che tutto al fine a ceder vegna.

INDICE

DELLE

DISSERTAZIONI.

II.

✻✻✻✻✻

✻✻✻✻✻

❂✲❂✲❂

I.

INDICE

REVERENDISS. SIG.

MIchele-Luigi Muzio desiderando dare alle Stampe l' *Ecclesiastiche Dissertazioni* fatte nell'Accademia de' Concilj del Collegio Urbano *de Propaganda Fide* in Roma dall'Illustriss., e Reverendiss. Monsig. Giuseppe Maria Perrimezzi Vescovo di Ravello, e Scala; supplica V. S. Reverendiss. a concedergli la solita licenza; e l'haverà à gratia, &c.

Rev. Dom. D. Fortunatus del Pezzo Prothonotarius Apostolicus, & Salernitanæ Ecclesiæ Archidiaconus videat, & in scriptis referat. Datum Ravelli 23. Martii 1710.

Carolus Mansi Vicarius Ravellensis.

REVERENDISS. DOMINE.

E*Cclesiasticas Dissertationes*, quas in Ecclesiastice Conciliorum Accademia in Urbano Collegio de Propaganda Fide nuncupato Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Joseph Maria Perrimezzi Ravellensis, & Scalensis Epis. opus Romæ habuit, accuratè ex vestra commissione perlegi. Absolutissimum sanè opus, ac omnigena eruditione refertum, quod cum ferè totius Eminentissimorum Cardinalium Senatus, ac Urbis Virorum Illustrium communem plausum, universalemque approbationem obtinuerit, cum in eadem Accademia ipsasmet Dissertationes, ego ipse Coaccademicus audirem, alia prorsus approbatione non indigeret. Ut meo nihilominùs studio faciam satis, & ut vestro obtemperem judicio, referre habeo, me nihil in ijsdem Catholicæ veritati contrarium, bonis moribus dissonum, ac Ecclesiasticæ disciplinæ non consentaneum, invenisse: Quinimmò ad eruditorum omnium solamen, & profectum, & prælo, & cædro dignas censeo. Salerni octavo Kalendas Maij, anni MDCCX.

Fortunatus Maria de Pezzo Metropolitanæ Ecclesiæ Salernitanæ Archidiaconus, & Prima Dignitas.

Attenta suprascripta relatione Rev. Domini Revisoris, Imprimatur. Datum Ravelli. 29. Aprilis 1710.

Carolus Mansi Vic. Gen. Ravellensis.

EMI-

EMINENTISS. SIG.

MIchele-Luigi Muzio Padrone di Stampa in questa Fedelissima Città, supplicando espone à V. Em. come deve stampare un' Opera, intitolata *Dissertazioni Ecclesiastiche di Monsig. Giuseppe-Maria Perrimezzi Vescovo di Ravello, e Scala*, supplica per tanto V. Em. restar servita commetterla alla solita revisione, che l'haverà à gratia ut Deus.

R. P. Thomas Rogatis videat, & in scriptis referat.

GASCON REG.

Provisum per S. Em. Neap. 13. Februarii 1709.

Cæteri Ill. & Spect. Reg. non interfuerunt. Mastellonus.

EMINENTISSIME DOMINE.

ERuditissimum Opus, idemque ingeniosum ac perutile bifariam distributum; quod inscribitur *Ecclesiastiche Dissertazioni dette in Roma nell' Accademia de' Concilj del Collegio Urbano de Propaganda Fide*, ab Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Episcopo Ravellensi, & Scalensi Josepho Maria Perrimezzi luculenter elaboratum, perlegi; nihilque in eo depræhendi, quod Regiæ Majestatis juribus obesse possit. Quare uti tanto Scriptore dignum, ita etiam dignum prælo existimo; si ita Em. Vestræ videbitur.

Neapoli Prid. Non. Apr. an. Sal. Hum. 1709.

Eminentiæ Vestræ

Addictissimus & Humillimus Servus
Thomas Rogatus Soc. Jesu.

Visa relatione imprimatur, & in publicatione servetur Reg. Pragm.

GASCON REG. ULLOA REG. GAETA REG. CITO R.

Provisum per S. Em. Neap. 11. Martij 1709.

Spect. Reg. Andreas imp. Mastellonus.

EMINENTISS. SIG.

MIchele-Luigi Muzio publico Padrone di Stampa, supplicando espone à V. Em. come hà ottenuto la licenza di potere stampare un' *Opera delle Dissertazioni Ecclesiastiche composte da Monsig. Giuseppe Maria Perrimezzi Vescovo di Ravello, e Scala*, e perche detto Monsignore desidera stamparla nella sua Diocesi à Ravello à causa delle sue occupazioni, supplica per tanto V. Em. che sia lecito trasportare al supplicante la Stampa à detto Ravello per stampare detta Opera tantum, che l'haverà à gratia ut Deus.

Liceat pro impressione dicti Operis tantum.

GASCON REG. GAETA REG. CITO REG.

Provisum per S. Em. Neap. 8. Novemb. 1709.

Mastellonus.

Spect. Reg. Andreas imp.
Ill. Dux Lauriæ non interfuit.

DISSERTAZIONE I. PER LA STORIA
SOPRA IL CONCILIO DI PARIGI, O SIA DI SANS,
SOTTO MARTINO V.

I.

Del Tempo, Luogo, Cagione, numero de' Padri, e Canoni, e degli Atti del Concilio di Parigi, o sia di Sans, sotto Martino V. D' onde, e per qual ragione l' Arcivescovo di Sans, Presidente del Concilio, il titolo di Primate di tutta la Germania si prenda nel principio di esso?

II.

Quale negli antichi tempi stato fosse, lecito, o pur' illecito, l' uso de' giuochi, e balli nelle Festività de' Santi? come nel cap. 2.

III.

Chi, quali, e quando istituiti fossero gli Esaminatori per coloro, che promossi esser vogliono agli Ordini, oltre del Vescovo? E da chi essi deputare si debbano? De' quali nel cap. 8.

Egnava in un angolo della Francia, comecche portare di tutta essa mostrasse, e nella sua fronte il diadema, e nel suo nome l' imperio, Carlo chiamato il Vittorioso, della stirpe Valesia il Quarto, e di tal nome il Settimo; alloracche per gli acquisti dall' Armi Inghilesi sopra quel Regno già fatti, la

maggior parte di esso al Re d' Inghilterra ubbidiva, il quale aggiunti alle sue gentilizie insegne i gigli d' oro, siccome ancora Re della Francia chiamar facendosi, a Carlo nè pure rimaso era del perduto dominio il segno, nè del contrastato nome il pacifico possedimento. E infatti confinato egli nel Ducato di Berry, come per ischerzo, dagl' Inghilesi venia chiamato, il Re di Bourges; quando per contrario Arrigo Sesto, del morto Arrigo Quinto Re d' Inghilterra figliuolo, stendendo e nella Capitale di Parigi, e nell' altre Città principali del Reame, il dominio, non solamente da Sudditi, ma da Principi eziandio confinanti, e fino dalla stessa Madre di Carlo; per vero Re della Francia era egli solo riconosciuto. E perche Arrigo nella morte del Padre di tenera ancor' età rimaso era, perciò non allontanatosi egli dalla sua Reggia d' Inghilterra, teneva in Francia il Duca di Bedfort; il quale facendo la sua residenza in Parigi, con titolo di Regente di tutto il Regno di Francia, governava quelle Provincie, che al medesimo Re suggette si ritenevano. Erano certamente in quel tempo grandi gli sconvolgimenti di quel diviso Reame, nè minori eran di Carlo le agitazioni, e le pene; perche congiurati contro di lui in favor dell' Inghilese i suoi stessi Franzesi, ostinato il Duca di Borgogna in volerlo fuori e della Francia, e del Mondo, la stessa Reina Isabella sua Madre troppo impegnata a mantenere l' intrusione di Arrigo, ed a contrastare la giustizia delle sue armi, egli vedesi in punto di dover cedere alla fatalità del suo destino e la corona, e la vita.

In tale stato appunto di cose gli affari della Fran-

Francia si ritrovavano, allorche il Provinciale Concilio, di cui nella presente Conferenza dobbiam fare parola, nella Provincia di Sans, e nella Città di Parigi, la cui Chiesa era in quel tempo nella suddetta Provincia compresa, fu congregato. E quindi è, che da alcuni questo medesimo Concilio nominato vien di Parigi, e da altri vien appellato di Sans; imperciocche convocato fu egli dall' Arcivescovo di Sans, come Metropolitano della Provincia di questo nome, che è della quarta Lionese; onde per ragione forse della Provincia egli fu detto di Sans, siccome in riguardo del luogo, o sia della Città, in cui si tenne, fu ancora da altri chiamato di Parigi. Eran sette in quel tempo le Chiese, che nella Provincia di Sans comprendevansi, e che all' Arcivescovo di questa, come Metropolitano di esse, si dichiaravano suffraganee; cioè Auxerre, Nivers, Parigi, Orleans, Troya, Sciatres, Meos. Ma in oggi essendo stata la Chiesa di Parigi da Urbano VIII. nel 1622. inalzata all' onore di essere ancor' essa Metropoli, se ben Gregorio XI. a petizione di Carlo V. Re di Francia il medesimo onore secoli addietro non le avesse voluto concedere, per non apportar pregiudizio, come egli scagionavasi, alla Metropoli di Sans; ed essendo pur' anche ad essa assegnate per suffraganee le Chiese di Orleans, di Sciatres, e di Meos; nella Provincia di Sans non altre Chiese rimase sono, che le sole di Auxerre, di Ni vers, e di Troya. Questo è quanto mi è convenevol paruto di dire intorno al Luogo, in cui adunato fu il nostro Provinciale Concilio, per mettere con ciò in chiaro e gli stati differenti di cose, in cui i luoghi suddetti presentemente sono, ed in cui al-

lora si ritrovavano; e per insieme dilucidare i due diversi nomi, con cui questo Concilio, comecchè uno egli sia, secondo però i due rapporti or ora da noi divisati, variamente dagli Storici fu pubblicato.

Veniam' ora al Tempo, in cui di tal Concilio la convocazione fu fatta. Negli Atti del medesimo così si legge. *Convocari fecimus ad diem Martis post Dominicam, qua cantatur in Ecclesia Dei: Oculi mei, quæ fuit prima Mensis Martii anni Domini* M. CCCCXXVIII. *more Gallicano*. Sulle quali parole avvertisce un Moderno Scrittore, che gli accennati Atti rapporta. 1429. *secundum supputationem Romanam, jam vulgò receptam*. Non fu dunque la medesima e in Roma, e in Francia la maniera di regolare la Cronologia secondo gli anni di Cristo; imperciocchè in Roma cominciavasi l'anno nuovo dal dì della Circoncisione, e in Francia dal giorno dell' Incarnazione prendeva cominciamento: Onde in quello spazio, che correva di tempo dalla Circoncisione, che è il primo dì di Gennaro, fino all' Incarnazione, che è il dì 25. di Marzo, avanzava sempre un' anno la maniera, che usavasi in Roma, a quella che in Francia si costumava. Il perche nel nostro Concilio, che nel primo giorno di Marzo fu cominciato, notasi l' anno 1428. *more Gallicano*, che fu appunto l' anno 1429. *secundum supputationem Romanam, jam vulgò receptam*. Durò questa diversità in Francia fino a' tempi di Carlo IX. avendo egli comandato, che in appresso alla maniera di Roma, cui tutto il resto della Cristianità si uniformava, ancor la Francia conformar si dovesse.

Lud. Bail Sum. Concilior. t. 2.

La-

Lascio agli Eruditi il riflettere, se questi anni veramente prender si debbano dalla Circoncisione, o sia dall' Incarnazion del Signore, o pure secondo l'Era Cristiana, che portò fuori Dionigi detto il Picciolo, e che per isbaglio dal medesimo preso, in quattro anni si vede varia da quella, che secondo gli anni di Cristo vien regolata. Quindi se la numerazione suddetta era secondo l'Era Cristiana, che è quella, che noi communemente in uso abbiamo, secondo gli anni di Cristo non veniva giustamente ordinata; perche quell' anno, che secondo l'Era Cristiana era il 1428. o pur 1429., secondo gli anni di Cristo esser dovea il 1432. o pur il 1433. siccome l'anno, in cui oggi noi siamo, che secondo l' Era Cristiana è il 1700. secondo gli anni di Cristo è il 1704. Come a chiunque è nella Cronologia mediocremente versato lo supponiam manifesto. La Domenica finalmente, in cui nella Chiesa si canta; *Oculi mei*; è la Terza di Quaresima, secondo il Breviario Romano, di cui presentemente ci serviamo, la quale in quell' anno cadde nel giorno 27. di Febrajo; Onde poscia il Martedì ad essa seguente a cader venne nel giorno primo di Marzo, ed in questo giorno appunto al nostro Provincial Concilio cominciamento fu dato.

Quei tempi così calamitosi per la Francia, a cagion delle guerre, che per lungo tratto di tempo internate nelle sue viscere, vuote le avean rendute e di sustanze le case, e di abitatori le Città, avean pur' anche apportato un deplorabile scadimento all' Ecclesiastica Disciplina. Vedeansi non men le Chiese profanate dalla Militare licenza, che gli Ecclesiastici stessi decaduti da quell' antico

ri-

rigore, in cui in altri tempi migliori conservati si erano; ed il rilasciamento del loro vivere non picciol danno apportando agli uomini del secolo, giaceva in questi o totalmente spenta, o almen di molto raffreddata la Cristiana Pietà. Il perche l'Arcivescovo di Sans, spinto da Ecclesiastico zelo, nella sua Provincia il presente Concilio determinò convocare, per porger rimedio a quegli abusi, che in essa introdotti si erano, e che tuttavia vi si andavano stabilendo in evidente rovina di tante anime alla sua Pastoral cura commesse. *In quo Concilio*, così egli stesso sen dichiarò, *cum Dei timore tractabimus de vita, statu, ac moribus nostris, ac Subditorum nostrorum, tam Ecclesiasticorum, quam Secularium, in melius reformandis.*

Aggiugneasi inoltre l'obbligazione, che tutti gli Arcivescovi avean di congregare nelle lor Provincie da tre in tre anni un Provinciale Concilio, per la riforma de' costumi così nel Popolo, come nel Clero; la quale obbligazione dagli Arcivescovi antecessori, a cagione forse delle passate guerre, per lunga pezza trascurata si era: Onde egli l'Arcivescovo, che in quel tempo chiamavasi Giovanni di Nanton, stimò allora esserne più pressante il bisogno, e per riguardo della passata trascuratezza, e per lo pericolo dell'imminente calamità; che crescendo sempre maggiore, a tutto il Regno minacciava l'ultima, ed universale rovina. *Cum igitur quibusdam canonicis sanctionibus*, andava egli dicendo, *cautum existat, quod omnes, & singuli Christianitatis Archiepiscopi de triennio in triennium sua Provincialia Concilia sub certis pœnis, canonico tamen cessante impedimento, celebrare teneantur, in-*

qui-

quibus de criminibus corrigendis, ac moribus in Clero, & Populo reformandis, diligenter tractari oporteat: fuerintque talia Concilia à multis retroactis temporibus quodam desidioso neglectu prætermissa, quæ ex re multa & varia delicta incorrecta remanserant, & plurimum in magnum animarum periculum invaluerant, ac de die in diem invalescunt, propter quæ verisimiliter præsumitur iram Domini super nos, & super gregem nobis ab eo creditum in eorundem pœnam, & vindictam delictorum descendisse.

Ritrovasi certamente nel Concilio di Mascon il II. nell' anno 585., il Canone ventesimo, nel quale così si legge. *Universæ Fraternitatis deliberatione complacuit, ut ad Synodum post trictericum tempus omnes conveniant*. E nel Concilio Lateranese IV. sotto Innocenzo III. al Canone sesto fu comandato. *Sicut olim à Sanctis Patribus noscitur institutum, Metropolitani singulis annis cum suis suffraganeis Provincialia non omittant Concilia celebrare*. E comecche in altri Concilj diversamente stabilito fosse il tempo, in cui congregar doveansi le Provinciali Adunanze; come nel Niceno il II. al C. 6. nel Calcedonese al C. 19. nell' Antiocheno al C. 20. in quello di Aquisgrana, ne' tempi di Ludovico il Pio, al C. 42. determinato fu, che da sei mesi in sei mesi si celebrassero; la qual cosa da Gregorio il Grande a Gennaro Vescovo di Cagliari nel lib. 3. del suo Registro, alla Let. 9. fu anche scritta. *Episcoporum etiam Concilia, sicut tam tuæ mos dicitur fuisse Provinciæ, quam quod Sanctorum Canonum auctoritate præcipitur, bis in anno celebrari volumus*. Poscia nel Toletano il IV. al C. 3. in quello di Arles il III. al C. 1. in quello di Orleans il V. al

C. 22.

C. 22. in quello di Scialon il II. al C. 5. fu ordinato, che una fola volta in ciafcun' anno congregar fi doveffero; come pur' anche Gregorio il Grande nel lib. 12. del Reg. alla Let. 32. a detto tempo la convocazione ne dilatò. *Et quidem quia adhibendum bis in anno Concilium Patrum fit regulis inftitutum, non latet; Sed ne forte aliqua excufatio fit, femel decrevimus congregari, ut expectatione Concilii nihil pravum, nihil prafumatur illicitum.* Finalmente nel Lateranefe il V. alla decima Seffione, nel fine della feconda Coftituzione, come altresì nel Tridentino alla Seff. 24. *de Reformatione*, al cap. 2. fu rifoluto, che da tre in tre anni fi convocaffero. E perche quefti due Generali Concilj, in cui da tre in tre anni ne fu prorogata la celebrazione, al noftro Provinciale furono pofteriori, non potè certamente ad effi aver riguardo Giovanni l'Arcivefcovo di Sans, quando diffe, *quibufdam canonicis fanctionibus cautum exiftere, quod omnes, & finguli Chriftianitatis Archiepifcopi de triennio in triennium fua Provincialia Concilia fub certis pœnis, canonico tamen ceffante impedimento, celebrare teneantur.* Ma perche ancora di quefti due Concilj in fuori, non evvi altro, in cui di tal triennale convocazione fi parli; perciò io inveftigar non faprei dove l' Arcivefcovo di Sans coll' accennate parole riferir fi voleffe. Se non vogliam dire, che riguardaffe il Concilio di Mafcon, da noi di fopra nel primo luogo apportato, nel cui ventefimo Canone fi comanda, che ogni tre anni le Sinodi a radunare fi abbiano; intendendofi per quefte Sinodi i Provinciali Concilj da un moderno Scrittore, non potendofi per altro intender

der per essi quegli altri, che Diocesani son nominati, la cui convocazione de' Provinciali molto più frequente esser deve; come in fatti in oggi da tre in tre anni i Provinciali, ed in ciascun anno i Diocesani, secondo gli ultimi decreti del Concilio di Trento, a convocare si anno.

Cabassut. Notit. Eccl. ad Sec. 15 in Conc. Paris. ann. 1429.

Quattro furono i Padri, i quali per loro stessi nel nostro Provincial Concilio intervennero, due i lor Vicarj, o sien Proccuratori vi spedirono, ed uno e di venire, e di mandare trovossi legitimamente impedito, siccome nello stesso Concilio ne fu senza contrasto accettata la scusa. Fu questi il Vescovo di Orleans; furono i due il Vescovo di Auxerre, ed il Vescovo di Nivers; furono finalmente i quattro, Giovanni di Tetigniuco Vescovo di Sciatres, Giacomo del Castelliero Vescovo di Parigi, Giovanni di Briou Vescovo di Meos, e Giovanni l'Esguise Vescovo di Troya. Oltre di questi vi furon anche più Abbati, alcuni Conventuali Priori, ed altre Ecclesiastiche Persone, del Clero non men Secolare, che Regolare; E per ultimo non picciol numero di Letterati Uomini della celebre Università di Parigi presente ancor ad esso trovar si volle. Il numero de' Canoni secondo alcuni Autori arriva presso a quaranta, altri non ne rapportan che trentasei. Un moderno Scrittore però, che nella nostra volgar lingua la Storia de' Concilj così Generali, come Provinciali à scritta, e che nella seconda edizione della medesima di quattrocento e tre Concilj l' à accresciuta, di questo nostro nè pur parola à fatto; la qual cosa non à certamente lasciato non lieve maraviglia recarci, sapendo per altro bene quanto egli accurato fosse, perche di tutte le Con-

Bail. Sum. Concil. t. 2. Sirmund. Labbè, &c. Cabassut. loc. cit. Battaglin. Ist. di tutti i Concilj.

Bail. Sum. Concil. t. 2.

ciliari adunanze al Pubblico portar poteſſe diſtinta, ed univerſal contezza. Atteſta però altro Franzeſe Scrittore, che di eſſo fa compiuta menzione, e de' ſuoi Atti particolare racconto, tutto quello che di queſto Concilio rapporta, doverlo ad un tal Canonico di Sciatres, il quale fino a Parigi di ſuo proprio carattere ſcritta, e ricavata dalle ſue antiche memorie, di cui egli diceſi ſtudioſiſſimo, glien mandò una copia, ſingolare di ſtima, ed autentica di fede.

Appreſſo queſto medeſimo Scrittore i Canoni del noſtro Provincial Concilio in tal guiſa diſtinti ſono. I primi ſette di eſſi riguardano la riforma degli abuſi, che intorno il Divino ſervigio, particolarmente nelle Chieſe, e nelle Feſte, introdotti ſi erano. Gli altri quattro ſeguenti ſpettano a Prelati, ed alla maniera, con cui eſſi le loro greggie debbano con pietà inſieme e con zelo correggere, e governare. Sette altri ordinati ſono alla riforma degli Abbati, delle Abbadeſſe, e di altre Religioſe perſone. Cinque rimirano la riforma de' coſtumi negli Eccleſiaſtici. E finalmente i quindici altri, che reſtano, alla riforma de' Laici indrizzati ſono. Dopo queſti al Concilio ſi diede fine, con dichiararſi però l' Arciveſcovo Preſidente, che nell' anno ſeguente 1430. nel martedì dopo la Domenica *Jubilate*, che è la terza dopo Paſqua, ſe ne dovea intraprendere la continuazione, la quale per ragionevoli motivi per allora ſi tralaſciava. Il fine fu dato nel dì 23. di Aprile dell' anno 1429. computando *more Gallicano*, come al di ſopra ſi è oſſervato; che fu appunto l'anno dodiceſimo del Ponteficato di Martino V. ed il venteſimo dell' Imperio di Sigiſmondo. Se poi

la

la continuazione suddetta si fosse fatta, a noi chiaramente non costa, essendone appresso i Collettori de' Concilj un profondo silenzio, nè dopo i Canoni rapportati aggiugnendosi altri, che dire si potessero in appresso ordinati. Onde più tosto noi vogliam credere, che a cagione delle calamità della Francia, le quali tuttodì andavan crescendo, o se ne fosse trascurata, o almen differita in altro tempo migliore l'esecuzione.

E perche in questo Provinciale Concilio Giovanni di Nanton, Arcivescovo di Sans, Presidente di esso, chiamossi pure e delle Gallie e della Germania Primate, quindi sorge il primo dubbio, che primamente a risolvere mi è stato dato. *Undenam, & qua ratione Archiepiscopus Senonensis, Præsidens hujus Concilii, in ipso initio titulum Primatis totius Germaniæ sumpserit?* Ansagiso fu il primo, il quale essendo Vescovo di Sans, da Giovanni VIII. Romano Pontefice, nell' anno 876., come suo Appostolico Vicario, e nelle Gallie, e nella Germania la Primazia ottenne. Era Ansagiso personaggio di alto affare, il perche di esso, e della sua opera erasi al dianzi servito Carlo Calvo per far cadere nella sua persona l'Imperial Dignità. Avealo antecedentemente mandato col carattere di suo Ambasciatore al suddetto Papa Giovanni, e tanto colle sue maniere nella grazia di questi insinuato si era, che poscia nel ritorno, che fe da Roma, con altro carattere più decoroso onorato sen venne. Creollo il Pontefice suo Vicario nella Francia, e nella Germania di là dal Reno, che è quanto dire Primate di quei Regni, che tali appunto erano in quei tempi i Primati nell' Occidente, dove oltre il Romano

Pontefice, solo Patriarca di esso, non altro Primate riconoscevasi, che da lui delegato non fosse. E di questa sua elezzione ne drizzò Giovanni a' Vescovi di Francia le lettere, nelle quali spiegò pur' anche, entro quai termini la Primazia ad Ansagiso conceduta, si contenesse. *Ut quoties Ecclesiastica utilitas dictaverit, sive in evocanda Synodo, sive in aliis negotiis exercendis, per* Gallias, *&* *Germanias Apostolica vice fruatur, & decreta Sedis Apostolicæ per ipsum* Episcopis *manifesta efficiantur; & rursum quæ gesta fuerint, ejus relatione, si necesse fuerit, Apostolicæ Sedi pandantur, & majora negotia, ac difficilliora quæque, suggestione ipsius à Sede Apostolica disponenda, & enucleanda quærantur*. Leggonsi queste Lettere nel Tomo 9. de' Concilj, infra quelle di Giovanni suddetto, al numero 113.

Nel Concilio di Ponzion, Terrà a due leghe vicina a Vitrì nella Sciampagna, dove adunati si erano i Vescovi Franzesi, a cagione di riconoscere l'assunzione di Carlo al Trono Imperiale, come poco prima in un' altro Concilio, tenuto in Pavia, erasi osservato nell' Italia, a' Vescovi medesimi furon da Carlo le accennate lettere presentate. Non così volentieri ne ascoltaron essi il tenore, come quelli che di mala voglia si conoscevan disposti a riconoscer altri, che al loro Metropolitico diritto di pregiudizio fosse. Onde in niun conto, cheche ne dicesse in contrario Carlo Imperatore, ne vollero esi assolutamente e senza restrizzione ammettere la concesione. Anzi espressamente si dichiararono, *ut servato singulis Metropolitanis jure Privilegii, secundum sacros Canones, & juxta decreta Romanæ Sedis Pontificum, ex eisdem sacris Canoni-*

bus

bus promulgata, Domni Joannis Papæ Apostolicis jussionibus obedirent. Volea l' Imperatore sopra tutti gli altri Vescovi far sedere Ansagiso; ma a questo fortemente Incmaro si oppose; altamente protestando, esser quello un dispregio manifesto de' sagri Canoni, ed un' avvilimento pernicioso della lor Metropolitica dignità. *Hoc factum sacris Regulis obviare*. Alla perfine dibattuto in un' altra Sessione l' affare, nella quale l' Imperatore non intervenne, e letta dal Vescovo di Toscanella Legato, e Presidente del Concilio, la Lettera del Pontefice, concordemente gli Arcivescovi tutti risposero; che erano prontissimi ad ubbidire a Giovanni, nella maniera però, in cui i loro Antecessori agli Antecessori di esso ubbidito aveano. *Et respōdentibus singulis Archiepiscopis, quod veluti sui Antecessores illius Antecessoribus regulariter obedierunt, ita ejus decretis vellent obedire.*

Intorno all' esposto da noi finora per quello, che nel suddetto Concilio di Ponzion conchiuso venne, varj io ritrovo, per non anche dire contrarj, tra gli Storici i sentimenti. Imperciocche è chi scrive, che i Vescovi di Francia nel Concilio di Ponzion *nel Capo secondo determinarono, che Ansagiso Vescovo di Sans havesse il Diritto di Primate nella Gallia, e Germania da trasmettersi a' di lui Successori nella medesima Cattedra; rassegnandosi al Decreto Papale sopra di ciò*. Altri però è di avviso, che a' Successori di Ansagiso sol ne passasse l' onoranza del nome, e nulla più, per esser quello stato un Privilegio alla sua sola Persona, e non già alla sua Cattedra conceduto, *Quapropter sequentibus seculis nihil aliud juris in Gallias, aut Germanias ha-*

Battaglin. Istor. de' Concil. tom. 2. all' an. 876.

Du Pin. De antiq. Eccl. Discipl. Dissert. 1. §. 10.

Pontefice, solo Patriarca di esso, non altro Primate riconoscevasi, che da lui delegato non fosse. E di questa sua elezzione ne drizzò Giovanni a' Vescovi di Francia le lettere, nelle quali spiegò pur' anche, entro quai termini la Primazia ad Ansagiso conceduta, si contenesse. *Ut quoties Ecclesiastica utilitas dictaverit, sive in evocanda Synodo, sive in aliis negotiis exercendis, per Gallias, & Germanias Apostolica vice fruatur, & decreta Sedis Apostolicæ per ipsum Episcopis manifesta efficiantur; & rursum quæ gesta fuerint, ejus relatione, si necesse fuerit, Apostolicæ Sedi pandantur, & majora negotia, ac difficilliora quæque, suggestione ipsius à Sede Apostolica disponenda, & enucleanda quærantur.* Leggonsi queste Lettere nel Tomo 9. de' Concilj, infra quelle di Giovanni suddetto, al numero 113.

Nel Concilio di Ponzion, Terra a due leghe vicina a Vitrì nella Sciampagna, dove adunati si erano i Vescovi Franzesi, a cagione di riconoscere l'assunzione di Carlo al Trono Imperiale, come poco prima in un' altro Concilio, tenuto in Pavia, erasi osservato nell' Italia, a' Vescovi medesimi furon da Carlo le accennate lettere presentate. Non così volentieri ne ascoltaron essi il tenore, come quelli che di mala voglia si conoscevan disposti a riconoscer altri, che al loro Metropolitico diritto di pregiudizio fosse. Onde in niun conto, cheche ne dicesse in contrario Carlo Imperatore, ne vollero essi assolutamente e senza restrizzione ammettere la concessione. Anzi espressamente si dichiararono, *ut servato singulis Metropolitanis jure Privilegii, secundum sacros Canones, & juxta decreta Romanæ Sedis Pontificum, ex eisdem sacris Canoni-*

bus

bus promulgata, Domni Joannis Papa Apostolicis jussionibus obedirent. Volea l'Imperatore sopra tutti gli altri Vescovi far sedere Ansagiso; ma a questo fortemente Incmaro si oppose; altamente protestando, esser quello un disprezzo manifesto de' sagri Canoni, ed un' avvilimento pernicioso della lor Metropolitica dignità. *Hoc factum sacris Regulis obviare*. Alla perfine dibattuto in un' altra Sessione l' affare, nella quale l' Imperatore non intervenne, e letta dal Vescovo di Toscanella Legato, e Presidente del Concilio, la Lettera del Pontefice, concordemente gli Arcivescovi tutti risposero; che erano prontissimi ad ubbidire a Giovanni, nella maniera però, in cui i loro Antecessori agli Antecessori di esso ubbidito aveano. *Et respōdentibus singulis Archiepiscopis, quod veluti sui Antecessores illius Antecessoribus regulariter obedierunt, ita ejus decretis vellent obedire*.

Intorno all' esposto da noi finora per quello, che nel suddetto Concilio di Ponzion conchiuso venne, varj io ritrovo, per non anche dire contrarj, tra gli Storici i sentimenti. Imperciocchè è chi scrive, che i Vescovi di Francia nel Concilio di Ponzion *nel Capo secondo determinarono, che Ansagiso Vescovo di Sans havesse il Diritto di Primate nella Gallia, e Germania da trasmettersi a' di lui Successori nella medesima Cattedra; rassegnandosi al Decreto Papale sopra di ciò*. Altri però è di avviso, che a' Successori di Ansagiso sol ne passasse l' onoranza del nome, e nulla più, per esser quello stato un Privilegio alla sua sola Persona, e non già alla sua Cattedra conceduto, *Quapropter sequentibus seculis nihil aliud juris in Gallias, aut Germanias ha-*

Battaglin. Istor. de' Concil. tom. 2. all' an. 876.

Du Pin. De antiq. Eccl. Discipl. Dissert. 1. §. 10.

habuere Senonenses Antistites præter honoris nomen. Caterum ipse Joannes videtur istud, qualecumque fuerit, privilegium Ansegisi persona tribuisse, non Sedi Senonensi, cum in rescripto scribat, id se illi concessisse ob devotionem, & fidem erga Sedem Apostolicam. Evvi finalmente chi asserisce, che nè pure Ansagiso di tal Privilegio godesse. *Experto Ansegiso tam infelices improba cupiditatis sua exitus, quàm ingressus.* E che i Vescovi di Francia non meno all' Imperatore, che la Primazia di Ansagiso promossa avea, e che a difenderla proseguiva, resistenza fecero, che al Papa stesso, da cui aveala egli legitimamente ottenuta. *Eodem prima Sedis Vicariatu Ansegisus Senonensis Archiepiscopus à Joanne VIII. ubi donatus fuit, Gallicani Episcopi, tum Imperatori, tum Papa constantissimè restitere.*

Thomassin. de Benefic. tom.1.lib.1. c.33.

Io non saprei, come sì fatte cose alla verità della Storia da' loro Autori accordate sieno; non essendo per la prima certamente argomento, che un Privilegio alla sola Persona, e non al suo Posto si conceda, il leggere nella concessione di esso, che i soli meriti della Persona stati fossero motivi a concederla. Quandocche in moltissime Chiese osserviamo prerogative singolari dall'Appostolica beneficenza lor concedute, in riguardo di alcuni Pastori di esse, che colle loro fatiche di molto avanzatisi in meriti, ne ottennero e per loro stessi, e per gli loro Successori le grazie. Vero è nondimeno, che Ansagiso stesso non sempre fu dal medesimo carattere decorato; posciache appena due soli anni passati, nel Cōcilio di Troya, in cui il medesimo Giovāni VIII. trovossi presente, in prima Incmaro, e poscia Ansagiso si sottoscrisse. Nel medesimo anno il medesimo

ſimo Pontefice a Veſcovi della Francia ſcrivendo, Incmaro pur' anche ad Anſagiſo antepoſe. Il perche noi crediamo, che eran queſte Cariche decoroſe, che concedevanſi da Pontefici *ad tempus* ad alcuni Prelati, che loro ſembravano più ragguardevoli, o per gli meriti al dianzi nel ſervigio dell' Appoſtolica Sede acquiſtati, o per gli talenti, che in eſſo loro ſcorgeano, per cui abili ſi ravviſavano a poter grandi impreſe a felice porto condurre. Così nella conceſſione, che ad Anſagiſo ne fu fatta, leggiamo. *Talem quippe illum agnovimus, talemque circa Sedem Apoſtolicam devotum, & in commiſſo fidelem reperimus, ut merito ei talia committi poſſe ducamus; quin & his majora conferri debere illi ſine cunctatione credamus, pro ſua ſcilicet ſanctitate, & fidei merito, atque divinitus ſapientiæ dono conceſſo*. E queſto privilegio ſiccome non ſi concedeva ſtabile nella perſona medeſima, così nè pure intendevaſi perpetuo nella medeſima Sede. Onde oſſerviamo più e più Sedi eſſerne ſtate nella Francia da' Romani Pontefici, ſecondo la varia congiuntura de' tempi, gratificate. E quella medeſima di Sans, di cui noi ora facciam parola, nel 992. nella perſona di Seguino ſuo Arciveſcovo, il quale nel Concilio di Rems in nome di Giovanni XV. fu Preſidente, nuovamente trovoſſene decorata.

Per memoria poſcia di queſti onori da' loro Anteceſsori goduti, i Veſcovi Succeſſori aſſumer ne vollero ancor' eſſi i titoli ſpecioſi, ſenza però che ne godeſſero le prerogative ad eſſi corriſpondenti. E per queſta ragione io ſtimo, che l' Arciveſcovo di Sans Giovanni di Nanton, nel Concilio, di cui oggi parliamo, col titolo di Primate delle Gallie,

e della

e della Germania si scrivesse. So per altro, che Odorannò Monaco di Sans credette, che il Privilegio di Ansagiso, per cōcessione di Giovanni VIII., anche a' Successori passato fosse. Ma per conoscere quanto ciò alieno dalla verità si renda, basta le di sopra accennate lettere di Giovanni leggere, nelle quali de' Successori di Ansagiso nè pur parola trovar potrassi. Nella Cronaca pure detta Antisiodorense si legge, che a Leoterico, Successor di Seguino nella Chiesa di Sans, il medesimo onore cōtinuato fosse, colla prerogativa ad esso conveniente. Ma perche dagli Eruditi alla suddetta Cronaca non vien data credenza piena; siccome pur' anche d' impostura vien accusata una Carta di consenso de' Vescovi di Francia alla Primazia di Ansagiso, che nel fine del Concilio di Ponzion fu inserita; perciò da' documenti così dubbiosi astenendomi, sol mi rapporto a quanto or' ora sul proposto dubbio da me fu divisato. Cioè, che queste Primazie non fossero Dignità stabili, nè nelle Sedi, nè nelle Persone; ma che solamente si concedessero *ad tempus*, or' ad uno, or' ad un' altro, variando, e le Sedi, e le Persone, secondo che a Romani Pontefici sembrasse più opportuno. Che gli altri Metropolitani sempre vi si opponessero, sul timore, che i Primati non deturbassero i Privilegj alle loro Metropoli conceduti. Come avvenne a Drogone Vescovo di Mets, ad Ansagiso di Sans, a Gebuino di Lione, e ad altri molti. Salvi però i Privilegj delle loro Metropoli, non ebbero a grave l'ubbidire, siccome dalla risposta de' Vescovi del Concilio di Ponzion per la Primazia di Ansagiso, al di sopra da noi rapportata, si fa palese. E quantunque poscia ne' Succes-

ces-

cessori la Primazia non si continuasse, essi però ne continuavano il nome; non già per esercitare in virtù di esso nome alcun atto di quelli, che nella Primazia suddetta si comprendevano; ma solamente per dimostrare la dignità delle lor Sedi, che con quei Privilegj, in persona di alcuno de' loro Antecessori ottenuti, erano state già decorate.

Veniamo ora a discuter quello, che in secondo luogo a discorrere ci è stato dato; cioè; *Quisnam fuerit licitus, vel illicitus usus ludorum & chorearum in Sanctorum Festis, de quibus mentio fit c. 2.?* Le parole del nostro Concilio sono. *Prohibemus insuper sub pœna privationis fructuum beneficiorum suorum per unum mensem, ne de cætero supradicti Clerici facere præsumant derisorios, & inhonestos ludos, quos in festis Sanctorum quidam ex ipsis facere consueverunt; præcipuè autem à supradictis ludis, & aliis quibuscumque irrisibus, choreis, & cantilenis abstineant, cum Divinum celebratur Officium, cum Deo nostro satis non valeamus deservire, cui nec Angeli famulari sufficiunt, nec ejus magnitudinem valet ambitus Cælorum comprehendere.* Egli è certissimo, che fino da' tempi dell' antica Legge l'uso de' giuochi, e balli stato fosse or da Dio approvato, or riprovato, come quello che secondo le circostanze, con cui si accompagnava, laudevole or compariva, ora biasimevole. Ve n' erano primamente di quelli, i quali per laudare festivamente Dio erano stati già istituiti; Così leggiamo nell' Esodo di quel Coro di Donne Ebree, di cui era conduttrice Maria sorella di Moisè, e di Aronne, allorche *sumpsit tympanum in manu sua, egressæque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis, & Choris, quibus præ-* Exod. 15. 20.

cinebat, dicens: Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est, equum & ascensorem ejus dejecit in mare. Il simile pur' anche da Davide fu fatto, quando con sette Cori di uomini fe portare l' Arca dalla povera casa di Obededon nella sua Reale Città. *Abiit David, & abduxit Arcam Dei de domo Obededon in Civitatem David cum gaudio, & erant cum David septem Chori.* Altri però ve n'erano, che per offendere più tosto Dio erano già stati introdotti, e di questi sempre ne fu riprovato l' abuso. Così furono i balli degli Ebrei nell' adorazione del Vitello, allorche Moisè scendendo dal Monte, *cum appropinquasset ad Castra, vidit Vitulum, & Choros.* E ad essi simiglievoli eran quegli altri, che faceansi nel Silo, allorche *Filii Beniamin rapuerunt ibi de his, quæ ducebant Choros, uxores singulas.*

2. Reg. 6. 12.

Exod 32. 19.

Judic. 21. 23.

Or così appunto ne' tempi più antichi della Chiesa or' approvato di questi balli, e giuochi leggiamo l'uso, ora il troviam condennato. Nel Concilio Toletano il III. che fu tenuto circa gli anni 590. al Canone 23. che si riferisce nel *c. irreligiosa, de Consecr. dist. 3.* si proibiscon sì bene nelle sagre solennità de' Santi tutti i giuochi, e passatempi, o trastulli del Secolo, ma si permetton però quelli, che in uso più laudevole, e pio si praticavano. E nel Concilio di Gangria nel Canone 20. fu detto; *Si quis arrogantia utens, & Martyrum Congregationes abhorrens, & sacra, quæ in eis celebrantur, & eorum memorias accuset, sit anathema.* Il qual Canone essendo da Balsamone ne' suoi Scolj rapportato, così presso ad esso del suo soggiugne: *Nota ergo, quod quæ in solemnibus Martyrum festis fiunt cantica, choreæ, & Populi confluxus, quoniam in Dei fiunt*

fiunt honorem, non reprobantur. Per contrario poscia in molti altri Concilj se ne legge condennato l'abuso. Così nel Concilio di Scialon, al can. 18. in quel di Africa, al can. 27., ed in quel di Braga al can. 80. fu ordinato; *Si quis ballationes ante Ecclesiam Sanctorum fecerit &c. tres annos pœniteat*. E nella Sinodo di Rems sotto Lotario, e Ludovico, al can. 35. fu ancora stabilito; *Ut Sacerdotes admoneant viros, & mulieres, qui festis diebus ad Ecclesias veniunt, ne ballando, & turpia verba decantando, choros teneant, & ducant*. E ne' Capitolari di Carlo Magno, per non far parola di tante altre proibizioni, che in altri Ecclesiastici monumenti espresse sono, al libro 6. nel capitolo 193. *Quando Populus ad Ecclesias venerit, tam per dies Dominicos, quam & per solemnitates Sanctorum, aliud non ibi agat, nisi quod ad Dei pertinet servitium: illas verò ballationes, canticaque turpia, ac luxuriosa, & illa lusa diabolica non faciat, nec in plateis, nec in domibus, nec in ullo loco, quia hæc de Paganorum consuetudine remanserunt; & qui ipsa fecerint, canonicam sententiam accipiant*.

Per altro appresso i Gentili stessi nè sempre biasimevole fu l' uso de' balli, nè sempre approvossi per onesto. Tra i Romani chi di sì fatto mestiere dichiaravasi Professore, tra le brigate dell'infami persone si riputava. Così il dimostrò Cicerone nell'Orazione, che fece egli in favor di Luzio Murena, di cui ebbe a dire. *Saltatorem appellat L. Murenam Cato. Maledictum est, si verè objicitur, vehementis accusatoris; sin falsò, maledici convitiatoris*. E Salustio di Sempronia Romana Matrona lasciò scritto, che *psallere, & saltare nosset elegantius*,

tius, quàm necesse est proba. Quando per altra parte ballandosi per atto di Religione, non solamente onesto, ma ancor pio il ballo venia stimato. Eranvi perciò quei Sacerdoti, che dal saltare, e dal ballare, che faceano in onore di Marte, Salii si chiamavano; e questi non da altre famiglie, che dalle Patrizie sceglier poteansi, perche a quel Sacerdozio si promovessero. Ecco dunque, come e tra gli Ebrei, e tra i Cristiani, e tra i Gentili, siccome alle volte fu lecito l'uso de' balli, e giuochi, così il più delle volte illecito fu tenuto; onde nè sempre appresso tutti essi ne fu riprovato l'abuso, nè sempre l'uso ne fu commendato. Con questo ancora, che colle dovute circostanze adoprandosi o nelle Chiese, o nelle Feste, per pia, e laudevol cosa si riputava; dove al contrario senza esse ne' medesimi luoghi, o tempi praticandosi, non solamente empia, ed infame, ma ancor per sagrilega azzione venia tenuta.

Quanto poi gli antichi Padri stati fossero zelanti, perche balli sì scandalosi ne' sagri Tempj in niun conto praticar si dovessero, a chiunque sia nella lettura di essi mediocremente versato, piùche ad evidenza egli sarà manifesto. S. Gian Crisostomo contentossi anzi incontrare lo sdegno dell' implacabile Eudossia, che permettere questi balli, e giuochi, non già dentro, ma solamente presso la Chiesa della Sapienza in Costantinopoli, nella Piazza della quale la statua della medesima Augusta inalzata si ritrovava. S. Agostino non si potea dar pace contra i Gentili, e spezialmente i Romani, i quali condennavano per infami gl' Istrioni, e poi credevano esser atto di Religione, per venerare i lor Dei, far giuochi, e balli da Istrioni. *Sed respondeatur mihi,*

Socrat. lib. 7 c. 16.

mihi, dicea egli nel lib. 2. *de Civitate Dei*, al cap. 13. *quam consentanea ratione homines Scenici ab omni honore pelluntur, & ludi scenici Deorum honoribus admiscentur? Illas theatricas artes diu virtus Romana non noverat, quæ etsi ad oblectamentum voluptatis humanæ quærerentur, & vitio morum reperent humanorum, Dii ea sibi exhiberi petiverunt. Quomodo ergo abicitur Scenicus, per quem colitur Deus? Et theatricæ illius turpitudinis qua fronte notatur actor, si adoratur exactor?* Or questo medesimo appunto, che scrisse Agostino contra i Romani, dir si potrebbe contra i Cattolici, i quali osassero balli illeciti, e giuochi scandalosi praticare in Chiesa in ossequio de' Santi, o pure permetterli nelle lor feste. Come potran mai gradire i Santi quelle operazioni, che essi detestano? Iddio stesso ricevere a culto quegli atti, che egli conta a peccato? I Cristiani insomma offerire per attestato di divozione a Santi quello, che essi son soliti di giudicarlo di prostituzione negli uomini? Forse la colpa diventa virtù quando ardisce di entrare nel Santuario, e non più tosto in riguardo della santità del luogo non diverrà sagrilegio?

Tutto però questo intender si deve di quei balli, e giuochi; che illeciti son tenuti, e come tali, son' essi indegni, in qualunque luogo si facciano, della gravità Ecclesiastica, e sconvenevoli alla modestia Cristiana. Quei nondimeno, che leciti sono, io non niego, che anticamente in alcune solennità de' Santi si praticassero; e tanto era lontano, che si condennasser coloro, che li praticavano, che più tosto quelli si condennavano, che ardivan di riprovarli, come or' ora da noi fu dimostrato. Anzi

ne'

ne' noſtri tempi ancora noi ſteſſi abbiam veduto, che nelle Spagne ne perſeveri l'uſo; tuttocche ivi ed il riſpetto alle Chieſe con ſommo zelo ſi oſſervi, e la gravità nel portamento ſi mantenga con gran riguardo. Il perche certamente non ben ſi appoſe Saliano, allorche credette, intanto eſſerſi quaſi notato di leggerezza il ballo di Davide dal Toſtato, perche queſti come Spagnuolo il giudicò ſconvenevole alla gravità, che dalla ſua Nazione con tanta geloſia vien cuſtodita. *Ex Patria diſciplina, quæ gravitatem habet à teneris unguiculis plurimùm commendatam, & levitatem vehementer aſpernatur, ac meritò reſpuit*. Vero è, che il Toſtato in certa maniera aſſeriſce, eſſerſi ragionevolmente ſdegnata Michol contra il ballo di Davide. *Quodammodo rationabiliter indignata eſt Michol redarguens eum*. Conchiude però poſcia in favor del medeſimo Davide, e dice. *David tamen excuſatur, eo quod egerit omnia iſta ex affectu cordis; erat enim vir valdè Deicola, & neſciens qualiter Deo placeret, humiliabat ſe coram eo quantum poterat, & faciebat hæc ex affectu*.

Salian. ad an. Mund. 2990 num. 47 & 48.

Abulenſ. in lib. 2 Reg. c. 6. quæſ. 19. & in lib. 1. Paralip. c. 15. quæſ 42.

Ma ſopratutto io non vedo, come da uno Spagnuolo condennar ſi poſſa il ballo di Davide innanzi l'Arca, quando nelle Spagne innanzi l'Arca Eucariſtica nel giorno della ſua ſolennità egli viene divotamente imitato. E non ſolamente nelle Chieſe, ma nelle Proceſſioni ancora, per tutto il tempo, in cui queſte durano, innanzi il Sagramento auguſtiſſimo van ſempre ballando, e ſaltando più perſone in diverſe fogge veſtite; e pur queſt'uſo dalla Chieſa vien tolerato come pio, anzi vien permeſſo come divoto. Tralaſciamo di riferire, che in parecchie Chieſe della

della nostra Italia ancora queste reliquie di antichità perseverino a mantenersi; ed infra le altre nella Chiesa di Reggio in Calabria nelle Feste Natalizie del Signore l' Inno *Jam lucis orto Sydere* in mezo al Coro da due Canonici ballando intuonar si suole, i quali poscia ad altri Canonici si accostano, ed al sagro ballo gl'invitano. La qual cosa anche in oggi in detta Chiesa si osserva come laudevole, e come antica si venera con rispetto, e si mantiene con zelo.

Finalmente restaci alquante cose dire intorno a quello, che in terzo luogo osservar si deve; che è; *Quinam, quales, & quando instituti fuerint Examinatores pro Ordinandis præter Episcopum, & à quo sint constituendi, de quibus c.8.?* Nel qual Capitolo così si legge: *Quoniam juxta Canonum statuta, melius est paucos bonos, quam plures inutiles habere Presbyteros: statuimus, & sub pœna interdicti ab ingressu Ecclesiæ per tres menses prohibemus, ne de cætero Episcopi præsumant ad sacrum Sacerdotis Ordinem promovere, nisi qui sunt bonæ vitæ, conversationis honestæ, sciantque Epistolas, & Evangelia, ac reliquum Officium benè, & competenter legere, & intelligere. Ubi autem non valeant iidem Episcopi super dictorum Examinandorum examinationi interesse, saltem provideant de probis, & scientificis viris, qui solum Deum habentes præ oculis, sciant, & velint, ac teneantur sub iisdem pœnis eosdem promovendos examinare in moribus, & scientia, & ætate.*

Se noi a tempi antichissimi della Chiesa drizziam lo sguardo, certo è che cotal briga di esaminar coloro, che agli Ecclesiastici Ordini promuover doveansi, per quelche riguardava i costumi, era del Popolo, per quello poi, che alla dottrina spettava,

rava, era dell' Arcidiacono. Due Scrutinj allora faceansi, che così appunto chiamavansi gli Esami, come si à dal Titolo nel Canonico Diritto inserito; *De Scrutinio ad Ordines faciendo*. E di questi uno far si dovea in presenza del Clero, e del Popolo, perche la qualità de' costumi degli Ordinandi dal lor testimonio si manifestasse. Di un tale esame parlò appunto S. Cipriano nella pistola 33. *Ordinandi proponebantur coram Clero, & Populo, ut bonorum merita publicarentur, vel malorum crimina detegerentur*. E Alessandro Severo da questa costumāza de' Cristiani esempio prese a fare egli ancora il medesimo con coloro, che a' governi delle Provincie promuover volea; onde di lui lasciò scritto Lampridio; *Dicebatque grave esse, cum id Christiani, & Judaei facerent in ordinandis Sacerdotibus, non fieri in Provinciarum Rectoribus*. Ed a sì antico uso riferire pur' anche si debbono il Concilio Cartaginese III., quando nel can. 22. ordinò, *ut nullus ordinetur Clericus, nisi probatus vel Episcoporum, vel Populi testimonio*; ed il Concilio parimente Cartaginese IV., che nel can. 22. similmente prescrisse; *Ut Episcopus sine consilio Clericorum suorum Clericos non ordinet, itaut Civium conniventiam, & testimonium requirat*. De' quali Concilj il primo nel fine del quarto secolo fu celebrato, & nō guari appresso il secondo. A questo Scrutinio in fine, che intorno i costumi degli Ordinandi, dal Popolo far si dovea, in oggi succedute sono le Pubblicazioni, che nelle Parochiali Chiese si fanno, perche se qualche impedimento fosse, per cui promuover non si dovesse taluno, rivelandosi al Pastore, quegli da ordinarlo astenere si possa.

L'al-

L' altro Scrutinio però, che intorno alla Dottrina de' Promovendi doveasi fare, all' Arcidiacono spettava. Così appunto deesi intendere S. Girolamo, nella Lettera ad Evagrio scritta, *Romæ ad testimonium Diaconi Præsbyter ordinatur*. E nel Capitolare di Valtero Vescovo di Orleans, si legge; *Ut per Archidiaconos vita, intellectus, & doctrina Cardinalium Presbyterorum investigetur*: E nelle Decretali di Gregorio al lib. 1. Tit. 23. c. 1. 7. troviamo; *Omnem curam in Clero tam in Urbe positorum, quam eorum, qui per Parochias habitare noscuntur, ad se pertinere sciat* (dell' Arcidiacono egli ragiona) *sive de eorum conversatione, sive de honore, & restauratione Ecclesiarum, sive doctrina &c.* Oltrecche in più luoghi del Diritto Canonico osservar si puo; come infra gli altri, nel *Cap. Archidiaconus, de Offic: Archidiac.*; *Cap. ad hæc*, del medesimo titolo; *Cap. unic. De Scrutinio ad Ord. faciend.* Da' quali luoghi ne inferì un Canonista di una qualche erudizione; *Unde juxta jurisdictionem propriam poterant Archidiaconi sub anathemate prohibere, ne ad Ordines accederent ab ipsis non examinati, & approbati*. Vero è, che nel Concilio di Nantes, al can. 11. si dice; *Quando Episcopus ordinationem facere præsumit, omnes, qui ad sacrum ministerium accedere voluerint, feria quarta ante ipsam ordinationem vocandos esse una cum Presbyteris, qui eos repræsentare debent*. Però questo canone intender si deve de' Parochi, i quali presentar doveano i lor Parochiani al Vescovo ordinante, e de' costumi de' medesimi fare ad esso legitimo attestato, siccome anche in oggi se ne conserva l'usanza; non già della dottrina, che esaminarla al solo Arcidiacono spettava. E di tutto questo

Gonzal. c. 1 De eo, qui furtivè ordines suscepit.

Par. I. D in

in oggi ancora ne abbiamo le vestiggia in vigore, allorche il Vescovo ordinante interroga l' Arcidiacono; *Scis illum esse dignum?* e questi risponde; *Scio, & testificor ipsum dignum esse*.

Non per questo però si faceva, che il Vescovo anche per se stesso non potesse i suoi Cherici esaminare, qualora così ad esso era in grado, senza volere attenderne dall' Arcidiacono l' attestato, potendosi da per se render certo della loro abilità, e del lor sapere. Onde il Concilio Cartaginese III. dianzi rapportato, chiaramente dice; *nisi probatus vel Episcoporum examine*; Il Concilio di Pavia nel 850. al can. 18. *Ab his tamen tractentur, qui ab Episcopis fuerint examinati*; ed il Concilio Lateranese IV. al can. 27. *Ut Episcopi promovendos in Sacerdotes diligenter instruant, & informent, vel per se ipsos &c.* Anzi avendosi alcuni degli Arcidiaconi usurpata pur' anche l'autorità di spedire Dimissorie, fu loro non solamente questa usurpazione vietata, come si à nel *c. quamvis, 68. dist. c. cum nullus, c. 3. de temp. ordin.*; Ma ancora istituiti da Vescovi i loro Vicarj Generali, siccome a questi una gran parte degli affari, che in prima per gli Arcidiaconi si spedivano, essi commisero, così pure delegaron loro l' esame, quando da per loro stessi non potean farlo; ovvero, ed i Vicarj, e gli Arcidiaconi, ed altri ancora al medesimo esame ammisero, perche anche in lor presenza far si dovesse; come ancor' in oggi è in costume di farsi.

Per altro la necessità dell' esame negli Ordinandi è antichissimo. L' abbiamo rigorosamente comandato nel Concilio Niceno I., al can. 9. *Si qui Presbyteri sine examine sunt provecti... tales Re-*

gu-

gula non admittit; e si riferisce nel *c. si quis, dist.* 81. Nel Concilio di Nantes, nel fine del nono Secolo, al can. 11. *Ut qui sacros Ordines accepturi sunt, examinentur*. E S. Basilio nella Pistola 181. scrisse. *Et hæc quidem examinabunt Presbyteri, & Diaconi, qui cum eis versabantur; referebant autem ad Chorepiscopos, qui à verè testificantibus acceptis suffragiis, & admonitis Episcopis, ita Ministrum in Sacerdotalem numerum cooptabant*. Da chi però questo Esame far si dovesse, non fu costante, e sempre medesima la Disciplina; essendosi, come si è osservato, or fatto da Vescovi, ora dagli Arcidiaconi, or da Vicarj Generali, or da altri da Vescovi medesimi a loro arbitrio eletti; senza che mai ne fosse prescritto il numero, o la qualità, o l'offizio. Solamente nel Concilio Lateranese IV. osservo nel can. 27. che si dica; *Ut Episcopi promovendos in Sacerdotes diligenter instruant, & informent, vel per se ipsos, vel per alios viros idoneos &c.* Ed in un Convento Anglicano tenuto nell' anno 1316. sotto Eduardo II. si proibisce l' abuso d' ingerirsi in questo esame Laiche Persone. *Non subeant examen Laicarum Personarum, prout his temporibus attentatur de facto contra Canonicas Sanctiones*. E nel nostro Provincial Concilio di Sans; *Saltem provideant de probis, & scientificis viris, qui solum Deum præ oculis habentes, sciant & velint, ac teneantur sub iisdem pænis eosdem promovendos examinare in moribus, & scientia, & ætate*.

Il Concilio di Trento finalmente fu quello, che agli Esaminatori prescrisse le condizioni, le qualità, l' offizio, l' obbligazione, il numero, e tutt' altro, che per far degnamente le loro parti, alla

lor coscienza conviene. Parla di essi il Concilio nella *Sess.* 23. *de Reform.* al *cap.* 7. e nella *Sess.* 24. *de Reform.* al *cap.* 18. Con questa differenza però, che in un luogo parla degli Esaminatori per gli Ordinandi; e di questi non prescrive, nè quando istituire si debbano, nè quanti sia necessario che sieno; lasciando ad arbitrio de' Vescovi, e la loro istituzione, ed il loro numero. Ecco le parole del Concilio nel primo luogo. *Episcopus autem Sacerdotibus, & aliis prudentibus viris, peritis Divinæ Legis, ac in Ecclesiasticis Sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum genus, personam, ætatem, institutionem, mores, doctrinam, & fidem diligenter investiget, & examinet.* Nel secondo luogo però ragiona degli Esaminatori per coloro, che a Benefizj, o a Parocchie promuover si debbono; e di questi ordina l' istituzione alla Diocesana Sinodo, onde Esaminatori Sinodali si appellano, ne prescrive il numero, cioè sei, ed altre condizioni, con cui essi all' esame ne' Concorsi debbonsi dagli Ordinarj adoprare; siccome nell' accennato luogo si scorge: *Examinatores autem singulis annis in Diœcesana Synodo ab Episcopo, vel ejus Vicario, ad minus sex proponantur; qui Synodo satisfaciant, & ab ea probentur. Advenienteque vacatione cujuslibet Ecclesiæ, tres ex illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant; indeque succedente alia vacatione, aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex prædictis illis sex, eligat. Sint verò hi Examinatores Magistri, seu Doctores, aut Licentiati in Theologia, aut jure Canonico, vel alii Clerici, seu Regulares, etiam ex Ordine Mendicantium, aut etiam Seculares, qui ad id videbuntur magis idonei; jurentque omnes ad S. Dei Evangelia,*

se

ſe quacumque humana affectione poſtpoſita fideliter munus executuros. Caveantque, ne quidquam prorſus occaſione hujus examinis, nec ante, nec poſt accipiant; altoquin ſimonia vitium, tam ipſi, quam alii dantes incurrant; à qua abſolvi nequeant, niſi dimiſſis beneficiis, quæ quomodocumque etiam antea obtinebant, & ad alia in poſterum inhabiles reddantur. E finalmente appreſſo veder ſi può degli Autori, che ſopra il medeſimo Concilio anno ſcritto; come altresì ne' Concilj, che dopo quel di Trento ſon ſucceduti, e che di queſti Eſaminatori con maggior diſtinzione an parlato più diſteſamente puo oſſervarſi; a quali tutti, ſenza altro dire, noi volentieri ci rimettiamo.

DIS-

DISSERTAZIONE II.
PER LA
SAGRA TEOLOGIA
SOPRA
IL CONCILIO DI BASILEA
SOTTO EUGENIO IV.

I.

Se fatto lo scioglimento del Concilio di Basilea da Eugenio IV., siccome nella terza Sessione confessato aveano i Basileesi, potevano quei Padri procedere in materia di Fede, scegliendo i Giudici, e diputando gli Offiziali per decidere, e definire? siccome assi nella Sess. V.

II.

Se il Concilio di Basilea, dopo la convenzion già fatta con gli Eretici di Boemia, che doveano in esso portarsi per unirsi co' Cattolici, potea sciogliersi dal Pontefice senza sua colpa, e senza pregiudizio della Fede? La qual cosa fortemente a lui opponevano nelle Sessioni VI, VII. e X. i Basileesi.

III.

Se Scisma sia separarsi il Papa dal Corpo della Chiesa; come nelle Sessioni VI. e X. pretendevano i Basileesi; o se più tosto ella sia quando il Corpo della Chiesa dal Papa si disunisce: siccome da' Difensori di questi costantemente venia asserito?

Ncorche senza Capo rimasa fosse l' Adunanza di Basilea, pure mostrar volea di aver cuore per mantenere la purità di quella Fede, di cui ella per altra parte lacerar ne tentava l' integrità; e prendendosi l' arbitrio di giudicare in quelle materie, il giudizio delle quali, perche sia infallibile, proceder deve dal capo, e non dal cuore, quando decider volea una sola verità, allora appunto si esponeva al pericolo di mille errori. L'assi-

sistenza dello Spirito della Verità, perche le definizioni della Chiesa non soggiacessero mai nè al sospetto del dubbio, nè al pregiudizio del falso, al capo solamente di questa da Dio fu promessa, e non al corpo, quando questo volesse testar senza capo; anzi per contrario degenerando egli allora in un mostruoso composto, tutto lavorato dalla Scisma, se ben non deformato dall' Eresia, rendesi affatto incapace, e a rappresentar quella Chiesa, contra cui prevalere non potrà mai lo spirito della bugia, ed a difendere quella Fede, contra la quale non men combatte chi ne contende la certezza, che chi ardisce dividerne l' unità. Il dono dell' infallibilità nella Chiesa nõ deriva dalle membra al capo, ma dal capo più tosto vien partecipato alle membra, ed il capo nol riconosce da altri che da Dio. Onde non potendosi senza tal dono chichesia intromettere a giudicar materie di Fede; manifesta cosa è, che dipoi che fu sciolto da Eugenio IV. il Concilio di Basilea, siccome nella terza Sessione i Padri del medesimo Concilio confessato aveano, non potean questi passare innanzi allo stabilimento de' Dogmi, come nella quinta Sessione ardirono precipitosamente di fare.

Questo è appunto quello, che nella Conferenza di oggi emmi stato in primo luogo proposto a divisare. *An facta dissolutione Concilii per Eugenium IV., ut Sess. III. fassi fuerant Basileenses, poterant iidem Patres procedere in materia Fidei, eligendo Officiales, & Judices, ut Sess. V?* Infatti nella terza Sessione, la quale nel dì 29. di Aprile fu celebrata, ebbero l' ardimento i Padri di Basilea non solamente di confermare gli attentati del Concilio di Costan-

za,

za, in riguardo della superiorità del Concilio verso del Papa; con questa differenza però, che in Costanza trattavasi di un Papa dubbio, ed incerto, quando in Basilea era certissimo, ed indubitevole, per tale dal medesimo Cōcilio eziandio riconosciuto, allorche per comandamento di lui primamente fu congregato; ma ancora passaron tant' oltre, che in nome del Concilio citarono, ed intimarono insieme ad Eugenio, *ut prætensam Concilii dissolutionem, sicut de facto processit, de facto revocet, & ipsam revocationem, quemadmodum & dissolutionem fecit, per diversas Mundi partes transmittat, & publicet*. Indi nella quinta Sessione, che tenuta fu nel dì 9. di Agosto, furon diputati i Giudici nelle cause di Fede, siccome per altri affari altri Officiali furono eletti. Poscia pubblicaron Decreto, in virtù del quale a Padri del medesimo Concilio s'imponeva, come altresì a tutti al Concilio soggetti, che per qualunque cagione, lite, appellazione, o cheche fosse, portar non si dovessero alla Romana Corte, o a qualunque altro Tribunale, del Concilio in fuori, per tutto il tempo, in cui questo durato fosse; soggiugnendosi inoltre; *Si quid verò in contrarium attentatum fuerit, quovis modo per quemcumque, quavis, etiam Summi Pontificis auctoritate, decrevit irritum, & inane*. Dalle quali parole chiaramente si scorge, che non solamente i Padri di Basilea arrogaronsi l' autorità di decidere, e definire così in materia di Fede, come in altre cause ancora; ma pretesero eziandio, che questa autorità loro unicamente spettasse, e che nè pure il Papa, dal Concilio diviso, per tutto il tempo, in cui questo durava, ingerir si potesse a giudicare.

Noi

Noi però per contrario dimostreremo, che la potestà di definire in materia di Fede sia solamente del Romano Pontefice, o per se solo, ò col Concilio unito; perche di lui solo è il dono dell' infallibilità, o pur del Concilio, ma da esso lui non separato, il qual dono alla suddetta potestà esser deve necessariamente connesso. L' Angelico Dottor San Tommaso nella 2. 2. q. 11. ar. 2. ad 3. non solamente insegnò, che *authoritas determinandi ea, quæ sunt Fidei, principaliter residet in Romano Pontifice*, ma provarlo eziandio pretese dal capitolo *quoties*, 23. *q*. 1. dove si legge. *Quoties ratio Fidei ventilatur non nisi ad Petrum, idest sui nominis honorem, & authoritatem habentem, recurrendum*. E nell' Opuscolo contra i Greci, al cap. 68. rapporta pur' anche Cirillo Patriarca di Gerusalemme, il quale nel libro *Thesaurorum*, così ragiona. *Ut membra maneamus in capite nostro Apostolico throno Romanorum Pontificum, à quo nostrum est quærere quid credere, & quid tenere debeamus*. E quindi fu, che avendo il Redentore agli altri Appostoli comandato, *ut laxarent retia in mare*, a Pietro poscia solamente disse, *duc in altum; idest in profundum disputationum*, come chiosò S. Ambrogio rapportato nel cap. *non turbatur*, 25. *q*. 1. Anzicche da Concilj stessi fu questa verità riconosciuta insieme, e confessata; e infra essi quel di Nicea il I. nel can. 18. altamente dichiarossi. *Omnes Episcopi in gravioribus causis liberè Apostolicam appellent Sedem, atque ad eam quasi ad Matrem confugiant, cu us dispositioni omnes majores Ecclesiasticas causas Apostolorum auctoritas reservavit*. Vien questo Canone citato da Giulio primo Romano Pontefice nella sua lettera seconda contra gli Orien-

Luc. 23.

tali in favore di Atanagio.

E ciò tanto è vero, che i Pontefici sì bene possono senza i Concilj definir di Fede, e sono le lor definizioni sempre infallibili, ma non già il possono i Concilj senza i Pontefici. E se i Pontefici adoprano alle volte i Concilj, ciò non fanno mai per necessità, che essi abbiano di aggiugnere coll' assistenza di altri nuovo peso di autorità, o più forte motivo di certezza alle loro irrefraghevoli definizioni, ma solamente per l'utile, che ne puo provenire a Fedeli, quando le definizioni di Fede vengon dichiarate da tutta la Chiesa, e da tutta la Chiesa son ricevute, che negli universali Concilj si rappresenta. Ond' è che disse il Dottor S. Tommaso; *Non est necessarium, licet sit utile, convocare Concilium etiam ad declarationem Fidei*. Ed in tal caso la potestà, e l' infallibilità de' Concilj non esclude quella del Papa, anzi necessariamente l' include, come quella, che principalmente risiede nel capo, e poscia nelle membra, quando col capo son congregate. La qual cosa non puo verificarsi di quel Concilio, il quale col Papa non istà unito, perche essendo esso senza capo, nulla puo avere di autorità, la quale tutta solamente dal capo in esso deriva. Così appunto l'intese il Cardinal Gaetano nel Trattato, o sia Apologia, che egli fece dell' autorità del Papa, e de' Concilj, nella parte 2. al cap. 9. *Cum dicitur de errore judiciali, quod sola universalis Ecclesia errare in Fide non potest, non excluditur Summus Pontifex, sed includitur; quia authoritas determinandi de Fide competens universali Ecclesiæ principaliter residet in Romano Pontifice, ut dicit S. Th. in d. 2. 2. q. 11. ar. 2. ad 3. Et propterea*, come soggiugnesi appresso Arnal-

naldo Albertini Vescovo di Patti, nel suo Trattato *De Agnoscendis Assertionibus Catholicis, & Hareticis. Et propterea in allegato quolib. S. Thomas judicio Ecclesia, & Papa ut sinonymis utitur, aperiens expressè, ; quod sententia Papa per assistentiam Divina Providentia standum est, certi namque sumus, quod nec Papa, nec Ecclesia, aut Synodus universalis integra potest in Fide errare judicando authoritativè de Fide. De Ecclesia autem*, che è quello, che più da presso il nostro punto riguarda, *aut Synodo acephala nihil invenitur, quia nihil authoritatis sine capite in ea reperitur, quamvis multa merita, doctrina, & sapientia esse possint &c.*

Ma per prenderla anche più da vicino, e più ancora in particolare discorrerla, i Concilj eziandio Generali in più maniere considerare si possono; O essi definiscono in materia di Fede, senza però l' assenso, ma col positivo dissenso de' Pontifizj Legati; O coll'assenso de' Legati medesimi, senza però che questi abbiano dal Pontefice una determinata, e particolare istruzzione; O coll' assenso de' Legati, ma deviando da quello, che dal Pontefice antecedentemente fù loro prescritto; O finalmente coll' assenso de' Legati, e secondo quello, che a questi, o in iscritto, o a voce per regola delle Conciliari determinazioni dal Papa fu ordinato. Nel primo, e nel terzo caso egli è certo, che le definizioni de' Concilj infallibili non sieno, anzi soggiaccion sovente al pregiudizio di molti disturbi, ed al pericolo di mille errori. Gli esempj pur troppo deplorabili nella Chiesa del Concilio Efesino il II., e del Costantinopolitano sotto Niccolò I. Pontefice ci possono rendere bastevolmente persuasi. In quello,

E 2 per-

tali in favore di Atanagio.

E ciò tanto è vero, che i Pontefici sì bene possono senza i Concilj definir di Fede, e sono le lor definizioni sempre infallibili, ma non già il possono i Concilj senza i Pontefici. E se i Pontefici adoprano alle volte i Concilj, ciò non fanno mai per necessità, che essi abbiano di aggiugnere coll' assistenza di altri nuovo peso di autorità, o più forte motivo di certezza alle loro irrefraghevoli definizioni, ma solamente per l'utile, che ne puo provenire a Fedeli, quando le definizioni di Fede vengon dichiarate da tutta la Chiesa, e da tutta la Chiesa son ricevute, che negli universali Concilj si rappresenta. Ond' è che disse il Dottor S. Tommaso; *Non est necessarium, licet sit utile, convocare Concilium etiam ad declarationem Fidei*. Ed in tal caso la potestà, e l' infallibilità de' Concilj non esclude quella del Papa, anzi necessariamente l' include, come quella, che principalmente risiede nel capo, e poscia nelle membra, quando col capo son congregate. La qual cosa non puo verificarsi di quel Concilio, il quale col Papa non istà unito, perche essendo esso senza capo, nulla puo avere di autorità, la quale tutta solamente dal capo in esso deriva. Cosi appunto l'intese il Cardinal Gaetano nel Trattato, o sia Apologia, che egli fece dell' autorità del Papa, e de' Concilj, nella parte 2. al cap.9. *Cum dicitur de errore judiciali, quod sola universalis Ecclesia errare in Fide non potest, non excluditur Summus Pontifex, sed includitur; quia authoritas determinandi de Fide competens universali Ecclesiæ principaliter residet in Romano Pontifice, ut dicit S.Th.in d.2.2.q.11. ar. 2. ad 3. Et propterea*, come soggiugnesi appresso Ar-

nal-

naldo Albertini Vescovo di Patti, nel suo Trattato *De Agnoscendis Assertionibus Catholicis, & Haereticis. Et propterea in allegato quolib. S. Thomas judicio Ecclesiae, & Papae ut sinonymis utitur, aperiens expressè,, quod sententiae Papae per assistentiam Divinae Providentiae standum est, certi namque sumus, quod nec Papa, nec Ecclesia, aut Synodus universalis integra potest in Fide errare judicando authoritativè de Fide. De Ecclesia autem*, che è quello, che più da presso il nostro punto riguarda, *aut Synodo acephala nihil invenitur, quia nihil authoritatis sine capite in ea reperitur, quamvis multa merita, doctrina, & sapientia esse possint &c.*

Ma per prenderla anche più da vicino, e più ancora in particolare discorrerla, i Concilj eziandio Generali in più maniere considerare si possono; O essi definiscono in materia di Fede, senza però l' assenso, ma col positivo dissenso de' Pontifizj Legati; O coll' assenso de' Legati medesimi, senza però che questi abbiano dal Pontefice una determinata, e particolare istruzzione; O coll' assenso de' Legati, ma deviando da quello, che dal Pontefice antecedentemente fù loro prescritto; O finalmente coll' assenso de' Legati, e secondo quello, che a questi, o in iscritto, o a voce per regola delle Conciliari determinazioni dal Papa fu ordinato. Nel primo, e nel terzo caso egli è certo, che le definizioni de' Concilj infallibili non sieno, anzi soggiaccion sovente al pregiudizio di molti disturbi, ed al pericolo di mille errori. Gli esempj pur troppo deplorabili nella Chiesa del Concilio Efesino il II., e del Costantinopolitano sotto Niccolò I. Pontefice ce ne posson rendere bastevolmente persuasi. In quello,

 per-

perche si volle decidere contra la mente de' Legati del Pontefice S. Lione, come costa dalle lettere 24. e 25. del medesimo Santo, si sa da chiunque sia nell' Ecclesiastica Storia mediocremente versato, quali stati fossero gli sconcerti, e quanto perniciosi gli scandali a tutto il Cristianesimo per l' intrusione di Dioscoro, e per la condanna di S. Cirillo. In questo, perche i Legati regolar si vollero diversamente da quello, che dal Pontefice era stato loro prescritto, si sa ancora quali state fossero le confusioni, e quanto enormi le ingiustizie, onde l' Oriente tutto ne restò non men' offeso, che perturbato. Oltrecche in tai casi, i Concilj restan certamente *Acefali*, come suol dirsi, anzi scismatici, perche dipartonsi, anzi ributtano l' influsso di quel Capo, che solo loro partecipa autorità di dominio, ed infallibilità di giudizio. E se è vero, che le cose colle medesime maniere mantengonsi, colle quali furono primamente prodotte, essendo la conservazione una continuata produzzione delle medesime; riconoscendo dunque i Concilj ogni loro legitima autorità dalla convocazione, che de' medesimi fece già il Romano Pontefice, perche poscia la conservazione di questa autorità da' medesimi Pontefici non dovranno ancor riconoscere?

Forse i Pontefici, congregato che anno un Concilio, depongono in esso la lor potestà, sicche da assoluti che eran prima, diventin poscia soggetti, ed al Concilio subordinati? Non sono essi Capi della Chiesa così allora quando adunano le Conciliari adunanze, come ancora quando queste già adunate da esso loro son regolate? E se i decreti di queste bisogna, che da essi sien confermati, per ottener nella

Chie-

Chiesa vigore di autorità, perche dunque da essi non dovranno dipendere le assemblee, in cui i medesimi decreti si fanno? Un Concilio congregato senza Pontifizia autorità non si dice Concilio, ma Conciliabolo più tosto, Sinagoga d'Inferno, sentina di scisma, ed officina di sedizione; e perche non così ancora dovrà essere un Concilio senza Pontifizia autorità proseguito, anzi ad onta dello stesso Capo della Chiesa mantenuto, e protetto? Quello che si ricerca nel principio, e nel fine, non dovrà ricercarsi nel proseguimento? Quale autorità avran mai nella Chiesa adunanze cominciate senza il Pontifizio convocamento? Quale forza Assemblee terminate senza la Pontifizia conferma? E dovran poscia avere in essa vigore le definizioni fatte con indipendenza dalla autorità del Papa, anzi con positiva separazione da lui medesimo? Siccome acquistano i Concilj ragion legitima di decidere e definire in materia di Fede, perche dal Papa congregandosi, loro si partecipa dal medesimo l'autorità, così questa incontenente loro vien tolta, quando essi appartandosi dalla dovuta ubbidienza al Papa, fan che questi dalle loro adunanze si divida; onde queste da legitime che eran prima, tosto diventano scismatiche, e si condannano per sediziose.

Ma io so bene, non mancare chi dica, avere sì il Papa autorità di congregare i Concilj, ma non averla già di discioglierli; perche prima di congregarli, si consideran le Chiese come particolari, ed a queste è certamente il Romano Pontefice Superiore; Congregati però poscia che sono, si rappresenta in essi tutta la Chiesa universale, alla quale tanto è lontano, che Superiore sia il Papa,

che

che più tosto egli stesso alla medesima si fa sogget-to. Così discorron Coloro, i quali dalle private lor passioni la Pontifizia autorità misurando, a loro arbitrio fan che possano i Pontefici quello solamente, che essi vogliono, non già quello, che a Pontefici da Dio fu conceduto di poter fare. Non così però intese il Concilio General di Lione rapportato nel *cap. ubi periculum, de elect. in 6.* dal quale il Romano Pontefice chiamato venne, *Caput, & Rector universalis Ecclesiæ, gregisque Dominici Director*. Anzi lo stesso Concilio di Costanza, comecchè questo poco o nulla alla Pontifizia autorità tenuto sia favorevole, condennò quelle due proposizioni di Giovanni Usso, che sono; *Petrus nec est, nec fuit Caput Ecclesiæ Sanctæ Catholicæ ... Non est scintilla apparentiæ, quod oporteat esse unum Caput in spiritualibus regens Ecclesiam, quod cum Ecclesia Militante conversetur*. Onde Martino V. da tutti gli Eretici, che colla Chiesa riconciliarsi cercassero, o da chiunque anche fosse di eresia sospetto, in pruova della lor Fede, volle che prima di essere ammessi all' Ecclesiastica comunione, dimandato fosse. *Utrum credant, quod Papa canonicè electus, qui pro tempore fuerit, ejus nomine proprio expresso, sit Successor B. Petri, habens supremam authoritatem in Ecclesia Dei?*

Vienmi quì in taglio a rifiutare l' osservazione, che sopra le rapportate parole vien fatta da un moderno Franzese, erudito sì bene, ma appassionato assai più del dovere inverso della dottrina dell' Accademia, in cui vantavasi Laureato, che della Religiosa Famiglia, di cui ben per altro fu benemerito Professore; *Pontificem*, cioè Martino V., *consultò dixisse* in Ecclesia, *non* supra Ecclesiam Dei,

Nat. al. ab Alex. ad sec. 15. Dissert. 8. art. 3.

qua

qua per universale Concilium representatur, ne Concilii ipsius Constantiensis Decretis à se confirmatis contrarium dogma docuisse videretur. Per quello, che primamente riguarda la conferma di Martino V. degli Atti del Concilio di Costanza, rapportiamo le parole del medesimo Martino, per cui chiaramente si fa palese, essersi da lui confermato tutto quello, che in materia di Fede contra Wiclefo, & contra Usso avea il Concilio definito, non già quello che in altra materia, e che non conciliarmente, come egli parla, si era fatto. Così negli Atti della Sessione 24. parlò Martino. *Se, quæ in puncto Fidei contra Wiclefum, & Hussum a Patribus essent Conciliariter decreta, sanctè observaturum, & rata, & confirmata habere: non verò quæ ad Fidem non pertinerent, aut quæ non Conciliariter, hoc est, cum debito examine, discussione, initisque suffragiis essent definita*. Falsa dunque si rende alla prima la testimonianza, che di Martino egli rapporta; vana inoltre è la interpretazione, che sopra Martino egli s' ingegna di fare. Imperciocche Martino deesi intendere per relazione agli Eretici, che in quel Concilio erano stati già condennati; cioè che il contrario prescriva Martino da giurarsi, a quello, che negli Eretici condennato si era. Gli Eretici niegavano la suprema potestà del Papa sopra la Chiesa, non già nella Chiesa, perche niegavano il Papa esser Capo della Chiesa universale. *Nec est, nec fuit Caput Ecclesiæ Sanctæ Catholicæ*. Il capo non solamente à dominio nel corpo, o nelle membra, ma eziandio sopra le membra, e sopra tutto il corpo. Onde essendo il Pontefice Capo della Chiesa universale, come si à per la condanna dell' eretica pro-

po-

pofizione, viene ad effere la fua poteftà fuprema nella Chiefa, cioè fopra la Chiefa, quale appunto conviene, che fia l' autorità di chi è Capo.

In tal propofito giova fentire il comun fentimento de' Padri del Concilio Lateranefe fotto Lion X. all' undicefima Seffione. *Solum Romanum Pontificem, tamquam fuper omnia Concilia authoritatem habentem, Conciliorum indicendorum, trasferendorum, ac diffolvendorum plenum jus, & poteftatem habere, nedum ex S. Scriptura teftimoniis, dictis SS.PP., ac aliorum Romanorum Pontificum, fed propria etiam eorumdem Conciliorum confeffione maximè conftat.* Giova pur' anche afcoltare il concorde parere di amendue le Chiefe Occidentale, ed Orientale nelle Lettere della loro unione nel Cōcilio di Firenze. *Definimus S. Apoftolicam Sedem, & Romanum Pontificem Succefforem effe B. Petri Principis Apoftolorum, & verum Chrifti Vicarium, totiufque Ecclefiæ Caput, & omnium Chriftianorum Patrem, & Doctorem exiftere, & ipfi in B. Petro pafcendi, & regendi univerfalem Ecclefiam à Domino noftro Jefu Chrifto plenam poteftatem datam effe.* Non pofsono veramente gli Avverfarj niegare la qualità di Capo al Romano Pontefice, non potendola però niegare, cercano almen quanto pofsono di diminuirla. Primamente effi dicono, che Capo sì egli fia, ma Capo minifteriale, non principale. In fecondo luogo foggiungono, che Capo egli fia della Chiefa *diftributivè* prefa, non già *collectivè*; che è quanto dire, che fia Capo di tutte le Chiefe in particolare, ma non già della Chiefa univerfale, ed univerfalmente nel Concilio rapprefentata. L'uno e l'altro fentimento fu efpresfo da Giovanni

Pa-

Patriarca di Antiochia nell' Opuscolo, che egli fece, e che presentollo a' Padri dell' Adunanza di Basilea, nelle seguenti parole. *Caput ministeriale, quod non recepit potestatem supra universalem Ecclesiam, nec etiam supra Concilium Generale illam repraesentans, sed supra singularia membra ipsius Ecclesiae.*

Se per questo Capo ministeriale egl' intende un Capo subordinato, e dipendente, visibile nella Chiesa, e che di Cristo, il quale è Capo invisibile, primario, indipendente, le veci quì tra noi rappresenti, ancor noi al suo sentimento ci sosciviamo; perche in fatti niun tra noi sostiene, che in quella guisa sia Capo della Chiesa il Papa, come della medesima Cristo è Capo. Sarebbe questo un far della Chiesa un mostro, dandole due capi, amendue principali, senza veruna subordinazione tra essi, e senza veruna dipendenza l' uno dall' altro. Ma se però per Capo ministeriale egl' intende un Capo, che non regga, ma serva, non governi, non pasca, ma solamente assista, ed ubbidisca, così questo è indegno all' esser di Papa, come è impropio all' essere ancora di Capo. Chi mai figurossi un capopiede, un capo senza dominio non solamente alle membra del corpo, ma al corpo tutto, insieme dalle medesime membra unito? E qual differenza sarebbe tra il capo, ed il braccio, tra il capo e la mano, tra il capo infine ed il piede? E questo un' abusarsi del nome di capo; meglio dovrebbe certamente chiamarsi piede, che capo. Che poi si voglia, che questo capo solamente a prender si abbia col rispetto alle membra singolarmente intese, e non già a tutto il corpo insieme unito, è questo ancora un' abusarsi del parlare de' Padri, e de' Con-

cilj stessi. Egli da questi vien chiamato il Papa *universalis Ecclesiæ Caput*, *Catholicæ Ecclesiæ Caput*. Servonsi dunque del nome collettivo, non già distributivo; e qual ragione sarà mai, perche un nome collettivo per distributivo si abbia a pigliare? Che l' universale insieme unito si abbia ad intendere per gli particolari tra lor divisi?

Oltrecche nel Concilio di Calcidonia S. Lione fu detto; *Universalis Ecclesiæ Papa*, *universalis Archiepiscopus*, *universæ Ecclesiæ Episcopus*. Se queste parole dunque non *collectivè* dovranno intendersi, ma solamente *distributivè*, ne seguirà l' inconveniente, che in ciascuna Chiesa sieno più Vescovi, in ciascun corpo di Chiesa particolare più Capi. Questo però fu quello, che S. Gregorio il Grande di se niegò, allorche di Ecumenico assumere non si volle il titolo. Se dunque quando dicesi il Papa *universalis Ecclesiæ Episcopus*, non già le Chiese particolari s' intendono, ma la Chiesa universale; perche così ancora non dovrà intendersi quando il medesimo Papa vien detto, *universalis Ecclesiæ Caput*; essendo in amendue i casi medesime l' espressioni, medesime le voci, ed il sentimento per conseguente non vario? Infine il Concilio stesso, che è quanto dire la Chiesa universale, che in esso si rappresenta, di se stesso Capo, e non già delle sole Chiese particolari, chiamò il Papa; allorche nel Concilio Calcedonese i Padri tutti di esso, che è quanto dire il Concilio tutto, nell' Azzione terza, nella Lettera a S. Lion Papa scritta, così confessarono. *Eum ipsis sicut membris caput præfuisse in his, qui suum tenebant ordinem*. Ed inoltre. *Rogamus igitur, & tuis nostrum honora judicium, & sicut nos*

ca-

capiti in bonis adjecimus consonantiam, sic & summitas tua filiis, quod decet, adimpleat.

Adunque, perche là ritorni d' onde l' orazione partissi, e che finora di molto, ma al mio avviso, non fuor di punto, si è divagata; adunque se della Chiesa universale, anche nel Concilio congregata, Capo è il Romano Pontefice, separandosi questo da essa, non resta certamente in lei nè lume da poter discernere le ortodosse verità, nè vigore da poter pubblicarle. Qual giudizio senza il capo, cui solamente appartiene il giudicare? Qual discernimento senza il capo, di cui è solamente propio lo scegliere? Qual dominio senza il capo, al quale unicamente spetta il comandare? Vediamolo appunto nelle conseguenze infauste, che da' loro attentati trassero i Padri medesimi di Basilea. Qual verità essi definirono allorche dall' Oracolo della verità nella Chiesa ascoltare non vollero ciò che loro di fare si conveniva? Qual benefizio ne venne alla Chiesa? Qual' utile al Cristianesimo? Sentiamo le lagrime, colle quali ne parlò l' Arcivescovo di Firenze S. Antonino. *Eugenius IV. Concilium Basilea congregatum auctoritate Apostolica dissolvebat. Illi tamen obturaverunt aures suas, & caperunt Eugenium citare; sollicitati ad hoc à Duce Mediolani agrè ejus Pontificatum ferente.* Ecco quale spirito si fece di quell' Assemblea il direttore, dappoicche essa da Eugenio scostandosi, cercava appoggi per mantenersi. Soggiugne S. Antonino. *Illi nimirum Basileenses obturaverunt aures suas, scilicet jussis Apostolicis, quibus Pontifex Basileensem Conventum dissolverat, non audientes vocem Domini, sed Congregatione illa facta Conciliabulo nullas vires habente,*

S. Antonin. 3. p. Tr. 22. c. 10. §. 4.

bente, nisi ut Sinagoga Sathana, auctoritate sua temeraria præsumptionis caperunt Eugenium ad Concilium adeundum citare, sollicitati ad hoc à Duce Mediolani agrè Pontificatum ejus ferente, quia non sibi favebat. Onde il Cardinale di Torrecremata, che in quei tempi medesimi scrisse, e contra l'Adunanza di Basilea combattè con zelo corrispondente all'obbligo della sua dignità, sul punto, di cui noi facciam parola, così a proposito a conchiuder viene. *Nullus sanæ mentis vir, qui novit cum quanta gravitate, integritate, & modestia, Fidei judicia tractanda sunt, judicabit esse universali consensu totius Ecclesiæ conclusa, Spirituque Sancto dictata, in quibus hujusmodi factiones, & practicæ intervenerunt.*

Ma perche di tante loro inconsiderate, anzi temerarie operazioni andavansi tuttodì scagionando i Padri Basileesi, col dire; che senza niuna ragione, e per suo mero capriccio avendo Eugenio il lor Concilio disciolto, non erano essi ad ubbidirlo tenuti, anzi più tosto obbligati conoscevansi a resistergli, come a quello, che della Chiesa mostravasi non Padre, ma Distruttore; quindi è, che in secondo luogo dobbiam noi ragionamento fare di quello, che per tal risguardo medesimo ci vien proposto a trattare. *An Basileense dissolvi, post tractatum cum Bohemis Hereticis pro unione accessuris, potuerit à Pontifice absque culpa, & Fidei præjudicio? Quod inculcant Sess. VI. VII. & X. Basileenses.* La principal base, cui i Basileesi appoggiavansi a sostenere, che non potea Eugenio il lor Concilio disciogliere, era la pretesa unione degli Eretici Boemi, che dal Cardinal Cesarini venia a tutto poter proccurata. Commendevole certamente sarebbe stato il zelo del

del Cesarini, qualora l'avesse con maggior prudenza regolato. Erano i Boemi Eretici convinti più volte, e condennati in più Concilj; essi però sempre ostinati ne' loro errori, se vaghi in qualche fiata mostravansi di ascoltare la verità, era perche si mostrassero più fastosi nel conculcarla. Il Cardinal Cesarini Legato di Eugenio nel Concilio di Basilea, credendo fare un' opera, che insieme fosse a quegli Eretici di giovamento, ed alla Chiesa di gloria, invitolli di bel nuovo al Concilio, perche quivi dibattendosi i loro errori, potessero essi una volta risolversi a detestargli. Or questa medesima, che a' Padri di Basilea parve una impresa di carità, e di zelo, da Eugenio, che con occhio spassionato miravala, stimata fu un' azzione irregolare, e fuor di tempo. Onde questa medesima ragione, che essi credeano non dover muovere Eugenio a sciogliere il Concilio, questa appunto fu quella, che infra l' altre accelerò lo scioglimento di esso.

Le pubbliche dispute con gli Eretici, quando un qualche particolare motivo, al loro ravvedimento, o allo stabilimento delle Cattoliche Verità, necessarie non le persuada, difficilmente troverassi, che state sieno dagli antichi Padri approvate. Quanto maggiormente poi, quando assi a trattar con Eretici ostinati nelle lor massime, certo è, che essi non cercheran mai di ritrovare la verità, ma solamente di ostentare le lor vittorie in quelle contese, che più mostrano di riceverle per pompa, che per profitto. Tale appunto fu il sentimento di Gregorio il Grande nel libro 8. de' suoi Morali al cap. 2. *Nec enim Haeretici inquisitionibus suis veritatem conantur assequi, sed victores videri. Cumque se foris osten-*

ostendi sapientes appetunt, intus per stultitiam elationis suæ vinculis alligantur. Unde fit, ut contentionum certamina exquirant, & de Deo (qui pax nostra est) loqui pacificè nesciant, atque ex pacis negogotio rixæ inventores fiant. Quibus benè per Paulum dicitur. Si quis autem videtur esse contentiosus, nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei. In fatti perche Arrio nel Concilio di trecento e diciotto Padri fu convinto, e condennato pubblicamente in Nicea, ritrovossi egli forse migliore con detestare col cuore, siccome avealo ritrattato colla bocca, il propio errore? Anzi rendutosi più insolente nel mantenerlo, siccome più ostinato nel crederlo, diessi a suscitar nuove turbe per acquistar nuova protezzione all' Eresia, e nuova persecuzione alla Chiesa. Berengario in quanti Concilj comparve, in quanti restò convinto, in quanti confessò pubblicamente la sua follia? Condennollo primamente nel Concilio di Vercelli Lion Nono, dove però egli non intervenne. Poscia nel Concilio di Turs, egli stesso intervenuto, e di sua bocca confessato il suo errore, fu questo da Vittore Secondo solennemente proscritto. Indi nel Concilio Lateranese sotto Niccolò Secondo egli stesso detestò pur' anche la sua eresia, e con esecrandi anatemi fulminolla; leggendosene le sue parole nel *cap. Ego Berengarius*, *de Consecrat. dist.* 2. E pure dopo tante detestazioni, e tante abjure, anche finalmente al vomitato errore se ritornò, come di esso lasciò scritto Lanfranco.

E poi essendosi in un Concilio discussa, e condennata un' eresia, non è dovere, che nuovamente in un' altro Concilio a trutina si abbia a mettere.

Sa-

Sarebbe questo non solamente disputare del dogma, ma inquirere eziandio contra il Concilio, che condennollo, se bene, o malamente il condennasse. L'autorità delle Ecclesiastiche Adunanze, per la dote dell'infallibilità, che seco annessa anno, quando le loro definizioni dall'Appostolica Cattedra cõfermate sono, non soffrisce, che si abbia a scrutinar di bel nuovo quello, che una volta discusso, si dee supporre essersi già bastevolmente scrutinato, perche già una volta fu condennato. Così il Pontefice S. Lione in somiglievole proposito scrivealo a Marziano Imperadore nella ventesima sua lettera. *Compressa enim, vel remota inquietudine, ac pravitate paucorum, facilè firmàbitur probanda concordia, si in eam Fidem, quam Evangelicis, & Apostolicis prædicationibus declaratam per antiquos Patres nostros accepimus, ac tenemus, omnium corda concurrant, nulla penitus disputatione cujusquam retractionis admissa, ne per vanam, fallacemque versutiam, aut infirma videantur, aut dubia, quæ in ipso lapide angulari fundata sunt, & sine fine mansura.* Dalle quali parole dappoi crediamo, che si movesse il medesimo Marziano a vietare sì fatte dispute in materia di Fede, per cose, che di già fossero in altri Concilj definite, e queste farle, o co' medesimi Eresiarchi, o con gli Eretici di esso loro seguaci; siccome leggesi nella *l. nemo*, *C. de Sum. Trin. & Fide Catholica. Injuriam facit judicio Reverendissimæ Synodi, si quis semel judicata, ac rectè disposita, revolvere, ac publicè disputare contenderit.* Ed il Pontefice Gelasio a Vescovi di Dardania, i quali lagnavansi di essersi in Roma condennato Acazio Eutichiano, senza che prima in un Concilio ascoltate

si

si fossero le sue difese; saviamente rispose: Tutto quello che essi cercavano, esser superfluo, perche di già una volta l' Eresia Eutichiana, di cui Acazio era Professore, nel Calcedonese Concilio era stata condennata; onde non doveasi a nuova discussione ammettere, per non pregiudicare quel sagrosanto Consesso, che ne avea fatta di già la condanna. *Quoniam si ea, quæ salubriter decreta sunt, cuiquam liceret iterare, nullum contra singulos quosque prorsus errores stabile persisteret Ecclesiæ constitutum, ac semper iisdem furoribus recidivis, omnis integra definitio turbaretur*. Come appunto si riferisce nel *cap. majores, 24.q.1.*

Ora gli Eretici Boemi, che erano di Wiclefo seguaci, o pur di Usso, condennati erano stati già nel Concilio di Costanza, e nel Concilio di Siena; e perciò come notorj Eretici, indegni erano di essere nuovamente in altro Concilio ascoltati. Il perche Eugenio sentendo in Roma l' invito, che ad essi avea fatto il Cardinal Cesarini; cioè di mandare i lor Deputati in Basilea, acciocche in più suave colloquio le controverse materie si terminassero; fortemente se ne sdegnò, pubblicamente chiamando un tale invito irragionevole, e fuor di tempo. Anzi perche il Mondo non giudicasse, che il fatto del Cesarini venisse dal suo consentimento approvato, egli nel dì diciottesimo di Dicembre, cacciò fuori un' Editto, nel quale dichiarava, che quanto su tal materia era stato fatto dal Cesarini, tutto era stato senza alcuna sua intelligenza; onde da lui rivocato espressamente veniva, come irregolarmente fatto, e come intempestivamente intrapreso. Vedasi ora, se colpa aver potea Eugenio, o se pregiudizio potea

rea risultarne alla Fede, a cagione dell'unione impedita de' Boemi Eretici, che lusingavansi i Basileesi potersi nella loro Assemblea ottenere, quando questa appunto fu quella, che con più maturo consiglio spinse Eugenio a fare della loro Assemblea lo scioglimento. Vedea egli bene il pregiudizio certo, che proveniva alla Chiesa dal nuovamente ammettere ad altre dispute gli Eretici già condennati; vedea ancora la speranza fallace di poter finalmente ridurgli alla più sana credenza. Onde si risolvette di non esporre ad un sicuro pericolo di biasimo il decoro della Chiesa, per la speranza di un' immaginario profitto, che forse ricavar sen potea.

Aggiungasi a tutto ciò, che dovea nell'animo di un vero Pastore di S. Chiesa preponderare l'unione de' Greci Scismatici, che già si offerivano pronti a venire in uno universale Concilio, ma non già in Basilea, all'unione pretesa degli Eretici Ussiti, che in Basilea dicevan sì di venire, ma con animo tutt' altro, che di unirsi alla Chiesa. Vero è, che poscia alcuni degli Ussiti vennero finalmente a concordia, ma non già per mezo delle dispute, che con lunghissima altercazione, ed alterazione insieme eransi per molti giorni inutilmente continuate. Fu il Duca di Baviera Custode del Concilio, che fatte metter da parte le controversie scolastiche, fe dare di piglio a partiti prudenziali, per ottener con tal mezo la desiderata convenzione. Onde si vede quanto inutile stato fosse il replicare le dispute nel Concilio per convincere i Boemi, che fu quello che intraprese il Cesarini, e che fu da Eugenio disapprovato. L'unione però de' Greci eravi più sodo fondamento a sperarla, venendo essa seriamente promes-

sa, e dal Patriarca Giuseppe, e dall' Imperadore Michele, i quali amendue ardentissimi sen dimostravano. E in fatti ben dall' evento fu comprovata, essendo ella stata con prosperi auspizj intrapresa in Ferrara, e poscia in Firenze conchiusa con felicissimo fine. E quantunque Eugenio nel primo scioglimento, che fece del Concilio di Basilea, non facesse di questa unione parola, intimando il Concilio in Bologna, come la fece dappoi quando ultimamente lo sciolse, e convocò il Concilio in Ferrara; è da credersi però, che pubblicare per allora non la volesse, come forse non totalmente determinata, quale poi era quando pubblicolla nell'intimazione, che di bel nuovo egli fece: ma che però nell' animo suo sempre era presente, come cosa che ricercava tutta l' applicazione della sua mente, e tutta la propensione della sua volontà.

Non vi mancavan nondimeno allora altre ragioni ancora, per cui egli prudentemente muovere si dovesse a sciogliere il Convento di Basilea, e di trasferirlo in altro luogo più opportuno. La scarsezza de' Padri, che in quel congresso intervenuti erano, e la poca sicurezza de' luoghi, per dove passar doveano, che non ne faceva sperare in appresso maggiore il numero; Inoltre le guerre, che ostinatamente infierivano tra i Duchi di Austria, e di Borgogna, onde in quei luoghi, e difficile si rendeva l' accesso, e mal sicura la dimora; Di vantaggio la difficoltà di poter' in esso trasferirsi personalmente il Pontefice, che insieme co' suoi Cardinali avrebbe voluto farlo, se la sua mal sana complessione, e la troppo distanza de' luoghi non glie l'avessero contrastato; queste erano, oltre le altre, che

da

da lui conosciute, non volea pubblicamente manifestarle, queste erano le cagioni, per cui Eugenio si mosse a fare del Concilio di Basilea lo scioglimento. E quantunque poscia Eugenio ne confermasse il proseguimento, fu però questa conferma strappata quasi per violenza dalle sue mani; siccome l'attesta il Cardinale di Torrecremata, il quale come testimonio di quei tempi asserisce. *Andreas Ventus, Dominii Venetorum tunc Orator, & aliqui Domini Cardinales tunc apud Dominum Eugenium præsentes, timentes futurum magnum scandalum in Ecclesia, minati sunt privato Domino Eugenio, quòd nisi Bullas illas adhæsionis concederet, ipsum solum recedentes relinquerent; Undè præfato Domino in lecto decumbente, præfati Domini referuntur, Bullas illas taliter qualiter expedivisse, & misisse Basileam.* Con questo però mai non intese Eugenio di confermare quello, che nel Concilio fatto si era; dicendo il Cardinale medesimo; *Nunquam Eugenius adduci potuit, Concilio licèt omnia moverit, ut ea confirmaret.* Essendo altro, che un Concilio legitimo sia, altro che tutto il fatto da un Concilio legitimamente sia fatto; siccome ancorche legitimo sia un Papa, non tutte quelle cose però, che egli fa, per questo riguardo che egli è legitimo, legitimamente, cioè rettamente son fatte.

Torrecrem. lib. 2. c. 100.

Idem loc. cit.

Or non sono le da noi addotte potentissime cagioni, perche un Concilio in un luogo convocato, in un'altro trasferire si possa? O che dicano gli Avversarj, che convocato un Concilio in un luogo, altrove trasportar non si debba, o che vogliano che senza legitima cagione non si possa di esso fare il trasportamẽto. Se il primo: Che risponderanno agli

Esempli del Concilio di Calcedonia primamente in Efeso congregato, a quel di Firenze dianzi adunato in Ferrara, a quel di Trento, per tacere di altri molti, convocato alla prima in Mantova, in Vicenza poscia, indi in Bologna? Che diranno alle ragioni, per cui si pruova, anche adunato un Concilio, non perdere il Papa la suprema autorità, che egli à nella Chiesa; e se a disposizione di questi ne fu fatta la convocazione, a libertà del medesimo poterfene anche fare la traslazione? Da quello dipendere il proseguimento, da cui dipende il principio, e da cui confermasi il fine. Il Papa, che dà autorità all' Ecclesiastiche Adunanze col convocarle, toglierla alle medesime col rivocarle. E se il Papa altro non facesse, che designarne il luogo, e convocarne i Padri, a che poscia cercar la di lui autorità per confermarne i decreti? Se convocato già il Concilio, questo fassi subito di sua ragione, e dal Papa indipendente; perche dunque le sue risoluzioni nella Chiesa non an vigore, se dal Papa non ricevono la conferma? Se è indipendente nel continuare, dovrà anche esser tale nel risolvere. E se il Papa ne puo annullare le definizioni, potrà anche interromperne la continuazione. Che le cagioni finalmente non fosser legitime, non crediamo che siavi chi voglia seriamente asserirlo, quando esse furon tali, e tante, che una sola potea esser bastevole al contrastato discioglimento.

Da tutte le suddette cose ricaviamo noi ora la risposta a quello, che in terzo luogo ci vien proposto a discorrere. *An schisma sit Papam separare se à corpore Ecclesia, ut Seff. VI. & X. contendunt Patres? An potius corpus Ecclesia separare se à Papa, ut hujus de-*

defensores asserunt? Che il capo si separi dal corpo, quando questo è contumace a prestargli l'ubbidienza dovuta, non è colpa, ma pena; Ma che il corpo si divida dal capo, perche questo vuol sopra esso esercitare la sua autorità legitima, non è pena, ma colpa. L'indipendenza, che è nell'uno, ne giustifica la separazione; la soggezzione, che è nell'altro, la condanna. Non è scisma però dove non è colpa; quello dunque è capace di scisma, che separandosi si fa colpevole, non già quello, che dividendosi, punisce chi è colpevole. Oltrecche intanto il separarsi dal corpo della Chiesa fa, che chi si separa sia scismatico, in quanto che il corpo si suppone unito col capo. Non è dunque la separazione dal corpo precisamente come tale, che fa la scisma, ma la separazione del corpo vivo, che col suo capo tiene unione di Carità, e di Fede. Tutto perciò l'essere della scisma si riduce alla divisione, che fassi dal capo, perche da esso, siccome riceve vigore ciascun membro, così dal medesimo tutto il corpo riconosce la vita. Aggiugnesi, che l'unità, nell'opposizione alla quale la scisma consiste, fondasi solamente nel capo, e per l'ordine, che a questo capo dice, lo stesso corpo chiamasi Uno. *Ut veritatem manifestaret unitatis*, così leggesi nel *cap. loquitur, 24. q. 1.*, *ejusdem originem ab Uno incipientem authoritate sua disposuit*. E quì batte quel che scriveva contra Gioviniano S. Girolamo; *Inter duodecim Unus eligitur, ut capite constituto, schismatis tollatur occasio*. Tolto dunque dal corpo il capo, non è più in quello unità. Se non evvi unità, saravvi certamente divisione; e perciò il medesimo Girolamo a S. Damaso scriveva nella cinquantesima settima sua lettera.

tera. *Qui tecum non colligit, spargit*. Egli è d'uopo, che tutto il corpo della Chiesa sotto questo capo si raccolga, perche altrimenti non isparganssi quà, e là le sue membra, senza ordine tra esse, e senza dipendenza dal capo. Così appunto scriveallo S. Gelasio Pontefice a Vescovi della Lucania, e della Sicilia. *Satisque conveniens est, ut totum corpus Ecclesiæ in hac sibimet observatione concordet, quam illic vigere conspiciat, ubi Dominus Ecclesiæ totius posuit Principatum*.

Siccome per togliersi ogni occasione alla scisma, fu da Dio ordinato, che un solo fosse quello, da cui tutto il corpo della Chiesa si governasse; attestando Girolamo nel capitolo 1. della prima Lettera a Tito; *In toto Orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electus superponeretur cæteris, ad quem totius Ecclesiæ cura pertineret, ut schismatum semina tollerentur*. Così per contrario tosto alla scisma si dà principio, quando da quest' uno appartandosi della Chiesa il corpo, di esso non vuol riconoscerne il governo, nè ubbidirne l'impero. Nè è mai vero, che il Papa dalla Chiesa si divida, non essendo ella più Chiesa, quando da lei è diviso il Papa. E se ben Chiesa esser possa senza Papa, cioè quando questo, o è già mancato di vivere, o pure non è certo, ma dubbioso, nel qual caso nella Chiesa la suprema autorità risiede. Pur nondimeno in tai casi se bene attual relazione non si dica all' unità del Papa; si dice però relazione potenziale, per servirmi de' termini delle Scuole; in quanto non se ne disubbidisce uno per riconoscerne un' altro, o per non ne riconoscer niuno, ma niuno dissubbidito viene, perche niuno si suppone, che nella Chiesa sia, ed a

quel-

quello che non evvi per anche, ma che tra brieve saravvi, conserva la Chiesa relazione di unione insieme e di ubbidienza. Le quali cose certamente nel nostro caso non furono, perche eravi il Pontefice certo, non dubbioso, ed a questo si ricusava di ubbidire, volendosi al suo cospetto formare un' Idolo, ed adorarlo. Come infatti avvenne dappoi nella elezzion di Felice Antipapa ad Eugenio opposto dalla scismatica adunanza di Basilea. Il che quanto sconcio, ed abbominevole stato fosse, di leggieri si argomenterà dall'ascoltar le parole di S. Cipriano nell' ottava sua Lettera. *Deus unus est, Christus unus est, & una Ecclesia, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata: Aliud altare constitui, aut Sacerdotium novum fieri, prater unum Altare, & unum Sacerdotium non potest. Quisquis alios collegerit, spargit.*

Ella si la Chiesa, che ricusando in prima di prestare al Papa l'Ubbidienza, che gli deve, si costituisce dappoi in istato, di non avere più con quello la communicazione, che aver le bisogna, perche sia Chiesa. Tutto dunque è difetto di coloro, che o nell' Ubbidienza, o nella Fede allontanandosi da quella Cattedra, *unde*, al parlare di San Cipriano nell' ottava Lettera del primo suo Libro, *unde unitas Sacerdotalis exorta est*, fabricansi capricciose oppinioni, per cui si persuadono, che basti per non essere scisinatici, che non sieno tra esso loro divisi. *Id ipsum enim magis est*, avvisollo Pelagio Pontefice, riferito nel *cap. schisma*, 24 q. 1., *propter quod schismatici sunt, quia non eos diversa sentiendi iudicium, sed quadam apud se delata, sibi tamen incognita metuentes, & contra Apostolicam Sedem temerè creden-*

dentes, pessima divisit opinio. Essi però non sanno, che altra è la scisma nel separarsi le membra tra esse, altra è nel dividersi le membra dal capo. Quella offende la carità, che debbon le membra di un corpo mistico tra lor conservare; questa ferisce l' ubbidienza, che ogni corpo professar deve al suo capo. Non men la carità unisce le membra tra esse, che l'ubbidienza leghi il corpo col capo; onde non men l'una, che l'altra unione a divisione, cioè a scisma, è soggetta. Con questa differenza però, che quella è capace a commettersi così da un membro, come dall' altro, perche così quello, come questo è tenuto a mantener intera quella carità, in cui la loro unione consiste. Ma questa puo solamente farsi dal corpo col capo, non già dal capo col corpo; perche l'ubbidienza, dalla cui negazione ella nasce, deè sì bene il corpo professarla al capo, ma non già il capo è tenuto di rassegnarla al suo corpo. Onde è ben che conchiuda S. Cipriano nella terza Lettera del primo suo Libro. *Neque enim aliunde hæreses obortæ sunt, aut natæ sunt schismata, quam inde quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Judex vice Christi cogitatur. Cui si secundum Magisteria Divina obtemperaret Fraternitas universa; nemo adversus Sacerdotum Collegium quidquam moveret.*

* * * * *
* * * *
* * *
* *

DIS-

DISSERTAZIONE III. PER LA SAGRA TEOLOGIA *SOPRA* IL CONCILIO DI FIRENZE SOTTO EUGENIO IV.

I.

Se quelle parole, che nella Liturgia de' Greci si leggono; Fac Domine panem hunc &c., *e che nel fine del Concilio di Firenze furon poste in contesa, propiamente la Consegrazione importino?*

II.

In qual guisa il Decreto del Concilio di Firenze intorno il Primato del Papa; cioè che abbia egli da Cristo una piena potestà di regere, e di governare l'universale Chiesa; intender si debba, perche sia di Fede ciò, che in esso contiensi; siccome ivi esser di Fede vien detto?

III.

Se nel Decreto di Fede per gli Armeni tutte le Asserzioni, e le particole, che in esso contengonsi, di Fede sieno; spezialmente nella dottrina de' Sagramenti?

Dappoicche tra i Latini, ed i Greci la principale briga, che era intorno alla Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo, per quanto almeno allora si vide, con soddisfacimento di amendue le parti nel Concilio di Firenze fu terminata, alcune altre ne furon proposte a decidersi, in cui avvengacche varj fossero nelle due Chiese i sentimenti, pur nondimeno non così malagevole sen rendea, come per avventura in quella prima conosciuta sen era, la concordia. Quali queste si fossero, dalle parole da Eugenio IV. dette all' Arcivescovo Ruteno, ed a

quelli di Nicea, di Trebisonda, di Mitilene, negli Atti Conciliari l'abbiam manifesto. *Nos Dei beneficio sumus conjuncti*, disse loro il Pontefice, *& convenimus in pracipuo dogmate, de quo agebatur. Age, nunc de Purgatorio quoque igne, & Principatu prima Sedis, & de fermentato, & azimo, deque Divino Sacrificio dubitationem agitemus, & usquequaque vitium omne tollatur, deindè unio confestim fiet.* E perche di alcune di queste materie, come del Purgatorio, dell' Azimo, e del Fermentato, nelle passate Conferenze altri miei Colleghi an ragionamento fatto, a me ancora nella presente, e del Divin Sagrifizio, e del Primato dell' Appostolica Sede, e del Decreto di Fede agli Armeni dato, emmi stato ingiunto di dover brevemente parlare. La qual cosa così volentieri io farolla, che di molto verrassi a conoscere essere le suddette materie a me care; come quelle, che risguardan Misterj sopra tutti gli altri più venerabili nella Chiesa, e che concernon Persone, di cui non si anno, o per altezza di posto, o per indipendenza di autorità, o per santità di dottrina, più ragguardevoli sopra la Terra.

Adunque da quello cominciando, che il Divin Sagrifizio risguarda, risponder debbo in primo luogo al quisito, che sopra la consegrazion del medesimo mi vien proposto. *An verba illa in Liturgia Gracorum; Fac Domine panem hunc &c., qua disputata fuerunt in fine Concilii, significent consecrationem?* Intorno a che è da sapersi, che nel principio della Chiesa i Greci, come ancora per molto tempo in appresso, ne' lor Sagrifizj della Liturgia, che passa sotto nome di S. Giacomo Appostolo, si son serviti. Poscia nel tempo di S. Basilio, avendo

que-

questi conosciuta la tepidezza de' Cristiani, che vie più cresceva, mancando in essi quel primiero fervore, per cui già in esercizj di pietà più lungamente si occupavano, e conoscendo egli pure la troppo lunghezza di quella Liturgia accennata, che veramente di gran tedio a coloro, che vi assistevano, era cagione; perciò egli a fine di eccitare colla brevità dell' orazione maggior divozione ne' Cristiani al Divin Sagrifizio assistenti, una più succinta Liturgia si pose in mente di stabilire. Così Proclo nella sua Opera *de Traditione Divinæ Missæ* l' accenna; il quale inoltre attesta, che per la cagione medesima, un' altra di quella di S. Basilio ancora più brieve da S. Gian Crisostomo in appresso ne fu composta. Servivansi dunque di queste due Liturgie sole i Greci, comecche altre pure, anche sotto nome di Basilio medesimo, ne comparissero tra essi; e secondo la diversità de'tempi, or l'una, or l'altra da esso loro si adoprava. In tutte nondimeno le Liturgie suddette, ed in altre ancora, delle quali amendue le Chiese, e di Occidente, e di Oriente in altri tempi servite si sono, non altra è stata mai la forma della Cõsegrazione, che quella sola, di cui presentemente noi ci serviamo, e della quale siccome per lo passato, così anche in oggi altri fuori di noi eziandio costantemente si servono. *Hoc est Corpus meum, quod pro vobis frangitur*; soggiugnesi in quelle a S. Giacomo, ed a S. Marco attribbuite; *Et datur, sive distribuitur in remissionem peccatorum*; le quali parole in quelle di S. Basilio, e di S. Gian Crisostomo pur anche si attrovano.

E per verità, secondo la bella riflessione dell' Angelico Dottor S. Tommaso nella terza parte della

sua Somma, alla quarta quistione, all' articolo primo, nella risposta al quarto argomento, essendo quasi tutto vario il Canone della Messa in tutte le Liturgie, che or leggiamo, e veggendosi le sole parole della consegrazione già dette in tutte le Liturgie essere le medesime, ci si dà certamente a conoscere, che la consegrazione del Divin Pane non colle parole da' Santi istituite si faccia, poicche queste a varietà furon soggette, ma colle sole parole di Cristo, le quali sempre le medesime, e appresso tutti uniformi rimase sono. Oltrecche egli è sentimento comune de' Padri, che colle sole parole di Cristo, e non altrimenti con quelle del Sacerdote, la consegrazione si faccia; attestandosi ciò in molti luoghi da S. Ambrogio, e spezialmente nel libro *de Sacramentis*, che per comune consentimento degli Eruditi è suo legitimo parto; e da S. Agostino nel lib. *de Verbis Domini*, al cap. 28. e nel Sermone *de Corpore Christi*, quantunque non sia questo, come quello concordemente a lui attribbuito; come pur' anche ritrovasi nell' Omelie, che vanno sotto nome di Eusebio Emisseno, e riferiscesi nel cap. *quia corpus*, *De Consecratione*, *dist.* 2. Onde si vede, non essersi al vero apposti coloro, i quali furon di avviso, che Cristo con atto solamente interno, e non già con parole da esso lui proferite, nell' ultima cena la Sagra Eucaristia consegrasse. Vero è, che secondo quello, che il Salmerone riferisce nel tomo 9. al trattato 13. il Sagro Concilio di Trento definir non volle questa quistione, che stimò non appartenere a dogma, ma essere solamente Scolastica; contentandosi solamente di manifestar la lor mente quei Padri colle parole, che nel capitolo primo della

tre-

tredicesima Sessione posero, senza però che altro in alcun canone soggiugnessero, onde a conoscere si venisse di esser cosa spettante a materia di Fede. *Hoc admirabile Sacramentum in ultima cœna Christum Redemptorem nostrum instituisse, cùm post panis vinique benedictionem, se suum ipsius corpus illis præbere, ac suum sanguinem disertis, ac perspicuis verbis testatus est; quæ verba à Sanctis Evangelistis commemorata, & à Divo Paulo postea repetita, cum propriam, & apertissimam significationem præseferant, secundum quam à Patribus intellecta sunt &c.* Bisogna però essere affatto di mente privo, per non conoscere in queste sole parole, quale il sentimento del Concilio fosse, che da esso ancora colla testimonianza degli Evangelisti, e dell' Appostolo, e col comun suffraggio de' Padri, confermato venne.

E infatti espressamente ne parlò Tertulliano al lib. 4. contra Marcione, al cap. 4. *Acceptum panem, & distributum discipulis, corpus suum illum fecit, hoc est corpus meum, dicendo.* Come pure S. Ambrogio nel lib. 4. *de Sacramentis*, al cap. 4. *Consecratio igitur, quibus verbis est? & cujus sermonibus? Domini Jesu.* E S. Gian Damasceno nel lib. 14. *de Fide*, al cap. 15. *Sicut Deus dicendo: Fiat Lux, fecit lucem; ita dicendo: Hoc est corpus meum, & hic est sanguis meus, perfecit hoc Sacramentum.* E se bene Innocenzo III. nel lib. 4. *de Mysterio Altaris*, al cap. 6. insegnato avesse, che Cristo senza formola di parole, ma con solo atto interno della divina sua volontà la Sagra Eucaristia consegrasse, la quale già consegrata, dicesse poscia alcune parole, che in appresso, per poter la medesima consegrare, da Sacerdoti proferir si dovessero. *Sanè dici potest,*

quod

quod Christus virtute divina confecit, & postea formam expressit, sub qua posteri benedicerent; ipse namque per se virtute propria benedixit; nos autem ex illa virtute, quam indidit verbis. In difesa però del medesimo attesta l' Angelico Dottor S. Tommaso, che *prædicta verba Innocentii sunt opinativè magis dicta, quam determinativè.* Oltrecche quell' Opera scritta fu da Innocenzo, e pubblicata, assai prima che egli Pontefice eletto fosse; e come tale le sue parole intender si debbono come da esso dette adempiendo di privato Teologo, e nõ già di Dottore universale le parti. Quindi conosceſi di leggieri esser costante, e comune il sentimento, che le parole, di cui noi nella consegrazione ci serviamo, le medesime sieno con quelle, delle quali in consegrando la Sagra Eucaristia Cristo servir si volle; e che siccome allora da essolui proferite, il pane, ed il vino nel suo Corpo, e nel suo Sangue furon valevoli a tramutare, così al presente da essonoi proferendosi, il medesimo effetto efficaci sono a produrre.

Ma perche nelle Liturgie suddette di S. Basilio, e di S. Gian Crisostomo, dopo le parole di Cristo, nelle quali la forma della consegrazione detto abbiam di consistere, altre parole ritrovansi, che sono, *Fac Domine panem hunc pretiosum corpus Christi tui, & quod est in calice isto, pretiosum Sanguinem Christi tui;* nelle quali, eran di avviso alcuni Greci, che la consegrazione eziandio consistesse, perciò nel Concilio di Firenze ne furon' eglino interrogati, perche sinceramente dicessero, se tali parole da essoloro si avessero per forma di consegrazione, o pur di semplice preghiera da farsi dopo la consegrazione, di già colle parole di Cristo perfezzio-

zionata? Alla qual dimanda nella venteſimaquinta Seſſione, della quale noi nella preſente Conferenza facciam parola, così eglino riſpoſta diedero. *Fateri nos, per hæc verba: Hoc eſt Corpus meum: tranſubſtantiari ſacrum panem, & fieri Corpus Chriſti. Sed poſtea, quemadmodum & vos dicitis: Jube hæc perferri per manus Sancti Angeli tui in ſublime Altare tuum; ita nos quoque oramus, dicentes, ut Spiritus Sanctus deſcendat ſuper nos, & efficiat in nobis panem hunc pretioſum Corpus Chriſti ſui, tranſmutetque ipſa dona Spiritu Sancto ſuo, ut fiant communicantibus in purgationem animæ, in remiſſionem peccatorum; & non fiant in judicium, & condemnationem noſtram.* Così appunto ſpiegò ancora le parole medeſime il Cardinal di Torrecremata nell' Orazione, che per comandamento di Eugenio IV. nel Cõcilio di Firenze egli fece, intorno al punto, di cui al preſente ragioniamo. *Oratio illa non eſt ut conficiatur, quod confectum eſt, ſed ut conſequamur effectum Sacramenti, ſcilicet uniri cum Chriſto, & incorporari, ut & dicamus cum Apoſtolo: Vivo ego jam non ego, vivit verò in me Chriſtus.* Diſtinguendo il Cardinal medeſimo nel Divin Sagrifizio due corpi, per così dire, di Criſto; uno vero, e reale, ed è quello, che colle ſue parole vien fatto; l' altro miſtico, che è la Chieſa, e ſopra il quale il Sacerdote priega, dappoicchè la conſegrazione è già fatta, che lo Spirito Santo ſcenda, acciocchè per la partecipazione di un tal Sagramento un ſolo corpo la Chieſa con Criſto ſi venga a fare. *Dicit Baſilius*, ſoggiugne egli così, *rogamus, & ſupplicamus, mitte Spiritum Sanctum ſuper nos, & hæc appoſita munera, & fiant nobis ſalutaria, & faciatis panem hunc, ideſt.*

catum

catum fidelium. Istum panem intelligimus corpus mysticum Ecclesiæ. Panis capitur duobus modis, panis verus materialis, & panis mysticus. De hoc mystico dicit Apostolus; Unum corpus sumus omnes, qui de uno pane participamus; & ut dicit Augustinus; unum corpus, & unus panis dicitur Ecclesia, quia sicut unus panis multis granis, & corpus multis membris, ita charitate operante componitur Ecclesia ex multis fidelibus.

Non diversamente le medesime, o pur somiglievoli parole in altre Liturgie, o pure nelle già dette, secondo anche la varietà de' Riti, con cui altre Chiese si regolano, spiegate sono. Nella Liturgia degli Armeni portata nel Latino da Basilio Barsech Sacerdote di quella Nazione, e per ordine della S. Congregazione *de Propaganda Fide* dal Cardinal Bona esaminata, così si legge. *Adoramus, rogamus, & petimus à te benefactor Deus, mitte in nos, & in proposita hæc munera consempiternum tuum, & coessentialem S. Spiritum. Per quem panem hunc benedicens corpus verè facies Domini nostri, & Redemptoris Jesu Christi;* Le quali parole in tre volte dicēdosi, in tre volte ancora quelle, che seguitano si anno a dire; *Et calicem hunc benedicens Sanguinem certè facies Domini nostri, & Redemptoris Jesu Christi.* Nel Rito Mozarabico, del quale anticamente servivansi le Chiese tutte di Francia, e di Spagna, come dal Cardinal Bona provato viene, dopo la consegrazione, una brieve orazione avea luogo, la quale *Post pridie*, ovvero *post Secreta* si appellava; ed in essa il Sacerdote priegava, perche lo Spirito Santo a benedire, ed a santificare i sagri doni scēdesse, quasi che questi non ancor benedetti, e santifi-

cati

cati fossero. Così nel giorno del Natale del Signore si dicea; *In Altare tuum panis, ac vini holocausta proponimus, rogantes ut has hostias Trinitas indivisa sanctificet*. Nella prima Domenica di Quaresima; *Emitte Spiritum tuum de Sanctis Cœlis tuis, quo sanctificentur oblata*. Nel dì di Pasqua; *Ut hic panis cum hoc calice in Filii tui corpus, & sanguinem te benedicente ditescat*. E nelle Messe di molti altri giorni, secondo il Mozarabico Rito, somiglievoli parole, dopo la consegrazione già fatta, si leggono; le quali certamente non altro senso anno, se non che l'ostia di già consegrata, per la virtù dello Spirito del Signore sia a noi cagione della nostra santificazione, non già che essa per quelle parole a santificare si venga, quando per le parole della consegrazione era stata in prima santificata. E questo l'abbiam manifesto dagli stessi Istitutori della Messa Mozarabica, in alcune delle suddette orazioni chiamate *Post pridie*; come in quella della Domenica terza dell' Avvento; *His quoque te quæsumus sacrificiis nostris in sanctificationem tuam infunde, quo ex his sumpturi nullo decidamus in crimine, sed sanctificati tuum mereamur adventum impavidi sustinere*; nella Domenica sesta dopo Pasqua; *Oramus, ut hac libamina Spiritus tui Sancti benedictione respergens, sumentium visceribus sanctificationem accommodes*; nella Domenica prima dopo la Pentecoste; *Imposita hæc altaribus tuis munera benedicere nobis, & sanctificare digneris*; dove quella parola *nobis*, il medesimo ad importar viene, che se si dicesse, per la nostra salute, e per la santificazione nostra.

Ma sopra tutti, quanto da noi si va provando,

a maraviglia il dimoſtrano i Siri nella ſpiegazione medeſima, di cui preſentemente facciam parola, ſecondo rapporta S. Maronio nella ſpoſizione della Liturgia, al cap. 33. *Hoc loco*, dic' egli, *quærendum eſt, qua de cauſa invocamus Spiritum Sanctum, ut deſcendat ſuper panem, & vinum, dum jam Filius deſcendit, & commutavit ea in corpus, & ſanguinem ſuum pretioſum. Hinc quæſito reſpondemus nos non invocare Spiritum Sanctum, ut efficiat, ideſt commutet panem, & vinum in corpus, & ſanguinem Salvatoris noſtri, ſed ut oſtendamus illa eſſe corpus, & ſanguinem Domini noſtri, & ut efficiat, ut ſint ſumentibus illa in remiſſionem peccatorum, & in vitam æternam*. Spiegate dunque in tal maniera le ſuddette parole *Fac Domine panem hunc &c.* reſta, che la preghiera de' Greci in eſse parole compreſa da ogni ſoſpetto di errore immune ſi abbia a dire; e così appunto nel noſtro Concilio di Firenze fu dichiarata. Nè per queſto difendere egli è d' uopo ricorrere a variamento di Rito coll' andar del tempo da Greci fatto; credendo che in prima avanti la cõſegrazione quella preghiera detta ſi foſſe da Greci, e che poſcia ſi traportaſſe in quel luogo, in cui al preſente la leggiamo. Non puo certamente queſto penſiere trovar fede, quando appreſſo tutti gli antichi Codici manuſcritti nel medeſimo luogo ſi legge, in cui oggi ſi attrova; E nelle Liturgie a S. Giacomo, ed a S. Marco attribbuite, come anche in quelle di S. Baſilio, e di S. Gian Criſoſtomo nel medeſimo luogo ſi rinviene; E finalmẽte oltre le Liturgie degli Armeni, de' Mozarabi, de' Siri da noi mentovate, nelle quali non diverſamente ſi vede, atteſta ancora così pure oſſervarſi nelle Liturgie di

tutte

tutte le Nazioni, che per l' Oriente disperse sono, Riccardo Simone nelle Note, che egli fece all' Apologia di Gabriello Severo Metropolitano di Filadelfia. Altri sono stati ancor di avviso, che quelle parole *Fac Domine panem hunc &c.* non risguardino il tempo, in cui si proferiscono, ma il tempo più tosto, che la consegrazione precedette; Quasicche il Sacerdote rapito, per così dire, fuori di se per la sublimità di un mistero sì elevato, e ricordevole della sua propia fralezza, quello che già crede per fede essere stato fatto, il considera come per anche da farsi, e perciò priega, perche egli si faccia. *Fac Domine &c.* Nè in questo, essi dicono, esservi cōtraddicimento alcuno, quasicche si supplicasse a concedersi quello, che di già dal supplicante supponesi conceduto, e che poscia da esso si supplichi, come se conceduto non fosse; poiche rispondon' essi, che in un riguardo e' si considera come conceduto, e in un altro riguardo si mira come ancor da concedersi. Ma io certamente stimo, non esservi bisogno di far ricorso a sì fatte metafisiche precisioni per ispiegare una cosa, che tutta consiste in una pratica intelligenza, e che perciò intender si deve con maniera propia, e reale, siccome da Greci nel nostro Concilio fu confessata, non già con astrazzione mentale, ed immaginaria, siccome costoro par che più tosto ingarbugliar la vogliano, che spiegarla.

Ciò nondimeno nō ostante, alcuni Greci Scismatici añ creduto, ed in oggi pure alcuni loro seguaci di creder non lasciano, che in quelle parole *Fac Domine panem hunc &c.* la forma della consegrazione consista. Il famoso Marco Efesino, al quale principalmente si deve la disunione de' Greci,

quando il noftro Concilio tanto affaticoffi per portarne a buon porto di conchiufione la defiderata concordia, infra le molte cofe, che portò fuori dopo il Concilio, per romperla co' Latini, fu ancor quefta. Egli dunque appreffo Arcudio nel lib. 3. del Sagramento dell'Eucariftia, così parla. *Verùm Chryfoftomus ait, Dominicum verbum femel dictum, Sacrificium confumatum efficere. Semel dictum, inquit, non quod nunc à Sacerdote dicitur, fed quod femel à Salvatore dictum eft, perfectricem immittere propofitis donis vim, atque potentiam, non item & actu ea perficere. Hoc enim Spiritus Sancti adventus per Sacerdotis orationem efficit*. Per bene intendere quefto errore, egli è d'uopo fapere, che Nicolò Cabafila Greco ancora Scifmatico, principal difenfore di effo, nella fpofizione della Liturgia tre cofe infegna. La prima è, che l'Evangeliche parole *Hoc eft Corpus meum; hic eft Sanguis meus*, nelle Liturgie così Greche, come Latine folamente in modo narrativo da Sacerdoti fi proferifcono; onde fon vuote affatto della virtù di tramutare il pane, ed il vino nel Corpo, e nel Sangue del Signore. La feconda è, che quelle individuali parole da Crifto dette nell'ultima cena, fon quelle, che anche in oggi operano la confegrazione; e avvegnacche effe attualmente non fieno, fono però nella lor virtù, la quale prefentemente anche dura. La terza è finalmente, che quefto effetto da Crifto fi opera, cioè dalle parole individuali da Crifto proferite, allora folamente quando dal Sacerdote fi priega, che il loro effetto fortifcano, colle parole da noi dette; *Fac Domine panem hunc &c.* Altri Greci parimēte an creduto, le parole Evangeliche, che dal Sacerdote fi

pro-

proferiscono, concorrer sì bene alla consegrazione, questa però nõ esser compiuta, se non quando quella preghiera dal Sacerdote vien proferita. Così l'Arcivescovo Ruteno nel nostro Cõcilio di Firenze, disse; *Credimus id, quod conficit Sacramentum esse sermonem Domini, & Dominicam vocem esse effectricem Divinorum munerum, & illa vox semper explicatur à Sacerdote, & suscipit Sacerdos quod vox replicata aptetur, & sit eadem vox cum voce Domini; & ut ita aptetur, invocatur Spiritus Sanctus, & supplicat Sacerdos, ut per virtutem Spiritus Sancti concedatur gratia, & vox repetita efficiatur ita effectiva, ut Verbùm Dei fuit; & ita credimus consumativam fieri per illam orationem* Sacerdotis. Così pure un tal Simone Arcivescovo di Gaza appresso Arcudio, in argomentando contra un Saracino, discorreva, *Cum igitur ipse natura est Deus, illicò tunc panem sua potentia Divina, & gratia sanctificavit, hoc est Corpus meum, inquiens ... Sacerdos autem, qui est apud nos, etsi Christi typum gerat, tamen homo est omninò obnoxius peccatis ... propterea indiget multis precibus. Igitur Deum Patrem orat ... ne quid intercedat impedimenti quo minus Sacro-sanctus Spiritus adveniat ... ut propositum panem, & calicem in sacrificium perficiat, & ea faciat illud ipsum Dominicum Còrpus, & Sanguinem Christi.*

A questi errori però contrarj sono tutti i Padri più antichi della Chiesa, ed i Concilj stessi, ne' quali, le sole Evangeliche parole esser la forma della cõsegrazione, fu definito. Così nel nostro Concilio di Firenze nel decreto dell' unione per gli Armeni fatto; *Forma hujus Sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc Sacramentum conficitur; Sacerdos enim*

enim in persona Christi loquens, hoc conficit Sacramentum; nam ipsorum verborum virtute substantia panis in corpus &c. Così pure nel Concilio di Trento nella Sess. 13. al cap.3. *Corpus quidem existere sub specie panis, & sanguinem sub vini specie, ex vi verborum*, le quali parole nel cap. 1. il medesimo Concilio dichiara esser quelle, *à Sanctis Evangelistis commemorata, & à Divo Paulo postea repetita*; cioè, *hoc est Corpus meum; hic est Sanguis meus*. S. Ambrogio di sopra rapportato disse già, che colle parole del Signore la consegrazione si faccia; ma perche non si creda, che delle parole individuali di Cristo e' parli, come si presunse il Cabasila, nell' accennato luogo così egli soggiugne. *Nam per reliqua omnia, quæ dicuntur, laus Deo defertur; oratione petitur pro Populo, pro Regibus, pro cæteris. Ubi venitur, ut conficiatur venerabile Sacramentum, jam non suis sermonibus Sacerdos, sed utitur sermonibus Christi.* Nel medesimo luogo e' rassomiglia le parole *hoc est Corpus meum*, colle parole *Ego te baptizo in nomine &c.*, quelle forma del Sagramento dell' Eucaristia, queste del Battesimo, in questa guisa. *Tu ipse eras, sed eras vetus creatura; postea quam consecratus es, nova creatura esse cœpisti. Vis scire quam nova creatura? Omnis, inquit, in Christo nova creatura... Accipe ergo quemadmodum sermo Christi creaturam omnem mutare consueverit, & mutat quando vult instituta naturæ.* Secondo dunque il sentimento di Ambrogio, siccome le parole del Battesimo dal Battezante proferite mutano la creatura, cioè il Catecumeno, così le parole dell' Eucaristia dal Sacerdote proferendosi, il pane, ed il vino mutano, e per conseguente sono della consegrazione

Ambros. lib. 4. de Sacr. cap 4.

la

la vera forma. Il medesimo insegnò il Crisostomo, allorche nell' Omelia *de Proditione Judæ*, così scrisse. *Non enim homo est, qui proposita de consecratione mensa Domini corpus Christi facit, & sanguinem, sed ille, qui pro nobis crucifixus est Christus. Sacerdotis ore verba pronuntur, & Dei virtute consecrantur, & gratia, hoc est, ait, corpus meum. Hoc verbo proposita consecrantur. Et sicut illa vox, quæ dicit, crescite & multiplicamini, & replete terram, semel quidem dicta est, sed semper sentit effectum ad generationem operante natura: ita & vox illa semel quidem dicta est, sed per omnes mensas Ecclesiæ usque ad hodiernum diem, & usque ad ejus adventum præstat Sacrificio firmitatem.* E nell' Omelia seconda sopra la seconda Pistola a Timoteo paragonando il Sagrifizio, che noi offeriamo, con quello, che nell' ultima cena offerito fu da Cristo, pruova l' unità di amendue dall' unità dell' ostia, e dall' unità della forma, cioè delle parole, con cui l' ostia si consagra. *Nihil habet ista quam illa minus. Cur id? quia non hanc sanctificant homines, sed Christus, qui illam ante sacraverat. Quemadmodum enim verba, quæ locutus est Christus, eadem sunt, quæ Sacerdotes nunc quoque pronuntiant, ita & oblatio eadem est.*

Non vogliamo però noi dissimulare, che dalla maniera di parlare di altri Padri pare, che pruovare anche si possa, colle preghiere del Sacerdote la consegrazione perfezzionarsi. Il Martire S. Giustino nell' Apologia seconda asserisce; *Per precem Eucharistiam factam cibum sumimus.* S. Cirillo di Gerusalemme nella terza sua Catechesi mistagogica; *Quemadmodum Eucharistia post Sancti Spiritus invocationem non est amplius panis communis, sed est* Cor-

Corpus Christi, sic &c. S. Gregorio Nisseno nel cap. 37. della sua orazione catechetica; *Hic panis per verbum Dei, & orationem sanctificatur.* S. Girolamo nella 85. sua Pistola ad Evagrio; *Quis patiatur mensarum, & viduarum Minister, ut supra eos se tumidus efferat, ad quorum preces Christi Corpus, Sanguisque conficitur?* S. Agostino nel lib. 3. *de Trinitate*, al cap. 4. attesta esser l'Eucaristia, *quod prece mystica consecratum sumimus ad salutem.* E per tacere di altri molti, egli è sentimento eziandio di S. Gian Damasceno, che la forma della consegrazione in una invocazione cōsista dello Spirito Santo, come per appūto rassembran quelle parole nelle Liturgie de' Greci, delle quali noi ragioniamo. Perche di questo parlar de' Padri aver si possa il legittimo intendimento, egli è da sapersi, che potendosi la Sagra Eucaristia, e come Sagramento, e come Sagrifizio considerare, non tutto quello, che all' essere Sagramento basta; bastevol pur' anche all' essere Sagrifizio si mostra. Il Sagramento colle sole Evangeliche parole compiutamente vien fatto; Il Sagrifizio però altre parole ricerca, ed altre preghiere, nelle quali egli consiste. I suddetti Padri adunque anno dell'Eucaristia, non come Sagramento, ma come Sagrifizio parlato; perche se di essa come Sagramento parlato avessero, non solamente quelle parole, di cui noi ora ragioniamo, ma le Liturgie tutte, le quali sotto nome di preghiere più delle volte da Padri intese sono, alla consegrazione sarebbono essenziali; la qual cosa nè pur da Greci ammessa viene. Oltrecche nell' Evangeliche parole l'invocazione dello Spirito Santo, o pur anche alcune preghiere implicitamente intender si possono.

sono. In quella maniera appunto, nella quale Sant' Agostino nel lib. 5. *de Baptismo* la forma del Battesimo con voce di orazione nominò, comecche essa non già in modo deprecativo, ma solamente indicativo si proferisca. *Quomodo audit homicidam deprecantem, vel super aquam Baptismi, vel super oleum, vel super Eucharistiam, vel super capita eorum, quibus manus imponitur?*

L'invocazione poscia, della quale il Damasceno parla, intender si deve in quel modo, nel quale intesa fu dall' Autore del Libro dell' Ecclesiastica Gerarchia, al capitolo ultimo, da cui pur' anche il Damasceno la prese. Ivi dunque si prende non per una orazione, che seguiti le parole di Cristo nella consegrazione, ma più tosto per forma del Sagramento, che consista nelle parole di Cristo, che sono appunto l' Evangeliche parole. *Formam Sacramentorum*, disse il Cardinal di Torrecremata, *vocat verba Christi, quæ conficiunt Sacramentum, & hanc putat formam invocationis*. Onde per questo con evidenza a conoscer si viene, che per le parole del Damasceno, in quella invocazione, di cui noi parliamo, in nessun modo la forma della consegrazione consister possa. Oltrecche se in quelle parole la forma del Sagramento consistesse, ne seguirebbe che essa deprecativa fosse, e come tale invalevole certamente, ed impotente sarebbe a fare *aliquid, quod in factione consistit*; come il Cardinal suddetto argomēta. Finalmente il sentimento dell'Arcivescovo Ruteno; e quello dell' Arcivescovo di Gaza non possono in ciò luogo avere; perche secondo essi si mostrerebbe, che imperfetta fosse la potenza delle parole di Cristo, se la perfezzione del Sagramento riconoscer

egli così proferirle, come proferite furon da Cristo, quãdo fu da esso lui l'Eucaristia istituita, la cui persona dal Sacerdote rappresentata viene. Essendo però certissimo, che da Cristo proferite furono in modo assertivo, che è quanto dire in maniera, che per le medesime parole la consegrazione si fece, e per conseguente la transustãziazione si perfezzionò. Adunque non diversamente ora dal Sacerdote proferite vengono, dacche questi rappresentando il ministerio di Cristo, nella medesima maniera proferir le deve, nella quale da Cristo vennero proferite. Per quello poscia, che importasi nelle parole, che da Latini alla consegrazione soggiungonsi, basta solamente considerar le medesime, per conoscere del Greco Scismatico l'impostura. Esse son le seguenti. *Supplices te rogamus Omnipotens Deus, jube hac perferri per manus Sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu Divina Majestatis tua, ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum Filii tui Corpus, & Sanguinem sumpserimus, omni benedictione calesti, & gratia repleamur.* Vedesi dunque, che la consegrazione supponesi già seguita, posciacche non si dice nè pane, nè vino, ma corpo, e sangue; e quello che si priega è solamente il frutto, che si spera da coloro, che de' medesimi cibar si dovranno. Che è quel medesimo, che da noi di sopra fu detto per la retta intelligenza delle parole *Fac Domine &c.* che da Greci si proferiscono. Soggiungonsi dunque le parole suddette per parteciparsi dalla Chiesa il frutto della consegrazione già fatta; e in questo nel nostro Concilio di Firenze talmente co' Latini i Greci convennero, che quasi mai non fosse stato su ciò diverso il lor sentimento,

ot-

ottennero, che nè pure di esso nel Decreto della Fede se ne parlasse; come dagli Atti Conciliari ricavasi; ed il rapporta inoltre il Cardinal Bessarione nella sua Opera di sopra accennata, che nella Biblioteca de' Padri di moderna edizione si puo trovare.

Passiamo ora a quello, che in secondo luogo a risolvere ci vien proposto. *Quomodo Decretum Concilii Florentini de Primatu Papæ, quod habeat à Christo Domino plenam potestatem regendi, & gubernandi universalem Ecclesiam, sit explicandum, ita ut sit de fide quod ibi dicitur?* Egli è parere di alcuni moderni Teologi, le cui oppinioni più propiamente sono al genio della Corte, che della Chiesa, per lo Decreto del nostro Concilio di Firenze intender doversi il Primato del Romano Pontefice, non di solo onore, ma di giurisdizzione eziandio, e di potestà, immediatamente da Cristo istituito; questo però essere sopra le Chiese tutte particolari, non già sopra la Chiesa universale in un qualche Ecumenico Concilio congregata. Troppo scarsa è l'avarizia di cotesti Scrittori, quando si tratta de' privilegj dell'Appostolica Sede; anzi troppo ingiuriosa è la loro ingiustizia, colla quale tanto restringono le sue prerogative, e tanto diminuiscono i suoi diritti, che quasi poco manca per farla uguale, se non pure suggetta, a chi ella da Dio fu dichiarata così sopra tutte suprema, come da ogni altra indipendente. Per conoscere quanto io dico, basta considerare le parole del Decreto, di cui si parla, le quali nel §. quinto son le presenti. *Sanctam Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem in universum Orbem tenere primatum, & ipsum successorem*

sorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesia caput, & omnium Christianorum Patrem, & Doctorem existere; & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam à Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis OEcumenicorum Conciliorum, & in sacris Canonibus continetur. In queste parole, al mio avviso, chiaramente contiensi la superiorità del Romano Pontefice, non solamente sopra le Chiese particolari, ma sopra la Chiesa tutta, universalmente eziandio in un Concilio radunata; E in virtù di un tal Decreto, questa superiorità intendo ancora che sia di fede. E per ciò provare, io primamente osservo, altro essere il dire, che si abbia dominio sopra tutte le membra, ed altro che si abbia sopra tutto il corpo; intendendosi per questo non solamente le membra prese disgiuntamente, nè solamente unite per modo di moltitudine, ma ancora per modo di unità, siccome esse a costituire il corpo convengono. Dicendosi dunque nel Decreto suddetto, avere il Romano Pontefice una piena potestà sopra la Chiesa universale, non dovrassi ciò intendere delle membra separatamente prese, ma delle medesime prese per modo di unità, perche in questa sola maniera esse costituiscono l' universale Chiesa, la quale come tale dice necessariamente l'unità sopra molte particolari Chiese fondata. Tanto importa il senso, che i Teologi appellano *obvio* delle parole suddette; e quello, che da altri ad esso attribbuito viene, non è senza una qualche violenza, che alla naturale loro intelligenza vien fatta. Oltrecche se i Padri del nostro Concilio avessero in men-

mente avuta la specolazione, che al lor Decreto andipoi data questi moderni Scrittori, la quale certamente è più sottile che soda, non avrebbono eglino detto, avere il Romano Pontefice autorità sopra tutta la Chiesa universale, ma solamente averla sopra tutte le Chiese particolari. E questo maggiormente dovean farlo, perche non è medesimo il dire sopra tutte le Chiese, e sopra tutta la Chiesa; dacche per la Chiesa universale, o sia tutta la Chiesa s' intende la Chiesa come corpo, il quale di molte membra supponesi unito; per le Chiese particolari s' intendon queste come membra, e per conseguente tra esse ancor separate. La mente però di quei Padri fu di stabilire la Pontifizia potestà sopra il corpo della Chiesa, e sopra l' unione delle Chiese particolari, quando queste anche si uniscono a rappresentare la Chiesa universale in una qualche Generale Adunanza.

E in fatti quando dicesi, che l' Imperadore abbia dominio sopra tutto il Senato, non intendesi che il suo dominio sia sopra ciascun Senatore, ma pur'anche sopra tutto il corpo de' medesimi, che Senato si appella. Quando leggiamo, che il Vescovo presieda a tutta la sua Diocesi, non intendesi, che la sua autorità solamente sia sopra ciascun suo Diocesano, ma eziandio sopra tutta l' unione di questi, che Diocesi vien chiamata. Quando si dice che il Capo superiore sia a tutto il corpo, non è il senso, che sia superiore alla mano, al piede, e ad altre parti del corpo separatamente prese, perche queste così separatamente prese non costituiscono il corpo, ma il compongono solamente quando esse sono unite. Adunque se nel nostro Concilio vien dif-

diffinito, che il Romano Pontefice sia *totius Ecclesiæ Caput*, si prende la Chiesa come corpo, non come membra separate, perche altrimenti detto avrebbe *omnium Ecclesiarum Caput*; e per conseguente l' autorità del medesimo non è solamente sopra le Chiese particolari separatamente prese, perche come tali non formano il corpo *totius Ecclesiæ*, ma eziandio sopra le medesime unite, perche in tal guisa compongono il corpo *totius Ecclesiæ*, di cui egli si chiama Capo. Osserviamo inoltre, secondo che gli Avversarj stessi avvisano, che sia altro il dire, che il Pontefice abbia il suo primato *in universo Orbe*, ed altro il dire, che l'abbia *in universum Orbem*. Per la prima maniera di parlare intendesi, che egli abbia la sua superiorità non solamente nella Chiesa di Roma, ma ancora in quella di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme, ed in tutte l' altre, che sono nel Mondo, quando però queste separatamente considerate vengono, non già quando si prendono tutte unite, onde formano un solo corpo. Questo nondimeno si dimostra dal dirsi, che egli il suo primato abbia *in universum Orbem*; che è quanto dire, che il Papa non solamente abbia la sua suprema autorità nel Mondo tutto, ma ancora sopra il Mondo tutto, e per conseguente sopra la Chiesa tutta; onde egli di tutto il corpo della Chiesa superiore si dica.

Il dirsi poscia da alcuni, che per essere nel Concilio generale tutto il corpo della Chiesa *repræsentativè*, non debba essere superiore ad esso il Papa, quantunque superiore egli sia a tutto il corpo della Chiesa *entitativè*, è certamente un' abusarsi degli scolastici termini, e intendergl' in maniera tutt'

al-

altra da quella, in cui nella Scuola s'intendono. Imperciocche tal cõsiderazione della Chiesa intesa *repræsentativè*, o ristrigne il senso della Chiesa universale, sopra la quale il Concilio dice, che il Papa la sua potestà abbia, o maggiormente il dilata? Non puo dirsi che il dilati, perche essendo quella una particola *taxativa*, come parlan le Scuole, secondo la sua natura anzi ristrigne, che allarghi il significato di quella voce, alla quale si unisce. Oltrecche dicesi *repræsentativè* per contraposizione alla Chiesa presa *entitativè*; ma chi non vede molto più comprendersi sotto quest' ultima particola, che sotto la prima, quando sotto questa tutti coloro si contengono, che la Chiesa compongono, e sotto quella contengonsi solamente quelli, che la Chiesa rappresentano, i quali certamente debbon' esser di quei primi in numero inferiori, quantunque sieno in dignità maggiori? E poi chi mai vide il rappresentante esser di diversa condizione dal suo rappresentato? Non sarebbe questa una giusta, e proporzionata rappresentanza, quante volte tra il rappresentato, ed il rappresentante non fosse una necessaria convenienza di somiglianza, almeno in quel riguardo, in cui la rappresentanza vien fatta. Dunque resta, che questa considerazione di Chiesa *repræsentativè* ristringa più tosto, che allarghi il significato della Chiesa universale intesa *entitativè*; ed in tal maniera appunto, che la Chiesa *entitativè* comprende tutti coloro, i quali alla Chiesa appartengono, e nel suo gremio si contengono, e la Chiesa *repræsentativè* ne comprende solamente alcuni, tra essi più degni, i quali, come tali, eletti sono a rappresentare la Chiesa in un qualche luogo, in cui

la Chiesa tutta non puo convenire. Onde per questo la Chiesa *representativè* viene ad essere come una considerazione particolare della Chiesa universale in comparazione della Chiesa universale senza alcuna ristrizzione considerata, e detta ancora *entitativè*, cioè veramente universale. E perche i Loici insegnano, che dal particolare all' universale corra legittima la conseguenza; dicendosi dunque, che il Pontefice sia superiore alla Chiesa universale senza alcuna ristrizzione, molto più sarà tale alla Chiesa universale *representativè*, che *minus latè patet*, come parlan le Scuole, della Chiesa universale *entitativè*, cioè senza alcuna ristrizzione cõsiderata.

Tutto ciò, oltre l' essere stato pubblicamente declamato da Giovanni di Montenegro dell' Ordine de' Predicatori, Provinciale di Lombardia, nell' Orazione, che sopra questo suggetto nel Concilio di Firenze egli fece, con bellissime erudizioni, con forti testimonianze de' Padri, e con sodi argomenti una tale superiorità provando; dagli stessi Avversarj egli parmi, che fosse stato ancora, se ben eglino non volendo, sinceramente confessato. Il Cardinal di Lorena nel Commonitorio, che e' scrisse al suo Segretario Britone, commorante per suoi negozj in Roma, allorche egli nel Concilio di Trento si ritrovava, conoscendo in questo Decreto del Concilio di Firenze contenersi la superiorità del Papa sopra il Concilio Generale, la quale da lui non si ammetteva, s'indusse a dire, che il Concilio di Firenze nè legittimo stato fosse, nè da tutti per universal ricevuto. Ciò egli scrisse in occasione, che nel Concilio di Trento nella ventesima terza Sessione dagli Appostolici Legati si meditava intorno

all'

all'autorità del Papa l'ottavo canone formare, dal quale il titolo se gli dasse di Rettore della Chiesa universale, del quale titolo così egli parlò. *Nunc superest titulorum ultimus è Florentina Synodo depromptus, quem Beatissimo Patri nostro tribuere volunt. Ego negare non possum quin Gallus sim, & Parisiensis Academia Alumnus, in qua Pontificem subesse Concilio tenetur, & qui docent ibi contrarium, tanquam Haretici notantur. Apud Gallos Costantiense Concilium in partibus suis omnibus ut generale habetur, Basileense in auctoritatem admittitur; Florentinum perinde ac nec legitimum, nec generale repudiatur; atque idcircò Galli de vita potius, quam de sententia decederent.* Era dunque certo appresso il Cardinal di Lorena, che nel Decreto, di cui parliamo, l'autorità del Papa sopra il Concilio si contenesse; non era però certo, che questa autorità fosse di Fede, perche il Concilio di Firenze nè per generale, nè per legittimo da lui si concedeva, attestando in questo i Franzesi tutti esser concordi. Ma perche contro di lui da un moderno Scrittore suo nazionale con fortissime ragioni si pruova, che il Concilio di Firenze, anche appresso i Franzesi, per legittimo si abbia, ed universale; quindi si puo ben fondatamente provare, che una tal superiorità, come contenuta in Decreto di Fede di un legittimo, e generale Concilio, essa ancora di Fede si abbia a dire. Son parole dell' accennato Scrittore; *Sed hac de Florentina Synodo magni Cardinalis verba, Gallicanis Theologis necessitatem non imponunt eam pariter ex Conciliorum generalium numero expungendi, cum revera Gallicana Ecclesia Florentina Synodo nusquam intercesserit, nec Gracorum unioni, & definitioni Fi-*

Natal. ab Alex. in sec. 15. Diss 10.

 dei

dei in ea edita adverfata fit , imò eam definitionem fit perpetuò venerata. E più a baffo; *Ex his OEcumenici Concilii notionibus , tum ex Patribus , & Conciliis ipfis , tum ex Theologis Scholafticis depromptis , facilè colligitur Florentinam Synodum OEcumenicam effe, ac dici debere*. Quello però , che quefto medefimo Scrittor Franzefe in difefa della fua Accademia di Sorbona foggiugne ; cioè che la fuperiorità del Papa fopra l' univerfale Concilio nel noftro Decreto non fi ritrovi , da lui certamente fi dice , ma non fi pruova ; effendofi finor da noi il contrario dimoftrato , cui , fenz altro dire di nuovo , pienamente ci rimettiamo.

Nè perche da noi fi afferifce , effer di Fede la fuperiorità del Papa fopra il General Concilio , come nel Decreto del Concilio di Firenze diffinita , fen puo giuftamente inferire , che chi la niega Eretico fi debba dire ; o che niegandofi effa da alcuni Cattolici , dunque fi dedurrà , che i Cattolici nelle cofe di Fede tra effolor non convengano. So io bene , che la medefima fuperiorità , comecche da moltiffimi Cattolici Scrittori difefa fia, nō però da tutti fi difende come di Fede. Il Cardinal Gaetano, ed il Cardinal Bellarmino la foftengono , come cofa , che fia *ad Fidem proximè accedens*. Il Duvallio la difende come oppinione più probabile , ma non già come di Fede diffinita ; e così pure fcriffe il Boyvino , a quali altri molti fi fofcrivono. Altri però la difendono come di Fede , e infra effi il Bordono , ed altri molti . Perche dunque una tal fentenza non è da tutti ammeffa come di Fede, fi ricava che la fua contraria oppinione eretica non debba dirfi. E ciò anche è vero in fentenza di coloro, che la foftengon di Fede; im-

Cajet. de Auct. Pap & Conc. à cap. 7.
Bellarm. lib. 2 de auct. Conc. à cap. 15.
Duval. de Difcip. Eccl. p 4 q. 7.
Bordon t. 1 cap. 6. de Concil. q. 19. n. 71.

imperciocche questi non l' anno per evidente, ma solamente per probabile; e secondo i Teologi l' oppinione contraria ad una sentenza, che non evidentemente, ma probabilmente si dice di Fede, non è eretica, ma si bene prossima all' eresia. Tutto perche nel nostro Decreto, come in altri somiglievoli, la superiorità, che da noi si difende, non si contiene con evidenza; che se tale si contenesse, eresia sarebbe certamente il contrario dire. Contenendovisi dunque probabilmente, fa, che la contraria oppinione non sia *haeretica*, ma solamente *haeresi proxima*, come questa vien qualificata da più esatti Teologi, avvengacche altri colla proposizione erronea la cōfondano, da cui veramente differisce. Per essere perciò Eretico non basta niegare una cosa, che in qualunque maniera sia di Fede, ma che sia espressamente, ed evidentemente diffinita, e che per tale da tutti i Teologi universalmente sia tenuta. E quindi è, che i Cattolici disconvenire nō possono in quelle cose, che appresso tutti i Dottori di Fede sono, nō già in quelle, che da alcuni di Fede si tengono, da altri si difendon sì, ma come cose di Fede non si concedono. Non intendiamo noi dunque di dar la censura di eretica alla contraria oppinione, avvengacche la nostra come di Fede diffinita nel Concilio di Firenze provata sia; perche conosciam bene, questo da noi provarsi come probabile, non asserirsi come evidente, e da altri Teologi della medesima nostra sentenza non concedersi, perche nel nostro Decreto evidentemente non si contiene; Onde fassi, che la contraria oppinione dalla censura di eretica sia libera, ma non già da quella di esser prossima all' eresia.

Fi-

Finalmente il terzo punto della nostra Dissertazione egli è questo. *An in Decreto Fidei pro Armenis omnes assertiones, & particulæ, quæ ibi continentur, sint de Fide, præcipuè in doctrina Sacramentorum?* Senza che qui ci allarghiamo in molte, e più minute risposte, che al proposto quisito dar si potrebbono, e che assai più lungo tempo richiederebbon di quello, che a noi è stato prefisso per dover sopra esso ragionamento fare, ci ristrigniamo solamente a quello, che alla materia de' Sagramenti appartiene. Tutto quello, che nel suddetto Decreto contiensi, e che l'essenza de' Sagramenti risguarda, tutto è di Fede. Le due maggiori difficoltà, che ci si posson quì fare, sono intorno al Sagramento della Confermazione, ed a quello dell'Ordine, e queste appunto son quelle, che noi in questo luogo ci forzeremo di esaminare. Cominciámo dalla prima, che risguarda la Confermazione. La materia rimota di questo Sagramento non à dubbio che sia il Sagro Crisma; ma perche nel nostro Decreto spiegandosi di che questo Crisma debba esser composto, si dice che contenga olio, e balsamo, per questo noi teniamo, che il balsamo non solamente sia necessario al Sagramento della Confermazione per necessità di precetto, come è parere del Cardinal Gaetano, di Domenico Soto, e di altri molti Teologi, ma ancora per necessità di Sagramento, e perciò egli all'essenza del Sagramento appartenere. Le parole del nostro Decreto sono; *Cujus materia est Chrisma confectum ex oleo, & balsamo*. Quindi l'Angelico Dottor S. Tommaso, che pure del nostro Concilio di Firenze molto prima fiorì, nel cap. 6. del suo lib. 4. *contra Gentes*, tra le cose, che egli scrisse

es-

essere di essenza del Sagramento della Confermazione, pose *confectionem olei, & balsami, quæ Chrisma vocatur*; il che pure replicò nella sua Somma nella terza parte, alla quistione 72. all' articolo secondo, e terzo. Apportasi in confermazione di questo la Lettera a Fabiano Papa attribbuita, ed a Vescovi Orientali diretta, che si riferisce ancora nel cap. *literis vestris, de Consecrat. dist.* 3. ed il Concilio Romano II., che sotto S. Silvestro dicesi tenuto. Ma perche questi documenti non sono di certa fede, perciò noi astenendoci di fermarci in essi, ad altri e di certezza, e di autorità maggiori ricorriamo.

Certa cosa è, che appresso molti antichi Padri nõ il solo olio si dà per materia della Confermazione, ma l'olio insieme con altro licore mischiato. E quest'olio appunto con altro licor mischiato chiaman essi col nome di Crisma; come costa da Innocenzo III., il quale in quelle parole, che egli disse nel *cap. Pastoralis, de Sacramentis non iterandis*, che sono; *qui per errorem non chrismate, sed oleo delinitus fuit*, fa chiaramente conoscere non il solo olio importarsi colla voce di crisma, ma olio ed altro licore mischiati insieme, o pur secondo altri, l'unzione di essi. Di questo Crisma dunque, oltre l'Autore del Libro dell' Ecclesiastica Gerarchia, al cap. 4., ne fanno anche menzione tra i più antichi Scrittori della Chiesa, S. Giustino Martire nel Dialogo con Trifone, Tertulliano nel libro *De Baptismo*, e nel libro *De Resurrectione Carnis*, S. Cipriano nel lib. primo, nella Pistola 12. S. Agostino, ed altri molti. Quello però, che ad alcuni moderni Teologi è di remora a concedere quanto nel nostro Decreto si asserisce, è sola-

solamente il balsamo, del quale, essi dicono, essere un profondo silenzio anche appresso quei Padri, i quali del Crisma an favellato. Onde un moderno Scrittor Franzese è stato di avviso, che la mischianza del balsamo coll' olio non sia nè di necessità di Sagramento, nè di precetto Divino, ma solamente di precetto Ecclesiastico; come quella, che prima del sesto secolo, nè tra gli Orientali, nè tra gli Occidentali Cristiani, mai non fu in uso; e al suo credere, i primi che del balsamo an favellato, sono stati i due Gregorj, il Grande, e quel di Turs. Vorremmo però noi da costui sapere, se il mischiamento del balsamo, secondo lui, è di precetto Ecclesiastico, in qual Concilio, o da qual Papa questo precetto fu fatto? Sempre fu nella Chiesa l' olio con altro licor mischiato per materia della Confermazione; quando poi quest' altro licore fuori del balsamo cessò, ed in suo luogo il balsamo fu introdotto? Questo è egli certamente in obbligo di rispondere; assegnare cioè il tempo, in cui il balsamo, secondo il precetto Ecclesiastico, cominciò, lasciato l'altro licore, col quale in prima l' olio confermatorio si mischiava.

Iuanin. Cõ. Hist. & Dog. di Sacr. Dis. ser. 3. qu. 2. cap. 4. ar. 2. & 3.

Che se questo tempo egli assegnare non puo, come in fatti mai non l' à assegnato, convien certamente dire, che il balsamo coll' olio mischiato qual materia della Confermazione sia stato sempre nella Chiesa tenuto; secondo la bella regola di Agostino, che bisogna dagli Appostoli ripeter quello, che in tutta la Chiesa si osserva, e che in nessun Concilio ritrovasi stabilito. Che poi gli antichi Padri non abbiano espressamente del balsamo favellato, ciò nulla al nostro sentir si oppone, perche nè

pure

pure an parlato di altro licore, che coll' olio si mischiava, quando eravi, secondo essi, quest' altro licore, essendovi il crisma, che del solo olio composto non era. Dunque supponendosi dal lor parlare, che oltre l'olio altro licor vi fosse, e questo non disegnandosi se balsamo, o altra cosa egli era, perche dobbiam dire che balsamo non fosse, quando eglino non meno del balsamo, che di ogni altro licore anno taciuto? La povertà de' tempi degli Appostoli, che il mentovato Scrittore asserisce per ragione del non essersi allora il balsamo adoprato, come quello, che a gran prezzo vendeasi, e la difficoltà per conseguente di ritrovarlo, nulla pruova; perche se questo fosse, nè pure il vino di vite dovrebbe essere stato materia di Sagramento, essendo in alcune parti non solamente difficilissimo a ritrovarsi, ma ancora a rigoroso prezzo vendendosi. Oltrecche, a cagione delle limosine de' Fedeli, o per meglio dire della comunità del vivere, che tra quei primi Cristiani regnava, onde essi tutte le loro cose vendevano, ed a piedi degli Appostoli ne portavano il prezzo, il Comune degli Appostoli nè pure allora era sì povero, che non potesse da esso loro spendersi quanto a comprar pochissimo balsamo bisognava. La risposta d'Innocenzo III. nel *cap. Pastoralis* di sopra apportato, allorche egli *Consultus an Confirmationis Sacramentum in eo iterari debeat, qui per errorem non chrismate, sed oleo delinitus fuit*; rispose; *quod in talibus non est aliquid iterandum, sed cautè supplendum quod incautè fuerat prætermissum*, anzi che a noi si opponga, più tosto ci favorisce. Imperciocche non sarebbe bisogno di supplemento, se per solo precetto della Chiesa il balsamo nella

Cōfermazione si adoprasse; siccome perche l'acqua nell'Eucaristia non è di necessità di Sagramento, se mai avviene, che si tralasci, non è poi necessario, che si supplisca. E inoltre molto bene rispose Innocenzo, non doversi rifare il Sagramento, perche prima non erasi fatto; e quello che nō fu prima fatto, non si puo poscia dire che si rifaccia. Doveasi più tosto fare, e faceasi col supplire quello, che in prima erasi tralasciato. E se non ostante la nostra spiega, nell'accennate parole ritrovasi ancor' in vigore la proposta difficoltà, sempre però di quella sarà minore, che nella contraria oppinione si attrova.

Veniam' ora alla materia, che dicesi prossima del Sagramento medesimo. In questa divisi ancora sono i Teologi, imperciocche è chi vuole che sia la sola imposizion delle mani, chi la sola unzione, chi amendue esse insieme. Noi al nostro Decreto appoggiandoci amendue esse ricerchiamo; con questo però, che la imposizion delle mani non la vogliamo dall'unzione distinta, ma sì bene, che l'azione medesima, e imposizione, e unzione unitamente sia. Due perciò imposizioni di mani riguardiam noi nel Sagramento della Confermazione, una che precede l'unzione, l'altra che coll'unzione congiugnesi. Della prima parlan coloro, che la sola imposizion delle mani ricercano, come pur' anche della medesima s' intendon molti, che ricercan essa, e l'unzione ancora, ma separatamente una dall' altra riguardano. Noi però ricerchiamo amendue, ma amendue tra esse indivise pur' anche riguardiamo; nella maniera appunto, in cui discritte furono da Ugone di S. Vittore nel lib. 2. *de Sacramentis*, alla

par.

par. 7. al cap. 2. *Manus impositio, quæ usitato nomine Confirmatio vocatur, qua Christianus unctione chrismatis per impositionem manus in fronte signatur.* E questo fassi allorche dal Vescovo Confermante si segna la fronte del Confermato, e nel medesimo tempo s' impone ancora sul di lui capo quella mano medesima, dalla quale egli segnato viene. E quindi è, che quella unzione necessariamente dee farsi colla mano, o col dito del Vescovo, non già con una penna, o con un pennello, perche altrimenti nullo sarebbe il Sagramento, non essendo allora imposizion di mani, ma solamente di penna. In tal maniera dicendosi, noi non differiam da coloro, che l'imposizion delle mani non esiggono, cioè quella che dall' unzione è separata, come infatti oggi giorno i Greci costumano; nè tampoco ci opponiamo a quelli, che la ricercano, come dagli Appostoli praticata, ricercandola anche noi, ma coll' unzione congiunta, siccome pur' anche teniamo, che gli Appostoli la praticassero. Non si ammettono due azzioni distinte per materia prossima di un sol Sagramento, ma un' azzione sola, la quale secondo diversi riguardi, e imposizione di mani, e unzione sia. E in fine il nostro Decreto ricercando l'unzione, ricerca ancora l'imposizion delle mani, che dall' unzione è indivisa.

E in questa maniera medesima la materia prossima del Sagramento della Confermazione spiegata insieme, e difesa viene da Tommaso Valdese, dal Cardinal Bellarmino, e da altri insigni Teologi. La prima imposizion delle mani però ricercasi come integrale al Sagramento, la seconda come essenziale; onde senza quella il Sagramento sarà valido,

 sen-

ſenza queſta ſi renderà nullo. Sarà ſenza queſta, quando, come detto abbiamo, l' unzione non colla mano, nè col dito del Confermante ſarà immediatamente fatta, ma mediante qualche ſtrumento, che colla mano ſi adopri, e da cui immediatamente il Confermando ſegnato ſia. E ſe ben nel noſtro Decreto ſi dica, *loco impoſitionis manuum, per quam Apoſtoli dabant Spiritum Sanctum, in Eccleſia dari Confirmationem*; Onde ſecondo eſſo ſembra, che debba eſſer ceſſata l' impoſizion delle mani, che nel tempo degli Appoſtoli ſi praticava. Pur nondimeno, non intende colle ſuddette parole il noſtro Concilio opporre rito a rito, ma ſolamente nome a nome; cioè vuol dinotare, che quel Sagramento, che nel tempo degli Appoſtoli dalla ſua proſſima materia ſi chiamava impoſizion delle mani, ora dal ſuo effetto chiamaſi Confermazione. E la ragione di ciò ſi è, perche ſe il noſtro Concilio aveſſe inteſo di opporre rito a rito, non avrebbe detto, che alla impoſizion delle mani ſia ſucceduta la Confermazione, ma più toſto l'unzione, che è la materia proſſima di tal Sagramento preſentemente, ſecondo il coſtoro avviſo, ſiccome allora ſolamente era l' impoſizion delle mani; parla egli dunque del nome, e non del rito. E finalmente così dicendo ſalviamo ancora eſſer valida la Confermazione, che ſi dà da Greci, la quale anche dal noſtro Concilio per valida fu ricevuta, comecche eſſa colla ſola unzione ſi dia. Perche ſe bene non adoprino i Greci l' impoſizion delle mani, che dall' unzione è ſeparata, e che noi abbiam detto eſſere integrale al Sagramento, adoprano però quella, che coll' unzione è congiunta, e che da noi al Sagramento ſi è detta eſſenziale. Conten-

tengonsi dunque nel nostro Decreto per materia prossima del Sagramento della Confermazione, e l'imposizione, e l'unzione tra esse unite in una sola azzione; e queste essere essenziali al Sagramento, in virtù del nostro Decreto, diciamo ancora esser di Fede.

Resta ora di esaminar l'altra difficoltà, che è intorno al Sagramento dell'Ordine. Il porgere degli strumenti, che dal Vescovo ordinante fassi all'Ordinando, e degli strumenti di ciascun' Ordine propj, questo è che cercasi, se essenzial cosa sia spettante alla materia dell'Ordine? Nel nostro Decreto si diffinisce di sì, dove dice; *Sextum Sacramentum est Ordinis, cujus materia est illud, per cujus traditionem confertur Ordo. Sicut Presbyteratus traditur per calicis cum vino, & patena cum pane porrectionem; Diaconatus verò per Libri Evangeliorum dationem*: Onde è d'affermarsi, che il suddetto porgersi degli strumenti necessario sia al valore di ciascun Sagramento, come quello che l'essenza risguarda di esso, risguardando la sua materia. Questo però non è universalmente da'Teologi ricevuto, conciosiacche vogliano alcuni di essi, la sola imposizion delle mani essere al Sagramento dell'Ordine essenziale. Muovonsi costoro a ciò dire, tra perche negli antichi tempi della Chiesa nè pur tra Latini cotesto porgere degli strumenti in uso era, tra perche nè pur' ora tra Greci è in costume, e finalmente perche dal Concilio Cartaginese IV. nell'Ordine del Presbiterato, e del Diaconato la sola imposizion delle mani supponesi doversi dare, ordinandosi il porgere degli strumenti nel Suddiaconato, perche nell'ordinazione di questi la imposizion delle mani

non

non avea luogo. Sono le sue parole; *Subdiaconus cum ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de Episcopi manu accipiat vacuam, & Calicem vacuum.* Dalle quali parole eglino argomento fanno, che se intanto nel Suddiaconato, e ne' Minori Ordini il porgere degli strumenti ricercasi, perche in essi l'imporre delle mani non si comanda; Dunque in quegli Ordini, in cui l'imporre delle mani si pratica, il porgere degli strumenti non deve alcun luogo avere. E quindi è, che per questo sonosi pur'anche alcuni avanzati a dire, che il solo Sacerdozio, e il Diaconato Sagramenti sieno, come quelli, in cui solamente l'imporre delle mani si pratichi, che eglino senza altra cosa al Sagramento dell'Ordine riconoscono essenziale.

Noi però, checche sia delle divisate ragioni, appoggiandoci al nostro Decreto, costantemente affermiamo, non solamente l'imporre delle mani, ma eziandio il porgere degli strumenti essere al Sagramento dell'Ordine essenziale. Pur troppo egli è manifesto a chi mi ascolta quello, che nella Provincia di Benevento, e propiamente nella Diocesi di Avellino non à molti anni avvenne. La consegna degli strumenti agli Ordinandi non per mano del Vescovo, ma per aliena mano nella collazione degli Ordini in molte fiate erasi fatta. La qual cosa con istupore ascoltata dal vigilantissimo Metropolitano di quella vasta Provincia, adempiendo egli del suo gran zelo le parti, comandò con Decreto della Sagra Cõgregazione del Concilio, che di nuovo coloro, i quali in sì fatta guisa ordinati si erano, ordinar si dovessero, con porgersi loro dal Vescovo ordinante gli strumenti a quegli ordini proporzionati.

Il Sig. Cardinale Vincenzo Maria Orsino Arcivescovo di Benevento.

nati. Or se tanto necessario stimossi il porgersi degli strumenti colle mani propie del Vescovo, quanto maggiormente necessaria dovrà dirsi la consegna degli strumenti medesimi? Sicche senza essa nulle le ordinazioni si rendano, alle quali ben perciò essa render si debba essenziale. E questo non solamente tra Latini, ma eziandio tra Greci deve aver luogo; e non sol tra Latini ne' presenti tempi, ma ancor negli antichi non diversamente fu praticato. La nobile riflessione del Serafico Dottor S. Bonaventura è quella, che al nostro sentimento serve insieme e di spiega, e di pruova. Nel quarto delle sentenze, alla distinzione 24. all' artic. primo, alla quistione 4. dic' egli, che nella primitiva Chiesa l' ordinazione de' Sacerdoti colla sola imposizione delle mani si praticava, nè davasi allora alcuno strumento agli Ordinandi a toccare, di quelli che presentemente loro si danno; davasi però come strumento degli strumenti la mano, nella quale tutti gli strumenti implicitamente si contenevano. *Manus est organum organorum, in quo scilicet principaliùs operandi potestas resìdet*. In appresso però la Chiesa quel porgersi degli strumenti, che in prima si facea implicitamente coll' imposizion delle mani, volle che esplicitamente si facesse, consegnando a ciascun' Ordinando gli strumenti propj, da' quali l'effetto del Sagramento, e la potestà dell' ordine significati venissero. E di ciò argomento si è, che non per questo, che il porgere esplicito degli strumenti tra Latini s' introducesse, si tralasciò mai tra essi l' imporre delle mani, che al dianzi solamente si costumava. Anzi più tosto fu egli continuato come al Sagramento dell' Ordine essenziale,

ed

ed inoltre fu dilatato al porgere esplicito degli strumenti, che in prima implicitamente in esso si conteneva. Ond'è che l'imposizion delle mani, e la consegna degli strumēti per una materia da noi vien riputata; con questa differenza però, che quando in prima l'una nell'altra si racchiudeva, poscia l'una separatamente dall'altra a praticarsi fu cominciata. Restādo però sempre in vigore, che in ogni tempo il porgere degli strumenti necessario fosse, se ben nel modo si variasse, dandosi in prima nella mano, che è principale tra essi, ed in cui essi tutti contenevansi, e poscia dandosi dalla mano separati, e distinti.

Nel nostro Decreto però vero è, che solamente della consegna degli strumenti si fa parola, ma non per questo esclude egli l'imposizion delle mani. Perche in esso si trattava d'istruire gli Armeni intorno alla materia Sagramentaria, non volle il Concilio ordinare quello, che dagli Armeni di già praticato veniva. L'imporre delle mani, siccome i Greci, il costumavan pur' anche gli Armeni, non costumavan però il porgere degli strumenti in modo esplicito, e separato dalla imposizion delle mani. E questo fu, che nel nostro Decreto dal Concilio agli Armeni si ordinò, per conservare l'uniformità colla Latina Chiesa, alla quale essi desideravano di unirsi perfettamente. E quindi è, che da noi riprovate vengono quelle interpretazioni del nostro Decreto, che alcuni fanno in dicendo, che la consegna degli strumenti da esso nō come materia essenziale, ma come solamēte accidentale si assegni; e che soggiungono altri in pubblicando, che non faccendosi in esso menzione della imposizion delle mani, non si abbia dal nostro Concilio al Sagra-

gramento dell' Ordine essenziale. Non men gli uni, che gli altri an preso abbaglio, posciacche il nostro Concilio, e l' una inchiudendo l' altra non escluse, e quella che inchiuse come essenziale, non come accidētaria la ricercò, qual'appunto l'altre materie degli altri Sagramēti ricercate avea. Essendo certamente strano, che a tutti gli altri Sagramenti avesse egli assegnate le materie propie, necessarie, ed essenziali, e che poscia nel solo Sagramento dell' Ordine si fosse contentato di assegnarne la sola accidentaria, senza dell' essenzial materia alcuna memoria fare. L' inchiudere inoltre dell' una non fu per verità escluder dell' altra, perche l' altra non essendo dagli Armeni controversa, siccome nè pure da Greci, e costumandosi eziandio tra' Latini; quindi era che necessario non fu stimato il far di essa distinta, e spezial menzione. Qual fu fatta dell' altra, che dagli Armeni, e da Greci così esplicita, come da Latini cominciata era a praticarsi, non pur' anche adoprata veniva, ma solamente costumavasi nella imposizion delle mani inchiusa, siccome pur da Latini anticamente fu costumata.

DISSERTAZIONE IV.
PER LA STORIA
SOPRA
I CONCILJ CELEBRATI
NEL PONTEFICATO DI SISTO IV.

I.

Del Tempo, Luogo, Cagione, numero de' Padri, e Canoni, e degli Atti de' Concilj di Toledo, di Madrid, e di altri celebrati nel Pontefìcato di Sisto IV. De' Decreti del medesimo intorno al Concepimento di Maria nostra Signora. E quali fossero gli errori di Pietro di Osma, e di Giovanni Rucardo dal medesimo Pontefice condennati?

II.

In qual tempo l'uso del Rocchetto, così appresso de' Vescovi, come appresso di altri Prelati, e di altre Ecclesiastiche Persone, cominciamento avesse? Del quale il Concilio di Toledo nel cap. 5. ragiona.

III.

Se negli antichi tempi avessero mai i Cherici nella morte de' lor Congiunti le vesti di corrotto adoprate? imperciocche loro dal medesimo Concilio di Toledo nel Cap. 8. proibite sono.

L Ponteficato di Sisto Quarto, come quello, che o per privata passione contro alla sua particolare persona, o per bizzarra antipatia alla sua Regolare professione, o per giurata nimistà colla sua ingrandita, e perciò invidiata Famiglia, da alcuni non gran fatto commendevole pubblicato fosse, egli nondimeno, a somiglianza delle più strepitose operazioni de' Grandi, soggiacque pure a quella diversità di sentimenti, con cui da chi si vituperano, anzi condannansi per detestevoli, da chi si esaltan per gloriose. Ma se però con occhio spassionato assi

egli

egli a riguardare, e con libero intendimento deesi sopra ciò formar giudizio, troverassi certamente, esser egli stato un Pontefice nel sapere a pochi uguale, nella pietà non a molti inferiore, nella prudenza, e nel zelo superiore anche a se stesso. Altro tempo richiederebbesi, ed altro luogo per far conoscere a chi per avventura mal volentieri ascolta quanto da me, in giustissima commendazione di Sisto, asserito viene, non esser questo un capriccioso sentimento di chi nel giudicare render si vuol singolare, nè tanpoco un privato affetto, che facciami il suo Protratto guardare a profilo, ma sì bene una giustizia a quel merito, che egli acquistò colla Chiesa, ed una gratitudine a quei benefizj, che da lui riconobbe il Cristianesimo. Se ben però per tanto fare, nè il tempo io abbia sì copioso, nè il Congresso sì opportuno; pur nondimeno un non picciol campo mi si apre a poter farne una qualche parte con quello, che in oggi mi viene imposto a discorrere. Non intendo però io quì di formare Apologie al Pontificato di Sisto, ma solamente con esporre i Concilj sotto di esso nella Chiesa tenuti, e verso cui egli ebbe l'influsso e della sua autorità, e del suo zelo, far vedere al Mondo, quanta stata fosse la sua vigilanza, e per conservare intatta la purità della Fede, e per mantener vigorosa la disciplina della Chiesa. Ecco lo scopo, intorno a cui, per poter questo opportunamente compiere, aggirarmi egli mi è d' uopo. *De tempore, loco, causa, numero Patrum, & Canonum, Actisque Concilii Toletani, deque Matritensi, caterisque habitis sub Syxto IV. De Decretis ejusdem circa Conceptionem B. Virginis; & quinam errores fuerint Petri de Osma, & Johannis Ruchardi*

 de

de Vessalia damnati sub eodem Pontifice?

Due Concilj celebraronsi nelle Spagne ne'tempi di Sisto IV., amendue nell'anno 1473., nel principio però dell'anno l'uno, e fu quello tenuto in Madrid, nel fine l'altro, e fu quello convocato in Aranda, che dicesi Toletano. Quel di Madrid fu radunato per ordine del Cardinal Roderigo de'Lenzuoli detto di Borgia, Vice-Cancelliere di S.Chiesa, e Legato a latere di Sisto, che fui poi Alessandro Sesto, spedito nelle Spagne per unir tra esse le Cristiane Potenze, ed unitamente portarle allo sterminio de' Turchi. In questa spedizione trovò egli una ignoranza sì vergognosa nel Clero Spagnuolo, che la maggior parte di esso nè pure la Latina favella intendeva; oltrecche il mal costume talmente erasi propagato in quella gente, che la simonia stimavasi lecita industria, e l'avarizia si riputava commercio onesto. *In Hispania Sacerdotes*, son parole del Mariana nel lib. 23. al cap. 18. appresso lo Spondano all'anno 1473. *invaserat pudenda literarum inscitia; usque eo ut pauci Latinè scirent, ventri, gulaque servientes. Avaritia rapaces in Ecclesia manus injecerat, & quod olim emere Sacerdotia simonia erat, tunc industria censebatur.* Per porgere a tanti mali alcun rimedio più presentaneo, nella Villa di Madrid, posta alla ripa del Manzaranes, entro la Diocesi di Toledo, detta anticamente Mantova de' Carpentani, e di poi qualificata per la residenza, che in essa fecero dopo Carlo V. gli Austriaci Regnanti, convocò un Concilio il Cardinal Roderigo, dove, per quanto potè, pensò sterminare da tutti quei Cherici l'ignoranza. Ordinò, che in ciascuna Cattedrale, o Collegiata due Canonicati a due letterate

per-

persone conferir si dovessero, e di queste una in Sagra Teologia, e l'altra nell'uno e l'altro Diritto dovesse essere Dottore. A costoro poscia spettasse insegnare a Preti, e ad altri Cherici inferiori le cose tutte, che a ben trattare il lor Ministerio necessarie fossero. E di tutto questo volle, che al Romano Pontefice se ne dirizzasse supplica, non meno per ottenerne la necessaria conferma, che ancora perche se ne avesse l'effetto disiderato.

Il Concilio però tenuto in Aranda, detto il Toletano, perche Aranda è Villa nella Diocesi di Toledo compresa, cõvocato fu da Alfonso Carriglio, il qual di Toledo in quel tempo Arcivescovo si ritrovava. Fu questo un Provinciale Concilio, al quale tutti i suffraganei di quell'insigne Metropoli cõvennero, ed in esso ventinove capitoli si fecero, diretti tutti alla riforma, e del Clero, e del Popolo. Si ebbe pur' anche riguardo in esso a stirpar l'ignoranza dal Clero Spagnuolo, ordinandosi nel terzo di quei capitoli, di non promoversi ad ordini chi nel Latino idioma favellar non sapesse. *De non promovendis ad Ordines, qui Latinè loqui nesciunt*. Indi agli Abiti de' Cherici, anche de' Vescovi, apportossi opportuno provvedimento, e vietando loro ciò, che l'Ecclesiastica moderazione non comportava, ed imponendo a medesimi quel, che esiggeva il decoro Sacerdotale. Contro a Duelli, per quello, che al Popolo spetta, fecero pur' anche rigorosissime proibizioni; ordinando, che per coloro, i quali nell'attual Duello, o per piaga in esso ricevuta, morti fossero, ancorche pria di morire la Sagramental Penitenza ricevuta avessero, non fosse però nè Ecclesiastica sepoltura, nè Divini Offizj si

re-

recitaſſero, nè offerte di ſorte alcuna nella Chieſa ſi riceveſsero. Fulminò ſcommunica contro a coloro, che Matrimonj clandeſtini ſenza la preſenza di cinque teſtimonj aveſsero avuto di contrarre ardimento; ed a Sacerdoti, che a sì fatti Matrimonj intervenuti foſſero, o che a medeſimi la lor benedizione data aveſsero, minacciò per tre meſi la ſoſpenſione, e dal Benefizio, e dall'Offizio. Inſomma quanto conoſciuto fu neceſsario all'eſattezza dell Eccleſiaſtica Diſciplina, o per correggere le licenze del Popolo, o per riformare le rilaſsatezze del Clero, tutto fu in queſto Concilio adempiuto; ſpiccando mirabilmente in eſso, e ſantità di Decreti, e zelo di Diſciplina, e prudenza di condotta, tutte e tre neceſsariiſſime condizioni a chi vuole sì fatte brighe intraprendere, ed al diſiato fine condurle.

A queſti due Concilj, che ſotto Siſto tenuti furono, ſoggiungo due altri, che furon da Siſto impediti, come quelli, che di molto per avventura eſser poteano alla ſua autorità di pregiudizio, e di diſturbamento alla Chieſa. Uno fu quello, che Luigi undiceſimo Rè di Francia diſiderava che in Lione ſi convocaſse; il perche ſpedì in Roma Teobaldo di Luzemburgo Veſcovo di Mans, perche a Siſto n'eſponeſse il ſuo diſiderio. Ma conoſcendo Siſto, eſser queſto un divertimento al ſuo glorioſo diſegno, già tempo prima intrapreſo, per l'acquiſto di quanto almen nell'Europa aveano i Turchi alla Criſtianità rapito, riſpoſe; il diſiderio di Luigi eſſer' ottimo, ma fuor di tempo. Aver' egli ſpediti quattro Appoſtolici Legati in diverſe Criſtiane Provincie; cioè il Cardinal di S. Marco nella Germania,

nia,

nia, il Cardinal Bessarione nella Francia, il Cardinal Roderigo Borgia nella Spagna, ed il Cardinal Oliviero Carafa dell'Armata Navale averlo insieme destinato e Legato, e Prefetto. Dovere dunque per allora arrendersi il Re Franzese a quanto in suo nome dal suo Legato gli era stato proposto, senza mettere in campo trattati di Concilj, quando era tempo di ammassar Eserciti, ed arrollar milizie per metter freno all' Ottomana Potenza, che di già nell' Italia ormai sen' entrava vittoriosa. Farebbe egli un' azzione degna di se, se imitando gli altri Principi Cristiani, cercasse di porgere ajuto, e con Soldati, e con sussidj al Cristianesimo pericolante. Così doversi fare da un Figliuol primogenito della Chiesa, lasciarla stare al di dentro nella sua pace, quando è tempo di opporsi alle guerre, che le vengon mosse di fuori. L'altro Concilio fu quello, che il medesimo Luigi volle, che in Orleans si convocasse, dove per suo ordine indetto, subito ancora fu radunato. La Pragmatica Sanzione volle che in esso si dibattesse, e si esaminasse pur'anche la materia delle Annate. Conobbe però Sisto, essere questo ancora un diversivo, per frastornarlo dalla guerra, che avea egli intrapresa contra i Medici, ed i Fiorentini, i quali a Luigi avean fatto ricorso, perche in quella contingenza di molto per essi pericolosa, avesse la sua autorità interposta per conciliargli con Sisto. Ma Sisto seppe tanto fare, che fatta conoscere a Luigi la giustizia della sua causa, il fe tornare in dietro dall' impegno, che in favor de' Medici avea antecedentemente intrapreso.

Alla pietà non meno, che alla prudenza di Sisto debbonsi quei due Decreti, che intorno al purissimo

Con-

Concepimento della Madre di Dio da esso lui pubblicati, serviron poscia per regola al sagrosanto Consesso di Trento nel medesimo affare. Una Bolla fece Sisto nel 1476., colla quale approvò l'Offizio Ecclesiastico da Lionardo Nogarola Veronese, Protonotario Appostolico, dell' Immacolata Concezzion di Maria, novamente composto; ed a coloro, che il medesimo Offizio recitato avessero, o che alla celebrazione di esso, ed alla Messa ad esso corrispondente intervenuti fossero, concedette quelle indulgenze medesime, che da Urbano IV., e da altri Romani Pōtefici nella solennità del Corpo di Cristo erano state già concedute. L'altra Bolla da lui fu spedita nel 1483., e in questa dannò per falsa, ed erronea l'asserzione di chi ardisse di dire; essere eresia tener la Concezzion di Maria senza macchia, e celebrarne la festa esser peccato. Scommunicò inoltre quei Predicatori, ed altri, i quali o quella oppinione, o la contraria ad essa di eresia notata avessero; per non essere ancor nulla diffinito espressamente su questa materia dall' autorità della Chiesa. Diede motivo a questa seconda Bolla di Sisto il frequente altercar de' Teologi, delli quali alcuni asserivano, esser' eretico il dire, che senza colpa originale Maria conceputa fosse; ed altri dicevano, esser più tosto eretico il credere, che con macchia originale sortito fosse il suo glorioso concepimento. La più verisimile origine a questa disputa puo mettersi nell'anno 1136. allorche i Canonici di Lione di lor privata autorità negli Ecclesiastici Offizj introdussero quello della Concezzion di Maria. Non niego però, che più prima dell' Immacolata Concezzion della Vergine ap-

appresso altri si fosse fatta parola; perche so bene, che eziādio della sua festa menzione, se ben privata, faceano i Martirologj di Adone, di Usuardo, e di Beda; oltre moltissimi SS. Padri, e Teologi, sì antichi, come moderni, che pur'anche ne ragionarono. Ma perche tutti questi stavano in pacifico possesso di quello, che essi scriveano, senza che altri loro il contrastasse; perciò noi a tempi di Bernardo riduciamo, non già l'origine dell' oppinione più favorevole a Maria, ma il principio sì bene della controversia, che alla medesima oppinione fu mossa.

Allora però nō fece essa gran rumore nella Chiesa, perche ripresi da S. Bernardo, che in quei tēpi fioriva, i Canonici di Lione, per aver quello fatto colla lor privata autorità, e sēza la necessaria approvazione dall' Appostolica Sede, alla persuasione, o fosse correzzione di questi, eglino incōtanente si arresero. Non vi manca per altro, chi questa lettera di S. Bernardo a Canonici di Lione pubblicādo vada per illegittimo suo parto; e di quella medesima condizione dica, che ella sia, della quale molte altre sono, che al medesimo Santo da quel Niccolò suo Segretario falsamēte attribbuite furono; del quale Bernardo stesso lagnossi nella 284. delle sue Lettere. Checchesia però della verità di tale impostura, certa cosa è, che in quella Lettera nō alla sostanza del fatto, ma solamēte al modo contraddice il S. Abbate; cioè perche la necessaria licenza di Roma non si era in prima richiesta, e colla sola privata autorità proceduto si era. *Nam si sic videbatur*, dice il S. Abbate, *consulenda erat priùs Apostolica Sedis auctoritas*. Celebre però sì che si rese questa controversia nel tempo di Giovanni Duns, detto Scoto dalla Provin-

cia, in cui sortì il natale, sottilissimo Teologo dell' Ordine de' Minori, il quale a tutto impegno prese a sostener il partito più favorevole alla purità originale di Maria nostra Signora. La pia oppinione di questo Dottore, detto comunemente il Sottile, non solamente da tutto l' Ordine Francescano fu con intrepidezza abbracciata, e sostenuta con valore, ma eziandio dalle particolari persone, e dalle stesse Università pubblicamente fu professata. Tra queste segnalossi l' Università di Parigi; Anzi nell' Adunanza di Basilea, dopo lunghissimo dibattimento, l' oppinione, che niegava la macchia al concepimento suddetto, fu approvata, e proibito insieme o l'insegnare, o il predicar la contraria. Ma perche le diffinizioni di Basilea non furon dalla Chiesa ricevute, non cessavan tra i Professori di amendue le oppinioni i vicendevoli altercamenti. Il perche Sisto si mosse a darvi egli l' opportuno provvedimento coll' accenate due Bolle, le quali riferite sono nel lib. 3. delle Comuni Estravaganti, al titolo 12. *de Reliquiis, & veneratione Sanctorum, cap.1. &* 2. Ed il Concilio di Trento approvando la sentenza di Sisto nella sua quinta Sessione, nel Decreto *de Peccato Originali*, al §. ultimo, in tai termini si dichiarò. *Declarat tamen hac ipsa S. Synodus, non esse sua intentionis, comprehendere in hoc Decreto, ubi de peccato originali agitur, Beatam, & Immaculatam Virginem Mariam Dei Genitricem; sed observandas esse Constitutiones felicis recordationis Syxti Papa IV. sub panis in eis Constitutionibus contentis, quas innovat.*

Veniamo ora agli errori di Pietro di Osma, e di Giovanni Rucardo nel Ponteficato di Sisto conden-

dennati, e proscritti. Pietro di Osma fu pubblico Professor di Teologia nella celebre Università di Salamanca, uomo d' ingegno ardito, di loquela pronto, e di pensieri assai torbidi; come mostrollo in quel Libro, che nel 1479. cacciò fuori con tanto pregiudizio della polizia della Chiesa, e con affronto sì grave alla santità de' suoi Sagramenti. Il Sagramento della Penitenza, dicea, non esser di Divina istituzione, ma solamente d' umana invenzione, commoda però, ed opportuna a contenere gli uomini tra i limiti della modestia, ed a non fargli traboccare ne' precipizj della colpa. Ancorche gravi fossero i peccati, essendo però di opere, o di parole, colla sola contrizione bastevolmente cancellarsi dall' anima, essendo di pensieri, colla semplice dispiacenza. Le Diffinizioni de' Romani Pontefici esser soggette ad errore; nè essere in questi l'autorità o di rimetter le pene del Purgatorio, o di dispensare in quello, che da un' universale Concilio stabilito fosse. Proposizioni sì empie, sì scandalose, sì false furon primamente da Alfonso Carriglio Arcivescovo di Toledo, per comandamento di Sisto, in un Congresso tenuto in Alcalà, dopo essere da più letterate persone molto bene esaminate, a 24. di Maggio pubblicamente condennate, scommunicando pur' anche l' Autore se non disponevasi a retrattarle. Una sì giusta sentenza fu poscia anche confermata da Sisto, allorche in Roma con particolar sua Bolla, che è la Decimasettima in ordine nel Bollario Romano, spedita al dì 9. di Agosto, ne rinuovò la condanna. Giovanni Pressano nobile Teologo di quei tempi confutò con un volume a parte gli errori di Pietro di Osma; il cui Libro, in-

sieme colla sua Cattedra, secondo che narra il Bannes nella 2. 2. *ar.* 10. *q.* 1. *Disp. de Ecclesia*, nel mezo della stessa sua Scuola alle fiamme giustamente fu dato. Di lui però non si racconta se ritrattato si fosse, o se pure ostinato ne' suoi errori, sortita avesse consimile col suo Libro, e colla sua Cattedra la ventura.

Questo fu il teatro, che della sua superbia, e della sua sciocchezza nella Spagna diè Pietro, restaci ora a vedere quale il dasse nella Germania Rucardo. Era egli Giovan Rucardo della superiore Vestfalia, Dottore in S. Teologia, il quale mentre nelle Chiese di Vormazia di Evangelico Predicatore facea le parti, degli errori che sieguono fu conosciuto Diabolico Promulgatore. I Prelati della Chiesa, dicea egli, non avere autorità veruna di comandar nulla a Cristiani, di quello in fuori, che da Cristo, e dagli Appostoli fu ad essolor comandato; Anzi nè il Papa, nè gli Appostoli stessi aver mai tal potestà ricevuta, che Cristo solamente a se stesso aveala riservata. Non potere qualsisia uomo, comecche Santo, e letterato egli sia, esporre lecitamente l'Evangelio; e se gli antichi Padri il fecero, non averlo mai però fatto con quello spirito, con cui le Divine Scritture furon primamente composte. Le Indulgenze altro non essere, che pie fraudi de' Fedeli, e provecciosi inganni de' Sacerdoti. I Precetti della Chiesa non obbligare a peccato, per non aver ella l'autorità di far legge. L'originale peccato essere un bel trovato di Teologi cicalieri, nè per esso i fanciulli essersi mai perduti in quel loro Limbo ideale. Tutti i Preti esser Vescovi, ed essere pur'anche Papi, non essendo altra la lor differenza, che

che solamente di nome. Senza i Sacerdoti potersi ben gli uomini render salvi, con questo che abbian fede con Dio, e conservino tra loro stessi la pace. Il Digiuno per non esser da Cristo istituito, non obbligar verun' uomo alla sua osservanza. L' Estrema Unzione nè esser Sagramento, nè esser cosa da Cristo istituita. La Processione dello Spirito Santo dal Figliuolo nelle Sagre Scritture non ritrovarsi; quindi doversi più tosto stare dal partito de' Greci, che dal solo Padre il fan procedere. Molte altre cose a queste aggiunse, in particolare contra l' Ore Canoniche, l'osservanza delle Feste, la continenza de' Cherici, le benedizioni, che sopra cose inanimate costuma la Chiesa di fare, ed altre simili, tutte però cavate fuori dal suo solo cervello, entro cui sciocchezze sì empie, e biastemmie sì esecrande, poteron trovare ricetto.

Egli però il Rucardo al fin ravveduto de' suoi errori, nella Domenica di Quinquagesima pubblicamente gli condennò. Prima nondimeno erane egli stato dagl' Inquisitori convinto; onde in Magonza citato, quivi dappoi aver veduti co' suoi proprj occhi darsi i suoi volumi alle fiamme, ne fece ancora solenne abjura. Indi in un Convento de' Frati di S. Agostino condennato a rinserrarsi, per farvi la necessaria penitenza, non andò guari, come riferisce Tritemio, che dalla mestizia oppresso finì di vivere. Il Prateolo, ed il Luzemburgo rapportano gli errori di Rucardo ne' tempi di Clemente VII., ma il loro abbaglio conoscesi di leggieri sol se al tempo si rifletta, in cui di essi seguì la condanna, la quale dallo Spondano all' anno appunto 1479. vien rapportata. Ortuino nel suo Fascicolo fece

pur'

pur'anche menzione degli errori di Rucardo fotto nome di Paradoffi; come ancor riferì l'efame, che fopra effi fu fatto alla prefenza di Dietero Arcivefcovo di Magonza dagl' Inquifitori contra l'eretica oftinazione, al quale efsere ancor egli intervenuto afferifce. Lo fcufare però che egli fa, se non gli errori, almen l'Autore di effi, non troppo fincera ci rapprefenta la fua fede. Onde noi non dipartendoci da chi fa de'medefimi uno più fchietto infieme, e più copiofo racconto, fenza che in altro ci ftendiamo per ora, volentieri ci contentiamo di quanto abbiam fin quì riferito.

Il Concilio di Toledo, di cui abbiam di fopra ragionamento fatto, infra gli altri Canoni riguardanti il decoro, e la modeftia negli abiti, che per l'Ecclefiaftiche perfone fece, uno fu quefto, che è appunto il Quinto. *Quod Prelati non incedant publicè fine Roqueto*; o come altri legge; *Vefte linea fuperiori in publicò femper utantur*. Or quefte parole an motivo dato, perche nella prefente Conferenza in fecondo luogo mi foffe impofto a difcorrere; *Quandonam caperit ufus Roccheti apud Epifcopos, Pralatos, aliofque, de quo Toletanum can.* 5.? Certo è per un canto, che ne' tempi dell' antica Chiefa nè il Rocchetto, nè la Cotta, o la Soppellizza, come vulgarmente vien detta, nè pure tra gli abiti fagri, non che tra civili, fi comprendeffe. La fola Alba era quella, che detta ancora Linea, e che oggi pur'anche diceſi Camice, era comunemente in ufo. Efsa però non era vefte fpeziale de' Cherici, perche quefti ne' tempi delle perfecuzioni non portavano abiti particolari, per cui fi fofser potuti diftinguer da Laici; falvoche quando alla celebrazione

zione delle Divine cose attendevano, perche fin d' allora, come da molti monumenti dell antichità abbiamo, erano a questo fine istituite le vesti sagre, in cui molti, e degnissimi misteri si rappresentavano. Se i Cherici in quegl' infaustissimi tempi avesser portati abiti distinti da quelli de' Laici, nell' uso comune del vestire civile, sarebbon questi stati un contrasegno certissimo a conoscergli, ed a divisargli per dessi; onde in ogni ora si avrebbe potuto fare di loro un sanguinoso, e continuo macello. Portavan dunque i Cherici l' Alba, o sia la Tunica linea, perche questa anche da' Laici era portata; siccome de' Senatori Romani attesta Onorio di Autun; *Hujusmodi vestibus etiam Senatores usi sunt, ex quibus in Ecclesiasticum usum transierunt.* Anzi de' Romani tutti testimonianza fece Giusto Lipsio nel lib. 1. *Electorum*, al capitolo tredicesimo, che le vesti bianche portassero, avvengacche la materia non in tutti la medesima fosse, chi di lino portandole, e chi di lana. Cicerone rinfacciollo a Vatinio, perche uscito dal bagno, e assisosi alla cena, non si fosse di bianco vestito. *Quis unquam cænavit atratus? Cui de balneis exeunti, præter te, toga pulla unquam data est?* E Orazio pose in deriso un certo Orazio, perche nel teatro in mezo al Popolo tutto vestito di bianco, egli sedesse di nera veste coverto.

Honor. Augustodun. Gem. Anim. lib. 1. c. 231.

Spectabat modo solus inter omnes
Nigris munus Horatius lacernis,
Cum Plebs, & minor Ordo, Maximusque
Sancto cum Duce candidus sederet.

Di tutto ciò nel martirio di S. Cipriano scritto da Pōzio suo Diacono ne abbiam chiaro l' esempio.

Et

Et cum Dalmatica se expoliasset, dic' egli, *& Diaconibus tradidisset, in Linea stetit, & capit Spiculatorem sustinere*. Certo è, che questa Linea non era già la comune camicia, che sotto tutte le altre vesti più al corpo vicina anche in oggi viene comunemente portata; *Non enim decebat*, scrisse su questo il Cardinal Baronio, *Sacerdotalem decorem, Cyprianum ad interulam usque denudari, cum praesertim ad hoc non cogeret Magistratus, nec carnificina functio postularet: Quid enim opus erat ad capitis obtruncationem ad subuculam usque exui, cum praesertim nullum ea de re exstet exemplum*. Non per questo però io soscrivermi intendo al sentimento del Cardinale medesimo, il quale quella Linea di Cipriano spiegando qual cosa fosse, così alle rapportate parole soggiugner volle. *Sic igitur nihil aliud est, quod dici possit, nisi Lineam illam Cypriani commune illud omnibus Episcopis lineum indumentum fuisse, quod Ephod alii dicunt, Italicè verò, Rocchetto*. Vero è, che in appresso fu abito comune a tutti i Vescovi, perche in luogo di essa Linea il Rocchetto successe, come or' ora diraffi; ma che però allora fosse pur' anche stata a tutti i Vescovi comune, e propia ad essi soli, non così volentieri gli verrà conceduto. Imperciocche o egli crede, che quella Linea veste sagra fosse di San Cipriano, o pur civile? Non la intende certamente per sagra, perche nello spiegar la Dalmatica, il Birro, e l' altre vesti di S. Cipriano, non già per sagre, ma per civili mostra di averle. Oltrecche andare colle vesti sagre al martirio, dic' egli, non era certamente da farsi, per non esporre al ludibrio de' Gentili la santità di quegli abiti. Nè pure per civile si deve intendere,

Baron. ad an. 261.

dere, perche, secondo scrive l' Allerio *de Sacris Electionibus* al foglio 1076., non erano allora vesti civili, che solamente fossero, o per gli Cherici, o ancor per gli Vescovi propie, per lo pericolo, cui potevano di leggieri esporsi, qualora nelle lor vesti fossero stati da Gentili conosciuti per Cristiani. E se questi per isfuggirne alle volte le persecuzioni nascondevansi nelle grotte, e si appiattavan nelle caverne; come poscia potean fare, che nella singolarità degli abiti rendendosi a tutti manifesti, facessero eglino stessi una pubblica accusa della lor Fede, ed una certissima chiamata della lor morte? Sagre però altri intende le sopraddette vesti del S. Martire: Nè maraviglia fia, che egli al martirio con quegli abiti andato fosse; perche o potè essere la violenza de' Carnefici, che a ciò l' astrinse, o l' improviso accidente, trovādosi per avventura, a cagione di qualche sagra funzione, di quegli abiti vestito, non gli permise di rilasciarli, con assumere in luogo di essi quegli altri, che comunemente egli usava. La Linea nondimeno la comune, e civile veste era, che tutti i Laici adopravano, e sopra la quale le vesti sagre si pose il S. Martire, se sagre furono; onde di queste egli poscia spogliato, restò solamente colla Linea che era veste comune a tutti; e di questa sola esteriormēte vestito il Martirio sofferse.

Ne' tempi poscia migliori, restituita già la pace alla Chiesa, mutossi la moda del vestire ne' Laici; onde eglino non più di bianco vestiti comparvero, ma di altri colori, secondo era meglio al lor capriccioso genio in gradimento. E allora fu che l' Alba restò per veste particolare a Cherici, i quali per essa si distinguevan da' Laici nel ve-

ſtire civile, e comune; andando per altro e gli uni, e gli altri con gli abiti lunghi, ma di bianco lino i Cherici, e di altro color differente i Laici. Ricavaſi queſta antica uſanza dalla formola delle Viſite de' Veſcovi, che furon da Reginone nella ſua Collezzione inſerite. In eſſa ordinato viene a dover ricercare i Veſcovi, ſe i Parochi, nel viaggiare eziandio, colla Stola, e coll'Alba andaſſer veſtiti. *Si ſine Stola, vel Orario in itinere incedat, ſi abſque Alba.* Il Pontefice Zaccaria nelle riſpoſte, che diede alla dimande, o ſian conſulte di Pipino Maggiorduomo del Real Palagio di Francia, ſcriſse ancora, che i Veſcovi ſempre portaſſero l'Alba, i Parochi quando predicavano, ed i Monaci in neſſun tempo, ma che ſempre la lor veſte doveſse eſser di lana. Tutto queſto con maggior chiarezza raccoglieſi da molti antichi documenti, ne' quali trovandoſi eſpreſsamente ordinato, che ne' ſagri Miniſteri lecito non foſse adoperarſi l' Alba, che nelle comuni veſtimenta ſi uſava, con evidenza ſi conoſce, che oltre l'Alba, che era parte delle veſti ſagre, e che perciò dovea eſsere benedetta, un' altra ven' era, che era parte delle veſti civili, e ſopra la quale quell' altra, che era ſagra, veſtir ſi dovea. Così nel rapportato Formolario appreſso di Reginone ſi legge; *Si ſine Stola, vel Orario in itinere incedat, ſi abſque Alba, aut cum illa Alba, quæ in ſuos uſus quotidie utitur, Miſſam cantare præſumat.* E nelle Coſtituzioni Sinodali de' Veſcovi a Parochi nell' Appendice di Baluzio a Reginone; *Ut nullus in Alba, quæ in ſuos uſus utitur, præſumat cantare Miſſam.* In oltre Lione IV. rapportato dal Baronio all' anno 855. ordinò pure con ſuo Decreto; *Nullus in Alba, quæ in ſuo*

Conc. Gallic. tom. 1. pag. 563.

suo usu utitur, præsumat Missas cantare. Riculfo Vescovo di Soissons nell' anno 889. nelle sue Costituzioni similmente prescrisse; *Prohibemus Presbyteris nostris uti eadem Alba in sacris Mysteriis, qua utuntur foris in quotidiano, & exteriore cultu*. E Raterio Vescovo di Verona non diversamente comandò; *Ut nullus cum Alba, qua in suos usus utitur, præsumat Missam cantare*.

Lasciate poscia da Laici le vesti lunghe, a cagione delle irruzzioni de' Barbari, che furono sì frequenti, spezialmente nella nostra Italia, a somiglianza de' quali cominciarono pur' anche i nostri a vestire di corto; credettero i Cherici bastevolmente da Laici distinguersi colla lunghezza delle vesti interiori, senza che inoltre portar dovessero ugualmente lunga l' Alba, siccome antecedentemente portavano. E allora fu, che accorciandosi l' Alba, in suo luogo succedettero e la Cotta, ed il Rocchetto. E di ciò argomento è, che molte funzioni, le quali in prima facevansi coll' Alba, poscia ritrovasi, che si facessero colla Cotta. I Cherici anticamente a Divini Offizj assistevan coll' Alba, dappoi colla sola Cotta cominciarono ad intervenirvi, siccome in oggi è costume. Il Concilio di Roano nell' anno 1072. comandò, che i Decani, ed i Parochi delle Ville battezzassero, e dassero l' Olio santo vestiti di Alba, oggi si fa colla Cotta. La qual mutazione assai più facilmente conoscerebbesi, se le Cotte così lunghe si portassero ne' tempi nostri, come portavansi ne' tempi antichi. Il Concilio di Basilea oltre della metà della gamba ordinò che lunghe fossero. Così nel can. 18. *Superpelliceis mundis, ultra medias tibias longis*. Ed

il Concilio di Turs al can. 13. *Superpelliceis ultra medias tibias propendentibus*. Stefano di Tornai, appresso il quale ritrovasi forse la prima menzione di esse sotto nome di Soppellizze, e che fiorì nel 1180., nella 123. sua Lettera chiamolle anche talari; *Superpelliceum novum; candidum, talare*: Ed Onorio di Autun le disse; *Vestes albas, laxas, talares*. Dalle quali cose ricavasi, che non solamente nelle vesti civili, ma ancora ne' tempi a noi più vicini nelle vesti sagre, le Cotte a' Camici in molte Ecclesiastiche funzioni sien succedute.

Or quanto delle Cotte essi finora detto, deesi de' Rocchetti similmente dire, essendo stati i Rocchetti in luogo ancor delle Albe introdotti. La lor lunghezza, che osservasi in oggi in molte antiche dipinture, era tale, che a meza gamba anche arrivava; come appunto delle Cotte si è detto. Il Rocchetto dal Davantria nel suo Ceremoniale chiamasi pure *Superpelliceum*; Onde si vede, che forse anticamente poco, o nulla tra se differivano. La differenza però insurse dipoi, allorche lasciata la Cotta a Cherici inferiori, perche solamente nelle sagre funzioni la usassero, e non già, come per l' addietro avean fatto, colle civili, e comuni vesti adoprar la potessero, il Rocchetto solamente a Vescovi fu riservato, perche da loro eziandio tra le civili, e comuni vestimenta continuamente si adoprasse. Di questo molti ordini in varj Concilj si leggono; Così il Concilio di Mompelier nell' anno 1214. al Can. 1. *Episcopus talaribus vestimentis, & Camisia linea super alios pannos extra domum suam, si pedes vadat, semper utatur. Et idem observet in domo, cum Curiam publicè in Extraneis tenet.* Il Conci-

ci-

cilio Lateranese IV. sotto Innocenzo III. nell' anno 1215. al can. 16. *Pontifices in publico, & in Ecclesia super indumentis lineis omnes utantur*. Il Concilio di Buda nell' anno 1279. al can. 2. *Prælati cum equitant, vel etiam in publico pedestres incedunt, habeant, & deferant Camisias albas, sive Rosetas*. Il Concilio di Valenza nella Spagna, all' anno 1322. al can. 6. de' Vescovi parlando; *Succas lineas in publico, & cum eos equitare contigerit, nullatenus tabardos, sed cappas deferant, & Capellos suæ dignitati congruentes*. Il Concilio di Parigi all' anno 1429. al can. 9. pur' anche de' Vescovi favellando; *Utantur in Ecclesia vestibus lineis, seu Rochetis, non nimia brevitate, seu longitudine notandis*. Dove per contrario a Cherici inferiori, fuori delle sagre funzioni, ne fu proibito l' uso. Così nel Concilio di Rems, all' anno 1583. al can. 3. *Ut sine superpelliceo, & almutio in Ecclesia comparere planè irreligiosum est, sic illa ad loca publica rerum venalium deferre prorsus indecorum, ac sordidum esse, nemo est qui non videat*. Anzi di queste Cotte fu vario l' uso, perche in alcuni luoghi senza maniche portar doveansi; onde nel Concilio di Narbona nell' anno 1551. al can. 40. *Presbyteri omnes supparo, aut linea non manicata veste, sive Roqueto induti assistant*. In altri luoghi però senza maniche portar non poteansi; quindi nel Concilio di Aix nell' anno 1585. *Superpellicea etiam manicas habeant. Illa autem quæ manicis carent, & quæ non superpelliciorum, sed mantilium potius nomine digna sunt, prohibemus*. La qual varietà ancora in oggi in molte Chiese è in vigore.

Vero è nondimeno, che sono molti dell'

Ordine Chericale nella Chiefa, i quali mantenendo gli antichi ufi de' Cherici primieri, portano ancor' effi tra le civili lor vefti anche il Rocchetto. Sono quefti i Canonici Regolari, de' quali ordinò il Concilio fopraddetto di Buda, al can. 62 *Canonici Regulares fine fuperpelliceis, vel tunicis lineis, feu Cappis claufis non incedant*. Si rapportan effi agli antichi Cherici di S. Agoftino, alli quali, fecondo quello che fcrive Poffidio al cap. 25. della Vita del medefimo Santo, comune era *Linea, & Birrhus*. Ond' è, che tai Canonici veftono folamente il Rocchetto, ma il veftono ancora, come per effi vien detto, *fine intermiffione*. Vero è fimilmente, che non tutti i Vefcovi il Rocchetto adoprano, effendo dal Concilio Lateranefe IV. a Vefcovi Monaci proibito. *Pontifices in publico, & in Ecclefia fuperindumentis lineis omnes utantur, nifi Monachi fuerint, quos deferre oportet habitum Monachalem*; e fi riferifce nel Capitolo *Clerici officia*; *De vit. & honeft. Cleric.* Clemente VIII. diede a Vefcovi Regolari, in vece del Rocchetto, l'ufo della Cotta; con quefto però che adoprare non la poteffero in tutte quelle funzioni, in cui gli altri Vefcovi adoprano il Rocchetto; imperciocche i Vefcovi Regolari portan folamente la Cotta o fotto l' Amitto, o fotto la Stola, o fotto l'Alba, quando o privatamente, o folennemente dicon la Meffa, o quando prendono il Piviale, per affiftere alli Divini Offizj, o quando finalmente colla fola Stola amminiftrano i Sagramenti della Confermazione, e degli Ordini minori, ed in altre benedizzioni, e confegrazioni, che effi fanno; ma non già portare la poffono fotto la Mozzetta, o la Mantelletta, o la Cappa, ficcome

come il Rocchetto dagli altri Vescovi vien portato. Che perciò ne' Vescovi Regolari la Cotta è parte delle vesti sagre, il Rocchetto però negli altri Vescovi è veste ancor comune, e civile. Per concessione nondimeno di alcuni Sommi Pontefici, ad alcuni Vescovi Regolari l' uso del Rocchetto, siccome ancora il colore degli altri Abiti, fu permesso. Così fu praticato con Giovanni Trevisano Patriarca di Vinegia, e con Georgio Cardinale di Transilvania, che amendue Monaci erano. Giulio III. concedette a Giovanni Suario dell' Ordine di S. Agostino Vescovo di Coimbria l' uso del Rocchetto; e Lion X. il permise al Cardinal Egidio di Viterbo dell' Ordine medesimo. In alcuni luoghi loro vien tolerato per ragione della consuetudine; siccome costumasi nella Spagna: E nell' Italia nelle lor Diocesi alcuni Vescovi ancora l' adoprano; comecche di essi la maggior parte non l'usi.

Oltre i Vescovi, che portano il Rocchetto per ragione della lor Dignità, altri Prelati l' adoprano pur' anche per privilegio. Sono questi, infra gli altri, i Protonotarj Partecipanti in Roma, siccome gli altri, che Partecipanti non sono fuori di Roma; i Cherici di Camera, gli Uditori della S. Ruota Romana, ed altri in alcune funzioni particolari nella Pontifizia Cappella. Anzi il Generale Maestro dell' Ordine de' Predicatori nel celebrar la Messa sotto il Camice veste pur' anche il Rocchetto. Oltre molti Canonici nelle lor Cattedrali, o Collegiate che siano; e de' Canonici di S. Pietro in Roma sin dal 1278. da Niccolò III. che determinò le lor vesti, troviamo ordinato; che essi da Pasqua fino a tutti i Santi, *Lineis togis superpelliceis, sive* Cot-

Cottis absque Cappis utantur; e dalla festa di tutti i Santi fino a Pasqua; *Super superpelliceas lineas cappas deferant nigras de sergia simplices*; come dal Rainaldi vien riferito all'anno 1278. al numero 79. Ma in oggi alle Cotte è succeduto il Rocchetto, siccome ancora con molti altri Canonici è avvenuto. Intorno a quali Canonici è da osservarsi, che nell'Està, quando non portan la Cappa, sopra il Rocchetto portano ancora la Cotta, e così assistono al Coro. Dal che si vede, che non è nè pure in essi del numero delle vesti sagre il Rocchetto, ma solamente delle civili. E se bene i Vescovi, che Regolari non sono, col solo Rocchetto sotto la Stola, ed il Piviale, facciano molte sagre funzioni, non per questo però s'inferisce, che in essi veste sagra, e non civile il Rocchetto sia. Imperciocchè ciò vero sarebbe, se col solo Rocchetto quelle sagre funzioni essi facessero; ma facendole colla Stola, e col Piviale, queste sono le sagre vesti, e non il Rocchetto, che a quelle funzioni, sagre eziandio, corrispondono. Del tempo finalmente, in cui portar devesi il Rocchetto da chi n'à l'uso, tempo non conosciamo esser questo opportuno da poter farne ragionamento; Onde rapportandoci a coloro, che delle sagre Cerimonie anno scritto, come altresì all'uso, che in sì fatte materie non picciol luogo ottiene, ad altro facciam passaggio.

Egli è quello, che in ultimo luogo ci fu ingiunto a risolvere. *An Vestes Lugubres induerint olim unquam Clerici? Siquidem illis vetantur c. 8. ejusdem Toletani*. Nel Canone ottavo di questo Toletano Concilio leggiamo appunto; *Quod Clerici non in-*

induantur luctuosis vestibus. Ulteriùs luctuosas vestes induere Clerici, in sacris Ordinibus constituti, vel Beneficiati, non audeant. Molto tempo prima del nostro Toletano Concilio leggiam proibito a Cherici l' uso di queste vesti lugubri, che diconsi di corrotto, nella morte de' lor Congiunti; salvo se stato fosse, o il Padre, o la Madre, o il Fratello, o la Sorella, o pur finalmente il propio Principe, ed in tai casi, non più oltre di due mesi. Così nel Concilio di Tarragona nell'anno 1338. nel tom. 1. al lib. 3. delle Costituzioni Tarragonesi. *Ne Clericus in sacris Ordinibus induat se de nigro, seu de vestibus lugubribus per mortem alicujus, nisi fuerit Pater, aut Mater, Frater, aut Soror, aut Dominus, quas etiam ultra duos menses portare non possit.* Ne' tempi poi, che il nostro Concilio seguirono, troviamo nel Concilio di Melano il V. nell'anno 1579. *Clericus, qui amictu Clericali indutus incedit, ne in propinquorum, ne Parentum quidem, obitu, vestes lugubres more Laicorum induat, gestetque. Neque verò vestis formam, aut panni genus, quo Clerum universum uti moris est, commutet; sed pium erga propinquos mortuos charitatis studium, officiumque praeseferat, omni alia ratione, qua cum Clericalis Ordinis decoro, dignitateque omninò conveniat.* Nella Sinodo di Piacenza nell' anno 1589. *Porrò vestes lugubres, & pullas ex lino gossipino, seu xylino confectas, vulgò di cottone, nemo Clericorum, cujuscumque sit conditionis, atque gradus, gestare audeat.* Nella Sinodo di Firenze all' anno 1589. *Clerici lugubres vestes, alias quam Clericales, in obitu parentum non ferant.* Nella Sinodo di Amelia all'anno 1595. *Qui Clericali veste incedunt, eam ne in parentum*

quidem funeribus ponant, & cum atrata, lugubrique commutent. E nel cap. 658. *Clerici, mortuorum causa, vestem ne mutent*.

Nè questo dee strano a chicchè sia parere; imperciocchè se l'Appostolo nel Capitolo IV. della sua Pistola a Tessalonicesi, per tutti i Cristiani scrisse; *Nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non contristemini, sicut & cæteri, qui spem non habent*: Onde S. Girolamo a Teodora scrivendo dicea; *Adversus mortis duritiem, & crudelissimam necessitatem, hoc solatio erigimur, quod brevi visuri sumus eos, quos dolemus absentes. Neque enim mors, sed dormitio, & somnus appellatur, ut quos dormire novimus, suscitari posse credamus; & post digestum soporem, vigilare cum Sanctis, & cum Angelis dicere: Gloria in excelsis Deo*. Quanto maggiormente dee luogo avere ne' Cherici, i quali avendo solamente la loro parte nel Signore, e non già nella carne, e nel sangue, attristar non si debbono, quando i loro Congiunti terminando in questo Mondo di vivere, sperar debbono, che vadano a regnare col Signore felicemente nel Cielo? Che però nel secondo libro de' Maccabei al cap. 12. fu detto. *Quod hi, qui cum pietate dormitionem acceperant, optimam haberent repositam gratiam*. E su tal riguardo nel Libro *de mortalitate*, che a S. Cipriano si attribbuisce, riferito viene, ad un Sacerdote nell' ultimo del suo vivere essere stato in una visione strettamente da Dio comandato, che egli seriamente allor predicasse: Non dovere i Cristiani piagnere i loro morti, nè perciò vestire bruno ammanto, perche con ciò non dassero motivo a Gentili di riprendere o il nostro lagrimare, o il nostro credere; veggendoci pia-

gnere

gnere come estinti coloro, che noi non diciam di morire, ma di vivere eternamente con Dio. Così portossi appunto nella morte della sua Madre Monaca S. Agostino, come egli stesso confessa nel capitolo dodicesimo del Libro nono delle sue Confessioni, in quella di Satiro suo fratello Ambrogio, di S. Basilio ancor suo fratello S. Gregorio il Nisseno, ed altri. Di questa però laudevole osservanza solamente nel Sommo Pontefice, ne' Cardinali, e ne' Vescovi, siccome pure negli altri Prelati della Romana Corte, oltre le Religiose Persone, il cui abito di alcun variamento non è capace, ne son le vestigia rimase; non costumandosi da loro vestir di corrotto, eziandio nella morte de' lor più cari. Negli altri Cherici però inferiori pur troppo essi radicato l'abuso, che oramai par che sia lecito fatto, di ammantarsi di lugubri gramaglie nella morte de' lor congiunti; forse perche il nero, che essi adoprano nelle lor vesti, facilmente confondesi col bruno, che porta seco il vestir di corrotto.

DISSERTAZIONE V.

PER LA SAGRA TEOLOGIA

SOPRA

IL CONCILIO DI COLONIA.

SOTTO PAOLO III.

I.

Perche de' Cherici si dica, che abbian' essi il Signore per loro sorte, e per loro eredità? Ed in qual ragione si distinguan per questo da' Laici? Siccome nel cap.2. della seconda Parte del Concilio di Colonia vien detto.

II.

Se dall'essere i Cherici paragonati a' Leviti, che nulla avean di propio tra gli Ebrei; siccome nell' accennato luogo si dice; e per Divin precetto, e per condizione del lor ministerio, nulla debbiano essi aver di propio tra Cristiani?

III.

Se le Sagre Carte ogni dominio escludan da' Cherici? Dicendosi nel cap. 23. della suddetta Parte seconda, essere i Cherici chiamati, non ad dominium, sed ad opus.

Omecche tutti gli Uomini tenuti sieno, allorche eglino tra le cure nojose di questa Terra oppressi piucche occupati vivono, tratto tratto inalzarsi alle laudi di quel Dio, al quale unicamente debbono e lo stare, che essi fanno nel Mondo, ed il godere, che essi speran nel Cielo; una parte però di loro Iddio per se stesso scelse, perche continuo al suo servigio impiegandosi, con maggiore strettezza di obbligazione, sopra tutto il rimanente degli altri uomini, a lui dedicati si conoscessero, e come tali non ad al-

tro

tro dovessero essi pensare, che a Dio, e non per altri vivere, che solamente per Dio. E siccome in somiglievol guisa Iddio, tutta la Terra al dominio degli uomini donando, picciola parte della medesima per se riservossi, in cui laudato fosse il suo nome, che è quella, in cui le Chiese a lui dedicate comprese sono; così tutti gli uomini al governo della Terra impiegando, menoma porzione di essi per se stesso si riservò, perche questi in quelle Chiese, che sono le sue Case nel Mondo, formar dovessero la sua famiglia; la quale tutto giorno al suo corteggio applicata, stasse mai sempre lungi da quegli affari non meno, che da quelle cure, che profanar potessero la santità del lor ministerio, o almen disturbarne l'attenzione. E perche questi agevolmente occorressero agl'indispensevoli bisogni della loro umanità, in quelche concerne il vivere, ed il vestire, egli stesso loro si offerì per lor porzione, e per loro eredità nella Terra, siccome eglino nella Terra eran pur'anche la parte più bella della sua casa, e l'ornamento più prezioso del suo corteggio. Così abbiamo, che a Sacerdoti, ed a Leviti dell'antica Legge egli dicesse. *In Terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. Ego pars, & hæreditas tua in medio filiorum Israel.* Num. 18. 20. Con ciò significar volle Iddio, che essendosi per suo comandamento la Terra di Promessione tra le Tribù d'Israello divisa, alla Tribù di Levi, della quale solamente esser poteano i Ministri al suo Tempio dedicati, non volle che alcuna parte si assegnasse. Ordinò nondimeno, che colle Decime, che contribuir doveansi dalle altre Tribù, e colle Primizie ancora, che le medesime Tribù obbligate erano ad of-

offerire, quelli della Tribù di Levi si mantenessero. Num. 18. 21. *Filiis autem Levi dedi omnes Decimas Israel in possessionem pro ministerio, quo serviunt mihi in Tabernaculo fœderis*. Onde si vede, che a Leviti toglier volle Iddio la cura di procacciarsi colle loro fatiche il vivere, ma non già che loro niegasse il sostentamento necessario alla lor vita; quando questo comandò, che loro, senza che essi nulla vi faticassero, dalle altre Tribù somministrar si dovesse.

Or' in questa guisa appunto, in cui de' Leviti si disse Iddio nella Mosaica Legge, loro Parte, e loro Eredità, dicesi pur' anche nella Legge Evangelica de' Cherici, che egli solamente sia la loro Eredità, e la lor Sorte. E per ciò significare, lo stesso nome, che loro impose, volle che misteriosamente fosse un ricordo alla loro obbligazione, ed un manifesto della lor vita. Il perche S. Girolamo nella Pistola, che a Nepoziano egli scrisse, *De vita Clericorum, & Sacerdotum*, così parlò. *Igitur Clericus, qui Christi servit Ecclesiæ, interpretetur primò vocabulum suum, & nominis definitione prolata, nitatur esse quod dicitur. Si enim* κλῆρος *Græcè, Sors Latinè appellatur; propterea vocantur Clerici, vel quia de Sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus Sors, idest pars Clericorum est*. E quindi è ancora, che i medesimi Cherici, allorche dal Vescovo Ordinante della prima cherical tonsura iniziati sono, unitamente col medesimo Vescovo proferir debbono quelle misteriose parole. *Dominus Pars hæreditatis meæ, & Calicis mei; Tu es, qui restitues hæreditatem meam mihi*; Dove leggono i Settanta; Κυριός κληρονομίας. Chiamansi dunque Cherici i Ministri, da Dio eletti al servigio de' Sagri Altari, dalla

pa-

parola greca κλῆρος, che viene interpretata, *Sors, pars, hæreditas*; perche allo scrivere di S. Girolamo, essi sono *de Sorte Domini*, o pure perche, *ipse Dominus Sors, idest pars Clericorum est*. Apporta un'altra ragione Graziano di cotal denominanza de' Cherici, nel *cap. Cleros, dist.* 21., che è di S. Isidoro. *Cleros, & Clericos sic appellatos credimus, quod Mathias sorte electus est, quem primum per Apostolos legimus ordinatum. Cleros enim graecè, sors latinè, vel hæreditas dicitur; propterea ergo dicti sunt Clerici, quòd de sorte Domini sunt*. E in fatti appresso gli Atti degli Appostoli al capo primo nel fine, dell'elezzione di S. Mattia all'Appostolato in tal guisa si fa parola. Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν. καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα Ἀποστόλων. *Et dederunt Sortes eis, & cecidit Sors super Mathiam, & annumeratus est cum undecim Apostolis*.

Ma io non per questo mi darò mai a credere, che alle Sorti, con cui S. Mattia all'Appostolato fu scelto, si avesse avuto riguardo, quando a Ministri della nuova Legge fu dato di Cherici il nome. Sarebbe stato questo un volerne perpetuata colla denominazione anche l'usanza; e come se tutti i Cherici agli Ecclesiastici gradi per mezo delle Sorti promovere si dovessero, con vocabolo derivato dalle medesime Sorti chiamandoli, pretendere della loro promozione continuamente ad essi rinovarne la rimembranza. Questo però fu un Privilegio solamente di S. Mattia, perche essendo stati gli altri Appostoli immediatamente da Cristo chiamati, con quella maniera di Sorti, il medesimo Cristo volle, che a se ancora l'elezzione di S. Mattia si attribbuisse, acciocche questi degli altri Appostoli te-

tenuto non fosse inferiore. Per gli altri però evvi una espressa proibizione di Onorio III. al Capitolo di Lucca, riferita nel *cap. Ecclesia, de Sortilegiis*, in virtù della quale ben si conosce quello, che nel primo capitolo di Giona scrisse S. Girolamo. *Cum Privilegia singulorum non possint legem facere communem*. Oltrecche vi à ancora de' SS. PP., i quali an pensato, che non fossero propiamente Sorti quelle, che nell'elezzione di S. Mattia adoprate si credono; ma che stato fosse un segno visibile dal Cielo dato, come un raggio, o altra somiglievol cosa, che sopra il capo di S. Mattia scendendo, lui mostrasse a quel Divin Ministerio esser l'Eletto. Così l'Autore del Libro dell' Ecclesiastica Gerarchia a S. Dionigi attribbuito, nel cap. 5. par. 3. *Cum autem de Divina illa Sorte, quæ divinitùs super Mathiam cecidit, alii ab aliis diversa senserint, meam ipse sententiam exponam. Mihi enim videtur Scriptura Sortem appellare Divinum illud munus, quo declarabatur choro hierarchico, quisnam Divino suffragio electus erat*. Ma quando anche vere sorti state fossero, essendo stata di esse fin nell'antica Legge praticata l'usanza, allorche dal novero de' Sacerdoti a sorte sceglieasi uno, che avanti l' Altare del Signore l'incenzo offerisse; come raccogliesi da quello, che di S. Zaccaria Padre del Battista nel primo capitolo del suo Evangelio scrisse S. Luca; onde ebbe a dire S. Ambrogio, che a questo appunto avessero avuto riguardo gli Appostoli, quando nell' elezzione di S. Mattia le Sorti adoprarono; *Ne Apostoli electio à mandato discrepare Legis veteris videretur*: Perche dunque prendere il nome per gli Ministri della Legge Evangelica da un' azzione, che pro-

Ambros. in c. 1. Luca.

propia, e singolare di essa Legge non era, ma che era anche alla Mosaica comune, e dalla quale gli Appostoli ne avean preso per quella sola volta l'esempio?

Alla sola dunque interpretazione di S. Girolamo, come quella, che da' Padri, e dagli Spositori delle Divine Carte comunemente insegnata viene, che dalla qualità, e condizione de' Leviti misteriosamente vien derivata, e che in fine all'obbligazione, ed al ministerio de' Cherici più da presso si adatta, noi solamente ci teniamo. Ed a questa appunto risguardo ebbe il nostro Provincial Concilio, allorche de' Cherici parlando, disse; che avessero eglino *Dominum pro Sorte, & hareditate*, e che in ciò, e non altro *à Laicis distinguantur*. Per ragione delle quali parole è a me stato in primo luogo ingiunto a render chiaro; *Quomodò dicatur de Clericis, quod habeant Dominum pro sorte, & hareditate? Et qua ratione distinguantur in eo à Laicis? ut dicitur in cap. 2. secunda partis Conc. Colon.* Ecco primamente le parole, che nel mentovato luogo, sopra quello appunto, che or si ricerca, San Girolamo scrisse. *Qui autem vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem se exhibere debet, ut & ipse possideat Dominum, & possideatur à Domino. Qui Dominum possidet, & cum Propheta dicit: Pars mea Dominus: nihil extra Dominum habere potest: Quod si quidpiam aliud habuerit prater Dominum, pars ejus non erit Dominus. Verbi gratia: Si aurum, si argentum, si possessiones, si variam suppellectilem, cum istis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur. Si autem ego pars Domini sum, & funiculus hareditatis ejus: nec accipio partem inter cateras tribus, sed quasi Levita, & Sacerdos,*

Psalm. 15.

vivo de decimis, & altari serviens, altaris oblatione sustentor: habens victum, & vestitum, his contentus ero, & nudam crucem nudus sequar. Questa per verità esser deve la vita de' Cherici, cioè tutta a Dio consegrata, dalle bisogne di questo Mondo affatto aliena, sciolta di quanto è capace ad esser legame di secolo, ed unicamente stretta a quanto conosce essere interesse di Cielo. *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus*; come lo scrisse l' Appostolo al suo Timoteo. Essi totalmente al Divino servigio dedicati, a questo attender debbono con tutti i pensieri della lor mente, con tutti gli affetti della lor volontà; sicche nè di questi veruno da oggetto di terra sia posseduto, nè di quelli da affare di Mondo resti alcun divertito. Impieghi del secolo, cariche profane, maneggi del Foro non fan per coloro, i quali nè debbono cercar utile per arricchir le lor case, nè mendicar grandezze per decorare le lor persone; essendo essi siccome tutti di Dio, così di essi non potendo esser altro che Dio. *Talem se exhibere debet, ut & ipse possideat Dominum, & possideatur à Domino.*

2.Tim. 2.4.

Questo però non deesi talmente intendere, che a Cherici nulla possedere conceduto sia, di quello in fuori, che la pietà de' Fedeli loro comparte. Fu ella Eresia fin da primi secoli della Chiesa abborrita, e dannata quella, con cui si asseriva, non poter la Chiesa, nè l' Ecclesiastiche persone possedere sorte alcuna di averi, perche gli Appostoli, cui gli Ecclesiastici son succeduti, nulla possedettero in questa Terra. I primi Autori di questa sciocchissima oppinione, secondo riferisce Agostino nel cap. 50. del suo Libro *De Haresibus*, furono i Vadiani, detti

detti ancora per altro risguardo Antropomorfiti, i quali per tal cagione dalla Chiesa si separarono non volendo comunicar con coloro, che per essere ricchi, dicean essi, che avean perduto l'essere sagri. Dopo questi, passato gran tratto di tempo, comparvero i Waldesi, altramente detti i Poveri di Lione, i quali furon di avviso, giusta la testimoniãza di Enea Silvio Piccolomini nel cap. 35. del suo Libro *De origine Bohemorum*, che i Sacerdoti dovessero esser poveri, e che della sola limosina dovessero esser contenti di vivere. Marsilio di Padova, il quale visse nel Ponteficato di Giovanni XXII., da cui furon anche le sue scempiezze dannate, il medesimo errore insegnar volle. Wiclefo ancora in questo, come in molte altre sciocchezze, a Waldesi si sottoscrisse. E finalmente Martin Lutero, per cattivarsi l'aura de' Principi, insinuò loro, poter essi, anzi doverlo, de' beni Ecclesiastici impadronirsi, come quelli, che dalle Chiese illecitamente posseduti erano, e contra la mente di Dio, che povere le sue Chiese volea, ed i suoi Ministri mendichi. E ben si vide in moltissimi luoghi della Germania sì fatto errore avidamente abbracciato, come quello, che seco portando l'utile di tante ricchezze, di cui le Chiese abbondavano, senza altra persuasione, che vi si adoprasse, avea in se stesso bastevole attrattiva da potersi tirare in dietro e la cupidiggia de' Popoli poco fedeli, e l'avidità de' Regnanti meno Cattolici. Si possono anche con questi annoverare certi altri detti *Pseudo-Apostoli*, di cui fu capo un tal Gerardo di Parma, ne' tempi di Bonifazio VIII., i quali volevano, che a somiglianza pur' anche degli Appostoli, non dovessero i Cherici

pensare al dimani, ma che fossero assolutamente paghi di quanto loro giornalmente conceduto era. E che essendo stato da Cristo detto; *Non potestis servire Deo, & mammonæ*; i Cherici, che al Divino servigio impiegati sono, non potere attendere alle ricchezze, le quali sotto il nome di mammona intese vengono.

Veramente l'essere i Cherici parte di Dio, e l'essere Iddio parte de' Cherici, non così rigorosamente intender si vuole, che nulla essi aver possano; da cui però la lor mente non si distragga, sicche attender non possa a quei ministerj, cui principalmente sono essi obbligati. Lo stesso S. Girolamo, che di quelle suddette parole fu interprete sì rigoroso, pure nella medesima lettera si lagna, che i Sacerdoti de' Gentili fossero abili a poter ricevere eredità, e che i Cherici de' Cristiani per uno Imperiale Editto ne fossero stati dichiarati incapaci. *Pudet dicere*, dic'egli, *Sacerdotes Idolorum, Mimi, Aurigæ, & Scorta hæreditates capiunt; Solis Clericis, & Monachis hoc lege prohibetur; & prohibetur non à persecutoribus, sed à Principibus Christianis!* Il qual sentimento fu anche mostrato da Ambrogio, allorche egli a Valentiniano Imperadore scrivendo, disse; *Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*. L'odio, che Diocleziano, e Massimiano Imperadori contra i Cristiani implacabilmente portavano, fece che una legge ingiustissima fosse da essolor promulgata, colla quale a qualunque Collegio, o fosse Comunità, proibito era il poter essere erede da chiunque si fosse Testatore istituito.

Hieron. ep. ad Nepot.

Ambros. ep. 31.

Leg-

Leggesi cotal proibizione anche in oggi nella L. *Collegium* 8. C. *de Hared. instit*. Fu essa poscia contra i Cherici eziandio rinuovata da Teodosio Imperadore nel suo Codice Teodosiano, alla *L. nulla, C. de Episcopis, & Clericis*. E contra questa inveiva fortemente Girolamo, e della medesima parlava pur' anche Ambrogio. Se dunque avessero essi inteso, che nulla che temporal fosse, avesser potuto i Cherici possedere, avrebbon forse sclamato contra una Legge, che anzi di esser loro di offesa, era più tosto uno stimolo alla lor maggiore osservanza, ed un mezo il più efficace per corrispondere alla loro strettissima obbligazione? Certo è egli dunque, che per le parole suddette non intendesi, che nulla i Cherici possano possedere in Terra, e che solamente la lor parte quaggiù altra non debbia essere, che Iddio.

E avvengacche Salviano nel suo lib. 2. *ad Ecclesiam Catholicam*, delle ricchezze delle Chiese favellando, colla solita veemenza del suo fervoroso zelo dicesse; *Impedimenta hac, adjuncta onera, non subsidia; possessione enim, & usu opum non fulcitur Religio, sed evertitur*. Questo però, chi nol vede? vuol solamēte intendersi dal mal'uso, che delle ricchezze delle Chiese posson tal volta fare gli Ecclesiastici; i quali malaménte impiegandole, o a lussi, o a piaceri, o a vanità, non corrispondono all' obbligazione, che essi anno, di prendersene solamente il vitto, ed il vestito, e nulla più, con applicare il rimanente, o al sollievo de' miserabili, o al riscatto degli Schiavi, o al ricevimento de' Pellegrini. Il perche il medesimo Girolamo alle rapportate parole opportunamente soggiunse.

Can-

Cauterium bonum est, sed quò mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, severaque legis cautio! Et tamen nec sic refrenatur avaritia. Per fideicommissa legibus illudimus, & quasi majora sint Imperatorum scita, quam Christi leges, timemus. E più appresso. *Gloria Episcopi est, pauperum inopiæ providere. Ignominia Sacerdotis est, propriis studere divitiis. Natus in paupere domo, & in tugurio rustico, qui vix milio, & cibario pane rugientem saturare ventrem poteram, nunc similam, & mella fastidio. Novi & genera, & nomina piscium; in quo littore concha lecta sit, calleo: Saporibus avium discerno Provincias, & ciborum me raritas, ac novissima damna ipsa delectant.* Incolpava Girolamo le crapole degli Ecclesiastici di quei tempi, dalle quali egli argomentava, che derivassero le maldicenze de' Secolari contra i Patrimonj delle Chiese. Se questi s' impiegassero a quegli usi laudevoli, e pii, per cui istituiti furono, avvengacche essi fosero maggiori di quello, che presentemente sono, non potrebbon mai dar motivo alle malediche lingue di censurare la loro esorbitanza. Anzi più tosto, veggendosi gli Ecclesiastici astinenti tra le lautezze, umili tra le pompe, poveri tra i tesori, sarebbe un grande esempio di edificazione al secolo, ed un gran pregio di lode alla Chiesa.

Ma noi par che finora solamente parlato abbiamo delle ricchezze delle Chiese, senza ancora venire a quelle degli Ecclesiastici. Vero è, che quelle delle Chiese anche degli Ecclesiastici sono; con questo però, che ne sieno essi dispensatori, e non Padroni, come in appresso dirassi. Ma quello, che abbiam ora da vedere si è, in qual guisa distin-

guansi

guansi i Cherici da Laici per quello che finora si è detto, esser solamente de' Cherici propio; cioè che Iddio sia unicamente lor parte, siccome essi parte pur'anche sono di Dio? Differiscono i Cherici da' Laici, perche i Cherici scelti sono *in sortem Domini*, quando i Laici, sotto il qual nome tutto il Popolo si comprende, che appunto colla parola *λαός* da Greci espresso viene, tenuti sono sì al Divin servigio, ma non già con quella particolarità di ossequio, nè con quella assiduità di ministerio, con cui sono i Cherici obbligati; siccome appunto fu detto dal Concilio di Aquisgrana ne' tempi di Ludovico Pio, al canone 99. E questa è la differenza tra Cherici, e Laici per quello, che importasi, quando vien detto, essere i Cherici *de sorte Domini*. Per quello però che intendesi, quando si dice, che i Cherici *habeant Dominum pro sorte, & hereditate*, la qual cosa de' Laici non si afferma; chiara cosa è non esser la differenza, perche nulla da Cherici possedere si debbia, restando appresso de' Laici il possedimento di ogni cosa. Fu Eresia dannata nel Concilio di Costanza nell' ultima Sessione, alla quale presiedette Martino V., il dire, che i Cherici non possano temporali cose possedere. E Carlo IV. Imperadore dichiarò ancor' egli con imperial sua legge; lecitamente da Cherici tutti i loro averi essere posseduti; la quale dichiarazione fu eziandio confermata da Bonifazio VIII. colla sua Bolla, che comincia; *Etsi Imperiales*; la IV. Il Concilio Calcedonese proibì ancora a Cherici, il prendere, ed a loro stessi applicare quel che il Vescovo nella sua morte lasciava. Supponevan dunque quei Padri, che lecitamente i Vescovi molte cose possedessero

nella

nella lor vita, delle quali essi solamente provvedimento ne prendevano nella lor morte.

Non è perciò in questo fondata la differenza, che esser deve in riguardo delle rapportate parole, tra Cherici, e Laici. E sì bene, e nella maniera del possedere, e nell'applicazione all'acquistare, e nell'affezzione al conservare. Ascoltisi in primo luogo la testimonianza di S.Ambrogio nel Comento, che egli fa al Salmo 118. *Quod si Evangelio Domini etiam Populus ipse ad despicientiam opum informatus, atque institutus est, quanto magis Vos Levitas oportet terrenis non teneri cupiditatibus, quorum Deus portio est?* Non debbon dunque i Cherici, *quorum Deus portio est*, da cupidiggia dannevole in qualunque stato, in essi però anche sagrilega, farsi trasportare al possedimento di quelle temporali cose, delle quali eglino prender ne debbono solamente il necessario, non il superfluo, per sovvenir la natura, non già per pascerne la vanità. *Habens victum, & vestitum*, dicea Girolamo, *his contentus ero, & nudam crucem nudus sequar*. Non abbiam noi da credere, essere il Chericato una Professione da far trafico negl' interessi di questa Terra; sicche chi ad esso si consagra, abbia a pretendere di guadagnarne quegli emolumenti, che altri forse acquista col dedicarsi o alla Corte, o al Foro, o alla Milizia. *Ne officium Clericatus genus antiquae militiae putes; idest ne lucra seculi in Christi militia quaeras: Ne plus habeas, quam quando Clericus esse coepisti. Nonnulli enim sunt ditiores Monachi, quam fuerant Seculares; Et Clerici, qui possideant opes sub Christo paupere, quas sub locuplete, & fallace Diabolo non habuerant, ut suspiret eos Ecclesia di-*

Hier. cit. l.

vi-

vites, quos Mundus tenuit antè mendicos. La moderazione se in tutti i Cristiani è commendevole, ne' Ministri a sagri Altari applicati è necessaria; onde essi mai non cadano in quelle anzietà di avere, nè in quelle timidezze di perdere, nelle quali giaccion sovente perduti gli uomini del Mondo. Si an da unire in uno Ecclesiastico con mirabile sì, ma necessario accoppiamento, ed il possesso, ed il disprezzo; servendosi de' suoi beni, ma non godendosegli; custodendoli come propj, e dispensandoli come comuni. Furon sentimenti di Giuliano Pomerio nel capitolo 9. del Libro 2., che egli scrisse *De Vita contemplativa*. *Expedit facultates Ecclesiæ possideri, & amore perfectionis proprias contemni. Non enim propriæ sunt, sed communes Ecclesiæ facultates, & ideo quisquis omnibus, quæ habuit, dimissis, aut venditis, fit rei suæ contemptor, cum præpositus fuerit factus Ecclesiæ, omnium quæ habet Ecclesia, efficitur dispensator.*

E da quì nasce l'altra differenza tra' Cherici, e Laici; poiche i Laici possiedono come propj i loro beni, ma i beni de' Cherici, *quorum Deus portio est*, non son di loro particolari, sono bensì comuni alle Vedove, a pupilli, a mendichi; anno in essi la lor porzione e quei che gemon tra le catene, e quei che sospirano nelle carceri, e quei che travagliano nelle pellegrinazioni. *Scientes*, soggiugne il laudato Pomerio, *nihil aliud esse res Ecclesiæ, nisi vota fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum; non eas vendicaverunt in usus suos, ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt. Hoc est enim possidendo contemnere, non sibi sed aliis possidere; nec habendi cupiditate facultates Ecclesiæ ambire, sed eas*

pietate subveniendi suscipere. Quod habet Ecclesia cum omnibus nihil habentibus habet commune. Inoltre l'acquistare, che fanno i Cherici de' temporali beni, come eziandio il conservarli, debbon far conoscere al Mondo, che essi il fanno per necessità, non per dilettamento. Volentieri saremmo noi apparecchiati a quella povertà di vivere, che nella primitiva Chiesa santamente regnava, qualo a fosse ne' Laici quella carità di donare, che in quei primieri fedeli laudevolmente fioriva. Non una, ma più volte si offerì Agostino di cedere a Laici, che forse invidiosi sen dimostravano, quei beni, che egli possedeva nella comunità de' suoi Cherici, se da questi fosse stato loro somministrato quanto necessario era al lor vivere, e al lor vestire. Eglino però nol vollero mai fare; onde Agostino facea ben loro vedere, quel possedimento de'beni, non esser in lui volontario, ma forzoso, non per compiacenza, ma per necessità. Così scrisse Possidio nel capo 23. della sua Vita. *Et dum fortè, ut assolet, de possessionibus ipsis invidia Clericis fieret, alloquebatur Plebem Dei, malle se ex collationibus plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam, vel gubernationem pati; & paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Servi Dei, & Ministri viverent, quo in veteri testamento leguntur, altari servientes de eodem comparticipari. Sed nunquam id Laici suscipere voluerunt.* E in tal maniera il possedere che fanno i Cherici de'temporali beni, sarebbe un soffrire il peso del possedimento, non già sentirne il diletto; onde possedendo eziandio vastità di ricchezze, pur nulla possederebbon coll' animo, restando questo vuoto non men del disiderio, che del godimento.

E così

E così vuoto sarebbe egli più atto ad empiersi tutto di Dio, ed a verificare, che tutta la porzione de' Cherici, tutta la loro eredità sia solamente fondata in Dio; il che così bene l' andava persuadendo Pomerio. *Proindè quem possidendi delectat ambitio, Deum qui possidet omnia quæ creavit, expedita mente possideat, & in eo habebit, quæcumque habere sanctè desiderat. Sed quoniam nemo possidet Deum, nisi qui possidetur à Deo, sit ipse primitus Dei possessio, ut & efficiatur ei Deus possessor, & portio. Et quid potest esse eo felicius, cui efficitur suus conditor census, & hæreditas ejus dignatur esse ipsa Divinitas, si modò eum sanctis operibus colat, omnes fructus ex illo percipiat, in illo, & de illo jugiter vivat, & nihil terrenum cum illo possideat. Quia omnium conditor, cui nihil eorum quæ fecit, valet æquari, non dignatur cum his, quæ condidit, possideri. Denique quid ultra quærit, cui omnia suus conditor sit? aut quid ei sufficit, cui ipse non sufficit?*

Pomer. lib. 2.c.16.

Ma perche quanto finora così in comune, se ben diffusamente detto abbiamo, più anche in particolare intender si possa, egli è d' uopo a quello, che in secondo luogo ci è stato imposto, rispondere. *An ex hoc, quod Clerici comparati Levitis, non habentibus inter Fratres aliquid proprium, ut ibidem dicitur, teneantur de præcepto Domini, & ex conditione sui ministerii nihil habere proprium inter Christianos?* Non potrem bene de' Cherici ragionare, se in prima non parliam de' Leviti, cui essi paragonati sono. Egli è dunque necessario a sapersi, nell' antica Legge, oltre le Decime, che tutte le altre Tribù donar doveano a quella di Levi, siccome da noi più sopra fu divisato; oltre anche le Pri-

mizie, che tre volte in ciascun' anno offerir si doveano, cioè nella Pasqua, ed eranle primizie delle spighe, nella Pentecoste, ed eran quelle de' pani, nella festa de' Tabernacoli, ed eran quelle delle frutta; oltre i Primigeniti, che di tre sorti di cose pur' anche si offerivano, cioè degli uomini, delle pecore monde, e delle immonde, con questo però che le due prime sorti col prezzo di cinque sicli riscattar si poteano; oltre infine quelle, che diceansi *Oblata*, le quali o eran di precetto, ed eran le Decime, le Primizie, ed i Primigeniti, o eran per divozione, o per voto, e queste due ultime dalle Decime, dalle Primizie, e da' Primigeniti eran diverse; erano eziandio a Leviti state da Dio concedute quarantotto Città con tutti i loro campi, perche in essi i lor giumenti pascolar si potessero. Di queste quarantotto Città, le prime tredici eran de' Sacerdoti, le altre erano de' Leviti; sei però tra tutte esse dicevansi di Rifugio, cioè tre di quà, e tre di là dal Giordano; eran quelle, Cedes nella Tribù di Neftali, Sichem in quella di Efraim, Ebron in quella di Giuda; Eran queste, Bosor nella Tribù di Ruben, Ramot in quella di Galaad, Gaulon in quella di Manasse. Delle Decime eran tenuti i Leviti di darne la decima parte al Sommo Sacerdote, o sia al Pontefice, che chiamavasi la Decima delle decime; le primizie però, ed i Primigeniti al solo Pontefice, ed al Sacerdote si davano, nō già alli Leviti, ancorche e Pontefice, e Sacerdoti, e Leviti, della medesima Tribù di Levi tutti eglino fossero. Onde si vede quanto fosse l'abbōdanza de' beni ne' Ministri della Mosaica Legge, se ben nulla in particolare da loro si possedesse; perocche di quan-

quanto avea ciascuna delle dodeci Tribù, la Tribù di Levi aver ne dovea la decima parte. Con questa sola era certamente la Tribù di Levi di ciascun' altra più opulenta. Si aggiungano poi a questa le primizie, i primigeniti, le *oblate*, e vedrassi quanto agli averi di tutte le altre Tribù sormontassero le sue ricchezze!

Veniam' ora, avendo tutto ciò de' Leviti narrato, a fare con esso loro de'nostri Cherici il paragone. Dovrebbon veramente questi nulla possedere di propio, siccome nulla possedevano i Leviti; e solamente mantenersi colle limosine, che dalla pietà de'Fedeli venisser loro somministrate, siccome i Leviti con quello, che dalle altre Tribù loro si partecipava, si mantenevano. E in fatti così appunto fu nel principio della Chiesa la vita de' Cherici, e per qualche tempo appresso così pure conservossi, finche raffreddandosi la carità de' Cristiani, furon eglino costretti a regolar altramente il loro vivere. Onde S.Gian Crisostomo rinfacciavalo fortemente a Laici de' suoi tempi, scagionando egli in un' ora e la necessità degli Ecclesiastici, perche in quella maniera vivessero, e querelandosi della crudeltà de' Secolari, che loro sì dura necessità imponeva. *Nunc agros, domus, locationes ædificiorum, vehicula, equos, mulos, multaque alia hujusmodi propter vos, & vestram crudelitatem Ecclesia possidet. Oportebat enim hunc Ecclesiæ thesaurum vos retinere, ac Ecclesiarum non parvos ex vestra devotione consequi fructus. Modò autem duo quadam mala committuntur; nam vos quasi nihil dare debeatis, nihil confertis: Et Dei Sacerdotes à Sacerdotio aliena pertractant. An non poterant etiam tempore Apo-*

Chrysost. in Matth. hom. 37.

sto-

stolorum domus, & agri ab Ecclesia possideri? Cujus igitur rei gratia vendentes pecuniam offerebant? Quia id multò melius erat profectò. Nunc verò secularium cura rerum vobis furentibus, timor nostros invasit Patres, ne dum colligere, ac nihil seminare studetis, Viduarum, Orphanorum, & Virginum multitudo fame depereat. Qua re commoti, hac sibi comparare coacti sunt. Dalle quali parole con chiarezza si scorge, non essere stata la cupidiggia di possedere quella, che à forzata la Chiesa al possedimento di stabili beni, e di perpetue rendite; nè tanpoco l'avarizia de' Cherici essere in colpa, perche da essi ampj Patrimonj pel propio sostentamento si abbiano; ma più tosto la varietà de' tempi, in cui raffreddandosi ne' fedeli quel primiero spirito di pietà, e di amore verso i Ministri a sagri Altari dedicati, essere stata cagione, perche loro imposta fosse una necessità sì dura, da cui non an potuto mai dispensarsene.

Egli è però certissimo, che ne' principj della Chiesa, non solamente i Cherici, ma i Cristiani tutti in comune vivevano. Dal capitolo 4. degli Atti Appostolici conosceesi ad evidenza. *Multitudinis credentium erat cor unum, & animn una; nec quisquam, eorum, qua possidebant, aliquid suum esse, sed erant illis omnia communia.* E nel capitolo 2. del libro medesimo. *Omnes etiam, qui credebant, erant pariter, ac habebant omnia communia. Possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.* E non solamente quei primieri fedeli di tutti i loro averi il dominio lasciavano, ma pur' anche dell' amministrazione de' medesimi privavansi, e si spogliavano an-

ancora dell' uso; siccome nel capitolo quinto degli Atti medesimi si narra. *Nam omnes, qui domos, vel agros possidebant, vendebant eos; & pretia eorum, & reliquas res, quas habebant, offerebant ponentes ante pedes Apostolorum, & dividebant singulis, prout cuique opus erat*. Gli esempli pur troppo noti di Anania, e di Safira bastevolmente cen posson rendere persuasi; imperciocche essi non già per lo peccato o di bugia, o di ambizione, o d' ippocrisia furono colla repentina lor morte da Dio gastigati, ma sì bene per la fraude, che commessa aveano, in non portare a piedi degli Appostoli tutto quello, che dalla vendita de' loro averi ritratto si era. Onde dice bene S. Luca negli Atti accennati; *Fraudavit de pretio Agri, conscia uxore sua*; e riferiscesi nel canone *Ananias*, 17.*q*.1. Vogliono alcuni, che fino a tempi di Urbano I. Romano Pontefice questa comunità di vivere tra Laici conservata si fosse; ricavandolo da una Lettera Decretale ad esso attribbuita, in cui si dice: *Quicumque vestrum communem vitam susceptam habet, & novit se nihil proprium habere, videat ne pollicitationem suam irritam faciat*; e rapportasi nel can. *Scimus*, 12. *q*. 1. Ma oltrecche questa lettera dal comune consentimento degli Eruditi al suddetto Pontefice qual suo legittimo parto conceduta non viene; evvi ancora che in essa, non già de' Laici, ma de' soli Cherici ragionamento si faccia, come a chi attentamente considerar la vuole, di leggieri si fa palese. Poco dunque tra Laici durò sì bella maniera di vivere; anzi, se io ben mi avviso, non tantosto essa vi cominciò a fiorire, che videsi ormai dall' umana cupidiggia abbattuta; e sbandita dal comun ceto de'

Fe-

Fedeli, fu forzata ad altrove cercarsi un più onorato, e più durevol ricetto.

Si ristrinse dunque il vivere in comune solamente tra Cherici; posciache allo scrivere di S. Girolamo riferito nel can.*Clericus*, 12.*q*.1., di due sorti di Uomini, cioè di Cherici, e di Laici, a questi solamente fu fatto lecito il particolar possedimento de' tẽporali beni; Di cui fatti perciò essi Padroni, almen si provide, che la santa comunità del vivere da Cherici non si allungasse. Fu così geloso di questo viver comune S. Agostino, che non permise farsi alcun Cherico nella sua Chiesa, se in prima tutti i suoi averi non rinunziava, con perfettamente consegrarsi a quella rigorosa comunità. *Certè ego sum, qui statueram, sicut, nostis, nullum ordinare Clericum, nisi qui vellet mecum manere, ut si vellet discedere à proposito, rectè illi tollerem Clericatum, quia desereret sanctæ societatis promissum, captumque consortium*. Ma che però? Conoscendo egli poscia, questa sua Costituzione essere a molti occasione di peccato, anzi che cagione di merito, perche con inganno o non lasciavano tutto il loro nel farsi Cherici, o fatti già Cherici con incostanza ritornavano a quello, che già lasciato aveano; e allora fu, che egli mutò parere, dichiarandosi apertamente con tutti. *Ecce in conspectu Dei, & vestro, muto consilium. Qui volunt habere aliquid proprium, quibus non sufficit Deus, & Ecclesia sua, maneant ubi volunt, & ubi possunt, non eis aufero Clericatum. Nolo habere Hypocritas. Malum est cadere à proposito, sed pejus est simulare propositum. Ecce, quod dico, audite: Qui societatem communis vitæ jam susceptam, quæ laudatur in Actibus Apostolorum, deserit,*

Aug. de Diversis serm. 49.

Ibidem.

ſerit, à voto ſuo cadit, & à profeſſione ſancta cadit. Obſervet Judicem, ſcilicet Deum, non me. Ego ei non aufero Clericatum. Quantum ſit periculi, ante oculos ejus poſui, faciat quod vult. E alla fine prudentemente conchiuſe. *Malui enim habere cæcos, vel claudos, quam plangere mortuos.*

Aug. de Diverſis ſerm. 50.

Dalle quali parole di S. Agoſtino ſi ſcorge bene, che tratto tratto talmente dappoi andoſſi rallentando il rigore della Comunità tra Cherici, che cominciati a cōparir nella Chieſa i Chioſtri de' Regolari, dentro eſſi fu quella finalmente obbligata a ritirarſi. Ma nō per queſto però che cotal rilaſſatezza tra Cherici foſſe, ſi laſciò mai da Paſtori della Chieſa d' incaricare a medeſimi la comunità del vivere; ora raccordandola loro con dolcezza di ragionamenti, ora lor comandandola con rigoroſità di ordini. Il Concilio di Magonza nel can. 4. così preſcrive. *In unoquoque Epiſcopatu ſimul manducent, & dormiant, ubi iis facultas faciendi ſuppetit; vel quia in rebus Eccleſiaſticis ſtipendia accipiunt, in ſuo clauſtro maneant, & ſingulis diebus mane prima hora ad lectionem veniant, & audiant quid eis imperetur; ad menſam verò ſimiliter lectionem audiant.* Un ſimile comandamento ritrovaſi pur' anche nel Concilio di Turs, al can. 23. in quello di Aquiſgrana, al can. 3. Siccome puoſſi eziandio oſſervare nel can. 1. 2. e 3. della 12. cauſa, q. 1. Fin nel ſecolo dodiceſimo Gregorio VIII., da altri creduto il VII., ma falſamente, rinuovò con ordine rigoroſo la comunità tra Chierici, ſiccome riferiſceſi nel *c. quoniam, De Vita, & honeſtate Clericorum.* Dove ſi legge. *Statuimus, ut facultatibus Eccleſiarum veſtrarum, atque proventibus, & expenſis etiam diligenter*

inspectis, certum in eis valeatis imponere numerum Clericorum, & statuere, ut bona eorum veniant in communione, & in una domo vescantur, atque sub uno tecto dormiant, & quiescant. E prima di esso nel secolo undicesimo Alessandro II. riferito nel can. *Præter hoc*, *dist.32.* ordinò pure. *Præcipientes etiam statuimus, ut qui Prædecessoribus nostris obedientes, castitatem servaverint; juxta Ecclesias, sicut oportet religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant: Et quidquid eis ab Ecclesiis competit, hoc communiter habeant*.

Ma non per questo però, che in alcune particolari Chiese la Comunità del vivere si osservasse tra Cherici, ella da per tutto si cõservava nel suo intiero vigore; scorgendosi bene, che in altre Chiese introdottasi la divisione tra gli Ecclesiastici nel possedimento delle lor rendite, dall' Appostolica Sede si tolerava, anzi pur' anche si permetteva. Così Gelasio Romano Pontefice scrivendo al Clero, Nobiltà, e Popolo di Brindesi, dicea. *Redditus, & oblationes Fidelium in quatuor partes dividat, quarum unam Episcopus sibi retineat: alteram Clericis pro officiorum suorum sedulitate distribuat; fabricis tertiam; quartam pauperibus, & peregrinis habeat fideliter erogandam, quarum rationem Divino est redditurus examini*. E rapportasi nel can. *concesso*, nel can. *quatuor*, 12.*q*.2. Somiglievole a questo fu l'ordine, che fece ancora Simplicio Papa scrivendo a Florenzio, Equizio, e Severo Vescovi, nell' anno 475. e S. Gregorio il grande nelle risposte a S. Agostino Vescovo, ed Appostolo dell'Inghilterra; che si riferisce nel can. *mos est*, 12.*q*.2. La vera però, e universale comunità di vita cominciata ad introdursi

dursi tra Chiostri, ne' medesimi pur'anche con zelo si mantiene, e si conserva con carità. E se bene in qualche menoma cosa fossesi per vẽtura dal suo antico rigore appartata, non è però mai mancato chi coll'ingegno, e colla mano siasi fortemẽte adoprato per ristabilirla. Siccome anche in oggi veggiamo, che chi al supremo governo della Chiesa presiede, comecche egli sia da gravissime cure occupato, pure non lascia d'impiegar tutto il suo zelo, o alla conservazione, o alla riparazione della comunità tra le Religiose Famiglie, che sono quelle sole, che presentemente anno l'onore di mantenere in esse questa preziosa reliquia dello Spirito Cristiano della Chiesa primiera. Se ben pur'anche sia vero, che eziandio tra Cherici un qualche vestigio dell'antica loro comunità presentemente si osservi. Nelle Canoniche di molte Cattedrali, ne' Seminarj delle medesime ciò ben si scorge; e finalmente puossi anche vedere, che quella comunità, che anticamente i Cherici osservavano tra loro stessi, oggi l'osservano co' poveri, co' quali anno tutti i loro beni comuni. Che è quello, che scrisse S. Prospero riferito nel can. *Sacerdos* 1.*q*.2. Dove dic'egli, che in verità *De Evangelio vivunt, qui nil habere proprium volunt, qui nec habent, nec habere concupiscunt, non suorum, sed communium possessores.*

CLEMEN. XI.

Avvengacche nõdimeno la sopraddetta divisione ne' beni della Chiesa si facesse, o pure se ben'anche dappoi introdotto si fosse nel sesto secolo l'assegnamento di alcuni stabili beni a Cherici, toltasi i Vescovi per loro stessi l'amministrazione, e divisione de' medesimi beni, che primamente a Cherici, o al loro Economo, o al loro Arcidiacono spettava;

non per questo però mutaron natura quei beni, sicche da comuni, che eran prima, diventassero poscia propj, e particolari. Anche dappoi, come anche in oggi, essi son Patrimonj de' poveri, ed i Cherici, o pure i Vescovi non ne sono, che puramente Dispensatori. Sicche degnamente anche in oggi potrà dire l' Angelico Dottor S. Tommaso. *Quod non dederunt Prælatis propter se, sed propter pauperes; & ideo non dederunt eis, sed pauperibus. Prælatis autem dantur tanquam pauperum dispensatoribus.* Ed in questo consiste appunto il Divino precetto, che è ne'Cherici, di quanto da esso lor si possiede, nulla aversi come propio; ma tutto doversi tenere come comune colle Chiese, co' Poveri, co'Pellegrini, a quali debbono essi fedelmente dispensare tutto quello, che sopravanza al loro onesto sostentamento. E questa è ancora quella comunità, che io or' ora dicea, essere presentemente in vigore ne' Cherici, ed alla quale son' essi, anche per Divin precetto, obbligati. Ella è la comunità, che ne' loro beni osservar debbono co' poveri, i quali sono a parte di quanto essi anno, non alla libera loro disposizione, ma alla lor fedele distribuzione commesso. Sicche se ben si potesse il tenore del loro vivere ne' passati secoli variare; onde da comune, quale era prima, passasse dappoi alla detta divisione dell' Ecclesiastiche rendite, che da Vescovi, o da loro Economi si facea; restando però sempre i fondi delle Chiese alla cura de' Vescovi, che esiggere ne dovean le rendite, e farne indi la necessaria divisione; o che dalla divisione delle rendite si passasse dappoi alla divisione pur' anche de' fondi, come dal sesto secolo cominciata, oggi ancora si osserva:

S.Th. in ep. 2. ad Corint. c. 12. lect. 3.

ferva: Sempre però ed i Fondi non ſon propj de' Cherici, ma ſon della Chieſa, cui eſſi ſervono, e le rendite propie non ſon nè pure di loro, ma sì bene comuni co' biſognoſi, cui eſſi tenuti ſono a diſpenſarle. E qualora in queſto eſſi foſſero manchevoli, certa coſa è, che la lor mancanza ſarà loro a colpa graviſſima imputata; come quelli, che tradiſcono l'intenzione di quei Fedeli, che primamente quei beni alla Chieſa laſciarono; che rubbano a' poveri quelle ſuſtanze, che eſſi ſpendono al mantenimento, o troppo vano di loro ſteſſi, o affatto inutile de' loro Adulatori; che finalmente pregiudicano quella Chieſa, delli cui beni ſon' eſſi amminiſtratori, non Padroni, appropiando alla lor Caſa, quello che ſolamente è della loro Chieſa.

E con ciò riſpondeſi pur' anche a quello, che quì in terzo luogo ſi cerca; *An Dominium à Clericis excludant ſacræ litteræ, cum cap. 23. dicant Patres: Non ad dominium, ſed ad opus vocati ſumus?* L'Eccleſiaſtiche Perſone nè ſopra gli averi, che poſſiedono, nè ſopra gli uomini, che governano, aver poſſono dominio di veruna ſorte; ma ſolamente con queſti eſercitano una ſervitù, ma ſplendida, e ſopra quelli praticano una amminiſtrazione, ma dipendente. Per quello, che il primo riſguarda; *Illud etiam dico*, ſcrivea S. Girolamo a Nepoziano, *quod Epiſcopi Sacerdotes ſe eſſe noverint, non Dominos: honorent Clericos, quaſi Clericos, ut & ipſis à Clericis, quaſi Epiſcopis, honor deferatur. Scitum illud eſt Oratoris Domitii: Cur ego te, inquit, habeam ut Principem, cum tu me non habeas ut Senatorem?* E indi a non molto. *Recordemur ſemper quid Apoſtolus Petrus præcipiat Sacerdotibus: Paſcite eum, qui*

qui in vobis est, gregem Domini, providentes non coactè, sed spontaneè secundum Deum: neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque ut dominantes in Clerum, sed forma facti gregis ex animo: ut cum apparuerit Princeps Pastorum, percipiatis immarcescibilem gloria coronam. E questo tanto è vero, che il Concilio Cartaginese IV. nel can. 34. ordinò. *Episcopus in quolibet loco sedens, stare Presbyterum non patiatur.* E si riferisce nel can. *Episcopus in quolibet, 95. dist.* E S. Girolamo medesimo a Vescovi raccordò nella lettera sovraccennata. *Episcopus in Ecclesia, & consessu Presbyterorum sublimior sedeat: intra verò domum Presbyterorum Collegam se esse cognoscat.* E si rapporta nel can. *Episcopus in Ecclesia, 95. dist.* E' scandaloso dunque vedere il trattamento, che gli Ecclesiastici ricevono da loro Pastori, e non saperlo distinguere da quello, che ricevono i Vassalli da loro Padroni. E' governo il loro, nõ è dominio; è Prelatura, non Principato; sono Pastori infine, non son Tiranni. Debbon perciò trattare i loro Sudditi non come servi, ma come conservi; essendo comune ad essi il servagio, che debbono a quel Sovrano Signore, che solo è il Principe, solo è il Padrone, e solo è Iddio. *Unus Dominus, unum Templum, unum sit etiam ministerium.*

Hieron. l.c.

Nè tanpoco dominio eglino aver possono gli Ecclesiastici sopra i beni, che possiedono, quando di essi solamente sono Amministratori, e Dispensatori, ma non Padroni. Nel Concilio Antiocheno al canone 23., che riferito viene al canone *Episcopus, 12.q.1.* così si legge. *Episcopus Ecclesiasticarum rerum habeat potestatem, ad dispensandum erga omnes, qui indigent, cum summa reverentia, &* ti-

timore Dei. Ecco la potestà, che tiene anche il Vescovo sopra gli Ecclesiastici beni; ella altro non è, che di dispensarli, non già a capriccio, ma con giudizio, a chi di essi à bisogno, e questo farlo con rispetto, e timore di quel Dio, che n' è solamente il Padrone. E di ciò chiarissimo argomento egli è, che o si parla de' Fondi, e questi non potendosi da Cherici o vendere, o permutare, o donare, ben si dà a conoscere, che eglino non abbian di essi il dominio; onde fin dall' anno 541. nel Concilio di Orleans il IV. al can. 34. fu detto, *Quisquis agellum Ecclesiæ in diem vitæ suæ pro quacumque misericordia à Sacerdote, cui potestas est, acceperit possidendum, quæcumque ibi præfecerit, alienandi nullam habeat potestatem. Nec sibi parentes sui ex ea re aliquid existiment vindicandum*. O delle rendite si ragiona, e queste, come detto abbiamo, avendole comuni co' poveri, in maniera che tutto quello, che al loro onesto sostentamento avanza, de' poveri sia, come potran di esso aver dominio, quando non è di loro, se non che quello, che al loro sostentamento basta, e l' altro è de' poveri, cui negare nol possono? Il perche molto bene nel Concilio di Turs tenuto nell' anno 1163. nella Sinodica Orazione, che egli fece, disse Arnolfo Vescovo di Lisieux. *Possumus licitè divitias possidere, si tamen earum nos non reputaverimus dominos, sed ministros: si intellexerimus patrimonium pauperum esse patrimonium Christi; si proventibus Ecclesiæ, si pauperum necessitatibus erogantur: alioquin fures, & latrones nos ratio manifesta convincet, si res alienas, invitis Dominis, nostro præsumpserimus arbitrio contrectare*. E S. Bernardo scrivendo a Fulco-

cone nella seconda sua lettera. *Quicquid prater necessarium victum, ac simplicem vestitum de Altario retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est.* Ma perche questa è una materia, della quale chiunque de' Benefizj Ecclesiastici scrive, copiosamente tratta; sospendiamo perciò noi il discorrere, ed a coloro, che con maggior agio ne parlano, volentieri ci rapportiamo.

DIS-

DISSERTAZIONE VI. PER LA STORIA

SOPRA

IL CONCILIO DI MAGONZA.

SOTTO PAOLO III.

I.

Qual coſa negli antichi tempi faceſſero i Cherici in vece di quello, che di poi eſſi fecero, quando il Divino Offizio a recitar cominciarono; del quale il Concilio di Magonza nel cap.72. fa parola?

II.

In qual tempo cominciamento aveſſe nella Chieſa l' obbligo di doverſi il Divino Offizio recitare?

III.

In qual forma in quei primi tempi il Divino Offizio ſi recitaſſe?

Aturale coſa è a ciaſcun' Uomo, che il ſuo Fattore conoſce, dappoicche colla mente per vero Autore di tutto il ſuo eſſere l à diviſato, venerarlo profōdamente col cuore, e colla lingua offerirgli non meno il dovuto oſſequio delle ſue riverenze, che il giuſtiſſimo tributo delle ſue laudi. Queſta è della noſtra Umanità la gloria più bella, per cui eſſa ſopra le irragionevoli creature tanto s' inalza, che quando queſte, come a lor centro, alla terra ſi baſſano, l'Uomo però col capo inverſo il Cielo inalzato da Dio fu fatto, e per continuo mirare, e per laudare tutto giorno quel ſovrano principio, da cui egli à l' origine, ed al quale, come a fine ultimo, deve uni-

camente dirizzare la fua fperanza.

Sil. Italic. lib. 15. verf. 84.

Nonne vides hominum ut celfus ad fydera vultus
Suftulerit Deus, ac fublimia finxerit ora:
Cum pecudes, volucrumq; genus, formafq; ferarum
Segnem, atq; obfcenam paffim ftraviffet in alvum?

E per cotal ragione gli uomini pur' anche dapreffo vanno a quelle altre creature più nobili, che da Dio fatte, per affiftere più da vicino al Divino fuo Soglio, loro non interrotto impiego fi è, laudare la maeftà del Creatore, celebrarne la potenza, ed ammirarne la Santità. Onde Iddio fteffo, di sì bello efercizio degli Agnoli a Giobbe parlando, dicea. *Ubi eras, quando ponebam fundamenta Terræ? Indica mihi fi habes intelligentiam? Cum me laudarent fimul Aftra matutina, & jubilarent omnes Filii Dei?* Il perche i noftri Progenitori, non tantofto da Dio creati furono, che da effo medefimo furono anche addottrinati a laudarlo; e da effi pofcia, come afferì S. Cirillo di Aleffandria, a tutta la pofterità derivò il Divin culto. Al qual fentimento foscrivendofi Ugone di S. Vittore, lafciò fcritto. *Deus enim creavit primos homines, & fenfu replevit cor illorum, ut nomen fanctificationis collaudarent, & magnalia enarrarent operum ejus.* Indi dopo il Diluvio Noè, che dalla Divina clemenza dall'inondamento di quell' acque liberato fi vide, ufcito appena dall' Arca, il primo efercizio che fece, fu il laudare il fuo Liberatore, ed a lui inalzare gli Altari, fopra cui colle fue vittime moftraffe riconofcerne il benefizio, ficcome colle laudi ftudiavafi di confeffarne il Benefattore. Quindi è che a propofito cantò Claudio Mario Vittore.

Job. 38.

Hugo in Gen.

Non prius officii quicquam fervatus inire

Con-

Constituit, quam sacra Deo, laudesque rependat,
Gratesque evaso referat discrimine Nöe.
Mox niveo sacra exurgunt Altaria saxo,
Agnovitque hac prima recens Altaria Mundus;
Antea totus enim convexo tramite Cæli
Templum Mundus erat ...

Cl. Mar. Vit. Maffil. Com. in Gen. l. 3.

Nella Legge Mosaica poscia, perche allora determinato era da Dio stesso il culto, col quale da quel suo Popolo egli volea esser laudato, fu perciò l'esercizio delle Divine Laudi e più universale, e più ordinato. Anzi talmente perseverò tra l'Ebraica Gente il pio costume, che di Daniello si narra, in tre distinti tempi per ciascun giorno esser'egli stato uso a laudare il Creatore. I Recabiti chiamavansi Cantatori, per le continue laudi, che a Dio cantavano. Di Elia dall'Autore delle Monastiche Istituzioni, a S. Giovanni Gerosolimitano attribbuite, si asserisce, aver'egli a suoi Discepoli insegnato il cantare con musicali Strumenti Inni, e Cantici al Grande Dio. Nel Secondo di Esdra, quattro volte in qualunque giorno, si dice, essersi portate al Cielo le laudi. E per corona di tutti, il Re Davide, che della Divina Salmodia fu il principale Autore, sette volte in ciascun giorno in essa si esercitava. *Septies in die laudem dixi Tibi*. E finalmente nell'Evangelica Legge lo stesso Supremo nostro Legislator Giesù Cristo, e coll'esemplo, e colla voce alle Divine laudi ci ammaestrò; imperciocche non solamente nel giorno, ma eziandio nella notte, data a miseri mortali per dar in essa riposo alle stanche membra per le cotidiane fatiche, egli però *pernoctabat in oratione*. Non si pose imprendere la carriera della sua dolorosissima Passione, se

Daniel. 6. 10.
I. Paral. 2.
Monach. Instit. cap. 10.
2. Esdr. 9. 3.
Psalm. 118.
Luca 6 12.

Matth. 26. 30. non prima *Hymno dicto*, preso avesse da quel sagro canto alla grande impresa lena, e vigore. E dal suo esemplo non riuscirono certamente difformi i suoi Discepoli, i quali salito lui trionfante nel Cielo, non in altro più assiduamente si occupavano, che nel cantare le Divine magnificenze, e nel celebrar le glorie di quel Dio, di cui già stavano per accignersi a pubblicarne pel Mondo tutto, e a difenderne insieme colla lor propia vita, la verità non meno, che la sovranità del suo essere. I primi nostri Fedeli, secondo la testimonianza, che i Gentili stessi ne fecero, e dì e notte nelle Divine laudi si trattenevano. *Lucian. in Philopatr.* Nel Dialogo a Luciano attribbuito vengon derisi i Cristiani, perche nel cantar Inni veghiassero le notti intiere. *Plin. lib. 10. ep. 97.* Plinio il Consolo nella lettera, che a Trajano fece, e nella quale le costumi de' Cristiani discrisse, di loro asserì, che *soliti essent stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem*. *Ammian. Marcel. in l. 28. in fin.* Ammiano Marcellino fa menzione ancor' egli delle vigilie, che eran' usi i Cristiani di fare, per cantare in esse Cantici, ed Inni al Creatore.

Ma perche non di qualunque maniera di laudar Dio è a me stato ingiunto nella presente Conferenza di ragionare; perciò astenendomi di rapportare altre pruove, per dimostrare quanto ne' primi tempi della Chiesa il canto delle Divine laudi in uso fosse, per venire maggiormente al particolare da divisarsi, mi ristringo a rispondere al presente quisito, che in primo luogo a me proposto viene. *Quid olim fieret à Clericis loco recitandi Officium Divinum?* Io quì considero nel Divino Offizio due cose, e la sua prima Istituzione, e la sua

pri-

prima Obbligazione; cioè e quando egli primamente fu nella Chiesa istituito, e quando al suo recitamento furono i Cherici primamente obbligati. Per quello, che la sua istituzione risguarda, se bene della maniera, in cui coll' andar del tempo si è egli andato crescendo, e in forma anche migliore mutato, non se ne possa stabilire determinato il tempo, del modo però, in cui fu per la prima volta introdotto, dal tempo degli Appostoli chiamar se ne deve l'origine. Se il volume delle Appostoliche Costituzioni a S. Clemente attribbuito, di colui veramente fosse legittimo parto, di cui porta egli vulgarmente il nome, certo è che faccendosi in esse parola della maggior parte delle Ore, di cui al presente il Divino Offizio composto viene, a quei tempi Appostolici, in cui Clemente visse, non solamente l'origine applicare senza alcun dubbio sen potrebbe, ma pur' anche l'accrescimento. Ecco le parole, che nel libro 8. delle Costituzioni suddette, al capitolo quarantesimo comprese sono. *Preces vestras facite diluculo, tertia hora, sexta, nona, vespere, & in Galli cantu. Diluculo gratias agentes, quoniam illuminavit nos Dominus expulsa nocte, & inducto die. Tertia, quoniam illa hora Dominus sententiam Pilati accepit. Sexta, quoniam tunc crucifixus est. Nona, quoniam omnia commota sunt, crucifixo Domino, perhorrescentia impiorum audaciam, & non ferentia ignominiam Domini. Vespere gratias agentes, quod dedit nobis noctem diurnorum requiem. In Galli cantu, quoniam eo tempore nunciatur adventus Domini ad exercenda opera lucis.* E perche non è comune il consentimẽto degli Eruditi intorno alle Opere di S. Dionigi l'Areopagita, come altresì

tresì intorno a molte Lettere al Martire S. Ignazio attribbuite, perciò mi aftengo pure di rapportare e la Lettera di quello a Demofilo, ed il fuo Libro dell'Ecclefiaftica Gerarchia, e di quefti le Piftole, a Filippefi, e ad Erone, nelle quali pur' anche o di alcuna delle fuddette Ore, o degli Inni, Cantici, Lezioni, e Salmi, da cui effe ore compofte fono, apertamente fi parla.

Ma nonpertanto dobbiam noi credere, che di quei primi tempi neffun documento rimafo fia, onde fi poffa l'efercizio delle Divine laudi, anche in certe ore determinate, allor praticato, non ofcuramente conofcere. Negli Atti degli Appoftoli, al capo 2. dell'ora di Terza chiaramente fi fa parola; *Cum fit hora diei Tertia*; E fu allor' appunto, quando gli Appoftoli, *erant omnes pariter in eodem loco, & factus eft repentè de Cælo fonus, tanquam advenientis Spiritus vehementis*; al cap. 10. dell' ora di Sefta non men chiara menzione abbiamo. *Afcendit Petrus in fuperiora, ut oraret circa horam fextam.* Di quella di Nona al capo 3. chiariffima teftimonianza faffi: *Petrus autem, & Joannes afcendebant in Templum ad horam orationis nonam.* Dove vuole ancora offervarfi, che non affolutamente quell' Ora chiamafi di Nona, ma Ora di Nona, ed Ora di Orazione, *ad horam Orationis Nonam*; per far conofcere, che in detta ora prefiffo, e ftabilito era l' orare; onde nel tempo di effa Pietro, e Giovanni nel Templo ad orare portavanfi, come a far cofa in quell' ora già confueta, ed ordinariamẽte da effi ufata. E di quefte tre cofe appunto nel fuo Comento al capo 6. di Daniel'o lafciò fcritto S.Girolamo: *Tria funt tempora, quibus Deo flectenda funt genua. Tertiam horam,*

ram, Sextam, & Nonam Ecclesiastica traditio intelligit. Denique tertia hora descendit Spiritus Sanctus super Apostolos. Sexta volens Petrus comedere, ad orationem ascendit in cænaculum. Nona Petrus, & Joannes pergebant ad Templum. Ne' medesimi Atti al capo 16. dell'ora di meza notte si fa ancor motto. *Media autem nocte Paulus, & Silas orantes laudabãt Dominum.* E da questo, mi do ancor' io a credere, che essendo queste ore di laudar Dio, come dagli Appostoli santificate colle loro orazioni, fosse mosso Tertulliano a chiamarle, Ore le più insigni nella Chiesa, Ore Appostoliche. *Horarum insigniorum, exinde Apostolicarum, Tertiæ, Sextæ, Nonæ.* Era ordinario per altro canto eziandio tra Giudei l'orare ne' tempi di Terza, di Sesta, e di Nona, ne' quali tre tempi Daniello pur' anche orò. *Quod cum Daniel comperisset, idest constitutam Legem, ingressus est domum suam, & fenestris apertis in Cænaculo suo, contra Jerusalem tribus temporibus in die flectebat genua sua, & adorabat, confitebaturque coram Deo suo, sicut & ante consueverat.* E di questi parlò appunto S. Isidoro nel libro primo degli Ecclesiastici Offizj, al capo 19. *Horam tertiam, & sextam, & nonam Daniel, & tres pueri supplicationibus devoverunt.* Questi tempi però, in cui avean costume di orare i Giudei, non solamente dagli Appostoli colle loro orazioni santificati furono, ma pur' anche ad essi altri tempi aggiunsero, in cui eglino, ed a lor esemplo i Fedeli nelle Divine laudi si esercitavano. Quindi nel suo Libro *de Oratione Dominica*, scrisse San Cipriano. *Sed nobis præter horas antiquitus observatas orandi, nunc & spatia, & Sacramenta creverũt.*

Tert. de Jejun. c. 11.

Dan. 6. 10.

Ap-

Appresso gli Appostoli troviamo dell'Ore medesime in S. Ignazio Martire irrefraghevole testimonianza. Ammesso, che le sue Pistole a' Filippesi, e ad Erone di dubbia autorità sieno, non sarà così però quella, che a' Magnesiani egli scrisse. Per legittimo suo parto difende questa il comun parere degli Eruditi Cattolici, avvengacche il Salmasio, ed il Blondello cō altri i lor somiglievoli Novatori si sforzino a persuaderla adulterata. Or' in essa delle sagre adunanze, in cui convenivano i Cristiani, per cantare in alcune determinate ore a Dio le laudi, fa ancor S. Ignazio menzione. Indi al secondo secolo della Chiesa portando il passo, abbiamo S. Giustino Martire, e Filosofo, appresso il quale, comecche di tutte queste ore, di cui poscia più chiaramente da altri susseguenti fu scritto, in particolare non si ragioni, non per questo però di altri tempi, in cui porgevansi a Dio le preghiere, e si cantavano le sue laudi, non si fa espressamente parola. In una delle Apologie, che per gli Cristiani egli fece, detta comunemente la seconda, ma che veramente è la prima, così egli parla. *Precibus finitis, unusquisque laudem, & gloriam rerum universarum Patri per nomen Filii, & Spiritus Sancti offert*. Nel principio del Dialogo con Trifone Giudeo egli ragiona degl' Inni, delle laudi, e delle preghiere così diurne, come notturne. Il medesimo par che si faccia nella 107. delle sue Quistioni, e nella Pistola a Zena, ed a Sereno dirizzata; ma queste due opere non sono sincere, anzi a Giustino supposte dal comun sentimento degli Eruditi son giudicate. Siccome pure da quello, che negli Atti di alcuni Santi, i quali nel primo, e nel secondo secolo

colo fiorirono, narra il Metafraste, e da esso ne se copia il Surio, nulla puo con certezza ricavarsi; sappiendosi bene da coloro, che nell' Ecclesiastica Storia versati sono, in quegli Atti molte cose discriversi con quei vocaboli, che in uso erano, quando esse si scrissero, non già quando esse avvennero. Oltre non poche altre cose, che o per semplicità degli Scrittori, o per malizia degl' Impostori, negli Atti medesimi framischiate furono, onde la loro sincerità non poco a perder venne di quel credito, che aver dovea nella comune oppinione de' Letterati.

Nel terzo secolo però sì, che v' à in molto novero chiarissimi documenti di celebri, ed indubitati Autori, i quali, e delle laudi, che in quei tempi a Dio cantavansi, e delle ore, in cui le medesime divisate erano, secondo anche la divisione, che al presente abbiamo, fan chiara, ed autorevole testimonianza. Tertulliano nel suo Apologetico, nel Libro *de Corona Militis*, e nel Libro secondo *ad Uxorem*, dell' Offizio notturno, che da Cristiani si recitava, e delle loro adunanze, sotto nome di *Ceti antelucani*, ragiona. Nel Libro però *de Jejuniis* parla delle Ore di Terza, di Sesta, e di Nona, con assegnar anche della loro istituzione le convenienze, e le ragioni. Così nel cap. 10. dic' egli. *Tamen istas tres horas, ut insigniores in rebus humanis, quæ diem distribuunt, quæ negotia distinguunt, quæ publicè resonant; ita & solemniores fuisse in orationibus Divinis.* Clemente Alessandrino nel lib. 7. de' suoi Stromati delle medesime ore memoria fece. *Jam verò triplicem horarum divisionem, quæ totidem sunt honoratæ precibus, sciunt qui norunt Beatam*

sanctarum mansionum Trinitatem. S. Ippolito Vescovo di Porto nell'Orazione, *de consumatione Seculi*, che a lui si attribbuisce, qualunque si sia di essa Orazione l'autorità, de' Salmi, che allora cantavansi nella Chiesa, chiaramente parla. S. Cipriano nel Libro *de Oratione Dominica*, apertamente anche parla delle preghiere notturne, e matutine, di Terza ancora, di Sesta, di Nona, e del Vespro, spiegando inoltre i misteri, che in esse ore nascosi sono. Ne' secoli poi susseguenti, perche in essi fiorì nell' Oriente il Monachismo, appresso il quale il recitamento del Divino Offizio fu sempre mantenuto cō vigilanza, ed osservato con zelo, quindi è che dell' ore, in cui egli è diviso, piucche in ogni altro tempo chiara, e replicata memoria vien fatta. Non tutte l'Ore, in cui al presente il Divino Offizio consiste, furono in quei primi tempi osservate, imperciocche Prima nel tempo di Cassiano ebbe il cominciamento, e Compieta, siccome attesta in più luoghi della sua Divina Salmodia il Cardinal Bona, dall'istituzione di S.Benedetto ebbe l'origine. E cotal divisione di ore diverse per laudar Dio, vuol San Girolamo essere stata fatta per lo precetto, che noi abbiamo di sempre orare, il che certamente dagli Appostoli deve dirsi, che ordinato fosse, da cui fu ancora il continuo orare comandato. *Quanquam Apostolus semper orare nos jubeat, & Sancti etiam ipse somnus oratio sit; tamen diversas orandi horas debemus habere, ut si forte aliquo fuerimus opere detenti, ipsum nos ad officium tempus admoneat*.

Agli Appostoli dunque in primo luogo il cominciamento del Divino Offizio attribbuire si deve; indi ad essi ancora la division del medesimo in

più

più ore; il compimento poscia di tutte le ore, che son le sette, o pur le otto, come altri pensa, del Matutino, e delle Laudi due ore tra esse diverse faccendo, che al presente abbiamo, a tempi più a noi vicini deesi senza alcun dubbio applicare. Non essendo perciò in quei primi tempi della Chiesa la divisione del Divino Offizio nelle sette ore canoniche, come è in oggi; ed inoltre non recitandosi allora molte cose, che poscia ne' tempi da noi men lontani introdotte furono, e nell' Offizio inserite; e per tutto dire, non essendo in quel principio della Chiesa il Divino Offizio in quella qualità, in quella maniera, in quell' ordine, in cui presentemente ritrovasi; Cercasi ora in che egli allor consistesse, e che cosa recitassero i Cherici in vece di quello, che oggi giorno da esso loro vien recitato? E perche questo risguardar puo, e la materia, di cui il Divino Offizio allora costava, e la forma colla quale in quel medesimo tempo si ordinava; Di questa nell' ultimo punto ci riserviamo a discorrere, faccendo ora in questo primo della sola materia ragionamento. Egli è certissimo, che allora cantavansi i Salmi, gl' Inni, ed i Cantici, ed al canto di questi la lettura delle Divine Lezioni si accompagnava. Così l' Appostolo nella sua Pistola a Colossesi, al capo 3. *In Psalmis, Hymnis, & Canticis*. In quella agli Efesi, al capo 5. *Loquentes vobismetipsis in Psalmis & Hymnis, & Canticis spiritualibus, cantantes, & psallentes in cordibus vestris Domino*. Dal che mosso S. Agostino nella Pistola 119. a Gennaro scritta, al capo 18. ebbe a dire. *De Hymnis, & Psalmis canendis ipsius Domini, & Apostolorum habemus documenta, & pracepta*. I Salmi, ognun sa,

che antichiſſimi ſieno, eſſendo, cheche altri ne dicesſe, del Re Davide legittimi parti, e come Canoniche Scritture al vecchio teſtamento ſpettanti. Egli era così propio dell' Eccleſiaſtiche perſone il ſapere tutto a memoria il Salterio, che è notiſſimo quel detto, che va ſotto nome di Agoſtino medeſimo; non meritare di Sacerdote il nome, chi il Salterio tutto nella ſua memoria non poſſiede. Il Concilio Toletano VII., al cap. 10. proibiſce, che a ſagri Ordini promoſſi ſieno coloro, che il Salterio non ſanno. Gregorio il grande, come coſta dal ſuo Regiſtro nel libro quarto, nella Piſtola quaranteſimaquinta, eſcluſe dal Veſcovil miniſterio un' Uomo, che il Salterio ignorava. Nel capitolo 3. del Libro *de Eccleſiaſtica Hierarchia*, ſi legge. *Pſalmorum modulatio omnibus Sacerdotalibus myſteriis jungitur*. Degl' Inni, che in quei primi tempi della Chieſa i Criſtiani cantavano, molte coſe riferiſce Euſebio nel lib 2. della ſua Eccleſiaſtica Storia, al capitolo ſediceſimo. Appreſſo il medeſimo Euſebio Dionigi l'Areopagita fa menzione di alcuni Inni, che nella Chieſa cantavanſi. E Paolo Samoſateno fu nel Concilio di Antiochia dannato, perche ricever non volea gl' Inni, che in onore di Criſto erano ſtati compoſti; come ſi ſcorge nella Piſtola de' Cattolici Veſcovi appreſſo il rapportato Euſebio. I Cantici ſono degli ſteſſi Salmi più antichi, eſſendo ſtato di alcuno di eſſi Autore Moisè, che di Davide fu prima. Sette Cantici del vecchio teſtamento, a ſette giorni della ſettimana applicati, nel Divino Offizio ſi recitano. De' Salmi, degl' Inni, e de' Cantici nel Libro dell' Eccleſiaſtica Gerarchia ſi fa parola. E finalmente delle ſagre Lezioni nell' Apologie

Euſeb. lib 7. c. 19.

gie di S. Giustino, come di quelle, che colle preci si univano ne' Conventi de' Cristiani, pur' anche testimonianza si trova. E S. Cipriano nel Libro dell' Esortazioni a' Martiri, *Parum est*, dicea, *quod Dei Plebem classico nostra vocis erigimus, nisi credentium fidem, & dicatam Deo, devotamque virtutem Divina lectione firmemus*. Oltre insomma quello, che l' Appostolo ne asserisce nel fine della sua Pistola a Colossesi.

Dell'altre cose poscia, che nel Divino Offizio contengonsi, come ne' tempi susseguenti ad esso aggiunte, ne va investigando l' origine l'erudito Cardinal Bona nella sua degnissima Opera *de Divina Psalmodia*, alla quale ci rapportiamo. Non debbo però quì lasciare di osservare, che se bene i Cherici tenuti fossero alle Divine Laudi anche in quei tempi continuamente assistere; come si à da S. Cipriano rapportato nel *c. hi, qui*, 6. 21. *q*. 3. *Hi, qui in Ecclesia Domini ad ordinationem clericam promoventur, in nullo ab administratione Divina avocentur, ne molestiis, & negotiis secularibus alligentur, sed in honore sportulantium Fratrum, tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari, & sacrificiis non recedant; sed die, ac nocte cælestibus rebus, ac spiritualibus serviant*: I Secolari però ancora assiduamente vi assistevano; onde al riferire di Gregorio Turonese fu agramente ripresa una Donna, perche alle notturne preci intervenuta non fosse. *Noctem Dominicam dum sacrosanctis vigiliis Populi fides devota concelebrat, increpita est mulier, cur reliquis nocturnas excubias Deo exhibentibus, illa deesset?* A somiglianza de' Soldati dividevano ancora i primi nostri Fedeli in quattro Vigilie la notte; nella

Greg. Turon. de glo. Mar. lib. 2. cap. 9.

nella prima delle quali gli Ecclesiastici solamente nella Chiesa convenivano a laudar Dio, ed il primo Notturno cantavano. Nella seconda poscia, che era sulla meza notte intervenivano anche i Laici, cioè uomini, e donne maritate, ed insieme con gli Ecclesiastici cantavano il secondo Notturno. Nella terza, che era al cantar del Gallo, anche i vecchi, ed i fanciulli in Chiesa portavansi, ed il terzo Notturno da tutti essi giuntamente con gli Ecclesiastici venia cantato. Finalmente nella quarta, che era sull' Aurora, cantavasi il Matutino, che or da noi Laudi vien chiamato; e ciò principalmente nelle Domeniche, ed in alcune altre più celebri solennità si osservava. E per quello, che la notte risguardava, tanto era il concorso, in cui le Donne con gli Uomini spesse fiate tramischiavansi, che stimò bene S. Gian Crisostomo di ordinare, che gli Uomini solamente a Divini Offizj, che celebravansi di notte, esclusse le Donne, intervenuti fossero. *Fideles laicos exhortabatur*, scrisse di lui lo Scrittore della sua vita Palladio, *vigiliis nocturnis in Ecclesia insistere: Uxores autem horum domi manere, interdiù orantes: Ideo quod viris die otium non esset*. E S. Germano Vescovo di Parigi, perche i Laici attenti fossero al canto delle Divine laudi, ordinò che stando essi fuori delle cancella del Presbiterio, quivi dovessero pur' anche co' Cherici i Salmi alternatamente cantare. *Voluit verò*, come di lui lasciò scritto Cesario, *atque etiam compulit Laicos, & seculares homines, Psalmos, & Hymnos pro more, altaque & modulanti voce decantare, ne illis spatium suppeteret, ad fabulas in Ecclesia effutiendas*.

Tranciot. in observat. sacr. Myster.

Quanto finora detto abbiamo l' Istituzione del

del Divino Offizio risguarda; egli è però tempo omai, che all' obbligazione del medesimo vegniamo. E con ciò a quello, che in secondo luogo da noi si cerca, avverrà ancora, che si risponda. *Quonam tempore caperit obligatio recitandi Officium Divinum?* In quella maniera, nella quale sempre è stato l' Offizio Divino nella Chiesa, se ben di varia forma egli fosse, è stata anche sempre negli Ecclesiastici l' obbligazione di recitarlo. Ciascun Cherico nella sua ordinazione al servigio di una qualche Chiesa addetto era; ed il principal servigio della Chiesa medesima era l' applicarsi in essa ad orare, ed a laudar Dio; quindi è che ciascun Cherico nella sua ordinazione al recitamento di quelle Divine laudi, che recitavansi nella sua Chiesa, si obbligava. Cominciò dunque l' obbligazione al Divino Offizio da quando egli medesimo ebbe cominciamento; e perche egli non in tutti i tempi costò delle medesime parti, perciò l' obbligazione non fu sempre di un tenore medesimo. Questo sì che fu sempre costante, in quella guisa, in cui egli era, doversi dall'Ecclesiastiche persone recitare. Se però questa obbligazione da ragione Divina, o pure da Ecclesiastica legge provenga, non è uniforme tra' Canonisti il sentimento. Che ella fosse di Divino diritto l'asserì S. Antonino, l' Abbate Palermitano, ed altri pochi appresso il Gonzales; A' quali potrebbōsi pur' anche aggiugnere il Cardinal Torrecremata, Rosella, Tabiena, e non molti altri Canonisti. Che fosse da Ecclesiastico precetto provegnente, il medesimo Gonzales attestollo qual commune oppinione, della quale, infra altri molti; sostenitori sono Bartolomeo Gavanti, Agostino Barbosa,

bosa, Prospero Fagnani, che tra i moderni Scrittori sopra i sagri Canoni, non sono certamente degli ultimi. Io però in sì fatta quistione direi, che se noi facciam parola dell'obbligazione, che abbiamo ad orare, questa è di ragione Divina; se poi parliamo dell'obbligazione, che a noi corre per tal maniera di orare, questa è di Ecclesiastica legge. E la ragione di ciò si è, perche questa particolare maniera di orare, siccome à dalla Chiesa l'istituzione, così pure alla medesima debbono avere gli Ecclesiastici dalla Chiesa l'obbligazione. In qual guisa mai nelle Divine Scritture potea contenersi obbligazione ad esercizio, del quale nelle medesime non si parlava? Bisognava perciò, che prima in esse la maniera di recitare il Divino Offizio prescritta fosse, e che poscia ad esso gli Ecclesiastici si dichiarassero tenuti. Non contenendosi dunque nelle Divine Carte l'istituzione del Divino Offizio, come egli è chiarissimo, comecche però dalla Tradizione bastevolmente essa derivi; con evidenza ne siegue, che nè pure nelle medesime la obbligazione, che ad esso gli Ecclesiastici anno, si contenga. Ond è, che approvando il sentimento del Silvestro, che è dal nostro non vario, Marcantonio Cucco nel lib. 5. delle sue Istituzioni, al titolo 7. al num. 5. scrisse; *Utrum autem hoc pensum in horas prædictas sic partitum verè ex Divino præcepto sit, an id minus? non est certè, ut mihi videtur, facilis solutionis: quandoquidem doctissimi, iidemque valdè religiosi viri hac in quæstione disceptarunt. Sed ego potius Sylvestrum sequor, quod scilicet obligatio statis horis, sic in septem intervalla distinctis, laudes Divinas canendi cum illis precibus, hymnis, & psal-*

psalmis &c. à Patribus quidem antiquis in Ecclesia introducta sit, non tamen ex Divino jure præscripta. Pensum autem Divini alicujus indefiniti officii jure Divino, & naturali præcipiatur.

Vero è, che Polidoro Vergilio nel suo sesto Libro della Invenzion delle cose, al capo secondo, disse, che Pelagio Secondo fu quello, il quale ordinò, che le sette ore canoniche da Sacerdoti recitar si dovessero. *Postea, quod satis constat, Pelagius Secundus decrevit, ut ipsæ septem canonicæ horæ quotidie à Sacerdotibus recitarentur, velut præsens remedium humanæ imbecillitati futurum, quo, sicuti justus septies in die, quemadmodum ait Salomon, fortè per inconsiderantiam cadit, ita per orandi curam toties resurgat, convaleatque.* L' obbligazione, che all'Offizio Divino fino a Pelagio era stata, siccome l'Offizio medesimo stabile non era, così nè pur' essa era determinata. Pelagio adunque, o il primo fosse, o il secondo, determinolla; e dichiarò, che per tutte le sette ore canoniche s' intendesse; come appunto l' inferisce un Canonista di erudizione dal cap. *Eleutherius, dist.* 91. Ma da questo però non si raccoglie, che l' obbligazione al recitamento del Divino Offizio avesse da Pelagio il principio, quando essa, siccome detto abbiamo, cominciò fin da quando il medesimo Offizio ebbe cominciamento. Si raccoglie nonpertanto, che l' obbligazione a questa maniera di Offizio, cioè nelle sette ore canoniche diviso, fosse stata da Pelagio dichiarata insieme, e pubblicata. E così appunto intender si deve Polidoro Vergilio, e non altrimenti, come altri forse à dimostrato d' intenderlo. Come nè pure da quello, che egli dice, raccoglier

Gonzal.

conviene, che l'istituzione del medesimo Offizio al suddetto Pelagio applicar si dovesse; il che come sentimento di Polidoro rapportato venne, e insieme rifiutato dall' eruditissimo Cardinal Bona. Imperciocchè egli coll' accennate parole, come è manifesto, non l'istituzione intende, ma l' obbligazione; avendo dell' istituzione nel principio di quel capitolo medesimo favellato, quando disse; *Preces horarias, sive Canonicas, quas vocant, Hieronymus primus Eusebio Cremonensi, & plerisque aliis, qui cum eo vixerant, instituisse fertur, quibus Divina in Templis laudes canerentur, ut ex sacra patet historia, quas Patres deindè receperunt*. Se bene anche questo sia falso, come dalle cose finora da noi dette, si può con evidenza render chiarissimo.

E se per un qualche legittimo impedimento non poteano i Cherici al pubblico, e comune recitamento delle Divine laudi intervenire, non per questo dispensati eglino s' intendevano dal privatamente recitarle. Nel Libro 8. delle Appostoliche Costituzioni, al capo 34. così si legge. *Si ad Ecclesiam prodire non licuerit propter infideles, congregabis, Episcope, in domo aliqua: quod si neque in domo, neque in Ecclesia congregari poterunt, psallat sibi unusquisque, legat, oret, vel duo simul, aut tres; ubi enim fuerint; inquit Dominus, duo aut tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum*. S. Basilio ancora nell'ottavo capitolo della sua Regola così dice: *Si enim corporaliter adesse cum cæteris non occurrat ad orationis locum, in quocumque loco inventus fuerit, quod devotionis est, expleat*. E S. Gregorio Nisseno di un certo suo viaggio parlando, ebbe a dire. *Vehiculum nobis pro Ecclesia, & Monasterio*

erat,

erat, omnibus per totam viam simul psallentibus, & jejunantibus. Ma non per questo però poteano i Cherici, senza necessità evidente, a' Divini Offizj, così diurni, come notturni, che nelle Chiese si celebravano, lasciare a lor capriccio d'intervenire. Se v' intervenivano con indefessa assiduità i Laici, come di sopra fu detto, e di vantaggio S. Basilio nella 63. sua lettera attesta; *De nocte Populus consurgens, domum precationis petit*. Quanto maggiormente i Cherici venir vi doveano, come quelli, che il dovean fare per obbligo, faccendolo i Laici per lor volontaria divozione? Il perche il Concilio Cartaginese IV., al can. 49. ordinò. *Clericus, qui absque corpusculi sui inaequalitate, vigiliis deest, stipendiis privetur*. E questo assiduo frequentare, che faceano i Laici a' Divini Offizj, era cagione dell'aver' essi così pronte le parole de' Salmi, e di altri Libri delle Divine Scritture, quando rispondevano a Tirãni nel diffaminamẽto, che questi faceano della lor fede. Onde vedeasi, siccome negli Atti de' loro Martirj, da approvati Autori discritti, si legge, che anche le Donne aveano in bocca risposte propie, ed adequate, che dalle Divine Carte prendevano, per confondere la lor tracotanza, e per abbattere le loro imposture.

Ma soprattutto diducesi dalla premura, che gli antichi Padri non meno, che i Concilj stessi aveano, perche a' Divini Offizj mai non si lasciasse d'intervenire, quanto sciocca fosse di alcuni Eretici la persuasione, siccome empia di molto ella è, nel pubblicare per oziosa, e di niun conto la diligenza, colla quale i medesimi Offizj forzavansi i Fedeli, e molto più i Cherici di frequentare. Di

cotal novero primamente fu un certo Ilario Arriano, degli Ecclesiastici Canti sagrilego irrisore, contra cui dirizzarono le loro penne Ambrogio nell' Orazione contra Aussenzio, ed Agostino nel libro 2. delle sue Ritrattazioni, al capo 11. I Donatisti ancora riprendevano i Cattolici, perche i Cantici de' Profeti nelle Chiese cantassero; come assi da Agostino medesimo nella 119. delle sue lettere. I Petrobrusiani, al riferire di Pietro di Clunì nella prima sua Pistola, impiamente dicevano, farsi beffe di Dio, con quelle cantilene, che i Cherici, ed i Monaci di far son' usi. I Waldesi, testimonio Enea Silvio Piccolomini, nel suo libro dell' origine de' Boemi, pubblicavano scioccamente perduto quel tempo, che nel cantare le Divine laudi impiegato viene. Wiclefo nõdimeno, quantunque per buona cosa ammettesse l' orare, il farlo però in certe ore stabili, ed in alcuni determinati tempi, dicea che cosa vana, e superstiziosa fosse, e alla Cristiana libertà cõtraria; dovendo a ciascuno esser libero non men l' orare, che il tempo, in cui applicar si vuole ad orare. E per corona di tutti Martin Lutero, il quale nella confutazione delle Latomiane ragioni, così impudentemente, come sagrilegamente scrisse. *Magis credo peccare eos, qui legunt frigidas Horas, quam qui omittunt. Hypocritæ enim sunt, fingunt se orare, & loqui cum Deo, cum nihil faciant minus, videnturque tentare, & illudere Deum*. Di lui però Filippo Melantone ne' luoghi comuni al capitolo *de Satisfactione*, non vergognossi di lasciar scritto. *Doctor Martinus Lutherus in principio suarum Disputationum, cum esset oneratus multiplicibus lectionibus, ut non posset orare quotidie suas horas canoni-*

cas,

cas, die Sabati, quando ei erat otium à lectionibus, septies adhuc recitabat istas horas canonicas. Surgebat enim mane hora secunda, & ut poterat celeriter pronuntiabat, & cõtinuabat recitationem usque ad horam quartam vespertinam. Amsdorffius ad eum dicebat: Quid est D. Doctor, quod ita istas Horas recitas? Si peccasti omissione, jam non potest peccatum corrigi per recitationem. Et dixi ipse ad eum: Me quidem non irasci labori, sed pertinaciæ, qua immoraretur stulto isti labori. Tunc respondit jocans; pulchrè profectò me laudas, cum tribuis mihi pertinaciam. Sic tamen admonitus destitit à tam inutili labore, cum aliis necessariis negotiis occuparetur.

Per confondere di cotesti tutti, e di altri lor somiglianti la sciocchezza, e l'ardimento, oltre le testimonianze da noi più sopra rapportate, per dimostrare l'antichità nella Chiesa di costumanza sì pia, altre poche quì pure piacemi di soggiugnere, per comprovare la perseveranza della medesima ne' tempi ancora posteriori; onde conchiuder si possa, che in ogni tempo ella sia stata e dalla Chiesa approvata, e da Dio gradita. Il Concilio Niceno nel can. 64. degli Arabici, così comanda. *Ut in omnibus horis diurnis, & nocturnis, in principio, & in fine orationis fiat memoria Episcopi, & oretur pro salute ejus, & ut in oratione ejus adjuvetur Populus.* Il Concilio Laodiceno nell'anno 370. al can. 18. *Semper supplicationes orationum, & in nonas, & in vesperas oportet celebrari*. Altri molti Concilj vi son pur' anche, le parole de' quali tralasciamo di rapportare, contentandoci di accennarne solamente i luoghi. Il Concilio Agatese, al can. 30. Quello di Tarragona, al can. 7. Quello di Orleans il III., al can.

can. 14. La sesta Sinodo di Costantinopoli, al capo 7. Tra i Canoni Trullani il 90. Il Concilio di Lucca il II., al can.63., che si riferisce nel can. *convenit, dist.5. de Consecratione*. De' SS. Padri non vi à, per mio avviso, chi delle sagre laudi, che a Dio nelle stabilite ore nella Chiesa cantavansi, parlato non abbia con riverenza, e che non ne abbia scritto con onore; sicche di essi, puo dirsi, essere comune il sentimento nel commendarle. Onde io astenendomi di rapportare altri passi, oltre di quelli già sopra apportati, conchiuder voglio con una Legge da un Imperadore promulgata in favore delle Ore canoniche della Chiesa; acciocche si conosca non essere stata solamente de' Prelati, ma eziandio de' Principi la premura di mantenerne esattissima, e continua tra gli Ecclesiastici l'osservanza. Giustiniano Imperadore nella *l.omnem*, la 10. *C.de Episcopis, & Clericis*, così parla. *Praterea sancimus, ut omnes Clerici per singulas Ecclesias constituti, per se ipsos psallant nocturna, & matutina, & vespertina, ne ex sola Ecclesiasticarum rerum consumptione Clerici appareant, nomen quidem habentes Clericorum, rem autem non implentes Clerici circa Liturgiam Domini Dei. Turpe enim est, pro ipsis scriptos necessitate ipsis inducta psallere. Si enim multi Laicorum, ut sua anima consulant, ad sanctissimas Ecclesias confluentes studiosi circa psalmodiam ostenduntur, quomodo indecens non fuerit, Clericos ad id ordinatos non implere suum munus? Quapropter omnimodè Clericos psallere jubemus.*

Restaci or di rispondere a quello, che in terzo luogo da noi si cerca. *Qua forma recitaretur antiquis temporibus* **Officium Divinum**? Egli è, non à

du

dubbio, malagevol cosa l'antica forma de' Divini Offizj manifestare, come quella, che in quei primi tempi, essendo senz' alcun ordine, che stabil fosse, e permanente, osservata, non à lasciata di se memoria, che basti a palesare qual fosse. Pur nondimeno per quello, che negli Ecclesiastici Scrittori accennato più che riferito sen trova, non lasceremo di alcune cose apportarne, le quali se al compiuto conoscimento di essa non basteranno, saranno almeno bastevoli, perche di essa possiamo una qualche, se ben rozza, contezza avere. Fu detto da noi più sopra, che in quei primi tempi il Divino Offizio costasse di Salmi, Inni, Cantici, e Lezioni, le quali cose dire si possono la materia di esso; perche ora possiamo accennarne la forma, egli è d' uopo delle medesime cose investigare l'ordine, il numero, e la qualità, co' quali allora si recitavano. Per quello, che alli Salmi appartiene, alcuni di essi dicevansi Matutinali, altri Vespertinali; quelli eran di numero 112. questi 38. che tutti insieme fanno il numero di 150. che è il Salterio tutto compiuto. Questa divisione rapportata dal Gavanti fe credere ad alcuni, che in quel principio della Chiesa tutto il Salterio in ciascun giorno si recitasse, dacche di tutti i cencinquanta Salmi, alcuni recitar sen doveano prima del pranzo, che erano i matutinali, e gli altri dopo il medesimo, che vespertinali si appellavano. Si aggiugne a questo, che Celestino primo Romano Pontefice, come riferisce il Libro del Pontificale, ordinò che tutto il Salterio prima della Messa si recitasse; il qual decreto avvengacche alcuni l'intendano di alcune parti solamente di esso, pigliando cioè da tutti i Salmi alcune antifone,

Gavant. to. 2. sect. 4. c. 8. n. 7.

co-

come pensò Alcuino; altri però lo spiegano di tutti i Salmi interi, da cui il Salterio composto viene, come appresso il medesimo Gavanti puo osservarsi. Onde si vede, secōdo il parer di costoro, che troppo grieve certamente non era al fervore di quei primi Ecclesiastici tutto intero il Salterio in ciascun giorno recitare; ma poscia coll' andar del tempo essendosi raffreddata di molto quella prima divozione, il medesimo Salterio fu in alcune parti talmente diviso, che in ciascun giorno recitandosene una parte, in tutta poi la settimana tutto intero a recitar si venisse. Di questa divisione ne fanno Autore S. Damaso, ed Esecutor S. Girolamo, fondati alcuni nelle lettere di S. Damaso a S. Girolamo; ma perche la sincerità di queste lettere non l' abbiam per sicura, perciò appresso gli Autori ne lasciamo la fede. Come altresì quello, che il Ribadineira scrisse, che S. Ponziano con suo decreto ordinato avesse il recitarsi i Salmi in tutte l' Ore Canoniche; non ritrovandolo con niuno autentico documento provato, lo rimettiamo pur' anche alla sua fede. Ancora in oggi à luogo la divisione suddetta de' Salmi in matutinali, e vespertinali, essendovi quelli, che diconsi sempre avanti del pranzo per tutti i giorni della settimana, che sono i 112., e gli altri 38. che diconsi di poi; avvengacche alcuni ve ne sieno, che nell' uno e l' altro tempo presentemente ancora si recitino.

Gavan. l.c.

Veniam' ora agl' Inni. Nel principio della Chiesa alcuni di essi composti furono da quel famoso Jeroteo, che ne' tempi degli Appostoli fioriva; altri ne compose Nepote, del quale con onore parlò S. Dionigi appresso Eusebio al lib.7. al cap. 19.

19. Dopo questi tra' Latini S. Ilario fece un Libro di Ecclesiastici Inni, come S. Girolamo nel Libro *de Scriptoribus Ecclesiasticis*, rapporta. S. Ambrogio altri ne fece in maggior numero, ed allora fu che il lor canto nella Chiesa si rese, e più universale, e più frequente. Indi in appresso altri ne furon fatti da Gelasio Papa, da Sedulio, da Properzio, da Paolo Diacono, da S. Gregorio, e da altri Autori più moderni, come da S. Bernardo, da S. Tommaso di Aquino, dal Cardinal Bellarmino, da Urbano VIII., i quali molti ne ridussero, secondo le regole del metro, in forma anche migliore. Quanti, e quali in quei primi tempi della Chiesa se ne cantassero, a me certamente non costa, non avendone finora trovato documento chiaro, che ce ne possa dare contezza. I Cantici, secondo l'ordine, che al presente abbiamo, sono per ciascun giorno della settimana divisi; ma quest' ordine non è che moderno. Oltre di questi vi son pure i tre Cantici Evangelici, i quali allora, per non esser pur' anche gli Evangelj composti, è chi vuole che ancora non potessero essere in uso. Io però, se pur non vado errato, crederei più tosto, che i suddetti Cantici essendo stati dagli Evangelisti riferiti solamente, non composti, perche i loro Autori furono Maria nostra Signora, S. Zaccaria Padre del Battista, ed il Vecchio S. Simeone, i quali prima che il Redentor morisse, li composero, e li cantarono; per tradizione si fossero anche in memoria avuti da' primi nostri Fedeli; e per conseguente anche prima, che dagli Evangelisti rapportati fossero ne' loro Evangelj, eglino, almen privatamente, se non pure nelle lor comuni adunanze, li recitassero, o pur

cantaſſero. Le Lezioni finalmente allora ſi prendevano dalle ſole Scritture, come aſſi dal can. 59. del Concilio Laodiceno, che l' uſo ne approvò. L' ordine, con cui tutta la Scrittura diſtribbuita fu per leggerſi in tutti i giorni dell' anno, ſi applica a Gelaſio Papa; che rapportaſi nel *c. S. Romana Eccleſia, diſt.* 15. Il Concilio Cartagineſe il III., come notaſi nelle Collezioni de' Concilj, o come vuole il Baronio all'an. 419. il VI., permiſe, che eziandio le Paſſioni de' Martiri ne' giorni loro natalizj nelle Chieſe tra' Divini Offizj ſi leggeſſero. E da queſto è nato l'ordine delle ſeconde Lezioni, che preſentemente ſi dicono, laſciato a quelle della Scrittura il primo luogo, ſiccome il terzo a quelle, che dalle Omelie de' Padri fu anche permeſſo di prenderſi. Aggiugneanſi in fine a queſte coſe le Collette, che erano picciole orazioni, il cui uſo è ancora antichiſſimo. Sigeberto però all' an. 487. ne fa autore Gelaſio; S. Gregorio le riſtituì più corrette, e più ordinate: Ma prima di eſſi io credo, che foſſero eſſe in uſo, ſe bene non con quell' ordine, e con quella maniera, con cui furon dipoi praticate.

In tal guiſa dunque il Divino Offizio diſpoſto in quei primi tempi ſi ritrovava; ma quello che più importa era, che non in tutti i luoghi nella medeſima maniera ſi recitava, come appariſce da quello, che gli Autori di quei tempi ne ſcriſſero. Al qual propoſito raccordar conviene l' antico Libro di uno Anonimo Scrittore, trattante della origine degli Eccleſiaſtici Offizj, il quale vien rapportato dal celebre Mabillone nella ſua Diſquiſizione *de Curſu Gallicano*, al §. 1. Contengonſi in eſſo cinque ſorti di Divini Offizj, e ſono; L'Aſiatico, cui dà per Autore

tore l'Evangelista S. Giovanni, dal quale al suo Discepolo Policarpo fu dato, e da questi poscia nella Francia fu primamente introdotto. L'Alessandrino, che S. Marco Evangelista à per Autore, e questo nella Scozia fu portato, siccome pure ne' Monasterj di Lerina, e di Marsiglia fu ricevuto. L'Orientale da S. Atanagi accresciuto, e da S. Macario in dodici Ore diviso. L'Ambrogiano, o sia il Melanese, da S. Ambrogio per uso della sua Chiesa, composto non già, ma riformato. Il Benedittino, il quale dal Romano Breviario da S. Benedetto per uso de' suoi Monaci fu tratto, e con qualche diversità da quello ne' suoi Monasterj su adoprato. Domenico Magri però dimostra per cosa certa avere, che prima de' tempi di S. Girolamo non era nella Chiesa una stabile, e determinata metodo, siccome dappoi fuvi, con cui le Divine laudi dagli Ecclesiastici si recitassero; *Certum est, quod ante D. Hieronymi Lectionarium, nulla orandi methodus in Dei Ecclesia praescripta erat*. Ma almeno esser vi dovea alcun' ordine, se bene uniforme egli non fosse, nè tanpoco dalla Chiesa fosse prescritto, con cui i Salmi, gl' Inni, i Cantici, le Lezioni, e tutt' altro, che allor si dicea, recitar si dovessero.

Chi però fosse il primo a metterlo in ordine, egli non è certamente agevol cosa il diffinirlo. Girolamo de' Rossi nella Storia di Ravenna pretese, che stato fosse Eleucadio Arcivescovo della Città medesima, quel primo, che il Divino Offizio ordinò, con distinguere in esso i libri del vecchio, e del nuovo testamento, siccome oggi si leggono; il quale Eleucadio nel 112. finì santamente di vivere. Altri però vuole, che non essendo in quel principio

della Chiesa nè distinta assegnazion di preghiere, nè determinazione o di Orazioni, o di Salmi, o pure di Lezioni, a ciascuno era lecito di recitare quelle Orazioni, e di cantare quei Salmi, che gli erano maggiormente in piacere. E se bene in alcune Chiese tutto il Salterio si recitasse, questo però non fu sempre nelle medesime Chiese costante, nè in tutte universale. Il perche per togliere qualche occasione, o di confusione, o di scisma, nell' an. 380. Teodosio Imperadore priegò Damaso Romano Pontefice a voler prendere sopra ciò l'opportuno provvedimento. Soggiungon poscia, che Damaso a S. Girolamo ne diè la briga, e che cōpiuta da S. Girolamo l'opera, fu da Damaso nell' an. 382. in certa Sinodo Romana approvata, e a tutta la Chiesa proposta, perche da quella Regola gli Ecclesiastici nel recitare il Divino Offizio non si scostassero. Gelasio dipoi l'espurgò da molte cose, che senza il necessario dissaminamento della loro autentichezza erano state in esso inserite. Indi Gregorio VII. nel 1076. in un Concilio tenuto in Roma a miglior forma il ridusse; come si riferisce nel *cap. in die, de Consecr. dist.* 5. Gregorio IX. in appresso ad Aimonio Ministro Generale dell' Ordine Francescano ne commise una riforma più esatta. Il Concilio di Trento finalmente nella seconda sua Sessione sotto Pio IV. ne ordinò il riconoscimento, e la correzzione. E furono queste poscia eseguite da Pio V. nell' anno 1568. da Clemente VIII. nell' anno 1602. e da Urbano VIII. nell' anno 1631. Onde fuvi chi in tal proposito cantando disse;

Disposuit primùm Damasus Breviarium: At illud
Corruptum purgant Pontifices alii.

Re-

Restituit Pius, ac de præcepto esse rejussit;
Clemens, Urbanus denuò perpoliunt.

Con queste poche cose finora da me narrate, ò pensato non meno, per quanto io far potea, di render chiara l' antica forma dell' Ecclesiastico Offizio, che di raccordarne anche la nuova. E siccome per quella non altro soggiungo, perche di molto si rende oscura, così di questa non più ragiono, perche a tutti esser dee manifesta.

DISSERTAZIONE VII.
PER GLI
SAGRI CANONI
SOPRA
IL CONCILIO DI REMS.
SOTTO PIO IV.

I.

Se il Canto nelle Messe, e ne' Divini Offizj ammetter si debbia, laudandosi egli nell'apertura del Concilio di Rems?

II.

Se il Canto Gregoriano debbia preferirsi, o pur l' Armonico, o sia il figurato?

III.

Se insieme col Canto i Musici Strumenti ammetter pure si debbiano nella Chiesa?

E il Canto nel Mondo ebbe così antica l'origine, che non di molto si fe conoscer lontano dallo stesso principio del Mondo; il Canto nella Chiesa vanta così antico il nascimento, che pretende di averlo avuto eguale alla stessa nascita della Chiesa. Furon molte le oppinioni intorno a colui, che stato fosse nel Mondo il primo ritrovatore del Canto; tutte però furono capricciose invenzioni di uomini più vaghi di oscurare la verità, che di trovarla. Pausania volle darne la gloria al Re Cigno, il quale sulle rive del Pò vantavasi di aver mitigata la fierezza di quegli abitanti colla suavità del suo canto. A Dattile Cretese l' ascrisse Solino, a Pittagora Boezio,

zio, agli Arcadi Polibio, a Mercurio Omero, a Paſtorelli infine, imitatori del ſibilo de' venti, allorche queſti tra le canne paluſtri riſuonano armonioſi, il vanto ne diè Lucrezio. Neſſuno però di eſſi avvicinoſſi al ſuo vero principio, perche poco men che tutti di molto eran lontani dal conoſcimento del vero principio del Mondo, da cui quello non guari ſi diſcoſtava. La verità nonpertanto ſi è, che Jubal della ſtirpe di Caino, figliuolo di Lamech, dal quale il medeſimo Caino fu ucciſo, eſſendo ſtato ritrovatore del ſuono; onde il ſagro teſto aſſeriſce; *Et nomen Fratris ejus Jubal; ipſe fuit Pater canentium cithara, & organo*; quinci a noi creder conviene, che più antico di eſſo foſſe anche ſtato il canto. Il ſuono, che è come un canto di ſtrumento ſenz'anima, dee ſeguire non precedere il canto, che è come un ſuono di ſtrumento animato. Onde prima del ritrovamento del ſuono, biſognava che già ritrovato foſſe nel Mondo il canto, a ſomiglianza del quale fu fatta poſcia l'invenzione del ſuono. E ſe il canto ſpetta alla lingua, il ſuono alla mano; chi non ſa, che eſſendo quella di queſta più ingegnoſa, ragion volea, che queſta apprendeſſe da quella ciò, che eſſa non poteva a quella inſegnare? Il ſuono dunque eſſendoſi udito nel Mondo in tempo, nel quale pur' anche nel Mondo vivea il primo uomo; ed eſſendo ragione, che prima di eſſo aſcoltato vi ſi foſſe il canto, a ſomiglianza del quale dovette eſſer fatto di eſſo il ritrovamento; ragionevole coſa è, che ſi dica, che il canto ſia così antico nel Mondo, che la ſua prima origine di poco nell'antichità ceder poſſa allo ſteſſo principio del Mondo.

Gen. 4 21.

Il

Il Canto però nella Chiesa è così antico, quanto è antica la stessa Chiesa. *Ipsius Domini*, dicea Agostino, *& Apostolorum de Psalmis, & Hymnis canendis habemus documenta, & exempla, & praecepta.* Ed in fatti l'Appostolo nella sua Pistola a Colossesi al capo 3. non impone il semplice recitamento de' Salmi, degl' Inni, e de' Cantici, ma il canto. *Cantantes in cordibus vestris Deo*; cioè, come spiegano comunemente i sagri Spositori, *corde quidem, non ore tantum*. E nella Pistola agli Efesj al capo 5. il medesimo replicando, fa ben conoscere quanto in quei primi tempi tra' Cristiani si costumasse l'Ecclesiastico canto. Anzicchè d'Ignazio Martire uomo Appostolico, e degli Appostoli discepolo, narrato viene da Socrate, che e' dagli Agnoli ricevesse del canto nella Chiesa e l'esemplo, e l'ordine, e la maniera. *Ignatius Antiochiae, quae est in Syria, tertius à Petro Apostolo Episcopus, qui cum Apostolis ipsis multùm versatus est, visionem vidit Angelorum, Sanctam Trinitatem hymnis alterna voce decantatis collaudantium; & formam canendi in ea visione expressam Ecclesiae Antiochenae tradidit. Unde illa traditio ab omnibus Ecclesiis recepta est*. Gli stessi Gentili ne possono testimoniãza fare; imperciocchè quì in Roma quanto nella sua Chiesa costumato fosse il canto, dicesi chiaramente in quel Dialogo, detto *Philopatro*, a Luciano attribbuito; e di quello, che nell'Oriente si praticasse, lo scrisse Plinio il giovane a Trajano. *Solitos fuisse stato die ante lucem convenire; & carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem*. Oltre di quello, che de' primi Cristiani ancora lasciò scritto Filone Ebreo, del quale fa parola Eusebio nel lib.2. della sua Ecclesiastica Storia, al

Aug. ep.119. c.18.

Chrysost., Theodor. & alii in d. c. 3. ad Colos., & ad Eph. c.5.

Socrat. hist. lib.6. c. 8.

cap.

cap. 17. dicendo appunto, che egli narrasse; *quod unus ex omnibus consurgens in medio, psalmum honestis modulis concinebat, & pracinenti ei unum versiculum omnis multitudo respondebat*. Onde si vede, che da per tutto allora, per quanto il Cristianesimo si dilatava, questo Ecclesiastico canto ricevuto era tra Cristiani; come pur anche dimostrar si puo dall' Apologia, che S.Giustino scrisse in favore de' Cristiani medesimi, dove dice; *Hymnos à Christianis decantari solitos*; Da Clemente Alessandrino nell' Orazione *ad Gentes*; *Una nobiscum canite Deo Verbo*; Da Tertulliano nel lib. *ad Uxorem*, *c. 6. Quid Maritus suus illi; vel Marito quid illa cantabit?* Da S. Cipriano nel suo libro *de Oratione Dominica*; *Non passim ventilare preces nostris inconditis verbis*; E novamente da Agostino, il quale nell' accennata Pistola 119 al cap. 8. attesta, allor solamente nulla cantarsi nella Chiesa, quando o si legge, o si predica, o ad alta voce priegano i Prelati, o la comune orazione della voce del Diacono intimata viene. *Quando autem non est tempus, cum in Ecclesia Fratres congregantur, sancta cantandi, nisi cum legitur, aut disputatur, aut Antistites clara voce deprecantur, aut communis oratio voce Diaconi indicitur?*

Le quali testimonianze essendo ad ogni eccezione superiori, io non saprei con qual ragione Teodoreto nel lib. 4. della sua Ecclesiastica Storia, al capo 26. applicata avesse a S. Efrem Siro dell'Ecclesiastico canto l'origine; e S. Agostino nel libro nono delle sue Confessioni, al capo 7. l'avesse a S. Ambrogio attribbuita? Se dir non vogliamo, che Teodoreto intendesse una certa nuova armonia, che S. Efrem nella Chiesa introdusse, per isbandir da

quella certe egualmente sciocche che empie cantilene, che Armonio introdotte vi avea. E che Sant' Agostino parlasse non semplicemente del canto, ma del cantare a vicenda, il quale in prima nelle parti Orientali costumato era, e che poscia da Ambrogio nella sua Chiesa di Melano introdotto venne, e a somiglianza di essa, da tutte le Chiese di Occidente fu finalmente imitato. Ecco appunto le parole di S. Agostino nell' accennato luogo. *Non longè caeperat Mediolanensis Ecclesia genus hoc consolationis, & exhortationis celebrare, magno studio Fratrum concinentium vocibus, & cordibus. Nimirum annus erat, aut non multo amplius, cum Justina Valentiniani Regis pueri Mater hominem tuum Ambrosium persequeretur, haresis sua causa, qua fuerat seducta ab Arianis. Excubabat pia plebs in Ecclesia, mori parata cum Episcopo suo, servo tuo. Ibi Mater mea, ancilla tua, solicitudinis, & vigiliarum primas partes tenens, orationibus vivebat. Nos adhuc frigidi à calore spiritus tui, excitabamur tamen civitate attonita, atque turbata. Tunc Hymni, & Psalmi ut canerentur secundum morem Orientalium partium, ne Populus maroris tadio contabesceret, institutum est; & ex illo in hodiernum retentum, multis jam ac penè omnibus gregibus tuis, & per catera Orbis imitantibus*. Che pur' anche da Paolino nella vita di Ambrogio fu detto. *Hoc tempore primùm antiphona, hymni, ac vigilia in Ecclesia Mediolanensi celebrari caeperunt. Cujus celebrationis devotio usque in hodiernum diem non solum in eadem Ecclesia, verum per omnes Occidentis Provincias manet*. Così pure S. Gian Damasceno una nuova maniera di musica ritrovò per l'Ecclesiastico canto. S. Gregorio il gran-

grande ritrovatore non fu di ogni canto, ma solamente di quello, che piano essendo, ed unisono, di esso si è poi sempre servita la Chiesa, e che in oggi pur' anche canto Gregoriano si appella. Guidone di Arezzo Monaco Benedittino nell' anno 1020. altra e più curiosa maniera di Musica portò fuori nel pubblico, con nuove chiavi, e la mano, che chiamano, colle sei note vulgari, onde ogni fanciullo puo in oggi la maniera del canto di leggieri apprendere, che in prima molto difficilmente anche da grandi, ed ingegnosi uomini si apparava. Nel medesimo secolo Ericio Puteano fu ritrovatore della settima nota, che alle sei vulgari aggiunse, e per cui due Libri alla pubblica luce spose, perche tutti dal suo ritrovamento potessero giovamento avere. Perche dunque cotesti di alcuna spezial maniera di canto nella Chiesa inventori furono, dire dovrassi, che loro la prima invenzione dell' Ecclesiastico canto dovuta sia? Nò certamente; essendo altro l' inventar di pianta una cosa, altro l' inventare qualche variamento della medesima, che propiamente non è inventare, ma aggiugner più tosto alle cose di già inventate. Oltrecche non parliam noi ora del ritrovamento della musica nella Chiesa, perche questa supponevasi di già ritrovata nel Mondo; ma solamente della sua introduzione in essa, la quale dagli Appostoli essere stata fatta, asserito insieme, e dimostrato abbiamo. Introdotta però essa, potè ben' essere che variata si fosse, o per nuovi ritrovamenti fatti, o per aggiunte di nuove mode; e in questa maniera appunto intende il Cardinal Bona l' invenzione della Musica vocale nella Chiesa a S. Efrem da Teodoreto, anzi

Niceph. lib. 9.c.19.

Bona Div. Psalmod. cap.17. §.3. n.1.

ancor da Niceforo attribbuita. *Quod autem Theodoretus, & Nicephorus S. Ephram Syro harmoniacae modulationis inventionem attribuunt, id ita intelligendum est, quod vel antiquum cantum in aliqua particulari Ecclesia instituerit: vel canendi methodum, & notulas intervallorum, ac vocum indices aliqua faciliori ratione innovarit.*

Egli però nelle sagre cose, anche prima che la Chiesa cominciamento avesse, avea avuto il canto appresso la Sinagoga il luogo, allorche pio esercizio ancor'era della Gente Ebrea le laudi del Grande Dio, non solamente recitare, ma ancor cantarle. Nel secondo libro del Paralipomeno al capo settimo si narra. *Sacerdotes stabant in officiis suis, & Levitae in organis carminum Domini, quae fecit David Rex, hymnos David canentes per manus suas.* E nel capo 47. dell' Ecclesiastico, di Davide medesimo detto si scorge. *Stare fecit Cantores contra Altare, & in sono eorum dulces fecit modos.* E S. Agostino nella 131. delle sue Pistole di Davide pur' anche lasciò scritto. *Amavit ab incunabulis, & à pueritia Sanctus David musicam piam, & in ea studia nos magis ipse, quam ullus alius Auctor accendit.* Aggiungasi pure quello, che di esso disse Girolamo scrivendo a S. Paolino, in quella lettera, che per prefazione alle Sagre Bibbie premessa viene. *David Simonides noster, Pindarus, & Alcaeus; Flaccus quoque, Catullus, atque Serenus, Christum lyra personat, & decachordo psalterio ab inferis excitat resurgentem.* E che da Davide ammaestrati fossero i Leviti al canto delle Divine laudi, infra gli altri molti che il dicono, l' attesta Giuseppe Ebreo nel lib.7. al cap. 10. *David perfunctus jam bellis, ac periculis, in altis-*

tissima pace degens vario genere carminum odas, & hymnos in honorem Dei composuit trimetro versu, partim pentametro, instrumentisque musicis comparatis, docuit Levitas ad pulsum eorum laudes Dei decantare. Di Salomone fa testimonianza il Pineda, che versatissimo egli fosse nella perizia del canto; come per certo è da credersi, perche Davide suo Genitore il dovette ancora istruire a laudar Dio con quella dolcezza di canto, che era a lui sì famigliare, e che da Dio sapeva venir gradita. Gli antichi Patriarchi che esercitati fossero nel Divin canto, ne fan fede le Sagre Carte nelle molte cose, che rapportano essersi da essoloro cantate. E sopra tutti Moisè, oltre il Cantico da lui composto insieme, e cantato, in molti altri luoghi delle Divine Scritture espresso viene come istruito, e sperto nel canto delle laudi dovute a Dio. Anzi cche al suo esemplo, non solamente la Sorella Maria, che imitata fu anche dall' altre Donne Ebree, ma gl' Israeliti tutti cominciarono eziandio a cantare il Cantico da lui composto. *Tunc cecinit Moises, & Filii Israel carmen hoc Domino, & dixerunt: Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est.* E più a basso. *Sumpsit ergo Maria Prophetissa Soror Aaron tympanum in manu sua, egressaque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis, & choris, quibus pracinebat dicens: Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est.* Dove Filone nel suo libro dell' Agricoltura osserva, che due Cori ivi si facessero, di Uomini l'uno, e l'altro di Donne, e che gli uni, e l'altre a vicenda si rispondessero. Anzi l' Oleastro stima, che Moisè col Coro degli Uomini cantasse ro un dopo l'altro i versetti tutti, che in quel Cantico com-

Exod.15.

compresi sono, e che dopo ciascuno di essi versetti rispondessero le Donne con quel verso intercalare dicendo. *Cantemus Domino, gloriosè enim magnificatus est; Equum, & Ascensorem dejecit in mare.*

Or se tanto e nella Sinagoga, e nella Chiesa, non meno decorosamente per lo risguardo di coloro, che l'esercitarono, che universalmente per lo gran novero de' medesimi, praticato fu il sagro canto, chi potrà mai ardimento avere o di condennarlo per immodesto, o almen dispregiarlo per ozioso? E pure fin da' tempi di Agostino surse un certo Ilario, sommamente all' Ecclesiastico canto avverso; onde Agostino si mosse a far del suo errore particolar menzione, o per meglio dire, a fare della sciocchezza di lui un distinto beffeggiamento. Ma perche non fu negli Antichi impietà, come non fuvi nè meno melensaggine, di cui i moderni Eretici non si mostrasser vaghi a rinovarla; quindi fu che la scempiezza di Ilario, non solamente dalle sue ceneri fu da' waldesi, e da Wiclefo dissepellita; ma eziandio fu da essi con nuovo lustro de' lor sofismi adornata. Eran da costoro chiamati i Sacerdoti Cattolici, che nelle nostre Chiese cantavano, Sacerdoti di Baal, a quali, perche eglino cō forti grida oravano, da Elia fu lepidamente rimproverato: *Clamate voce majore: Deus enim vester forsitan cum alio loquitur, aut in diversorio est, aut in itinere, aut certe dormit, ut excitetur.* Il perche wiclefo dicea, gli Ecclesiastici Cantori essere Sacerdoti di Baal, dacche essi talmente gridano, come se Iddio dormendo, avesse bisogno di essere dalle lor grida svegliato, per ascoltargli. Appresso a cui i più moderni Settarj non diversamente di sentire an dimo-

strato;

Aug. lib. II. Retract. c. II.

3. Reg. 8.

ſtrato; come infra gli altri ſcriſſe Arrigo Bullingero nel lib.2. dell'autorità della Santa Scrittura. *De Cantico Eccleſiaſtico pauca dicam. Pauca enim de hoc præcepta lego in Evangelio, & literis Apoſtolicis. Præclara Eccleſiæ lumina cantum in Templis non habuerunt*. Ed i nuovi Trinitarj nella Tranſilvania al lib. 2. cap. 1. di ſe ſteſſi dichiararono; *Se cantum cum omnibus tubis, & organis proſcripſiſſe*. E nelle antiteſi tra il vero, ed il falſo Criſto ſcriſſero; *Chriſtum falſum velle in ſuis Templis cantum, & organa: Chriſtum verum nihil hujuſmodi approbare*. Oltrecche non meno del canto delle canoniche ore, che del recitamento eziandio delle medeſime, nella Confeſſione Elverica con ſagrilego decreto fu ſtabilito, doverſene sbandire la coſtumanza, come quella, che ignorata dall'antichità, era ſtata nuovo ritrovamento de'moderni corruttori dell' Eccleſiaſtica diſciplina. *Horas Canonicas, ideſt preces ad certas diei horas compoſitas, & à Papiſtis cantatas, aut recitatas, neſcivit vetuſtas, ſed & abſurda non pauca habent; proindè omittuntur ab Eccleſiis*. Non mettiamo però nel novero di coſtoro gli Arriani, i quali, perche odiavano gl' Inni, che a Criſto come a Dio cantavanſi, da Tommaſo waldeſe furon detti, che deteſtaſſero pur' anche eſſi l' Eccleſiaſtico canto. Egli è vero, che Ambrogio di coteſti Arriani nella ſua Orazione contra Auſſenzio ſcriſſe: *Itaque hodie cum laudatur Chriſtus, Arianorum amentia verberatur*. Ma altro è odiarſi aſſolutamente il canto, altro odiarſi perche è canto in laude di alcun, che ſi odia. Gli Arriani deteſtavano il canto, non perche era canto, ma perche era in laude di Criſto, che da eſſoloro ſi odiava; cioè ſi niegava qual

Dio,

Dio, se ben qual' Uomo il confessassero; quindi per conseguente detestavano quel canto, con cui la sua Divinità celebrata era.

Ma se a provare l'antichità dell' Ecclesiastico canto, quanto finora da noi fu detto, a costesti Perturbatori di ogni buon uso della Chiesa, bastevol non sie; Io voglio ora lor dimostrare, che tanto a Dio un tal canto fosse in piacere, che essendo egli sotto umane spoglie nel Mondo, non solamente approvollo ricevendolo a se fatto, ma eziandio egli stesso l'autorizò con praticarlo. Nacque egli appena nella Stalla di Betlemme, e fe dal Cielo calare schiere di Agnoli, perche alla sua nascita quelle laudi cantassero, che dovean gli uomini cantare, se eglino conosciuto avessero il benefizio, che lor recava colla sua comparsa nel Mondo. *Et subitò facta est cum Angelo multitudo militiæ Cælestis laudantium Deum, & dicentium; Gloria in altissimis Deo, & in Terra pax hominibus bonæ voluntatis.* Steva egli poscia a morir vicino, e prima della sua morte; nell' entrata che far volle in Gerusalemme da trionfante, fece pure che al suo trionfo cantassero gli uomini applausi di lode, ed espressioni di gaudio facessero alla manifestazione della sua gloria. *Et cum appropinquaret jam ad descensum Montis Oliveti, cæperunt omnes Turbæ Discipulorum gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus, quas viderant, virtutibus, dicentes: Benedictus qui venit Rex in nomine Domini, pax in Cælo, & gloria in excelsis.* Delle quali laudi, così di quelle degli Agnoli, come di quelle degli Uomini, al nostro Redentor cantate, in tal guisa Beda parlò. *Quia Christus in carne totius Mundi propitiatio illuxit, pulchrè*

Luc. 2. 13.

Luc. 19. 37.

Beda apud Corn. à Lapide in cap 19. Luc. v. 38.

chrè sibi invicem in laudes ejus concinunt. Cælestia, idest Angeli, qui eo nascente cantarunt, & terrena, idest homines, qui laudant cum se Cælo redditurus esset. E sovra l'accennato luogo di S. Luca la Chiosa detta Ordinaria così notò; *Sicut nascente Domino hominum, & Angelorum, agmina Cælestia decantabant, Gloria in excelsis Deo, & in Terra pax; sic eidem mox triumphaturo homines concin unt, pax in Cælo, & gloria in excelsis.* Anzi ascoltandone con isdegno i Farisei il canto, a lui suggerirono, che a suoi Discepoli ordinasse il tacere. Egli però tanto fu lontano, che il lor consiglio, d' invidia sì, ma non di zelo pieno, ascoltasse, che più tosto rispose loro: Se questi cesseran di cantare, cominceranno a cantare insin le pietre. *Et quidam Pharisæorum de Turbis, dixerunt ad illum; Magister, increpa Discipulos tuos. Quibus ipse ait: Dico vobis, quia si hi tacuerint, lapides clamabunt.* Con tale risposta significar volendo, esser da Dio disposto quel canto, con cui da suoi Discepoli celebrato era; e se questo mancato fosse, con miracolo ancora le pietre stesse ne avrebbon supplito il difetto. Or dicasi, che non piaccia a Dio quel canto, che se dalle bocche degli uomini non uscisse, metterebbe la sua onnipotenza in impegno a metter fuori lo sfoggio delle sue maraviglie, per farlo uscire da sassi. Ma quello, che più rilieva, è del medesimo Cristo l'esemplo, allorche nell'ultima sua cena, *Hymno dicto cum Discipulis suis, exiit in Montem Oliveti.* Non puo l' Inno dirsi, se non si canta; e perciò tanto è dire, che Cristo dicesse l' Inno, e 'l dire che Cristo cantasse. Odasi Agostino sopra il Salmo 72. nella sposizione del Titolo. *Hymni laudes sunt Dei cum cantico. Hym-*

Luc. 19. 39.

ni sunt cantus concinentes laudem Dei. Si sit laus, & nō est Dei, non est hymnus. Oportet ergo ut sit hymnus, ut habeat hæc tria, & Laudem, & Dei, & Canticum. Odasi S. Isidoro nel libro sesto delle sue etimologie, al cap. 34. *Hymnus est Canticum laudantium Deum propriè, aut hymni sunt cantus concinentes laudem Dei. Quod si sit laus, & non est Dei, non est hymnus. Si sit & Dei, & laus, & non cantetur, non est hymnus.* Il perche nel Concilio Toletano IV. al cap. 12. molto a proposito fu detto. *De hymnis etiam canendis, & Salvatoris, & Apostolorum habemus exemplum. Nam & ipse Dominus hymnum dixisse perhibetur, Matthæo Evangelista perhibente. Et hymno dicto exierunt in Montem Oliveti.*

E quanto Iddio in quelle laudi, che da' Cristiani allor si cantavano, si dilettasse, oltre ancora le apportate testimonianze del loro uso, piacemi quì altre di riferirne, per cui dimostrasi, quanto di esse fosse il Divin gradimento. S. Ilario nel Salmo 65. così ragiona. *Audiat orantis Populi consistens quis extra Ecclesiam vocem; spectet celebres hymnorum sonitus, & inter Divinorum quoque Sacramentorum officia responsionem devotæ confessionis accipiat. Necesse est terreri omnem adversantem, & bellari adversus Diabolum, vincique resurrectionis fide mortem, tali exultantis vocis nostra (ut dictum est) jubilo. Sciat hoc Deo placitum esse, hoc spei nostræ testimonium, publicas, victricesque exultationis nostræ voces personare; Quarum Propheta non negligens est, loco alio memorans: circuivi, & immolavi in tabernaculo ejus hostiam jubilationis. Et ne inanem jubilationis hujus doctrinam, atque observantiam crederemus, alibi protestatur; Beatus Populus, qui scit ju-*

jubilationem. S. Ambrogio nel primo libro *de Virginitate*, per commendazione dell' Ecclesiastico canto dalla Chiesa praticato con decoro, e con profitto, portò il Cantico di Maria Sorella di Moisè, e disse questa in quell'atto essere stata della Chiesa figura. *Considerate cujus Maria Soror Moysis speciem tunc gerebat: Nonne Ecclesiæ, quæ Religiosos Populi cætus, qui carmina divina concinerent, immaculato virgo spiritu copulavit?* S. Girolamo nella 17. sua Pistola a Marcella. *Concurrunt ad hæc loca, & diversarum nobis virtutum specimen ostendunt. Vox quidem dissona, sed una Religio: tot benè psallentium chori, quot gentium diversitates*. E nel Salmo 64. *Matutinis, vespertinisque hymnis Ecclesiæ delectatur Deus per animam fidelem, quæ relicto inanium superstitionum ritu cum devotè laudaverit*. S. Agostino nel libro nono delle sue Confessioni, al capo 6. schiettamente attesta, quanto di utile egli trasse per lo suo spirito, nell'udire l'Ecclesiastico canto, che da lui con amaro pianto sovente accompagnato veniva. *Quantum flevi in hymnis, & canticis tuis, suave sonantis Ecclesiæ tuæ vocibus commotus acriter! Voces illæ influebant auribus meis, & eliquabatur veritas tua in cor meum, & ex ea æstuabat affectus pietatis, & currebant lachrymæ, & benè mihi erat cum eis*. Cassiodoro, che nel sesto secolo fiorì, nel Prologo al Salterio così scrisse. *Psalmi sunt, qui nobis gratas faciunt esse vigilias; quando silente nocte, psallentibus choris humana vox prorumpit in musicam, verbisque arte modulatis ad illum redire facit, à quo pro salute humani generis divinum venit eloquium. Cantus, qui aures oblectat, & animas instruit; fit vox una psallentium, & cum Angelis Dei,*

quos audire non possumus, laudum verba miscemus.
E per non moltiplicar soverchio in altre testimonianze di Ecclesiastici Scrittori, sì antichi, come moderni, ascoltisi finalmente per corona di tutti i secoli posteriori l'Angelico Dottor S. Tommaso, il quale trattando la materia secondo le leggi della sua moral Filosofica, e secondo i canoni della sua morale Teologica, nella Seconda della Seconda Parte della sua Somma, alla quistione 91. all'articolo secondo, così il suo sentimento espresse. *Laus vocalis ad hoc necessaria est, ut affectus hominis provocetur in Deum. Et ideò quacumque ad hoc utilia esse possunt, in Divinas laudes congruenter assumuntur. Manifestum est autem, quod secundum diversas melodias sonorum animi hominum diversimodè disponuntur; ut patet per Philos. 8. Polit., & per Boetium in Prologo Musica. Et ideò salubriter fuit institutum, ut in divinas laudes cantus assumerentur, & animi infirmorum magis provocarentur ad devotionem. Unde Augustin. dicit* 10. *Confes. Adducor cantandi consuetudinem approbare in Ecclesia, ut per oblectamenta aurium animus in affectum pietatis assurgat. Et ideò de seipso dicit in* 9. *Confes. Flevi in hymnis, & canticis tuis, suave sonantis Ecclesia tua vocibus commotus acriter.*

Nè punto le sciocche persuasioni dell'eretiche mēti debbon fare chicchesia titubare a credere, che pienamente da Dio approvato non venga il canto, che oramai son tanti secoli, che egli si è sempre usato dalla sua Chiesa. Egli è vero, che Cristo ci comandò l'orare in segreto, ci proibì il moltiloquio, come vien detto, nelle nostre orazioni, e che Elia derideva il clamar soverchio, che nelle lor

lor preghiere facevano i Sacerdoti di Baal. Altro però è proibire l'opera, altro il proibirne l'intenzione. Vuole Iddio, che quantunque l'opera sia pubblica, l'intenzione nondimeno debbia esser segreta. Onde Gregorio il Grande; *Sic autem sit opus in publico, ut intentio maneat in occulto*. Se dunque da Cristo fu detto: *Tu tamen cum oraveris intra in cubiculum tuum, & clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito; & Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi*; egli è d'uopo pur'anche osservar le parole, che a queste furon da Cristo premesse, come quelle, alle quali le susseguenti riferire si debbono, perche di esse aver possiamo compiuta, ed adequata intelligenza. Dicea dunque Cristo. *Cum oratis non eritis sicut Hypocritæ, qui amant in Synagogis, & in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.* E di presẽte soggiunse. *Tu autem cum oraveris &c.* Dove si scorge, non essere certamente stato l'oggetto della proibizione di Cristo la formalità del canto, ma la sola pubblicità dell'orare, e questa o con alta voce si facesse, o anche con bassa; e inoltre, quando faceasi a solo fine di cattivarsi l'aura del Popolo, onde a degenerar veniva nell'indegno vizio dell'Ippocrisia. Che se però anche in pubblico si fosse fatta, e coll'intenzione di piacere unicamente a quel Dio, che *videt in abscondito*, e di manifestarsi a quegli uomini, che alle volte è necessario, *ut videant opera nostra bona, & glorificent Patrem nostrum*; allora sì non potea quell'orazione, anche col canto fatta, che sommamente essere a Dio aggradevole, come finora i Padri da noi riferiti an comprovato. Il moltiloquio poscia,

Matth. 6.

qual

qual latinamente si dice, nè pure assolutamente da Cristo fu proibito, ma sì bene quello, che era a somiglianza del moltiloquio, che i Gentili faceano nel loro orare. Onde diss' egli. *Orantes autem nolite multum loqui, sicut Ethnici faciunt: Putant enim, quod in multiloquio suo exaudiantur*. Le quali parole da Rabano Mauro in questa guisa esposte sono. *Re vera omne multiloquium à Gentibus venit, qui exercenda lingua potius, quam mundando animo dant operam; & hoc nugatorii studii, vel rogatorii genus, etiam ad prece Deum flectendum transferre conantur, arbitrantes sicut hominem Judicem, ita verbis Deum abduci in sententiam. Nolite itaque similes esse illis, dicit unus & verus Magister*. Non fu dunque pensier di Cristo colle parole suddette il proibire la prolissità nell' orare, quando egli ancora *prolixiùs oravit*; ma solamente intese di proibirci il credere, che vaglia il dir molte cose nelle nostre orazioni per impetrar da Dio, quel che da noi si disidera, senza che punto badiamo al fervore, ed all' affetto dell' animo, con cui le nostre orazioni, per esser da Dio esaudite, accompagnare si debbono. E finalmente da Elia derídevansi i Sacerdoti di Baal, non perche essi con alta voce orassero, ma perche credevano nell'altezza della lor voce essere il pregio del loro orare, onde questo tosto dovesse essere da Dio ascoltato. Chi mai però nell' Ecclesiastico canto si persuase questo immaginario merito, onde egli anche non accompagnato dall' affetto del cuore, fosse per essere da Dio, o perche è canto, o perche è alto, o perche è molto, con ciò solamente esaudito?

Matth. 6.

Luc. 22.

E se mai un qualche sciocco tra noi aver potesse

tesse un somigliante abbaglio, non per questo però nulla ne avverrebbe di pregiudizio alla purità del Canto, quando tutto il difetto non sarebbe altrimenti del Canto, ma solamente di chi o di esso disordinatamente si serve, o in esso scioccamente si pregia. Puo ben' essere ancora, che l' Ecclesiastico canto tal volta adulterato venga da venale ciurmaglia, che mettendo tutto il suo vanto nella vanità di una voce, che è quanto dire in un soffio, nulla pensa al peso delle parole che canta, o pur nulla bada alla santità del luogo, in cui canta, ma solamente dilettasi di piacere a gente che l' applaudisce, senza curarsi di dispiacere a quel Dio, che se ne offende. Per questo però dovrà dirsi, che debbia essere sbandito dalle Chiese il canto, o che agli Ecclesiastici debbia essere proibito? Nulla di questo; moderare si bene egli in tal caso si deve, ma non già sbandire; ed esiliar solamente si debbon coloro, che lo svergognano o coll' immodestia delle lor parole, o colla leggerezza de' loro gesti, o col disordine della lor vanità. Così infatti veggiamo, che molti Concilj nella Chiesa an proccurato sì di rimoverne l' abuso, ma non già di proibirne il buon' uso. Ne' sagri Canoni al *c. Docta Sanctorum, extra, de vita, & honestate Clericorum*, ordinato viene, che cantar non si possano nelle Chiese Mottetti vulgari, nè altre cose, che pajano anzi sceniche, che sagre. Nel Concilio di Magonza al c. 48. fu determinato, che *non possint cantari in Ecclesiis lasciva cantilena*; la qual determinazione ancora fu fatta nel Concilio di Colonia il II., alla parte 2.cap. 15., nel Concilio di Sans al cap. 17., nel Concilio di Melano il I., alla parte seconda, al titolo *de Musica*; e

so-

sopratutti nel sagro Concilio di Trento nella Sess. 22. al Decreto *de observandis, & evitandis in celebratione Missæ*, fu comandato. *Ab Ecclesiis verò Musicas eas, ubi sive organo, sive cantu, lascivum, aut impurum aliquid misceatur .... arceant*. E Alessandro VII. con particolare sua Bolla, che comincia *Piæ sollicitudinis*, spedita a 23. di Aprile, del 1657. per porger compenso alle sconce usanze da profani Cantatori nelle Chiese introdotte, questo provvedimento prese. *In Ecclesiis Urbis Romæ, sivè Basilicis, sivè aliis Hospitalium, Regularium, Oratoriorum, dum Divina Officia celebrantur, vel SS. Eucharistia exponitur, cantari non possunt alia verba, nisi quæ in Breviario, vel Missali Romano, in Officio de proprio, vel de communi sunt notata, vel in Sacra Scriptura sunt posita, aut à SS. Patribus accepta, quæ tamen à Sacra Congregatione Rituum sint approbata, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, & privationis fructuum unius mensis, & officii respectivè. Excludantur omninò moduli Musici, qui choraas, & prophanam melodiam imitantur. Præfecti musicarum non sint recipiendi ad id munus, nisi in manu Cardinalis Vicarii jurent hanc Constitutionem servare, sub præfatis pœnis, & aliis corporalibus, ac privatione exercitii, vel officii istius, reservata Papæ reintegratione. Recipientes verò Præfectos, qui hac non jurarunt, incurrunt excommunicationem latæ sententiæ, & alias ut supra*.

Per contrario però, quando le Musiche oneste sono, ed il canto pio, divoto, e veramente Ecclesiastico, da Concilj, e da Pontefici non solamente approvate, ma furon sempre eziandio commendate.

date. Così il Concilio di Vason nel quinto secolo, al cap. 3. *Quia tam in Sede Apostolica, quam etiam per totas Orientales, atque Italiæ Provincias, dulcis, & nimium salubris consuetudo intromissa est, ut* κύριε ἐλέησον *frequentius cum grandi affectu, ac compunctione dicatur; placuit etiam nobis, ut in omnibus Ecclesiis nostris ista consuetudo sancta, & ad Matutinum, & ad Missas, & ad Vesperam, Deo propitiante, intromittatur.* Il Concilio di Agde nel sesto secolo al cap. 30. *Quia convenit ordinem Ecclesiæ ab omnibus æqualiter custodiri, studendum est, sicut ubique fit, ut post antiphonas, collectiones per ordinem ab Episcopis, vel Presbyteris dicantur, & hymni matutini, vel vespertini decantentur diebus omnibus, & in conclusione matutinarum, vel vespertinarum, & Missarum, post hymnos, capitella de Psalmis dicantur, & plebs collecta oratione ad Vesperam ab Episcopo cum benedictione mittatur.* Il Concilio di Turs il II. nel medesimo secolo, al capo 24. *Licet Hymnos Ambrosianos habeamus in Canone, tamen quoniam reliquorum sunt aliqui, qui digni sunt forma cantari, volumus libenter amplecti eos.* Il Concilio Toletano il IV. nel settimo secolo al cap. 12. *De Hymnis etiam canendis, & Salvatoris, & Apostolorum habemus exemplum.* Il Concilio di Scialon il II. nel nono secolo al cap. 59. *Sanctimoniales in Monasterio constitutæ habeant studium in legendo, & in cantando, in Psalmorum celebratione sive oratione.* Il Concilio di Aquisgrana sotto di Ludovico Pio al cap. 132. *Cantantibus in Choro Angeli assistunt.* Quel di Treveri al cap. 5. *Cantus usus in Ecclesia est antiquus .... Cantari debent in Choro Hymni cum melodia, sic & Psalmi.* Quel di Sans ne' Decreti delli co-

stumi, al cap.17. *Cantus musicus, modestus, & devotus fieri potest in Ecclesia*. Il sagro Concilio di Trento nella Sess. 24. al cap. 12. *de Refor: Atque in Choro ad psallendum instituto, hymnis, & canticis Dei nomen reverenter, distinctè, devotèque laudare.... Cætera, quæ ad debitum in Divinis Officiis regimen spectant, deque congrua in his canendi, seu modulandi ratione, de certa lege in Choro conveniendi, & permanendi, simulque de omnibus Ecclesiæ Ministris, quæ necessaria erunt, & si qua hujusmodi, Synodus Provincialis, pro cujusque Provinciæ utilitate, & moribus, certam cuique formulam præscribet*. Oltrecche nel Canonico Diritto si legge pur' anche ciò chiaramente nel *c. de hymnis, dist. 1. de Consecr. Cantandi sunt hymni in Ecclesia, & Psalmi*. E Urbano VIII. nella sua Bolla 32. che comincia *Pietatis*, approvò la Confraternità de' Musici in Roma eretta nella Chiesa di S. Gio: Decollato, sotto l' invocazione della Visitazione della Vergine nostra Signora, di S. Gregorio, e di S. Cecilia, concedendo loro moltissime indulgenze, non pochi privilegj, e molte grazie.

E quello, che più di osservazione degno Io stimo, si è, che alcuni abusi coll' andar del tempo si sono tratto tratto nell' Ecclesiastico canto introdotti, fino ancora da' primi secoli della Chiesa; mai però, a cagione di tali abusi, non si è mossa la Chiesa a far di esso assoluta proibizione, ma solamente a correggere quello, che in prima fu tollerato, poscia però sembrava non convenirsi nè al decoro del luogo, nè alla maestà dell' esercizio. Quindi troviamo, che primamente appresso gli Esseni col canto si costumasse anche il gesto; e altrove che le

Don-

Donne pur' anche nella Chiesa cantassero; e finalmēte alli Laici Uomini che fosse stato permesso insieme co' Cherici cantare. Così leggesi appresso Filone Ebreo nel suo libro *de Vita Contemplativa*, dove e' degli Esseni ragiona, i quali erano, come è più universale il parere, i primi Cristiani della Chiesa di Alessandria. *Ubi omnes consurrexere, duo chori fiunt in medio cœnaculi, alter virorum, alter feminarum: Cuique suus Concentor præficitur honore præstans, & canendi peritia. Deinde cantant hymnos ad laudem Dei compositos variis metrorum carminum generibus; nunc uno ore, nunc alternis non sine decoris, & religiosis gestibus, & accentibus, modo stantes, modo retrorsum gradum moventes, utcumque res postulat. Deinde postquam uterque seorsum explevit his se delitiis, velut amore Divino ebrii unum chorum faciunt promiscuum ad imitationem illius olim instituti, quando mare, Deo jubente, alteris salutem, alteris perniciem attulit, præcinente viris Moyse, Maria verò Prophetide feminis.* Questi Cantici, che cantavansi co' gesti, eran le Drame, le quali non solamente colla voce, ma cantavansi anche coll' azione; onde nell' Ecclesiastico Offizio si dice. *Ante thorum hujus Virginis frequentate nobis dulcia cantica Dramatis; nimirum ut coram Virgine recumbente in thoro ejusmodi achroamata agerentur*; come spiega il Cardinal Baronio all' anno 60., il quale rapporta pur anche Plutarco per ispiegare di sì fatte Drame la condizione, e la maniera. *Nostis nimirum*, son le parole di Plutarco, *Platonis Dialogos partim narratione, partim actione quadam constare; qui ideo Dramatici dicuntur; de his facillimè pueri edocentur, itaut memoriter recitent;*

Plutar. in Sympos. 7. q. 8.

adjunguntur autem gestus convenientes personarum moribus, & vocis effictio; atque forma, & affectiones dictis congrua. Ma questa maniera di canto, cui il gesto si accompagnava, non essersi mai nella Chiesa usata, checche degli Esseni narrasse Filone, più verisimilmente da nostri più accurati Scrittori creduto viene.

Del Popolo, che nell'Ecclesiastico canto in quei primi tempi facesse ancor le sue parti, ne abbiamo molte testimonianze de' Padri, e de' Concilj ve ne à in molto novero eziandio le memorie. Vittore di Utica, che nel V. secolo fiorì, nel libro secondo della Vandalica Persecuzione così scrisse. *Audiens Episcopus jussit hominem introire. Jam enim ob celebritatē festivitatis hymni nocturni per totam Ecclesiam canēnte Populo concrepabant.* Di Cesario di Arles, che nel V. secolo ancor visse, lasciò scritto colui, che la sua vita proccurò di a posteri tramandare. *Voluit verò, atque etiam compulit Laicos, & seculares homines, psalmos, & hymnos pro more, altaque, & modulanti voce decantare, ne illis spatium suppeteret, ad fabulas in Ecclesia effutiendas.* E Cesario medesimo al suo Popolo nella trentesima delle sue Omelie in tal guisa esortava. *Venientes ad Ecclesiam hoc solum, quod in Ecclesia expedit fieri, agite; idest aut orate, aut psallite, ut orando peccatorum veniam accipere, & psallendo ad spiritualem possitis lætitiam pervenire.* S. Girolamo nella lettera, che a Marcella scrisse, pur' anche attesta. *In Christi verò villula tota rusticitas, & extra psalmos, silentium est. Quocumque te verteris, Arator stivam tenens allelu a decantat. Sudans messor psalmis se avocat, & dura attondens falce vitem vinitor,*

ali-

aliquid Davidicum canit. Hæc sunt in hac Provincia carmina; hæ, ut vulgò dicitur, amatoriæ cantiones. E non altro, se io ben mi avviso, il medesimo Dottore dar ci volle ad intendere, allorche nella Prefazione alla Pistola a Galati, nel libro secondo scrisse. *Ad similitudinem cælestis tonitrui, Amen reboat.* Quinci a cagion di quest' uso era, che tãta fosse ne' Laici la perizia delle Divine Scritture, che predicando al suo Popolo Agostino, sentivasi da esso prevenire, qualora qualche passo delle medesime allegar volea. *Jam respondetis; & audio murmur benè tenentium Scripturas. Deus, qui hoc scripsit in cordibus vestris, confirmet & in factis vestris.* E in ultimo Clemente Alessandrino, per non fare di altri parola, nella sua Orazione *ad Gentes*, così lasciò scritto. *Hic est mons Deo dilectus, mons sobrius castris umbrosus materiis. In eo autem bacchantur non fulmine icta Semelis sorores, Menades; quæ incesta visceratione carnium initiantur; sed Dei filia, pulchra agna, quæ veneranda Verbi orgia concelebrant, chorum moderatum congregantes. Chorus sunt justi, Canticum est hymnus Regis omnium, psallunt puellæ, gloria afficiunt Angeli, Prophetæ loquuntur, editur sonus musicus?* E per non lasciare qui pure Tertulliano, nel lib. 2. *ad Uxorem*. al capo 6. *Quid Maritus suus illi; vel Marito quid illa cantabit? Audiat sanè, audiat aliquid Dei cæna &c.*

Queste usanze nõ però conosciutesi dalla Chiesa andarsi tratto tratto degenerando in corruttele, con provvidissimi decreti furono dalla Chiesa medesima esiliate; ma non fu mai per questo, che nel loro esilio l'Ecclesiastico Canto si sbandeggiasse.

Baron. ad an. 60.

Sed exoleverunt jam hæc, appunto per quello, che noi intendiamo; scriveva l'eruditissimo Autore degli Ecclesiastici Annali; *cætera verò non tantum non sunt prætermissa, sed aucta*. Il Concilio Antiocheno proibì alle Donne nelle Chiese il canto; Il Concilio Laodiceno nel IV. secolo al can. 15. escluse ed Uomini e Donne dal cantar nelle Chiese, ordinando che solo offizio egli fosse dell'Ecclesiastiche Persone. *Non licere præter Canonicos Psaltes, idest qui regulariter Cantores existunt, quique Pulpitum ascendunt, & de Codice legunt, alium quemlibet in Ecclesia psallere*. E benche nel secolo X. insieme co' Cantori si faccia ancor menzione di alcune Cantatrici nella Chiesa; come appresso Witichindo, il qual fiorì nel 950., nel libro 3. de' suoi Annali. *Mathilda Uxor Imperatoris omni nocte, omnibus modis, & omni genere cellulam suam Divinorum carminum melodia implebat. Erat enim ei cellula Ecclesiæ proxima, in qua modicè requiescebat, de qua omnibus noctibus consurgens intrat Ecclesiam, nihilominus Cantoribus, & Cantatricibus intra cellulam, & pro foribus, & in via triformiter constitutis, qui Divinam clementiam laudarent, atque benedicerent, ipsa intra Ecclesiam in vigiliis, & orationibus perseverans, Missarum solemnia expectabat*; Queste però, siccome dalle rapportate parole con evidenza ricavasi, non già nella Chiesa cantavano, ma fuori di essa; cioè o dentro la cella di Matilde, o nella porta della medesima, o nella strada, sempre nondimeno dalla Chiesa escluse. E quantunque il Popolo ne' secoli susseguenti assistito sempre avesse agli Ecclesiastici offizj, anche di notte, non altro però vi prestava che l' assistenza col corpo, e la tacita ora-

zion

zion colla mente; non già che egli accompagnasse il Clero ancora col canto. E perciò del Crisostomo scrisse l'Autore de la sua Vita Palladio, che egli esortava gli uomini ad intervenir nella notte ne' Divini Offizj, ma non già a cantare; e che inolrre alle lor mogli lo proibiva, volēdo che queste vi assistessero solamente di giorno, e ancor senza canto. *Fideles Laicos exhortabatur vigiliis nocturnis in Ecclesia insistere: Uxores autem horum domi manere, interdiu orantes.* Cō tutte queste proibizioni però non solamente l'Ecclesiastico Canto non si è mai vietato, ma vie più si è stabilito; e assegnato per esso solamente il Clero, cioè l'ordine più nobile degli Uomini, si è posto insieme in più decoro, e si è più avanzato in riputazione il suo esercizio.

Vero è nonpertanto, che il medesimo Crisostomo nell'Omelia 36. nella prima Pistola a Corintj disse: *Conveniebant olim omnes, & psallebant communiter. Hoc nunc quoque facimus.* Di questo non però egli ne parla qual costuma antica, ne' tempi antecedenti nella Chiesa praticata, come da noi si è detto; ma che poscia a suo tempo, se in qualche parte durava, andavasi tratto tratto dismettendo. Tanto appūto apparisce, che si praticasse in quei primi tempi, come si à dalla Liturgia a S. Giacomo attribuita, dall' Autore delle Appostoliche Costituzioni al lib. 8., da S. Cipriano nel lib. *de Oratione*; *Sacerdos parat Fratrum mentes, dicendo sursum corda, ut dum respondet plebs, Habemus ad Dominum, admoneatur &c.*, da S. Giustino nell'Apologia; *Præpositum preces fundere, & Populum fāustè acclamare Amen.* Tutti però questi precedettero il Concilio Laodiceno di sopraccennato, che ne

fece

fece la proibizione. E quantunque S. Gian Crisostomo, Cesario di Arles, S. Girolamo, le cui testimonianze abbiamo ancor di sopra apportate, stati fossero dopo il suddetto Concilio; questo però pruova, che il Concilio Laodiceno non fu per allora da per tutto ricevuto in quel Canone, che a' Laici proibiva l'Ecclesiastico Canto. E in fatti nella Francia questo canto Popolare, stima il Cardinal Bona, che dismesso fosse pochi anni dopo Cesario; perche trovasi che il Concilio di Turs il II., al cap. 4. ordinò; *Ut Laici secus Altare, quo sacra Mysteria celebrantur, inter Clericos tam ad vigilias, quam ad Missas stare penitus non præsumant; sed pars illa, quæ à cancellis versus altare dividitur, choris tantum psallentium pateat Clericorum.* E allora fu, che riservato il canto nelle Chiese solamente a' Cherici, cominciaronsi a vedere le Scuole, che dissero de' Cantori, prima in Roma, e poi in altre Chiese di mano in mano istituite. Pietro Vescovo di Orvieto negli Scolj alla vita di Lione IV. ne attribuisce l'origine a' tempi di S. Silvestro. Leidrado Arcivescovo di Lione scrivendo a Carlo Magno, dicea; *Habeo Scholas Cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint.* Ed il Concilio di Valenza sotto Lotario al c. 18. ne parla come di cosa già nella Chiesa da lungo tempo introdotta. In Roma fino al secolo XIII. questa Scuola durava, come il pruova l'accennato Cardinal Bona dal Cardinal Cesare Rasponi nell' Opera *de Basilica Lateranensi* al lib. 2. cap. 4. Ed i Greci col medesimo Rito ordinavano i Cãtori, ed i Lettori, come si à dall' Eucologio, e da parecchi altri libri di Greche Ordinazioni rapportate dal Morino. Non era però che sti-

Bona Rer. Liturgic. lib. 1. c. 25. n. 19.

ſtimaſſero Ordine diverſo eſſere dal Lettorato il Cantorato; quãdo ſol in queſto la lor differenza era, che il Lettore recitava, ed il Cantore cantava; onde a quello ſi conſegnava nella ſua ordinazione l' Appoſtolico Libro, a queſto il Salterio. Tra' Maroniti nondimeno il Cantorato è grado al Lettorato, come puo vederſi tutto ciò diffuſamente trattato appreſſo l'erudito Criſtiano Lupo negli Scolj al can. 75. de' Trullani, da cui e le coſe da noi finora dette, ed altre molte, che per brevità tralaſciamo; ne rapportò nella ſua eruditiſſima Opera delle coſe alle Liturgie ſpettanti il più volte da noi laudato, e non mai a baſtanza celebrato, il Cardinal Bona.

Reſta dunque conchiuſo, che ammettere certamente ſi debbia, e nella Meſſa, e ne' Divini Offizj l'Eccleſiaſtico Canto, che era quello, che quì in primo luogo ſi ricercava: Vegniamo ora a quello, che in ſecondo luogo ſoggiugneſi. *An Cantus Gregorianus? An Harmonicus, ſeu Figuratus?* Il Canto Eccleſiaſtico quale eſſer debbia, non da altri poſſiam meglio appararlo, che dagli ſteſſi Padri della Chieſa, i quali e l'uſaron con merito, e lo ſpiegarono con verità. S. Clemente Aleſſandrino nel lib. 2. al cap. 4. del ſuo Pedagogo, così ne parla. *Eſt enim Pſalmus, numeroſa, & modeſta laudatio; canticum ſpirituale pſalmum dixit Apoſtolus.* E più a baſſo. *Sunt enim admittendæ modeſtæ, & pudicæ harmoniæ. A forti, & nervoſa noſtra cogitatione, verè molles & enervatas harmonias amandando quam longiſſimè, quæ improbo flexuum vocis artificio utentes ad delicatam, & ignavam vitæ agendæ rationem deducunt: graves autem, & quæ ad temperantiam pertinent, modulationes, ebrietati, & proter-*

 ter-

tervia valedicunt. Cromatica igitur harmonia, impudenti in vino protervia, floribusque redimita meritricia musica sunt relinquenda. E nelle Quiftioni, che van fotto nome di S.Giuftino, ma che in verità altro an per Autore, nella 107. si legge: *Excitat hac cantio cum voluptate quadam animum flagrans ad ejus, quod carmine celebratur, desiderium. Affectiones, & concupiscentias carnis sedat, cogitationes malas inimicorum, quos cernere non est, suggestione aborientes amolitur; mentem ad fructificationem divinorum bonorum rigat, pietatis decertatores generosos, & fortes per constantiam in rebus adversis efficit, omnium rerum, quæ in vita tristes, & luctuosæ accidant, piis affert medicinam.* Ma sopprattutti egli è d'uopo ascoltar S.Girolamo, come quello, che con sentimenti di vero zelo fortemente inveisce contra i corruttori dell'Ecclesiastico Canto. Egli dunque nel suo Comento alla Pistola agli Efesini, al cap. 5. così ragiona. *Audiant hac Adolescentuli: Audiant hi, quibus psallendi in Ecclesia officium est. Deo non voce, sed corde cantandum; nec in Tragadorum morem guttur, & fauces dulce medicamine colliniendas; ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur, & Cantica, sed in timore, & opere in scientia Scripturarum. Quamvis sit aliquis, ut solent illi appare re, κακόφωνος, si bona opera habuerit, dulcis apud Deum cantator est. Sic cantet Servus Christi, ut non vox canentis, sed verba placeant, quæ leguntur: ut spiritus malus, qui erat in Saule, ejiciatur ab his, qui similiter ab eo possidentur, & non introducatur in eos, qui de domo Dei scenam fecere Populorum.*

E per venire a' tempi più a noi vicini, rapportiamo in primo luogo quel, che ne scrisse all'Abbate

Ar-

Attemarefe nella 312. delle fue Piftole S. Bernardo. *Cantus plenus fit gravitate, nec lafciviam refonet, nec rufticitatem. Sic fuavis, ut non fit levis; fic mulceat aures, ut moveat corda. Triftitiam levet, iram mitiget, fenfum literæ non evacuet, fed facundet.* Ed in uno antichiffimo ftatuto dell' Ordine Cifterciefe, leggefi la qualità dell'Ecclefiaftico Canto dal medefimo S. Abbate a fuoi Difcepoli ordinato. *Pfalmodiam non nimium protrahamus, fed rotundè, & viva voce cantemus. Metrum, & finem verfus fimul intonemus, & fimul dimittamus. Punctum nullus teneat, fed ftatim dimittat. Poft metrum bonam paufam faciamus. Nullus ante alios incipere, & nimis currere præfumat, aut poft alios pneuma trahere, vel punctum tenere. Simul cantemus, fimul paufemus, femper aufcultando. Quicumque incipit antiphonam, vel pfalmum, hymnum, refponforium, alleluja, unam, aut duas partes folus dicat aliis tacentibus: & ab eo loco, quo ille dimittit, alii incipiant non repetentes quod ille jam dixit. Monemus vos Dilectiffimi, ut ficut reverenter, ita & alacriter Domino afsiftatis, non pigri, non fomnolenti, non ofcitantes, non parcentes vocibus, non præcidentes verba dimidia, non integra tranfilientes, non fractis, & remifsis vocibus muliebre quiddam de nare fonantes, fed virili fonitu, & affectu voces Sancti Spiritus depromentes. Viros enim decet virili voce cantare, & non more fœmineo tinnulis, vel falfis vocibus velut hiftrionicam imitari lafciviam; & ideo conftituimus mediocritatem in cantu fervari, ut gravitatem redoleat, & devotio confervetur.* Ludolfo di Saffonia Cartufiano, che fiorì nel XIV. fecolo, dell' Ecclefiaftico Canto nel Proemio al Salterio in tai termini

parlò. *Licet Hæretici vocales Ecclesiæ cantus reprehendant, Ecclesia tamen non sine multa ratione eos instituit. Habet enim hujusmodi cantus, seu jubilus multos effectus utiles; unus est quod cor liquefacit in affectum sanctum. Unde de Augustino scriptum est, quod flebat uberrimè in hymnis, in canticis, suave sonantis Ecclesiæ vocibus vehementer affectus. Item jubilus laudis mentem elevat, oculos cordis attollit; unde mundi rapiuntur in extasim in hujusmodi jubilatione. Item tristitiam malam depellit; Unde Glossa super illud Jacobi; Tristatur aliquis in vobis, oret, ac psallat &c. Crebra psalmodiæ dulcedo nociva tristitiæ pestem repellit. Item præparat viam cordis Domino ad infusionem multiformium gratiarum.* Giovan Gersone ne' suoi tre Trattati *de Canticis*, e negli altri dodici sovra il *Magnificat*; S. Lorenzo Giustiniani nel cap. 17. de la Disciplina, e perfezione de la Conversazione Monastica; Roberto Abbate sopra l'Apocalisse; ed altri molti, di cui se le parole rapportar volessi, troppo tediosa la mia Dissertazione riuscirebbe a chi mi ascolta, e nō più Dissertazione ella verrebbe ad essere, ma volume, nō diversamente ne an favellato. Onde conchiudere possiam bene col Crisostomo nella 40. delle sue Omelie sovra gli Atti degli Appostoli. *Hæc est Musica, quæ Deum, & Angelos lætificat, hæc totum in Cælo spectaculum excitat, hæc Dæmonum furorem compescit, & affectionum impetum demulcet.*

Da quanto finora detto abbiamo in rapportando dell' Ecclesiastico Canto le propietà, i riquisiti, e gli effetti, conoscesi bene, che tutti questi al Canto, che Gregoriano si appella, così a pelo si adattano, che sembra, non di altro, che di esso Gre-

goriano Canto, in parlando del vero Canto Ecclesiastico, aver finora noi ragionato. E primamente in esso è la gravità, che ricercasi con tanta premura da' Padri, perche si conosca il nostro esser canto di Chiesa, e non di Teatro; Evvi la divozione, la quale è quella che pretender si deve da chi canta da sveghiarla nell'animo di chi ascolta. E se bene vi entri ancora il diletto, questo però si à da tollerare, non da pretendere, non essendo esso il fine del canto nelle Chiese, ma essendo solamente mezzo, con cui il Popolo svogliato alle Divine laudi allettare si possa. Onde S. Agostino nel libro 10. delle sue Confessioni; al cap. 33. di se diceva; *Ita fluctuo inter periculum voluptatis, & experimentum salubritatis, magisque adducor, non quidem irretractabilem sententiam proferens, canendi consuetudinem apprabare in Ecclesia; ut per oblectamenta aurium infirmior animus in affectum pietatis assurgat.* Evvi pur' anche la suavità, ma non già quella, che degenerando in vergognosa lascivia, fa che dalle buone menti fuggite sieno quelle Musiche, che si conoscono per iscuole d' impurità, e sieno detestati quei Cantori, che se ne apprendon Maestri. Ella esser deve una suavità di spirito, e non di carne; appunto quella, che sperimentano l'anime pie in trattando le glorie del Celeste loro Sposo, e di cui tanto piena si sentiva la Sposa delle sagre canzoni, che per amore sempre languiva; non già quella, che sentono certi cuori di fango, tutto il cui dilettamento è nelle lagune del senso, onde non sanno godere nel Mondo se non si mettono sotto a piedi il Cielo, che solamente è quello, dove il vero godimento à la sua sede. Il perche l' Abbate Assalone nel

nel primo Sermone *de Annuntiatione*, tre forti di Mufica diftinguendo andava, l'Animale cioè, la Spirituale, e la Celefte. Ma io tutt'altra intelligenza a quefte tre maniere di canto fon per dare da quella, che da effo alle medefime vien data. Imperciocche per Mufica animale intendo quella de' fenfuali uomini, i quali in nulla differendo dagli animali bruti nelle lor compiacenze, nō altro prezzano, che quel folo, che al loro fenfo gradifce, nè altro cercano, che quel folo che alletta la loro carne. Uomini indegni di aver quell'Anima, di cui effi moftrano sì poco conto fare, che di leggieri conculcata la rendono dalle lor brutali paffioni, che folamente fon quelle, che tutto dì trionfano nell' impuro lor cuore. La Mufica fpirituale è degli uomini di fpirito, i quali vivendo col corpo in Terra, la lor converfazione però fan che fia continuamente nel Cielo. Ancorche fentano della lor carne il pefo, il portan però come pefo, non fel godono come dilettamento; e continuo infierendo contra le loro concupifcenze, che fpeffo contra la loro anima combattono, mantengono ne' loro affetti quella bella armonia di foggezione allo fpirito, in cui tanto dilettafi quel Dio, che in noi proteftò di godere le fue delizie. La Mufica finalmente Celefte non è di chi pena nell'efilio, ma di chi gode nella Patria, e che da altri fpiegar non fi puo, fe non fe folamente da chi la pruova.

Ma vegniamo più da preffo a conofcere quale veramente in fe fteffo il Gregoriano Cāto foffe, perche fi moftri, come fuol dirfi, a dito, tutto quello che finora detto abbiamo, giuftamente ad effo convenire. S. Gregorio il grande tra Maffimi, Ponte-

fice

fice per zelo, per sapere, e per prudenza de' Maggiori, che comparissero nel Vaticano, siccome per dignità venerato da tutti gli uomini in Terra, così per santità adorato da tutto il Mondo nel Cielo, egli fu del Canto, che dal suo nome Gregoriano si appella, ed il Maestro, e l' Autore. Istituì un canto piano, il quale procedente appunto dal piano, tutte le note misura con egual distanza di non molto lungo intervallo. Non osservò nò però egli quella concorde discordia di varie voci, e quella bella melodia, che seco porta la distanza degl' intervalli; ma solamente alcuni limiti, e certi termini prefisse a ciascun tuono, siccome certi passaggi, e certi progressi di voci secondo la naturale disposizione del Diatonico genere. Anzicche secondo la varietà delle cose, che nella Chiesa cantar doveansi, istituì egli la diversa maniera anche del canto. Onde ne' Notturni Responsorj usa la veemenza per mantener veghiante chi canta; nelle Antifone ammette il piano, ed il suave; nell'Introito della Messa fa che la voce debbia risonare come quella di chi altri chiama, perche il suo offizio a compier venga; nell' Alleluja, e ne' versetti procede con dolcezza come di godimento; ne' Tratti, e ne' Graduali con sommessa ed umil voce fa che cantare si abbia; negli Offertorj, e nelle Comunioni una certa mezzanità osserva, che partecipi di tutto, e che a nessuno totalmente si accosti. Tutte queste osservazioni nel Gregoriano Canto furon fatte dal Franchini nel libro 3. al c.8., da cui prese dal Cardinal Bona, andato a noi quì campo di rapportarle. Era certamente il Canto nella Chiesa avanti di S.Gregorio, egli nò però, secondo narra lo Scrittore de la sua Vita Gio-

vanni

vanni Diacono al lib. 2. al cap. 6., il riformò, istituendo quest' altro canto all' Ecclesiastica gravità più conforme, e più propio alla Cristiana divozione. Segno evidente, che prima di S. Gregorio il Canto nelle Chiese di molto mutato era da quella prima modestia, con cui egli fu nelle Chiese introdotto; onde il zelante Pontefice stimò alla sua Pastoral vigilanza convenire il riformarlo.

Nel rimanente antica costumãza fu de la Romana Chiesa tra il troppo e tra il meno, in questo affare del Canto, tenersi sempre nel mezzo. Ancorche in tutte le Chiese ricevuto fosse l' Ecclesiastico canto, non in tutte però egli era in una maniera medesima usato. In Alessandria era così fiacco il canto, che il cantare era di molto simile al recitare; e di questo uso in quella Chiesa da S. Atanagi introdotto, ne fa menzione S. Agostino nel lib. 10. delle sue Confessioni, al cap. 33. *Tutius mihi videtur, quod de Alexandrino Episcopo Athanasio sæpe mihi dictum commemini; qui tam modico flexu vocis faciebat sonare Lectorem psalmi, ut pronuncianti vicinior esset, quam canenti.* Nell' Oriente però, dal quale la Chiesa di Melano nel tempo di S. Ambrogio del suo canto la norma prese, era questo più dolce, e talmente il concerto delle voci si ascoltava, che gli animi degli Uditori di leggieri, da malinconici che potean' essere, divenivano allegri, e festanti; come il medesimo S. Agostino rapporta nel lib. 9. delle sue Confessioni, al cap. 7. La Chiesa di Roma non à mai però prese dall' Oriente le regole del suo cantare, come forse taluno si è persuaso, a cagione di alcuni Scritti falsamente a S. Damaso attribuiti; quando fin dal principio dell' istitu-

zio-

zione di quella Sede ebbe luogo in quella Chiesa l' Ecclesiastico canto, come dal Dialogo a Luciano applicato abbiam più sopra mostrato. S.Damaso nō ricevette il canto dall'Oriente, ma il Salterio, che fece da S. Girolamo dalla versione delli Settanta nella latina favella portare, allorche questi nell' Oriente,cioè in Gerusalemme facea dimora.Essa nō però la Romana Chiesa nè la sēplicità dell'Alessandrino canto, nè la dolcezza dell'Orientale praticava; ma temperando sì bene amendue, fece un bel composto nel suo canto di grave, e di suave. E a somiglianza di questo regolossi pur' anche la Chiesa Africana, della quale così scrisse S. Agostino nella sua Pistola 119. *De hac re tam utili ad movendum piè animum, & accendendum Divinæ dilectionis affectum, varia consuetudo est; & pleraque in Africa Ecclesiæ membra pigriora sunt, ita ut Donatistæ nos reprehendant, quod sobriè psallimus in Ecclesia Divina Cantica Prophetarum, cum ipsi ebrietates suas ad canticum psalmorum humano ingenio compositorum, quasi tubas exhortationis inflamment.* Per mantener dunque questa laudevole mediocrità nell' Ecclesiastico Canto, che sempre nella Romana Chiesa stata era, e per dilatarla ancora nell' altre Chiese, S. Gregorio del medesimo canto intraprese a far la riforma.

E di questo suo nuovo Canto istituì S. Gregorio in Roma una Scuola, dalla quale poscia nelle altre parti dell' Occidente si propagò. Ben' è vero, che il medesimo Scrittore de la sua vita si lagna, che appresso alcune Oltramontane Nazioni si fosse già ad adulterar cominciato, meschiando in esso alcune cose, che di quelle Genti erano particolari. *Alpina siquidem corpora*, dic'egli, *vocum suarum to-*

nitruis altisone perstrepentia suscepta modulationis dulcedinem propriè non resultant : quia bibuli gutturis barbara feritas dum inflexionibus, & repercussionibus mitem nititur edere cantilenam, naturali quodam fragore, quasi plaustra per gradus contusè sonantia rigidas voces jactat, sicque audientium animos, quos mulcere debuerat, exasperando magis, ac obstrependo conturbat. Ne' tempi poi di Carlo Magno, questo piissimo Imperadore comandò, che il canto delle Chiese di Francia alla maniera di quello di Roma riformar si dovesse; il perche spedir fece in quelle parti alcuni Cantori di Roma dal Pontefice Adriano, che ne perfezionarono laudevolmente l'impresa. E con questa occasione dallo Scrittore de la Vita di Carlo narrata vien la contesa, che fu in Roma tra i Romani, ed i Franzesi Cantori sopra chi meglio di esso loro cantasse; la quale in fine da Carlo fù terminata, con dare il primato a quelli di Roma, perche da essi si conservava la purità del canto da S. Gregorio istituito. Vero è, che in alcune particolari Chiese, siccome in alcuni particolari Monasterj, altro canto si è dappoi dal Gregoriano introdotto; ma non è stato però mai l' Armonico, il quale non permesso viene a Cherici nelle Chiese, ma sì bene tollerato a Musici, qualora essi osservano quelle regole, che comandate furono da Alessandro VII., e che da noi furon più sopra riferite. Anzi nella Cappella Papale da Musici stessi non con altro canto, che col Gregoriano, cantar si puo; il quale essendo quel Canto piano da noi or ora discritto, di esso intender si deve il *cap. Docta, extra De vit. & honest.Cleric.*, che ordina, difformar non doversi il canto piano; *Non debet deformare* Can-

Monachus Engolismen. cap. 8.

Cantum planum; come riferisce il Cardinal di Laurea nella sua Epitome de' Canoni. Del Canto però armonico, o sia figurato ascoltisi quel, che ne scrisse S. Aelredo Abbate di Rievalle Discepolo, e contemporaneo di S. Bernardo, nel lib. 2. *Speculi Charitatis*, al cap.23. *Ad quid illa vocis contractio, & infractio? Hic succinit, ille discinit, alter supercinit, alter medias quasdam notas dividit, & incidit. Nunc vox stringitur, nunc frangitur, nunc impingitur, nunc diffusiori sonitu dilatatur. Aliquando, quod pudet dicere, in equinos hinnitus cogitur, aliquando virili vigore deposito in feminea vocis gracilitates acuitur, nonnunquam artificiosa quadam circumvolutione torquetur, & retorquetur. Videas aliquando hominem aperto ore, quasi intercluso halitu, expirare non cantare; ac ridiculosa quadam vocis interceptione quasi minitari silentium, nunc agones morientium, vel extasin patientium imitari. Interim histrionicis quibusdam gestibus totum corpus agitatur, torquentur labia, rotantur oculi, ludunt humeri, & ad singulas quasque notas digitorum flexus respondet. Et hac ridiculosa dissolutio vocatur Religio: Et ubi hac frequentiùs agitantur, ibi Deo honorabiliùs serviri clamatur*. E finalmente di questo Gregoriano Canto an parlato tutte le Sinodi dopo il Concilio di Trento tenute, ed alle quali il medesimo Concilio rimise il determinare la maniera del Canto, che nelle Chiese praticar si dovesse. Ad esse noi anche ci rapportiamo, e al terzo punto facciam passaggio.

Card. Laur. verb. Musica.

An una cum Musicis Instrumentis? Non è uniforme intorno agli Strumenti di Musica, se nell' Ecclesiastico Canto adoprar si debbiano, degli Ecclesiastici Scrittori il sentimento. L'Autore delle

Quistioni agli Ortodossi, inserite tra le Opere di San Giustino, alla quistione 107. non li permette. San Gian Crisostomo nel Salmo 150. concede bene, che anticamente agli Ebrei stati fossero permessi, in riguardo della lor debolezza, ne' Cristiani però vuole, che tollerar non si debbiano. Al medesimo parere si sottoscrisse Isidoro Pelusiota nel lib. 2. nella Pistola 176. E l'or' ora rapportato S. Aelredo nell'accennato luogo così scrisse. *Unde cessantibus jam typis, & figuris, unde in Ecclesia tot Organa, tot cymbala? Ad quid, rogo, terribilis ille follium flatus tonitrui potius fragorem, quam vocis exprimens suavitatem.* A questi puossi anche aggiugnere l' Angelico Dottor S. Tommaso nella 2.2. *q.*91.*a.*2.*ad* 4. dove così parla. *Hujusmodi Musica Instrumenta magis animum movent ad delectationem, quam per ea formetur interiùs bona dispositio: in veteri autem testamento usus erat talium instrumentorum, tum quia Populus erat magis durus, & carnalis &c.* Per contrario però S. Clemente Alessandrino nel lib. 2. del suo Pedagogo, al cap. 4. e gli ammette, e li commenda. Prudenzio, che fiorì sotto Teodosio il vecchio, contra i Giudei nell'Apoteosi così cantò.

Quicquid in ære cavo roboans tuba curva remugit,
Quicquid in arcano vomit ingens spiritus haustu,
Quicquid casta chelys, quicquid testudo resultat,
Organa disparibus calamis quod consona miscent
Æmula Pastorum, quod reddunt vocibus antra,
Christum concelebrat, Christũ sonat, omnia Christũ,
Muta etiam fidibus Sanctis animata loquuntur.

E tra' Moderni Giovanni Vescovo di Sciatres, il qual fiorì nel medesimo tempo con Aelredo, sotto Alessandro III. Romano Pontefice, della Musica

Stru-

Strumentale parlò in tal guisa. *Ad mores itaque instruendos, & animis exultatione virtutis trajiciendos in cultum Domini, non modò concentum hominum, sed etiam Instrumentorum modos censuerunt SS. Patres Domino applicandos, cum Templi reverentiam dilatarent.* Aggiugnesi, che nell'accennato luogo San Clemente Alessandrino appruova ancora e della Cetera, e della Lira il suono. *Etsi ad Lyram, vel Citharam canere, & psallere noveris, nulla in te cadet reprehensio: Hebraum justum Regem imitaberis, qui Deo est gratus, & acceptus: Exultate justi in Domino, rectos decet Collaudatio; dicit Propheta: Et Confitemini Domino in Cithara, & psalterio decachordo ei psallite.* Quando per opposto S. Agostino nel Salmo 32. apertamente il ripruova. *Non ne id egit institutio in nomine Christi Vigiliarum, ut ex isto loco Cithara pellerentur?* Onde si vede quanto su questo vario sia stato, anzi contrario, degli antichi Scrittori il sentimento; ritrovandosi l'uso de' musicali Strumenti da chi commendato nelle Chiese come buono, da chi riprovato come profano.

Noi nõ però dopo tanta diversità di testimonianze, siam di parere, che nel principio della Chiesa non fossero certamente in uso nell' Ecclesiastico Canto i musicali Strumenti; come quelli, che essendo adoprati da' Gentili nelle loro profane canzoni, e ne' lascivi lor balli, stimarono quei primi Padri del Cristianesimo, essere senza alcun dubbio sconvenevole adoprarsi in Misterj così sagri, ed in funzioni santificate. Non era certamente decoroso alla Fede Cristiana, che nelle sue adunanze si sentissero quelle Cetere, che sentivansi ne' Teatri; che si ascoltassero tra' Divini Offizj, che da' suoi Professori

sori si cantavano, quelle Lire, che ascoltavansi tra i Sagrifizj della superstiziosa Gentilità. Ond' è, che per allora furon di molto lontani quei zelantissimi Cristiani dall' adoprarle, per non offender non meno il decoro della lor Fede, che per non contaminare la purità della lor Fama. Ne' tempi poscia seguenti, avendo alcuni Eretici costumato nelle loro adunanze il suono, per trarre così la semplice gente alla falsità de' loro dogmi, tirandola alla curiosità de' lor conventicoli, i Cattolici per porgere ad un tanto male l'opportuno provvedimento, ammisero ancor' essi nelle loro Chiese il suono; opponendo così, come dice Niceforo nel lib.9. della sua Storia, al cap.16., canzoni a canzoni, e suono a suono; *Veluti pila minantia pilis, inductique expugnandis Novatorum artibus Chori Castrorum*. Ma perche questo non fu da per tutto dagli Eretici costumato, perciò nè pure in ogni luogo fu da Cattolici ammesso il suono. Nè subito dunque, nè da per tutto ricevuti furono nella Chiesa gli Strumenti di Musica; come nè pure ne' nostri tempi da per tutto si ascoltano. Nella Pontifizia Cappella non vi an luogo; E nella Chiesa di Lione non vi an potuto mai ottenere l' ingresso. In altre Chiese si che ammessi vi furono primamente gli Organi, come quelli che colla gravità, e colla suavità del loro suono molto bene adattavansi all'Ecclesiastico Canto. La prima origine di essi da alcuni attribuita viene a S.Damaso, come leggesi appresso il Crisolio nel suo Mistagogo, al lib.3. al cap.27. Altri nō però nel tempo di Vitaliano Pontefice, nell' anno 660. ad essi an voluto dare cominciamento; siccome è sentimento del Platina, cui la più comune si soscrive.

Per

Per altro, se il crediamo à Bulengero, nel lib. 2. *de Theatro*, fin da' tempi di Giuliano Apostata erano in uso gli Organi pneumatici, come costa da un'Epigramma del medesimo Giuliano, che il rapporta il Morentino nel Misopogono, o sia il Trattato della barba del medesimo Giuliano.

Quam cerno alterius naturæ est fistula; nempe
Altera produxit fortasse hanc ænea tellus.
Horrendum stridet, nec nostris illa movetur
Flatibus, at missus taurino è carcere ventus
Subtus agit leves calamos, perque ima vagatur.
Mox aliquis velox digitis, insignis & arte
Adstat, concordes calamis pulsatque tabellas:
Ast illæ subitò exiliunt, & carmina miscent.

Questo nonpertanto intender si deve del primo loro cominciamēto nel Mondo, essendo poscia stati dopo molto tempo nella Chiesa introdotti. E quantunque nel Vecchio Testamēto questa voce Organo si attrovi; anzi di Jubal nel secondo della Genesi si dica; che *fuit Pater canentium Cithara, & Organo*; e ne' Salmi di Davide spesso dell' Organo menzione si faccia: Pur nondimeno in tutti questi luoghi non significa questa voce l'Organo pneumatico, di cui noi facciam parola, e che in oggi nelle nostre Chiese si adopra. Dinota sì bene ogni musicale Strumento, dacche ὄργανον voce greca in latino il medesimo importa che *Instrumentum*. Onde scrisse S. Isidoro nel lib. 3. al cap. 20. *Organum vocabulum est generale vasorum omnium Musicorum; hoc autem cum folles adhibentur, alio græco nomine appellant; ut autem organa dicantur, magis ea vulgaris est consuetudo Græcorum*. E in fatti in leggendosi nel Salmo 136. *In salicibus in medio ejus suspendimus*

mus organa nostra; come si potran mai degli Organi pneumatici queste parole intendere, sicche essi in una pianta di salci possano stare sospesi?

Non pertanto non vuolsi il moderato, e modesto uso di questi Strumenti di Musica, spezialmente degli Organi, comecche egli nella Chiesa molto tardi portato fosse, riprovare, quando Letterati, e Santi Uomini l' an commendato. Anzi il sagro Concilio di Trento ed il permise come lecito, ed approvollo come onesto, quando nō però esso per la miscela di un qualche lascivo accoppiamento nō degenerasse in cosa sconcia. *Ab Ecclesiis verò Musicas eas, ubi sive Organo, sive cātu lascivum, aut impurum aliquid misceatur .... arceant*. Così egli nella Seff. 22. nel Decreto *de Observandis, & evitandis in celebratione Missa*. S. Carlo vegnendo al particolare de' musicali Strumenti, nel suo Concilio di Melano il I., nella Parte seconda, al titolo *de Musica*, così spiegossi. *Musicalia Instrumenta, ut Tibia, Cornua, non adhibeantur in Ecclesia*. Degli Organi, che in questo Decreto compresi non sono, così parlò il Concilio medesimo di Melano nell accennato luogo; *Organo tantum in Ecclesia locus sit*. Il Concilio ancor di Melano il III. sotto S. Carlo; *Etsi in hymnis, psalmis, & canticis, suis vicibus, organo canatur; omnes tamen eorum versiculi in Choro distinctè pronuncientur*. E più a basso; *Symbolum verò Fidei totum à Choro, non alternatim Organo canatur*. Il Concilio di Sans ne' Decreti de' Costumi, al cap. 17. *Organa in Ecclesia pulsari possunt, sed sonus debet esse decens, & modestus*. Ed il Concilio di Colonia il II., nella seconda parte, al cap. 15. determinò, *nihil lascivum cantandum in Ecclesia Organa-*

ganis. Il Bauldry agli Organi aggiugne anche la Viola, come quella, che alla gravità dell' Ecclesiastico Canto disdicevole non si mostra. Di essa però non abbiamo alcun documento, che la permetta, fuori dell' uso; siccome nè pur l' abbiamo, che la proibisca, nella maniera, in cui gli altri Strumenti proibiti sono; cioè *Tibia, & Cornua, Lyra, & Cithara &c.* Nel principio dunque del Cristianesimo non essendo altri Strumenti di Musica di quelli in fuori, che dall'uso impuro, che i Gentili ne facevano, profanati erano, non furono per ciò essi nelle Chiese introdotti. Poscia ne' tempi di Giuliano Apostata essendosi gli Organi ritrovati; ed essendo a' Pastori della Chiesa paruto, che il lor suono, come grave insieme e suave, corrispondente fosse all' Ecclesiastico canto, fu dato ad essi, o da Damaso, o da Vitaliano che fosse, nella Chiesa l'ingresso. Ne'tempi poi susseguenti l'uso ne fu dilatato in altre Chiese; nella Francia non però prima di Pipino non vi comparvero, perche testimonio Sigeberto all' anno 766. da Costantino Imperador di Oriente furono alcuni Organi, mai per l'addietro nella Francia veduti, a Pipino mandati in dono, come l' attestan pur' anche gli Annali di Mets all' anno 757. E questo è quãto sulla materia dell' Ecclesiastico Canto, e dell'Ecclesiastico Suono, per corrispondere a' tutti e tre i quisiti propostimi, emmi paruto necessario di rapportare; rimettendomi nel più che dire sen potrebbe, a chi di essi à scritti Libri, in cui a suo piacere poteasi dilatar la sua penna, quando io nelle anguste del prefisso tempo non ò potuto a proporzione della materia più oltre stenderla, sicche a scriver venisse non Dissertazione, ma Volume.

DISSERTAZIONE VIII. PER LA STORIA

SOPRA

IL CONCILIO DI REMS.

SOTTO PIO IV.

I.

Quanto antico sia il Rito di dar l' Evangelio, e la Pace a baciar nelle Messe, ed a chi a baciare si debbian dare? Dacchè nel Concilio di Rems in primo luogo all' Arcivescovo ne fu dato il bacio, indi al Vice-Re, poscia a' Vescovi, agli altri in fine, secondo la maggioranza de' loro gradi, e giusta l'ordine della lor precedenza.

II.

In qual tempo le pubbliche Processioni cominciamento avessero; spezialmente quelle, nelle quali il Corpo del Signore solennemente si porta; di cui nella prima Congregazione di questo Concilio si fa parola?

III.

La pubblica Sposizione del Corpo di Cristo in quai tempi avuto avesse il suo primo introducimento nelle Chiese, e da chi? Concioffiacchè di essa appresso l'antichità in nessuno Ecclesiastico monumento memoria si rinvenga.

On qual profondo rispetto da'primi nostri Fedeli venerato fosse quel Libro, che de' Santi Evangelj tra noi si appella, quando ogni altra testimonianza mancasse, bastar potrebbe a rendercene pienamente persuasi, e il gran zelo, con cui eglino adoravano i Dogmi di quella Fede, che in esso compresi sono, e la rigorosa esattezza, colla quale osservavano i precetti di quella Legge, che in esso sono ancor contenuti. Riguardavasi da loro in quel sagro Volume rinchiusa, come in prezioso deposito a noi

a noi lasciato da' primi Promulgatori di essa, la Cristiana Religione; e tutta la venerazione, che inverso la medesima professavano, convenevol pur anche credeano, che aver la dovessero inverso quelle pagine, in cui ella era scritta. E se di già l'Israelitica Gente tanto ossequio mostrò di portare verso di quelle Tavole, in cui la Mosaica Legge scolpita era, che conservare la vollero dentro quell' Arca, che era il più nobil retaggio, che essi avessero dell' amorevolezza di un Dio loro munifico Liberatore, e Difenditore fortissimo; quanto maggiormente il Popolo Cristiano usar dovea riverenza, e stima inverso di quelle Carte santificate da Misterj così profondi, che siccome solamente Dio an per Autore, così pur' anche il medesimo ebbeio, che pubblicogli al Mondo colla viva sua voce, e che a' suoi Discepoli spirò, che in benefizio del Mondo a' Posteri li mandassero coll' opera della lor penna? E se di quest' opera così Divina lo Spirito Santo fu il Direttore, onde ciascuna parola in quei fogli scritta, come dettata da quello Spirito di verità, infallibile si rende, e da qualsisia sforzo di umana Filosofia incontrastevole; ragion volea, che ciascuno accento in essi registrato, per noi fosse un' Oracolo, verso il quale non men pronta si rendesse la mente a crederlo, che intrepida la lingua a confessarlo; e come tale fossimo eziandio tutti noi religiosamente disposti, e colla bocca, e col cuore ad adorarlo.

Il perche da S. Girolamo chiamato fu questo Libro *Breviarium*, ovvero *Compendium totius Theologiæ*; dacche quello, che si contiene in esso, à non solamente Dio per oggetto, tal che il suo parlare sia unicamente di Dio, ma ancora Dio solo

à per principio, onde le sue parole vengano immediatamente da Dio. E questo appunto mostrar volle l'Appostolo, allorche le prime parole, che nella sua Pistola agli Ebrei, scrisse, fece che queste fossero. *Multifariam multisque modis olim Deus loquens Patribus in Prophetis, novissimè diebus istis locutus est nobis in Filio.* Nell'antica Legge Iddio sì fu quello, che agli Ebrei favellò, ma il suo parlar non però fu loro dirizzato per mezzo di uomini, comecche essi Santi fossero, e da lui sommamente amati; Nella Legge di Grazia egli a noi parlò, e il suo favellare fu a noi dal suo Figliuolo manifestato, il quale avendo con lui la natura medesima, parlandoci egli, non altri era che ci parlasse, che Iddio. Ne' Concilj della Chiesa, anche ne' primi, che Generali furono, come nel Niceno, nel Costantinopolitano, nel Calcedonese, nell' Efesino, e negli altri susseguenti, il che da' loro Atti chiaramente apparisce, sopra regal Trono in mezzo della sagra Adunanza magnificamente alzato, il Libro de' Santi Evangelj si collocava; ed in esso la Divina Persona rappresentavasi, quasi agli orecchi de' Padri, che ivi assistevano, gridar volesse, siccome nella sua Apologia a Teodosio Imperadore S. Cirillo di Alessandria scrisse. *Justum judicium judicate*; dove dic' egli. *Sancta Synodus in S. Ecclesia, quæ Maria dicitur, congregata, Christum veluti Caput constituit. Venerandum Evangelium in sancto throno collocatum erat, illud tantum Sanctorum Sacerdotum auribus insinuans; justum judicium judicate.* Applicandovisi pur' anche le parole del Salmo ottantesimoprimo; *Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicat.* Conoscesi inoltre la riveren-

renza, che al Sagro Codice degli Evangelj portar si deve, da quello, che i Sagri Canoni intorno alla maniera, nella quale deesi il giuramento fare, an comandato; cioè che toccare esso Libro si debbia, e dirsi; *Sic me Deus adjuvet, & hac Sacra Dei Evangelia*; la qual maniera di giurare pur' anche negli Eretici uomini persevera, comecche eglino, o per qualche parte, che non ricevono dell' Evangelio, o per quello, che in tutto ne guastano, e ne confondono, più tosto di esso dire si debbiano distruttori, che professori. Aggiugnesi ancora, che nell'ottavo Concilio generale, al cap. 3. determinato fu, che alle sagre Immagini il medesimo onore portar si dovesse, che al santo Evangelio portato era. *Sacram Imaginem Domini nostri Jesu Christi æquo honore cum Libro Sanctorum Evangeliorum adorari decernimus.* E ciò avvenne per condannare l' errore di alcuni Vescovi Franzesi, i quali concedevan sì, che adorar si potesse il Segno della Santa Croce, ed il Libro de' sagri Evangelj, ma alle sagre Immagini niun culto voleano, che offerir si dovesse.

E da questo appunto, se io ben mi avviso, addivenne, che in quei primi tempi della Chiesa il santo Evangelio da Cristiani si portasse nel petto, come preziosa reliquia, da cui promettevansi e sentimento di divozione nel loro cuore, e sicurezza da' pericoli alla loro persona. Di S. Cecilia nell' Ecclesiastiche Tavole si dice; *Virgo gloriosa semper Evangelium Christi gerebat in pectore suo, & non diebus, neque noctibus à colloquiis divinis, & oratione cessabat*. Riferiscesi il medesimo di S. Teofila Vergine appresso il Baronio; e S. Gian Crisostomo come costumanza nel suo tempo da tutti praticata l'atte-

Baron. ad an. 301. n. 34.

sta

sta nella sua Omelia 73. sopra S. Matteo. Anzi a' Fanciulli, ed alle Donne appendeansi nel collo alcune parti di esso, perche loro fossero di difesa da ogni cattivo incontro, con cui il Dimonio avesse tentato di offendergli. Onde il Crisostomo medesimo nell' Omelia 19. al Popolo di Antiochia; *Non cernis, ut mulieres, & parvi pueri pro magna custodia collo Evangelia suspendant, & ubique circumferant quocumque abjerint?* Servivansi perciò di esso, come di *Amoleti*, quali appunto chiamò Taziano, nell' Orazione contra i Greci, alcune membrane, in cui superstiziosi caratteri scritti erano; *Amuleta ex pelliculis appensis*. Ovvero come di *Filatterj*; de' quali favellò S. Isidoro Pelusiota nella 150. delle sue Pistole, asserendo che esse fossero alcune picciole carte, nelle quali la Legge Mosaica era scritta; *Quemadmodum etiam nunc feminæ parva Evangelia deferunt*. E S. Gregorio il grande a sì fatta divozione diede ancor' egli voga, allorche nel libro dodicesimo del suo Registro, alla pistola 7. scrisse; *Excellentissimo Filio nostro Adulovualdo Regi transmittere phylacteria curavimus, idest crucem, cum ligno Sanctæ Crucis Domini, & lectionem S. Evangelii theca Persica inclusum*. E queste poscia da Cristiani alle loro infermità applicandosi, ne sentivano essi tal giovamento, che con ragione potè scrivere Agostino nel trattato settimo in S.Giovanni. *Cum caput tibi dolet, laudamus si Evangelium ad caput tibi posueris, & non ad ligaturas cucurreris*. Confermando finalmente Iddio il pio costume coll' autentico sugello de' suoi miracoli, de' quali chiarissima testimonianza fanno molti antichi, e celebri Scrittori; come S. Gregorio il Turonese al cap. 6. *de Vita*
Pa-

Patrum; Niceforo al lib. 5. cap. 22. della sua Storia Ecclesiastica; ed altri appresso il Cardinal Baronio all' anno 886. Come altresì per reprimere i moti disordinati delle nostre concupiscenze, che egli valido, ed efficace rimedio stato fosse, l' asserisce San Pier Damiani nel lib. 6. alla pistola 22. *Per Zachariam dicitur: In die illa erit, quod super frænum equi est, Sanctum Domino vocabitur; frænum equi Sanctum est Evangelium, quod utique carnalis desiderii, velut in frænis equi cohibet appetitum.*

Ma vegniamo più da presso ad osservare con qual sentimento di divozione, e con quale dimostrazione di riverenza inverso il santo Evangelio proceduto si fosse nell' Ecclesiastiche funzioni. È primieramente da Appostolica Tradizione viene, che tutti gli ordini delle persone, quando il santo Evangelio leggesi nelle Chiese, star debbiano all' impiedi. E avvĕgacche da Anastagio Romano Pontefice si dica fatto quell' ordine, con cui nel *cap. Apostolica, dist. 1. de Consecr.* prescritto viene. *Sacerdotes, & cæteri omnes ad Evangelium stare debent, ut promptiores se ostendant ad credendum, & obediendum Evangelio.* L' Autore però delle Appostoliche Costituzioni al lib. 2. nel cap. 61. che questa cerimonia dagli Appostoli istituita fosse, chiaramente asserisce, *Apostolos instituisse, ut etiam Laici assurgant ad Evangelium.* È della Chiesa di Alessandria, in cui nato era l' abuso di sedere il Vescovo, allorche l' Evangelio si leggeva, fortemente se ne querela Niceforo, attestando in niuna Chiesa un somigliante abuso essersi mai o veduto, o ascoltato. *Id verò in nulla planè Ecclesia factum esse, nemo vidit, vel audivit.* E perciò fu che Anastagio Papa,

Niceph. Cal. lib. 12. Hist. cap. 34.

se-

secōdo quello che di lui riferisce Anastagio Bibliotecario nella sua vita, ordinò, che i Sacerdoti non solamente all'impiedi, ma ancor curvi star dovessero, allorche l' Evangelio si leggeva, perche in alcuni luoghi l' abuso di sedersi introdotto si era. E il medesimo Niceforo nel lib. 9. al cap. 18. pur'anche attesta, che Teofilo cognominato l' Indiano, nell' Indie appunto ritrovato avendo, che l' Evangelio si ascoltava standosi a sedere, egli ordinò, che essendo questo contra la comune costumanza di Santa Chiesa, nell' avvenire all' impiedi ascoltar si dovesse. La qual cosa del medesimo Teofilo narrata anche viene da Filostorgio nella sua Ecclesiastica Storia, al lib. 3. nel cap. 5. Di questo Rito parlò ancora Isidoro Pelusiota nel lib. 1. nella Pistola 136. *Cum verus Pastor per adorandorum Evangeliorum apertionem accedit, tum demum Episcopus assurgit, atque imitationis habitum deponit; hinc nimirum Dominum ipsum Pastoralis artis Ducem, ac Deum, & Herum adesse significans*. Nella Messa degli Etiopi il Diacono va all' intorno per la Chiesa ad alta voce gridando; *Surgite, audite Evangelium, & bonam annunciationem Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christi*. E finalmente, per non fare di altri documenti parola, nell' antico Ordine Romano prescritto assì. *Inventoque lŏco lectionis, ascendit in ambonem in superiorem gradum, & dicit; Dominus vobiscum. Quo audito vertit se Pontifex, omnis Sacerdotalis gradus, sicut & omnis Populus fidelis ad Orientem. Et postquam dixerit; Sequentiā Sācti Evangelii, facit Crucis signum in fronte sua, idem Diaconus & in pectore, similiterque Episcopus, & omnis Populus & revertuntur ad Evangelium. Sed & baculi*

culi omnium deponuntur de manibus, & in ipsa hora neque corona, neque aliud operimentum super capita eorum habetur. Ipse verò Diaconus stat versus ad meridiem, ad quam partem viri solent confluere, aliàs autem ad Septentrionem.

A questo medesimo Rito riducesi pur' anche l'altro, che nelle parole dell' Ordine Romano or' ora accennato abbiamo; cioè del dover lasciarsi i bastoni, che nelle mani si tenevano, perche secondo la ragione, che ne apporta Amalario nel lib. 3. c. 18. *Usque ad istud officium baculis sustentabamur, modò ut oportet Servos ante Dominum stare, humiliter stamus deponentes baculos è manibus*: E Ugone nel cap. 7. del suo Specchio della Chiesa. *Nunc considera, quod Plebs hìc baculos deponit, reclinatoria relinquit, stat, retegitque caput*; le quali cose tutte da Ildeberto nel seguente verso comprese furono.

Plebs baculos ponit, stat, retegitque caput.

Fin nel secolo quindicesimo era questa costumanza in vigore; poicche Niccolò di Plove Prete di Posnonia, il qual fiorì nell' anno 1434. lasciò scritto. *Cum legitur Evangelium, arma, vel baculi deponuntur, in signum quod, juxta doctrinam Evangelicam, parati sunt fideles non armis, sed patientia se defendere*. Ne' nostri tempi non però egli è laudevole costuma de' Cavalieri, che chiamansi di Abito, o sia de' Religiosi, che sono di Ordine Equestre, in leggendosi l' Evangelio, o metter mano alla spada, o anche trarla fuori dalla guaina, e così ignuda tenerla nelle lor mani, per dimostrar con quell' atto, che eglino apparecchiati sono a difendere la verità del santo Evangelio eziandio col propio sangue. Tra' Polacchi tutti ciò costumarsi l' as-

ferifcono molti Scrittori delle Cronache di quella Gente; i quali inoltre atteftano, doverfene la fua origine a Miecislao Re, il quale nell' anno 965. la Criftiana Fede abbracciando, egli fu il primo nel dare a sì pia e generofa cerimonia il cominciamento. Molte altre cofe dir fi potrebbono fpettanti a Riti, con cui fin da' tempi più antichi della Chiefa coftumato fu leggerfi nelle fagre Adunanze de' noftri Mifterj il Santo Evangelio; il quale fenza alcun dubbio, ficcome offerva Roberto Abbate nel lib. 1. *de Divinis Officiis*, al capo ultimo, è il principale tra tutte quelle cofe, che nella Meffa fi leggono. Ma perche non di tutti quefti Riti è a noi ftato ingiunto di dover ragionamento fare, perciò contentandoci di quanto finora detto abbiamo, a folo fine di farci ftrada a ciò, che dobbiamo in appreffo dire, finalmente a quello, che in primo luogo quì fi cerca, così a rifpondere cominciamo.

Egli è; *Quàm antiquus fit Ritus deferendi ofculandum Librum Evangelii; Et quibufnam?* Letto il fanto Evangelio anticamente i Fedeli rifpondevano *Amen*; ficcome Beleto, e Durando ne' loro libri de' Divini Offizj teftimonianza fanno; e così pure appreffo i Mozarabi, conforme anche nella Regola di S. Benedetto al cap. 11. prefcritto era. Onde Alefsandro di Ales fcriffe. *Perlecto Evangelio, dicunt Affiftentes Amen, quafi dicant: Faciat nos Deus perfeverare in doctrina Evangelii. Alii dicunt Deo gratias, in gratiarum actionem pro beneficio tantæ doctrinæ, & tam falutaris.* Attefta pur' anche Alcuino, che anticamente il Popolo nel così rifpondere col fegno della Santa Croce, come con forte armadura per refiftere a tutto quello, che dal

Alenfi 4.p. Sum tract. deOffic.Mif.

co-

comun nimico cõtra ciò che avea nel ſanto Evangelio aſcoltato, ſuggerito gli foſſe ſtato, ſi premuniva. In oggi riſpondeſi ſol dal Miniſtro; *Laus Tibi Chriſte*; laudandoſi in queſta guiſa il noſtro Signor Gesù di quanto in quella ſagra lezione à degnato a noſtro ſpiritual profitto inſegnarci; come pure ringraziandolo della luce della Santa Fede, che nell' Evangelio ci à manifeſtata, onde nelle tenebre degli errori, come tanti miſeramente vivono, ſua mercè, ſepolti non giacciamo. Dopo le quali coſe il Libro del ſanto Evangelio così dal Celebrante, come dal Diacono baciato viene, ed indi ad altri ſi porta ancora a baciarſi. L'antica coſtumanza però era, che da tutto il Popolo, portandolo così in giro il Suddiacono per tutta la Chieſa, baciato foſſe. Onde nell' Ordine Romano leggiamo. *Perlecto Evangelio, iterum ſe ſigno* S. *Crucis Populus munire feſtinat, & deſcendente Diacono de ambone, Subdiaconus, qui in filo ſtat, recipit Evangelium, quod tenens ante pectus ſuum ſuper planetam, porrigit oſculandum primum Epiſcopo, aut Presbytero, deinde omnibus per ordinem graduum, qui ſteterint, & univerſo Clero, necnon & Populo, deinde conditur in loco ſuo.* Di queſto Rito di baciarſi il Libro dell' Evangelio nel fine della lezione di eſſo, ne ritroviamo menzione appreſſo l' Autore del Libro dell' Eccleſiaſtica Gerarchia, al cap. 3. E Giona Veſcovo di Orleans nel libro 2. del culto delle ſagre Immagini, che ſcriſſe contra Claudio di Turino, ne volle pur' anche memoria fare, ſervendoſi di eſſo per convincer Claudio, da cui il detto culto negato era. *Sacra Religionis uſus*, dicea egli, *in Sancta Eccleſia adhuc ſervatur, ſi tamen apud te, ut perlecta* S. *Evangelii*

gelii lectione, ab Episcopo, vel Presbytero, cæterisque sacri Ordinis religiosis Codex, in quo Evangelii lectio recitata est, multiplicibus osculis veneretur. Sed hoc cujus causa, nisi illius, cujus esse verba creduntur, agimus?

Nelle quali parole solamente dell' Ecclesiastiche Persone, non già delle Laiche menzione viene fatta; forse perche a tempi di Giona si era tralasciato il rito di baciarsi pur' anche da tutto il Popolo, come in prima si costumava; allorche nel tempo, in cui il Simbolo cantavasi, come asserisce l'Autore della Gemma dell' Anima nel lib. 1. al cap. 119., tutto il Popolo al bacio del santo Evangelio si ammetteva. *Antiquitùs dum Symbolum cantabatur, dabatur Evangelium osculandum toti Populo.* Assegnasi pur' anche nelle accennate parole di Giona la cagione di questo Rito, con dirsi; che *hoc agimus, causa illius, cujus esse verba creduntur*. L' Ordine Romano sembra, che applicare il voglia all' amore, con cui l'Evangelio annunziare si deve. Innocenzio III. nel lib. 2. *de Myst. Missæ cap.* 3. vuole, che con quell' atto si riceva la pace da Gesù Cristo, *per quem reconciliationem accepimus*. Il Durando nel lib. 4. cap. 24. così scrisse. *Pacem à Christo optamus deletis peccatis nostris; unde dicimus; per Evangelica dicta deleantur nostra delicta.* E queste appunto son le parole, che dal Sacerdote dire si debbono, quando egli l'Evangelio bacia. Del medesimo Celebrante in fuori, non si ammette in oggi ogni sorta di persone a questo bacio, comecche anticamente tutto il Popolo, e poscia il solo Clero vi si ammettesse. Oggi egli è ristretto di portarsi il Libro del S. Evangelio a baciare al Papa, a' Cardi-

nali,

nali, a' Legati dell'Appostolica Sede da per tutto, a'Patriarchi, agli Arcivescovi, ed a' Vescovi nelle lor residenze. Ad altri fuori di questi a baciar non puo darsi sēza la facoltà della medesima Sede Appostolica; e agli stessi Principi, come dice il Gavanti, si tollera, non si concede. *Principibus autem magnis ex tolerantia, non autem inferioribus Laicis.* Nè a Vicarj Appostolici, nè ad Abbati Commendatarj si permette, come dichiarò la Congregazione sopra i negozj de' Vescovi, e Regolari nel dì 22. e 28. di Agosto dell' anno 1589. e la Congregazione de' Riti nel dì 17. di Settembre dell' anno 1611. E generalmente oltre a quelli da noi or' ora detti, i quali nella Rubrica espressamente nominati sono, ad altri senza spezial grazia del Romano Pontefice non puo concedersi. Questo però sì, egli è d'uopo osservare, che se più Prelati eguali alla Messa assisteranno, nessuno di essi l' Evangelio bacierà; siccome dal Cerimoniale de' Vescovi è ordinato nel lib. 1. al cap. 30. *Si plures Prælati æquales intersint, nemo osculatur Evangelium*; Ma se eglino ineguali nelle lor dignità saranno, il più degno di loro dee solamente l'Evangelio baciare; conforme dal medesimo Cerimoniale è prescritto. *Si plures inæquales, tunc dignior tantum, quia Christus unus est.* E in questi casi, il che nelle generali Rubriche sta espresso, baciarlo non dovrà il Celebrante. *Defertur cuilibet prædictorum osculandus liber, & Celebrans tunc non osculatur illum.*

Nel Concilio non però di Rems, di cui noi nella presente Conferenza facciam parola, diversamente egli pare, che osservato fosse; perche *primum Archiepiscopo, tum Proregi, deinde Episcopis* de-

delatum fuit; aliis verò diversimodè. Contraria nondimeno noi ritroviamo in molti moderni Cerimoniali che sia la pratica; imperciocche il Corsetti dice; *Si plures Prælati Missæ interessent, Liber Evangeliorum uni tantum, ac digniori osculandus porrigeretur*; e apporta per conferma di questo la S. Congregazione de' Riti negli anni 1608. e 1609. E più a basso; *Si plures adessent Cardinales, seu Prælati æquales, sicuti nemo eorum osculatur Evangelium &c.* Nel medesimo parere pur' anche sono il Castaldi, il Gavanti, ed il Barbosa nella sua Somma delle Appostoliche Decisioni, alla parola *Evangelium*. L' essersi nonpertanto nel nostro Provincial Concilio diversamente osservato, noi lo salviamo, perche queste dichiarazioni della S. Congregazione de' Riti, come altresì il Cerimoniale de' Vescovi, tutti son venuti fuori dopo il Concilio medesimo; onde nõ essendo allora forse nulla stabilito nell' osservanza di cotal cerimonia, poteansi prendere la libertà quei Padri di farla praticare qual secondo la circostanza de' luoghi, e la qualità delle persone più loro acconcio fosse paruto. Non è già nondimeno per questo, che addurre si possa in esemplo quello, che fu nel nostro Concilio praticato; perche essendovi in oggi proibizioni in contrario, e dal suddetto Cerimoniale de' Vescovi, per ordine di Clemente VIII., e d' Innocenzio X. uscito fuori, e dagli accennati decreti della Congregazione de' Riti, non potrebbe certamente, quando ad esse proibizioni contraria fosse, giustificarsene la condotta.

Cercasi quì ancora; *Quam antiquus sit Ritus deferendi osculandum Librum Evangelii, & Pacem, & qui-*

& quibusnam? Onde avendo finora dell' Evangelio parlato, dobbiam quì alcune cose soggiugnere per quello, che alla Pace appartiene. E innanzi tratto egli è da supporsi, che più sorti di baci e negli antichi erano, e ne' nostri tempi ancora in costumanza sono. Alcuni di essi onorevoli si appellavano, *oscula honoraria*, ed eran quelli, che o alle mani, o a' piedi de'Sovrani si davano, per far loro atto di ossequio, e di riverenza; siccome pur'oggi fassi col Romano Pōtefice, anzi sempre si è costumato di fare, e inoltre co' Re, e con gl' Imperadori, a quali o il piede baciato viene, o pur la mano. Di questa sorta di baci parlasi in moltissimi luoghi del Diritto Civile; e infra gli altri nella *l.1. C.de Comit.& Tribun.*, *l.12.l.14. C.de Consul.*, *lib.2.C.de Privil.Scholar.*, e nel Teodosiano Codice alla *l.unic.De Imagin. Imperial.*, *l.quisquis 70. De Decur.* Altri chiamavansi Amici, *oscula amica*, e questi così appresso i Giudei, come tra' Gentili in uso erano. Anzi in Roma tanto frequente cosa era, che alle volte riusciva ancora molesta; Onde Marziale nel libro 7. Epig.94. *in Linum*, di tal cerimonia assai fredda lagnavasi, quando in tempo d' Inverno si praticava.

Bruma est, & riget horridus December,
Audes tu tamen osculo nivali
Omnes obvios hinc, & hinc tenere,
Et totam, Line, basiare Romam.

Proccurò Tiberio moderare quest' uso, che oramai tralignava in abuso; ma per esser' egli troppo fatto comune, non potè ottenerne l' intento. E di due Romani Imperadori uno laudato viene, perche i Cittadini più degni baciar costumasse, l' altro si biasima, perche quest' atto di amorevolezza insie-

fieme, e di ftima con neffuno praticare voleffe. Quefti fu Nerone, di cui fcriffe Svetonio. *Neque adveniens, neque proficifcens, quemquam ofculo impertiret*. Quello fu Trajano, cui diceva il fuo Panegirifta. *Gratum erat cunctis, quod Senatum ofculo exciperes*. Che tra' Giudei pur'anche coftumati foffero, l'abbiam chiaro nel cap. 18. dell'Efodo, dove Moisè baciò il fuo Suocero Getro, *adoravit, & ofculatus eft eum*; nel fecondo libro de'Re, al capo 14., nel libro di Tobia, al capo 7. e 9., e nell' Evangelio di S. Matteo, al cap. 26., dove fi parla dell' infame bacio di Giuda; e in quello di S. Luca al capo 7., in cui il Redentore a Simon Leprofo gentilmente rinfaccia, perche a lui il bacio di amicizia dato non aveffe. *Ofculum mihi non dedifti*.

Suet. in Ner.

Plin. in Paneg.

Altri finalmente dicevanfi baci Santi, e caritevoli, *Ofcula fancta, & charitativa*, e quefti in ufo furono tra' primi noftri Fedeli nel principio della Chiefa ancora nafcente. Quefti medefimi dall'Autore del libro *de Amicitia*, che inferito ritrovafi infra le Opere di S. Agoftino, in più altre forti pur' anche divifi fono. Alcuni baci fono in fegno di riconciliazione, allorche coloro, che in prima nimici erano, pofcia con quel contraffegno di amorevolezza tra loro fi rappacificano. E di quefti favellò S. Cirillo di Gerufalemme, allorche nella fua prima Catechefi miftagogica fcriffe. *Nec hoc ita accipias, quafi ofculum illud fit hujufmodi, quale in foro inter omnes Amicos effe confuevit; neque enim tale eft. Hoc igitur ofculum animos mutuo conciliat, & omnem malorum oblivionem illis fpondet. Signum igitur eft hoc ofculum reconciliationis animorum, univerfaque injuriarum memoria deleta*. Altri fono in

fe-

segno di Pace, e son quelli, che dimostrano non già l'acquisto della pace perduta, ma la conservazione della medesima, che santamente persevera. Onde disse Tertulliano nel cap. 14. del suo libro *de Oratione . Osculum Pacis, quod est signaculum Orationis* . Altri sono in segno di comunicare nella medesima Cattolica Fede, come eran quelli, che tra Cristiani Cattolici, ad esclusion degli Eretici, costumati erano; e di questi scrisse S.Gian Crisostomo nella 30. delle sue Omelie sovra la seconda Pistola a Corintj, al cap. 13. *Nostis enim vos, qui Mysteriorum participes estis, quid dicam . Neque enim vulgari quodam honore os nostrum afficitur, cum corpus Dominicum excipit, eaque præsertim de causa tum mutua oscula jungimus* . Altri in fine son quelli, che si davano in segno di allegrezza, e di congratulazione, come baciavansi i Confessori, che vittoriosi ritornavano da' lor martirj. Tutti però questi baci compresi sono sotto il nome di bacio santo, del quale l'Appostolo parlò nel cap. 16. della sua pistola a' Romani, nella sua prima a' Tessalonicesi al capo 5., e nella sua prima a' Corintj, al capo 16. *Salutate vos invicem in osculo sancto* . E l'Appostolo San Pietro nella prima sua pistola, al capo 5. pur' anche scrisse. *Salutate invicem in osculo sancto* . Il medesimo ancora osservato si vede in alcune Pistole, che portano di S. Ignazio Martire il nome; come in quella, che a' Tarsesi dirizzata si dice, e nell' altra, che scritta mostrasi agli Antiocheni; se ben queste, giusta il parere de' Critici eruditi, suppostе ad esso sieno, non faccendosi delle medesime nè appresso Eusebio, nè appresso S.Girolamo menzione veruna. Noi però al presente non di ogni bacio

santo dobbiamo ragionamento fare, ma solamente di quelli, co' quali la santa pace in uso erano di annunziarsi tra loro stessi i Cristiani; onde egli *osculum Pacis* chiamato era, tenendosi, e praticandosi da' medesimi come un simbolo del fraterno amore, che tra essi aveano quei primi nostri Fedeli in quei felicissimi tempi della Chiesa bambina, allorche *multitudinis credentium erat cor unum, & anima una*. Accompagnavasi pur' anche questo bacio di pace con quelle belle parole, le quali da chi la pace annunziava proferite venivano; *Pax tecum*; e che ancora da chi l' annunzio ne riceveva in risposta diceansi; *Et cum Spiritu tuo*.

Or dunque in investigando di questa sorta di baci l'antichità nella Chiesa, e la continuata costumanza ne' tempi, che appresso seguirono, tra'Cristiani; primieramente io trovo, che di essi memoria fassi appresso l'Autore dell'Appostoliche Costituzioni al lib.8. al cap. 18., e appresso l'Autore del Libro dell' Ecclesiastica Gerarchia, al cap. 3. Ma perche l'antichità di queste Opere non è forse così certa, come certa è quella degli Autori, di cui esse il nome portano; perciò fermandomi in rapportare documenti men dubbiosi, metto in primo luogo in campo S. Giustino, il quale nell' Apologia, che in favore de'Cristiani ad Antonino Pio Imperadore egli fece, così scrisse. *Precibus finitis mutui nos invicem osculo salutamus*. Onde Origene sopra la Pistola a' Romani, al capo 16. *Ex sermone Pauli, scilicet cum dicit: Salutate vos invicem osculo sancto, mos in Ecclesia traditus est, ut post orationes, osculo se invicem suscipiant Fratres. Hoc autem osculum sanctum appellat Apostolus, quo nomine illud docet primum,*

mum, ut casta sint oscula, quae in Ecclesiis dantur; deinde ut simulata non sint, sicut fuerunt Judae. Osculum verò fidele primò castum sit, deinde pacem in se, simplicitatemque habeat in charitate non ficta. Tertulliano nel suo Libro *de Oratione*, questo bacio chiama, *Signaculum orationis*; E nel libro 2. *ad Uxorem* dice; *Jam verò alicui Fratrum ad osculum convenire*. Atanagora nella sua Orazione a' Cristiani; *Tam accuratè temperare osculum, seu potius adorationem salutationis oportet; quod si quomodo pauxillum mens polluta fuerit, ab aeterna vos vita proscribat Verbum*. S. Agostino nel Sermone 83. *de diversis*, così ragiona. *Post orationem Dominicam, quam accepistis, & reddidistis, dicitur: Pax vobiscum, & osculantur se invicem Christiani in osculo sancto, quod est signum pacis, si quod ostendunt labia, fiat in conscientia, idest quomodo labia tua ad labia fratris tui accedunt, sic cor tuum à corde illius non recedat*. S. Gian Crisostomo nel lib. 1. *de Compunctione. Osculum pacis porrigere tempore, quo munera offeruntur, in usu est; sed vereor, ne fortè plures ex vobis labiis hoc tantummodò faciant, cum Christus pacem non ex ore, sed ex corde desideret*. S. Gregorio nel libro 3. de' suoi Dialoghi, al cap. 36. *Omnes sibimet pacem dederunt, Corpus, & Sanguinem Redemptoris acceperunt*. Anastagio Sinaita nella sua Orazione *de S. Synaxi*. *Propter hoc ipsum nos mutuò in osculo pacis amplexamur, ut omni colligatione impietatis, & cordis duritie abjecta, puro corde ad Dominum accedamus*.

E perche questa Cerimonia in uso era di praticarsi in quel tempo, in cui i sagri Misterj si celebravano, perciò di essa quanti delle sagre Liturgie

fcriffero, fecero pur' anche motto. E fe bene fecondo la varietà de' Riti, che in diverfe Chiefe offervati erano, vario ancor foffe il tempo, nel quale effa nella fagra Meffa praticata veniva; tutte nò però le Chiefe convenivano nel praticarla. I Greci, e gli altri Orientali, co' quali anche i Mozarabi fi accordano, prima della Prefazione danno nella Meffa il bacio di Pace. Il che pure fi legge nel can. 19. del Concilio Laodiceno; *Tum pax danda, quam ubi Epifcopo Sacerdotes impartierint, Laici fibi invicem dabunt pacem, fecundum qua perficiatur oblatio*. I Romani però, e gli Ambrogiani convengono nel darla dopo la Confegrazione, e prima della Comunione. Così leggefi nella Liturgia a S. Giacomo attribuita, dopo il Simbolo, che il Diacono diceffe; *Ofculemur nos in ofculo fancto*. Nella Liturgia di S. Gian Crifoftomo dopo il Simbolo il Diacono gridava; *Diligamus nos invicem, ut in concordia confiteamur Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum*. I Maroniti prima della Prefazione coftumano, che il Sacerdote all'Altare, ed a'Mifterj la pace dia; *Pax tecum Altare Dei, & pax Myfteriis fanctis pofitis fuper te*. Indi al Miniftro; *Pax tibi Minifter Spiritus Sancti*. Pofcia il Miniftro dice; *Veni in pace Pater nofter, Sacerdos candide*. E in fine tra il Popolo la Pace ancora reciprocamente vien data. I Mozarabj recitano particolari Orazioni, colle quali priegano Dio, perche i baci fedeli fieno, e la pace fincera; onde al bacio efterior della bocca corrifponda la pace interiore del cuore; e quella pace che annunziano colle parole, l' abbian pur' anche i Fedeli a confervare coll' opere. Nel Rito Ambrogiano il Diacono dice; *Offerte vobis pacem*; ed il Coro ri-

fpon-

ſponde, *Deo gratias*. E detta l'Orazione; *Domine Jeſu Chriſte, qui dixiſti Apoſtolis tuis &c.* ſi dà la Pace. In alcuni antichi Meſſali manoſcritti, che rapportati ſono dal Cardinal Bona, dal quale in buona parte i rapportati Riti traſcritti abbiamo, ſi legge, che il Diacono diceſſe; *Habete vinculum pacis, & charitatis, ut apti ſitis ſacroſanctis Myſteriis.* Dopo le quali parole gli aſtanti tra lor baciandoſi, dicevano; *Pax Chriſti, & Eccleſiæ abundet in cordibus noſtris*. In altri Meſſali leggonſi particolari Orazioni, colle quali il Sacerdote in quel tempo, in cui nel Popolo il ſanto bacio ſi dava, pregava Dio, perche a tutti conceder degnaſſe la vera pace. E nel Meſſale Gallicano nella Meſſa dell'Epifania orava il Sacerdote, perche il bacio, che colle labra ſi dava, non ſi negaſſe nel cuore.

E avvengacche nel darſi queſto bacio di pace in quei primi tempi oſſervato ſi foſſe, che non ſolamente i Cherici, ma ancora i Laici tra loro dare ſel doveſſero; non per queſto però adivenne mai, che ciò tra maſchi, e femmine cõfuſamente ſi praticaſſe. Imperciocche eſſendo i luoghi ſeparati per le Donne, e quelli per gli Uomini, queſti tra lor ſel davano, e quelle tra eſſe. Ma perche nè meno queſto baſtò per mantenere tra il Popolo quella purità di cuore, che neceſſaria era all'oſſervanza di queſta pia cerimonia; perciò fu poſcia introdotto, che in luogo del bacio ſi ſoſtituiſſe una tavoletta, nella quale l'immagine di Criſto, o della Croce dipinta foſſe, e col bacio di queſta annunziar ſi doveſſe la Pace. Fu queſta tavoletta perciò dagli Eccleſiaſtici Scrittori chiamata, *Oſculatorium*; ed eſſa in primo luogo il Sacerdote baciando, poſcia agli

al-

altri a baciare si dava, dicendosi quelle medesime parole, *Pax tecum*, che in prima dicevansi, quando coll' amplesso il bacio si annunziava. Questa introduzione non però fu molto tardi fatta nella Chiesa, perche nel tempo d' Innocenzio III. perseverava ancor l' uso del bacio della bocca, siccome il medesimo Innocenzio nel libro 6. *Mysteriorum Missæ*, al cap. 5. ne fa parola. Onde il Cardinal Bona arguisce, che da' Religiosi Francescani avesse avuto tal costumanza il suo principio, da' quali, egli dice, che molti altri Riti della Romana Chiesa mutati furono. E per tal cagione potremmo forse in conghietturando dire, che appresso i Francescani medesimi, spezialmente i Cappuccini, ne' quali l' abbiam noi osservato, sen conservi di questo introducimento dal loro Ordine fatto la memoria, nel tenere che essi continuamente fanno sovra, e nel mezzo del maggiore Altare la mentovata tavoletta della Pace. Questo però sì, che osservar conviene, molto aver detto i Santi Padri per mantenere tra'Cristiani, nell' uso di questo bacio di pace, la purità del cuore, e la modestia della bocca, che necessarie certamente vi erano. Si ascolti S. Clemente Alessandrino nel libro 3. del suo Pedagogo. *Dilectio autem non in osculo censetur, sed in benevolentia. Illi autem nihil aliud osculo, quam Ecclesias conturbant, cum ipsam intus non habeant amicitiam. Etenim hoc utique turpem movit suspicionem, & maledicentiam, quod imprudenter osculo uterentur, quod esse oportebat mysticum, id sanctum vocavit Apostolus. Regno digne gustato, ore modesto, & clauso benevolentiam animi ostendamus, per quod maxime se exerit mansuetudo morum. Est autem aliud quoque oscu-*

osculum incastum, veneno plenum, sanctitatem simulans. An nescitis quod etiam Phalangia, si ore tantum tangant, graves dolores hominibus afferunt? Si senta ancora S. Gian Crisostomo nella trentesima delle sue Omelie sopra la Pistola a'Corinti. *De hoc sancto osculo aliud quoque afferri potest. Templum Christi sumus. Itaque Templi vestibula, & aditum osculamur, cum alii alios osculamur. Neque enim vulgari quodam honore os nostrum afficitur cum corpus Dominicum excipit: eaque præsertim de causa tum mutua oscula jungimus.* Odasi S. Girolamo finalmente, per tacere di molti altri, nella 62. delle sue Pistole, a Teofilo Alessandrino. *Quisquam ne extensa manu vertit faciem, & inter sacras epulas Judæ osculum porrigit?*

Da quanto finora detto abbiamo fassi pur troppo con evidenza chiaro, quanto ingannati si sieno coloro, i quali an voluto esser di avviso, che Innocenzio I. Romano Pontefice stato fosse di questa pia cerimonia del bacio di pace l' istitutore primiero. Vero è, che Innocenzio l' abuso corresse, che intorno a questo medesimo bacio erasi nella Messa introdotto in alcune Chiese Latine, di darsi esso prima che la consegrazione si fosse fatta; siccome egli ne scrisse a Decenzio Vescovo di Gubbio nella 29. delle sue Pistole, che si riferisce nel *cap. pacem, dist. 2. de Consecr.* Avvengacche questo medesimo a Lione II. da altri attribuito sia. Altro però è l' istituire un Rito, altro il correggerlo, quando egli dalla poca attenzione di chi l' osserva, adiviene che diverso si renda da quello, che per la sua primiera istituzione esser deve. Nè tampoco volentieri crederemo quello, che da altri fu scritto, e che rappor-

Berno de Offic. Miss. c. 25.

portato vien dal Gavanti sotto nome d' Innocenzio III. nel lib. 6. al cap. 5. cioè ; *Cum cessasset communio Populi quotidiana in Missa, vice communionis Sacramentalis osculum Pacis institutum est*. Quando noi negli addotti documenti di tanti antichi Padri de la Chiesa abbiam mostrato, essersi anticamente praticato insieme colla sagra comunione il bacio ancora di pace. E questo fu tanto certo appresso Tertulliano, che nel cap. 14. del suo libro *de Oratione*, riprendeva fortemente alcuni, i quali perche digiunavano non volean darsi tra loro il bacio di pace; asserendo, che senza questo bacio mai non sarebbe la loro orazione intiera, mai non sarebbe il Sagrifizio perfetto. *Alia jam consuetudo invaluit, jejunantes habita oratione cum Fratribus subtrahunt osculum pacis, quod est signaculum orationis. Quæ oratio cum divortio sancti osculi integra? Quale Sacrificium est, à quo sine pace receditur?* E S. Gregorio il grande da noi mentovato più sopra, nel lib. 3. de' suoi Dialoghi, al cap. 36. e del bacio, e della comunione, che al bacio dovea seguire, insieme parla. *Omnes sibimet pacem dederunt, Corpus, & Sanguinem Redemptoris acceperunt*. Anzi ciò tanto è vero, che nelle Messe de' Defunti, perche non si dava comunione, nè men si dava la pace; la qual cosa anche in oggi praticata viene. Non così però si concede a Durando quello, che egli scrisse nel lib. 4. al cap. 53. *Inter Monachos Pax non datur, quia Mundo mortui reputantur*; che fu eziandio seguitato dal Macri nella sua Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici, alla parola *Pax*. Davasi anticamente la Pace anche a' Morti, quando questi nella comunione colla Chiesa morivano; siccome leggesi nell' ul-
timo

timo capitolo del libro *de Ecclesiastica Hjerarchia*. Questa costumanza nō però dal Cōcilio di Auxerre sotto S. Gregorio il grande, fu corretta nel 12. suo canone. *Non decet mortuis, nec Eucharistiam, nec osculum tradi*. Ma per gli Monaci contrario è a quanto scrisse Durando il cap. 25. della Regola di S. Ferreolo: *Statuimus hujus culpæ reum, communionem Dominicam, & osculum Fratrum non habere*; Il cap. 63. della Regola di S. Benedetto, nel quale prescrivesi l'ordine de' Monaci nell' accostarsi a ricevere, e l' Eucaristia, e la pace; E moltissimi infine Rituali antichi Monastici, ne' quali del bacio di pace da darsi prima della Comunione ordinamento ritrovasi.

Per venir' ora a coloro, cui la Pace nella Messa dare si deve, diciamo che a distinzione di quello, che anticamente si praticava, allorche tutto il Popolo di essa era partecipe, in oggi solamente al Clero, e alle persone più degne tra' Laici è in costume di darsi. L' ordine, col quale ella si dà, è il presente. Il Celebrante detta l'Orazione prima dopo l' *Agnus Dei*, bacia primamente l' Altare, e poscia al Diacono dà la Pace, dicendogli, *Pax tecum*. Il Diacono nella medesima maniera, cioè coll'Amplesso, e non già collo Strumento detto *Osculatorio*, la dà al Suddiacono. Questi portasi al Coro, e secondo l'ordine delle persone, che in esso sono, a tutte la pace dà. Poscia fa all' Altare ritorno, e quivi la dà pure all' Acolito, che accompagnato l' avea, dal quale presso al medesimo Altare agli altri Acoliti pur' anche vien data. A Laici si dà collo Strumento; Il Suddiacono dee darla a quei Laici, che sono stati in prima dal Diacono incenzati; agli

altri Laici basta che dall' Acolito si dia. Il Diacono nō però a nessuno dee darla, nè pure al Padrone del luogo; siccome dalla S. Congregazione de' Riti nel dì 5. di Luglio dell' anno 1614. fu dichiarato. E quì prese abbaglio il Magri, il quale nel luogo or' ora accennato pel Suddiacono intese quello, che dalla S. Congregazione fu solamente per lo Diacono stabilito. Colla Patena mai non dee darsi a chicchesia la Pace, come determinollo il Santo Pontefice Pio V. scrivendolo al Vescovo di Tarragona nel dì 8. di Gennajo dell' anno 1571. Checche sia di quello, che nel suo libro *de Oratione*, si crede dal medesimo Magri, che scritto avesse Tertulliano, intorno a questo modo di dare colla Patena la Pace; *Circumferatur Patena pacis inter Fideles*; quantunque il medesimo Libro avendo più volte noi letto, mai in esso le mētovate parole abbiam potuto avere la sorte di ritrovare. Quest' ordine finora detto intender si deve quādo la Messa è solenne; quando nō però ella privata fosse, e alla medesima o il Vescovo, o un qualche Personaggio anche Laico assistesse, allora il seguente ordine si dee osservare. Dappoicche detta si è la prima accennata Orazione, il Sacerdote l' Altare bacia, e poscia bacia lo Strumento de la Pace, che a lui dal Ministro si porge, al Ministro anche dicendo, *Pax tecum*. Poscia il Ministro il medesimo Strumento a baciar porta al Vescovo, che alla Messa assiste, o anche al secolar Personaggio, cui questo onore permettesi, quando egli alla privata Messa interviene. Avertendosi quì quello, che dopo il Gavanti, ed il Castaldi incarica il Corsetti. *Neque verò danda est Pax hoc loco cuicunque, sed persona, seu personis valde insignibus*.

Che

Che se più Personaggi alla Messa assistessero, o Ecclesiastici essi sieno, o pur Laici, allora a tutti essi la Pace dal Ministro si porge; e siccome nella solenne Messa fu detto, che l'ordine sarà il medesimo, che fu nell' incenzare osservato, cioè secondo il grado, la dignità, e le prerogative di ciaschedu-no, così ancora nella Messa privata osservare si deve. E se nel nostro Concilio si dice; che prima data fosse la Pace all' Arcivescovo Metropolitano, poscia al Vice-Re, indi a' Vescovi, e finalmente all' altre ragguardevoli persone, che per avventura in quell'adunanza si ritrovavano; A questo risponder si deve quel medesimo, che intorno al bacio dell' Evangelio da noi più sopra fu detto, al quale ora ci rimettiamo, senza che quì dobbiamo a chi ci ascolta apportare il travaglio di replicare quello, che di già una volta fu detto.

E' oramai tempo di rispondere a quello, che in secondo luogo si cerca. *Quandonam cœperint fieri Processiones, præcipuè gestando Corpus Christi, ut in prima Congregatione describuntur?* Eziandio tra gli Ebrei di queste pubbliche Processioni fu laudevole costumanza, nelle quali alcune preghiere vicendevolmente da essi cantate erano, a somiglianza di quelle, che noi nelle nostre Litanie cantar sogliamo. Così pensa il Cardinal Bellarmino, che nelle tre solennità, in cui eglino da lontani Paesi al Tempio di Gerusalemme portar doveansi, che erano la Pasqua, la Pentecoste, e la Festa de' Tabernacoli, andando tra loro uniti, e processionalmente ordinati, cantasser pur' anche il Salmo 118., il quale di tutti gli altri Salmi è il più lungo, come quello, che nella fatica del lor viaggio, potea loro servire

Bellarm. in Psal. 118.

e per un pio esercizio della lor lingua, e per un divoto trattenimento del loro animo. E stando sul particolare delle nostre Litanie, molti altri Spositori pur' anche credono, che il Salmo 135. a questo medesimo modo dagli Ebrei cantato fosse; imperciocche laudandosi nel principio di esso la Santissima Trinità, come noi nelle nostre Litanie facciamo, poscia le altre opere maravigliose delle Divine sue mani in esso ancora si celebrano, ripetendosi in fine di ciascuna di quelle laudi, quelle parole; *quoniam in æternum misericordia ejus*; come appunto da noi col *miserere nobis*, o pur' *ora pro nobis* fare si suole. Apportandosi in oltre, che questa formola di rispõdere famigliare fosse agli Ebrei, dacche essi, come narrasi nel Secondo de' Paralipomeni al capo 7., nella dedicazione del Tempio di Salomone, replicatamente l' usarono. Onde nell' accennato capo al numero 3. si legge; *Corruentes proni in Terram super pavimentum stratum lapide, adoraverunt, & laudaverunt Dominum: Quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia ejus*. E al numero 6. *Sacerdotes autem stabant in officiis suis, & Levitæ in organis carminum Domini, quæ fecit David Rex ad laudandum Dominum: Quoniam in æternum misericordia ejus*. Anzi pur' anche in oggi, siccome osserva il Giansenio nel cap. 10. della sua Concordia, gli Ebrei costuman di farlo, allorche cantano il loro *Osanna* in ciascun dì nelle loro Scuole, a somiglianza appunto delle Litanie, che nelle nostre Chiese da noi si cantano.

E quindi maraviglia non fia, se pur'anche tra' Cristiani queste pubbliche Processioni state sieno antichissime; ritrovandosi di esse menzione appres-

presso Tertulliano nel libro 2. *ad Uxorem*, al cap.4. *Si procedendum erit, nunquam familia magis occupatio adveniat*; S. Basilio, il quale nella sua pistola 63. testimonianza fa a quelli di Neocesarea, che da S. Gregorio detto il Taumaturgo spesse fiate praticate fossero; S. Girolamo nella pistola 22. ad Eustochio; *Martyres tibi quaerantur in cubiculo tuo: nunquam causa deerit procedendi, si semper, quando necesse est, progressura sis*; che pur' anche il replica nella pistola 12. a Gaudenzio, e nella 7. a Leta. E nel Concilio Laodiceno, nel secolo IV., al can.17. si legge. *Quod in Conventu Fidelium nequaquam Psalmos continuare conveniat, sed per intervallum, idest, per Psalmos singulos recenseri debeant Lectiones*. Ludovico Bail nel suo tomo 2. della Somma de' Concilj, dipoi aver questo canone rapportato, così soggiugne. *Alia Editio habet, in Processionibus; Et sic hoc canone docemur, his & anterioribus temporibus fideles aliquando procedentes, publico Conventu preces suas ad Deum fundere consuevisse, quod etiamnum Ecclesia rectè facit. De horum ritu precandi, & de Processionibus est intelligendum illud Tertulliani ad* Uxorem *lib.2. cap.4. Si procedendum erit, numquam magis familia occupatio adveniat. Has, quòd expiationis causa publicè indicantur, Litanias nominatas fuisse, multa exempla habemus. Tempore* Gregorii *Thaumaturgi Neocasarea habitas esse, testatur Basilius ep.63.* E il Cardinal Baronio il medesimo canone Laodiceno apporta per l' antichità delle pubbliche Processioni provar nella Chiesa, all'anno 58. num. 108. Ma più diffusamente egli ne tratta nelle Note, che al Romano Martirologio fece, al dì 25. di Aprile; dove ancora schiet-

ſchiettamente confeſſa, che ſe ben antichiſſimo ſia l' uſo delle Litanie nella Chieſa, da chi però eſſe primamente iſtituite foſſero, non eſſerſi ancor da lui ritrovato. *A quo autem Litania primum fuerint instituta, adhuc mihi eſt inexploratum: Vetuſtiſſimum ſanè morem fuiſſe in Eccleſia Litanias peragere, certiſſimum eſt*. Egli non però per lo medeſimo le Litanie, e le Proceſſioni intende. *Eaſdem itaque ſivè Litanias, ſivè Proceſſiones dicere velimus, unuſquiſque Epiſcopus in ſuis Eccleſiis ſtudiosè agere conſuevit*. Laſciato nonpertanto da parte quello, che per le Litanie dir ſi potrebbe, ſolamente alquãte coſe delle Proceſſioni ſoggiugnere opportuna coſa da noi ſi crede.

Ne'tempi delle perſecuzioni della Chieſa egli veriſimile ſembra, che queſte pubbliche Proceſſioni per le piazze, e per le ſtrade, come oggi ſiamo in uſo di fare, non ſi faceſſero; ma che ſolamente nelle loro ſegrete adunanze conveniſſero i Fedeli, e quivi alcune preghiere cantaſſero, a ſomiglianza delle quali foſſero poſcia le noſtre Litanie iſtituite. E ſe bene appreſſo gli antichi Eccleſiaſtici Scrittori queſta parola *procedere* ſi attrovi, ella nō però allora non la medeſima intelligenza avea, che à al preſente. Perche allo ſcrivere del Cardinal Bona nella ſua famoſa Opera delle ſagre Liturgie al lib. 2. c. 2. n. 1. *Procedere apud antiquos nihil aliud eſt, quam in Eccleſiam ad Synaxim celebrandam convenire*. E per queſto provare egli apporta Sant' Agoſtino nel lib. 22. *de Civitate Dei*, al cap. 8., dove dice; *Sedebam jam proceſſurus*. Soggiugne egli; *Nempe in Eccleſiam ad Sacrificium offerendum*. S. Lion Magno nella piſtola 81. a Dioſcoro Aleſſandrino;

Qui

Qui nostris Processionibus, atque ordinationibus frequenter interfuit. E nel Diurno de' Pontefici al cap. 45. del Rito di dedicarsi un' Oratorio entro il Monasterio; *Sic tamen ut non illic publica processio teneatur; idest*, spiega egli l'erudito Cardinale, *publica Missa, quæ, ut alibi observavimus, in Monasteriis vetita erat*. E con questa maniera di parlare significavansi forse le Processioni, che nella celebrazion della Messa, dal Sacerdote far doveansi all' Altare; le quali siccome copiosamente, così pure eruditamente dal medesimo Cardinale nell' accennato luogo spiegate sono. Ne' tempi poi susseguenti furon le Processioni fuori delle Chiese istituite, a somiglianza cioè di quelle, che dentro le Chiese a cagion del santo Sagrifizio primamente faceansi. E di queste Processioni, oltre al motivo or' ora accennato, se n' ebbe pur' anche il fondamento in quello, che fu da Cristo praticato; allorche i suoi Discepoli alla santa predicazione mandò *binos, & binos*. Onde S. Bernardo nel sermone secondo della Purificazione così scrisse. *Meritò sanè bini, & bini procedimus. Sic enim ad commendationem fraternæ charitatis, & socialis vitæ missos à Salvatore Discipulos Evangelia sacra testātur. Turbat Processionem, si quis solitarius incedere curat*. Come pure nell' ingresso trionfante del Redentore in Gerusalemme, che da noi nel dì festivo delle Palme pur' anche con pubblica Processione in ciascuna particolare Chiesa rammemorato viene.

6. E in riguardo delle parole di Tertulliano da noi più sopra rapportate, nelle quali delle nostre Processioni parea che menzion si facesse, nelle note al cap. *Nobis fuit, De jure Patronatus*, così scrisse

un

Gonzal. un Canonista di vaglia. *Non enim agit (Tertullianus) ibi de circuitionibus illis, quæ vulgò Processiones appellantur; quæ sanè tempore Tertulliani nondum erant in usu, cum tunc Christiani in latibulis, & locis occultis sacra peragerent, Paganorum metu: Quare Tertullianus accipiendus est de processu, seu accessu ad Ecclesiam, juxta alium locum ipsius Tertulliani de Cultu Feminarum, in illis verbis: Vobis autem nulla procedendi causa non tetrica, aut imbecillus aliquis ex fratribus visitatur, aut Sacrificium offertur, aut eis sermo administratur. Ubi procedere, esse ad Ecclesiam accedere, jam exposuerunt Menardus in not. ad Sacram. D. Gregorii, fol.* 178. *Jacob. Ebeillon. lib. de Processionibus cap.* 1. *Theophilus tom.* 15. *in Hereroc. puncto* 8. *Hallucinantur enim qui his locis Tertulliani solemnes processiones nostratibus consimiles accipiunt, ut Ludovic. à Cerda ibi &c.* E in confermazione di tal suo sentimento il medesimo Autore rapporta quei luoghi di S. Agostino, e di altri Padri, che poscia dal Cardinal Bona in pruova del medesimo rapportati furono, e che noi da esso Cardinal Bona più sopra trascritti abbiamo. Onde, se io ben mi avviso, resta più che chiaro, che se bene in quei primi tempi della Chiesa fosse in uso stata questa voce *Processione*, non avea però essa allora quel significato, che al presente tiene; posciacche le Processioni, come in oggi in uso sono, dappoicche alla Chiesa dagl' Imperadori Cristiani la pace fu data, e che perciò ebbe essa libero campo da poter fare le sue funzioni nel pubblico, a costumarsi tra Fedeli cominciamento presero; essendo per l' addietro state adunanze sì, e ancor numerose de'Cristiani ne'lor Conventi, ma nò però segre-

gre-

grete, e nascose, sicche dal furor de' Tiranni impedite non fossero, o dall'insolenza de' Gentili non fossero almen disturbate. E perciò nel Concilio Laodiceno di sopra da noi rapportato, dove l'altra edizione secondo il Bail, da noi anche addotto, leggea *in Processionibus*, secondo il testo Greco si legge *in Conventibus*; per dinotarsi, che in tal luogo le Processioni non intender si debbono siccome ora si praticano, ma siccome ora da noi spiegate si sono.

Per venir' ora al principal quisito, che in questo secondo luogo a noi vien fatto; *Quando caperint fieri Processiones, præcipuè gestando Corpus Christi*; egli è da sapersi, che se bene da Lutero, e suoi seguaci la real presenza di Cristo nell' Eucaristico Sagramento si conceda, insieme però colla sostanza del pane, che essi tengono, che eziandio con Cristo a stare perseveri; onde impanazione questa loro maniera di spiegare comunemente trà noi si dice: Eglino nondimeno vogliono, che la presenza di Cristo consista solamente nell'uso, cioè quando attualmente da noi col pane egli si prende; fuori però della comunione, non esser più Cristo col pane unito. E da questo errore provien poscia quello, che essi tanto in noi Cattolici abborriscono; cioè il conservare la Sagra Eucaristia ne' nostri Tabernacoli, l'esporla ne' nostri Altari, il portarla nelle nostre Processioni, il venerarla nelle pubbliche feste ad onor di lei spezialmente istituite, e tutt' altro che in culto di essa ridondar possa, cioè in venerazione di Cristo, che sotto quelle Sagramētali spezie realmente presente adoriamo. Ma siccome egli è falso il dogma che essi credono, così pur'

anche è ingiusto l' abborrimento che mostrano verso di quello, che nelle nostre Chiese per antica tradizione si pratica. L' uso di conservarsi, o dentro colombe di argento, o in altri preziosi vasi, o in ben custoditi tabernacoli la Sagra Eucaristia nelle Chiese, basta essere mediocremente versato nella lezione de' Padri, per conoscere quanto egli stato fosse antico nel Cristianesimo. Delle suddette colombe di argento, o pur di oro, nell' azione prima della V. Sinodo si fa menzione, dove i Cherici, e Monaci di Antiochia, di Severo, anzi Lupo, che Pastore della Città medesima, così lagnavansi. *Nec sanctis ille pepercit altaribus, nec sacris vasis, ea conflans, & suis similibus erogans. Præsumptum est & hoc ab eodem, o Beatissimi; nam columbas aureas, & argenteas in formam Spiritus Sancti super divina lavacra, & altaria appensas, una cum aliis sibi appropriavit*. E di queste colombe parla ancora il Cardinal Baronio all' anno 57. al num. 151. giusta il sentimēto or'ora da noi divisato. Egli è noto quello, che al Vescovo Catorisio contra coloro, che questa conservazione della Sagra Eucaristia pienamente non approvano, fortemente scrisse S. Cirillo. *Audio quod dicunt illi, mysticam benedictionem, si ex ea remanserint in sequentem diem reliquiæ, ad santificationem inutilem esse; sed insaniunt hæc dicentes: Non enim alius fit Christus, neque sanctum ejus Corpus mutabitur, sed benedictionis virtus, & vivifica gratia perpetuo manent in illo*. S. Ambrogio nella funebre Orazione, che nella morte di Satiro suo fratello fece, rapporta essersi da questi costumato nel dover mettersi in mare, l'aversi prima colla Sagra Eucaristia munito, la quale al collo

ap-

appesa portava, per servirsene secondo il bisogno in quel pericoloso viaggio fosse stato per ricercarlo. S. Girolamo nella sua pistola a Rustico Monaco, attesta, che Esuperio Vescovo di Tolosa portato avesse il Corpo del Signore *canistro vimineo inclusum*. Eusebio nel libro 5. dell' Ecclesiastica Storia, al capo 24. porta una parte di certa lettera da S. Ireneo Vescovo di Lione scritta a Vittore Romano Pontefice, nella quale si fa parola della S. Eucaristia mandata da' Romani Pontefici a' Vescovi Cattolici, che in Roma venivano, in contrassegno di amichevole visita. Il medesimo nel lib. 6. della Storia suddetta, al cap. 34. riferisce ancora, che un Sacerdote da infermità impedito non potendo l'Eucaristia ad un ammalato portare, per altra persona al medesimo la mandasse. E oltre di questi, sen fa ancora parola nel Concilio Niceno il I., al capo 13., nel Cartaginese il IV. al c. 77. e 78., nell' Ancirano al cap. 6., nell' Agatese al cap. 15., Ne' Canoni Trullani, al 52. E intorno alla decente conservazione della Sagra Eucaristia nelle Chiese, vi sono rigorose ordinazioni nel Concilio di Vormazia, ed in quello di Arles, che rapportansi da Graziano nel cap. *Presbyter*, e nel seguente, *dist. 2. de Consecrat.* E nel cap. 20. del Concilio Generale Lateranese sotto Innocenzio III. si ordina. *Statuimus in cunctis Ecclesiis, ut Chrisma, & Eucaristia sua fideli custodia clavibus adhibitis conserventur, ut non possit ad illa temeraria manus extendi ad aliqua horribilia, vel nefaria exercenda*. E finalmente il Sagro Concilio di Trento nella Sess. 13. che è la terza sotto Giulio III. celebrata, al cap. 6. così parlò. *Consuetudo asservandi in Sacrario Sacram Eucharistiam,*

adeo antiqua est, ut eam seculum etiam Nicæni Concilii agnoverit. Porrò deferri ipsam Sacram Eucharistiam ad Infirmos, & hunc usum diligenter in Ecclesiis conservari, præterquam quod cum summa æquitate, & ratione conjunctum est, tum multis in Conciliis præceptum invenitur, & vetustissimo Catholicæ Ecclesiæ more est observatum. E nel canone 7. della medesima Sessione. *Si quis dixerit non licere Sacram Eucharistiam in Sacrario reservari, sed statim post consecrationem adstantibus necessariò distribuendam, aut non licere ut illa ad Infirmos honorificè deferatur; anathema sit.*

Siccome dunque è debile il fondamento, su cui i Luterani si appoggiano a censurare con ingiusto rimprovero il nostro Rito, così è sodissimo quello, in cui il medesimo nostro Rito noi fondiamo; di conservar cioè la Sagra Eucaristia ne' nostri Tabernacoli, di esporla ne' nostri Altari, e di portarla nelle nostre Processioni. E tralasciando per ora di altro soggiugnere a' due primi, proseguiamo ad investigare di questo terzo Rito, cioè delle Processioni, in cui la Sagra Eucaristia portata viene, solamente l'origine. Alcuni sono stati di avviso, che questa applicar si dovesse ad Urbano IV. Romano Pontefice, il quale fu della Festività di essa l'Autore. Ma primamente nella Bolla, che comincia *Transiturus*, nella quale fece Urbano della suddetta festa l'istituzione, nè pur per ombra della Processione si fa motto. Egli sì bene particolari indulgenze concede a coloro, che all'Ore Canoniche della medesima Festa intervenuti fossero, nulla non però dice di quelli, che alla Processione intervenissero. Gli Scrittori ad Urbano contemporanei nulla

di

di questa Processione rapportano; come veder si puo appresso Pietro de' Natali, e nell' Angelico Dottor S. Tommaso, i quali sì bene diffusamente della festività da Urbano istituita ragionano, nulla nō però della Processione soggiũgono. Altri an creduto, che o Martino V., o pure Eugenio IV. ne fosse stato l' Autore. Ma ancora questi an preso abbaglio; imperciocche e Martino nella Bolla, che comincia, *Ineffabile Sacramentum*, in data de' 26. Maggio, all' anno 1429. Ed Eugenio nella Bolla, che comincia, *Excellentissimo*, in data de' 16. di Maggio, all'anno 1433. della suddetta Processione parlano, ma non già come di cosa da essoloro istituita, anzi più tosto come di cosa, che di già nella Chiesa in uso da qualche tempo si ritrovava. Egli è certissimo dunque, che nel tempo, che tra Urbano IV. e Martino V. corse, alla suddetta Processione fosse stato dato il primiero cominciamento. Chi però gliel dasse, espressamente non costa; essendo chi di parere, che primamente in private Chiese dalla pietà de' Vescovi, e del Popolo praticato si fosse, onde poscia in tutta l'Occidentale Chiesa sen fosse dilatato il pio costume; altri ancora volendo, che nella nostra Italia avuto avessero queste Processioni il principio, e che poscia da essa all' altre Cattoliche Provincie comunicato sen fosse l' esemplo.

Juanin. Com. Dog. & Hist. de Sacr. Diss 4 Quae. 4 ar 4 §. 2.

Espenceus lib. de Eucharistia.

Ma non per questo però taluno creda, che prima del tempo da noi accennato, di queste nostre Processioni, in documenti più antichi della Chiesa, alcuna memoria non se ne attrovi. Ne' tempi di Gregorio il grande era nelle Chiese di Francia il pio uso, finito il Sagrifizio della Messa, di portarsi all'Oratorio del Vescovo solennemente la

Sa-

Sagra Eucaristia, perche dappoi in altra solenne giornata dall' Oratorio medesimo alla Cattedrale Chiesa con egual pompa si riportasse. Eccone appresso Gregorio di Turs, che fu contemporaneo a Gregorio il grande, nel libro 2. *de Gloria Martyrum*, al cap. 86., raccordata la laudevole usanza. *Dies passionis erat Polycarpi Martyris magni, & in Ricomagensi vico Civitatis Arverniae ejus solemnia celebrabantur. Lecta igitur passione cum reliquis Lectionibus, quas Canon Sacerdotalis invexit, tempus ad Sacrificium offerendum advenit, acceptâque turre Diaconus, in qua ministerium Dominici corporis habebatur, ferre capit ad ostium, ingressusque Templum, ut eam Altari superponeret, elapsa de manu ejus ferebatur in aëra, & sic ad ipsam aram accedens, nunquam eam manus Diaconi potuit assequi, quod non alia actum credimus de causa, nisi quod pollutus erat in conscientia, sapius enim ab eodem adulteria ferebantur admissa.* Di quest' uso di conservarsi la Sagra Eucaristia in alcune picciole torri, ne abbiamo ancora memoria appresso Flodoardo nel lib.2. della Storia di Rems., al cap. 6., dove parlando di Laudone Arcivescovo di questa Città, dice. *Turrim quoque auream, quam ad votum suum fabricari fecerat, super altare posuit S. Mariae Rhemensis Ecclesiae, & patenas tres*. E di S. Remigio al lib. 5. da Flodoardo ancora il medesimo narrato viene; intendendo egli, che dentro esse la Sagra Eucaristia si conservasse. Nelle Chiese altresì di Spagna, non guari dopo il tempo del detto Gregorio Turonese, era pur anche il costume di portarsi in processione la Sagra Eucaristia; siccome dal quinto canone del terzo Concilio di Braga, che celebrato

fu

fu nell' anno 654. si fa palese. *Bona quidem res est, Divina Sacerdotibus contrectare Mysteria; sed cavendum ne hoc ad sua quisque pravitatis usum detorqueat, unde soli Deo de bona conscientia placere debuerat. Ut enim detestanda quorundam Episcoporum præsumptio nostro se catui intulit dirimenda, quosdam ex iis agnovimus in solemnitatibus Martyrum ad Ecclesiam progressuros, reliquias collo suo imponere, ut majoris apud homines fastus gloria intumescant, & quasi sint ipsi reliquiarum arca, Levitæ albas induti, in sellulis eos deportant: Quæ detestanda præsumptio abrogari per omnia debet, ne sub specie sanctitatis simulata vanitas sola prævaleat, si modum cujusque ordinis suum reverentia non agnoscat; Et ideò antiqua hac in parte solemnisque consuetudo servabitur, ut in festis quibusque diebus Arcam Domini cum reliquiis, non Episcopi, sed Levitæ in humeris gestent, quibus & in veteri lege onus idem impositum novimus esse præceptum. Quod si Episcopus reliquias per se deportare elegerit, non à Diaconis ipse vehatur in sellata, sed eo potius unà cum Populo pedestri progressione ad conventicula Sanctarum Ecclesiarum procedente, sanctæ Dei reliquiæ per eundem Episcopum portabuntur; jam verò qui hac instituta sciendo adimplere distulerit, quando in officio fuerit, à sacrificando cessabit.*

Osserva nelle rapportate parole un Moderno Scrittore, che primieramente in esse nō si stabilisce nuova legge, ma l' antica consuetudine si conferma, corrigendosene nō però l'abuso, che per avventura dall'altrui vana prosunzione era stato introdotto. Poscia egli avvertisce, che per quelle parole *Reliquiæ*, non intendonsi già le reliquie de'Santi, ma

Juanin. loc. cit.

ma sì bene le reliquie della Sagra Eucaristia; e questo il pruova; tra perche in quel luogo de' Divini Misterj si trattava, onde ad essi conforme deesi avere di quella voce l' intelligenza; tra perche ordinariamente ancora appresso gli antichi Scrittori con questo nome la Sagra Eucaristia appellata viene; e finalmente perche ivi si dice, che quelle reliquie conservavansi *in Arca Dei*, della qual voce niuno mai si è servito, per dinotare alcun vaso, in cui le reliquie de' Martiri si conservassero. Il medesimo Scrittore eziandio osserva, tra Greci nessuna Procesṡione esser solita a farsi, in cui la Sagra Eucaristia solennemente portata venga; non essendovene vestigio alcuno nè appresso gli Eucologj, nè nelle Liturgie, di cui esṡi si servono. Questo non però tra gli Orientali costumato viene, che nel principio della lor Liturgia, recitate da esṡi alcune preghiere sopra il pane, che consegrare si deve, questo dal picciolo altare con gran pompa al grande si porta. Onde disse S. Gian Crisostomo nella sua Liturgia; *Et benedicti fumo incensi diffuso super sancta munera, proficiscitur ad sanctam mensam Diaconus cum Sacerdote, & tribus vicibus simul inclinans &c.* E nella Liturgia di S. Basilio pur' anche sen fa menzione. La qual cerimonia sembra, che colle nostre Procesṡioni una qualche somiglianza abbia; con questa differenza però, che nelle nostre si porta Cristo già presente, essendo i sagri doni già consegrati, ma in quella de' Greci si portano solamente i sagri doni, che stan vicini a consegrarsi. E da tutte le da noi dette cose qui in fine raccogliesi, quanto indegnamente insieme e ingiustamente sentisse delle nostre Procesṡioni Calvino, allorche nel lib.4.

delle

delle sue Istituzioni, al capo 17. §. 37. così scrisse; *Nunc verò quo pratextu se Christum in illo pane honorare jactant, quum nullam habeant hujus rei promissionem? Consecrant Hostiam (ut vocant) quam circumferant in pompa, quam spectandam, colendam, invocandam solemni spectaculo exhibeant*; E quanto scioccamēte ne parlasse Filippo Melantone, insieme con gli altri, che a lui aderivano, i quali forzati dal famoso *Interim* di Carlo V. a celebrare tra' giorni festivi di S. Chiesa, ancor quello della solennità del Corpo del Signore, in qual giorno vien questo tra noi pubblicamente in procesſione portato; eglino, tanto era l'odio, che contra queste nostre procesſioni conceputo aveano, mai indurre non si poterono ad ammettere in questa parte l'Imperial' Editto; protestando, che dell' uso in fuori, non altra cosa conosceano nella Sagra Eucaristia, che degna fosse di culto.

Finalmente tempo è, che a rispondere vegniamo a quello, che cercasi in terzo luogo, che è pur' anche conforme a quello, che finora nel secondo punto divisato abbiamo. *Quandonam publica Corporis Christi expositio introducta in Ecclesiis fuerit, cum antiquitùs facta nullibi reperiatur?* Ella non meno questa pubblica Sposizione della Sagra Eucaristia abborrita viene da moderni Settarj di quello, che già fu detto odiarsi da essoloro la sagra pompa, con cui procesſionalmente da noi si porta; essendo di amendue i loro ingiusti sentimenti il fondamento medesimo, cioè che ella nell' uso consista, e che permanente cosa esser non possa. Se bene i Sagramentarj nè men nell' uso la real presenza di Cristo ammettendo, per altre ragioni avversi

fono a quanto da noi inverfo effa di culto, e di adorazione preftato viene. Tutti non però efsi convengono, in condannare la pubblica Spofizione, di cui ora facciam parola, ficcome tutti fi unifcono a deteftarne la pubblica Procefsione, come più fopra offervato abbiamo. Ma perche la fuppofizione e degli uni, e degli altri falfa pur' anche fu detta; perciò ficcome ivi pia e laudevole effere la coftumanza, in cui la Sagra Eucariftia in pubblica Procefsione fi porta, fu da noi affermato, così ora per le ragioni medefime non diverfamente della fua pubblica Spofizione quì fi afferifce. Che fe con molti documenti di antichità da noi addotti provato fu, efferfi anticamente la Sagra Eucariftia in decente e onefto luogo confervata, perche non farà ancora laudevole, che la medefima alla pubblica adorazione de' Fedeli fi efponga? Non è forfe il medefimo Crifto realmente in effa prefente, e quando occulta nel fagro Ciborio fi conferva, e quando pubblica nel fagro Tabernacolo fi manifefta? Che fe anticamente non fu coftume di pubblicamente fporfi, ciò fu per alcuni ragionevoli motivi, che in quei tempi avean luogo, i quali non però al prefente non avendolo, ficcome appreffo dirafsi, non è ragione per cui oggi condannare fi debbia l'introducimẽto, fe ben nuovo, pio nõ però, e divoto di sì laudevole coftumanza. Oltrecche confentendo in effa tutte le Occidentali Chiefe, non è da prefumerfi, che tutte quefte in abbracciando un tal rito ingannate fi fieno. Il perche il S. Concilio di Trento nell' accennata Seff. 13. al can. 6. diffinì. *Si quis dixerit, in Sancto Eucharistia Sacramento Christum Unigenitum Dei Filium non esse cultu la-*

tria,

tria, etiam externo, adorandum; atque ideo nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in Processionibus, secundum laudabilem, & universalem Ecclesiæ Sanctæ ritum, & consuetudinem, solemniter circumgestandum, vel non publicè, ut adoretur, Populo proponendum, & ejus adoratores esse Idololatras; anathema sit. E in riguardo di un tal consentimento universale della Chiesa, che dal Concilio eziandio rammemorato viene, è celebre il detto di Agostino nella sua lettera 118. nella nuova edizione 54. a Gennaro scritta. *Si quid tota per Orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit disputare, insolentissima insania est*. Ma veniamo ora ad investigare del medesimo Rito l' origine, e a ricercarne l' Autore.

Non à dubbio, che di molto antica non sia di questo Rito l'origine, siccome nè pure esser tale quella delle pubbliche processioni da noi fu detto. Imperciocche ne' primi tempi della Chiesa, siccome quelli di molto eran diversi da' tempi, che poscia successero, così ancora fu d' uopo, che altre cerimonie allora si osservassero, che proporzionate fossero alla qualità di quei tempi, che allora correvano. Il perche tanto fu lontano, che allora la Sagra Eucaristia o pubblicamente in giro si portasse per le piazze, o solennemente si sponesse nelle Chiese, che più tosto essa con ogni diligenza nasconders tra noi si proccurava; onde nō solamente vedersi, ma nè pur di essa in pubblico ragionarsi, o anche scriversi si permetteva. E questa è la disciplina dell' Arcano, che in quei primi tempi con tanta gelosia custodita era, e che non solamente a Gentili, o a Giudei, ma nè pure a Ca-

tecumeni permetteva, che alcuna cofa o del Rito, o del Dogma della Sagra Eucariftia fi manifeftaffe. E quantunque i Catecumeni alla celebrazione de' fagri Mifterj affiftere fi permetteffe, il Diacono non però prima dell' Evangelio ordinava, che eglino fuori fi portaffero. E quefta coftumanza era pur' anche in vigore nel tempo di Amalario Fortunato Vefcovo di Treveri, il quale nel principio del IX. fecolo finì di vivere, e che nel lib.3. al cap.36. fcriffe. *Confuetudo noftra eft, ut Catechumenos repellamus ante Evangelium.* Anzi fino al fecolo XII. nella Latina Chiefa perfeverò ancora, faccendo di effa menzione nel fuo libro *De Divinis Officiis*, al cap. 34. Giovanni Beleto, il quale nell' anno 1190. fioriva. Nelle Chiefe Orientali anche in oggi il Diacono nelle lor Liturgie ad alta voce grida; *Catechumeni recedant*. Se bene per altro non già fino a detti tempi durata foffe la difciplina dell' Arcano, la quale un moderno Scrittore, che con molta, e profonda erudizione di effa trattò, intorno al fine del quinto fecolo nell' Oriente, e al mezzo del fefto nell' Occidente, afferifce, che mantenuta fi foffe. Ma quefto rifguarda il parlare, o lo fcrivere folamente; perche in detti tempi cominciò a parlarfi, ed a fcriverfi con libertà si della Sagra Eucariftia, come degli altri Sagramenti, e degli altri Dogmi di noftra Fede; quando in prima note fono le formole, colle quali infra gli altri S. Agoftino, e S. Gian Crifoftomo ne favellavano. *Norunt Fideles. Norunt Initiati.* L'ufo non però di nafconderfi i fagri Mifteri agl' Infedeli, ed a' Catecumeni ancora, durò più oltre; effendofi fino al dodicefimo fecolo confervato il Rito di efcluderfi i Catecumeni

Emmanuel à Schelestr. Diss. Apolog. De Disciplina Arcani.

da'

da' sagri Misterj, siccome in quei primi tempi ancora si escludevano, come or' ora si è detto. Ed è celebre su questo il detto di Agostino nel suo Trattato 12. sopra S. Gio: *Nesciunt Cathecumeni quid accipiunt Christiani*. E nella sua lettera 120. scrivendo ad Onorato Catecumeno. *Gratias agimus Domino Deo nostro, quòd est magnum Sacramentum in Sacrificio Novi testamenti; quod ubi, & quando, & quomodo offeratur, cum fueris baptizatus, invenies.*

E da questo è, che dottamente il moderno Scrittor suddetto conchiude; *Publicam Eucharistiæ expositionem, & in Processionibus circumgestationem recenter introductas nihil veritati Mysterii officere.* Schelestr. in fin. Opris. Gli Eretici Novatori an cercato col pretesto della novità aver giusto motivo di condannare i nostri Riti intorno alla pubblica spozione, ed alla solenne Processione della Sagra Eucaristia; Onde l'Albertini dipoi avere scritto nel suo lib. 3. che *Urbanus IV. anno 1264. ad revelationes quasdam fictitias, precesque Mulierculurum Leodiensium festum cum octavis suis in honorem Sacramenti statuit*; Con non minore impudenza appresso soggiunse; *Circa annum 1364 nova erga Sacramentum incæpit superstitio. Festo enim ante centum annos instituto, ab Urbano Quinto addita est circumgestatio publica ad pompam: Id unicum videbatur tanto errori deesse, ut velati curru triumphali deferretur.* E il Cassandro dal medesimo Albertini rapportato, nella consultazione all'articolo 22. così pur' anche scrisse. *Consuetudo, qua panis Eucharistiæ in publica pompa conspicuus circumfertur, ac passim omnium oculis ingeritur, præter veterum morem, & mentem, haud ita*

ita longo tempore introducta, & recepta videtur. Illi enim hoc myſterium in tanta Religione, ac veneratione habuerunt, ut non modo ad ejus perceptionem, ſed ne inſpectionem quidem admitterent niſi fideles, quos Chriſti membra, & tanti myſterii participatione dignos eſſe exiſtimarent. Quare ante conſecrationem Catechumeni, Energumeni, Pænitentes, denique non communicantes, Diaconi voce, & Oſtiariorum miniſterio ſecludebantur. Ma alle ſciocche perſuaſioni di coſtoro bene a propoſito occorſe un' altro moderno, e non meno erudito Scrittore, moſtrando che queſti medeſimi motivi, che eglino prēdono per oppugnare i noſtri Riti, queſti vie più gli ſtabiliſcono; poſciacche eſſendo ora diverſi i tempi da' paſſati, e non avendo in oggi luogo quelle ragioni, che allora prevalevano; con ſomma prudenza la Chieſa nella variazione delle ſuddette cerimonie moſtra eſſerſi regolata; e con ben matura ragione aver'in oggi permeſſo quello, che in prima ſi proibiva, anzi che dell'antica proibizione non eſſerne ſtato altro il fondamento, che quello, che ſolamente prendeaſi dalla condizione di quei tempi; i quali variati, ragion vuole, che non ſempre la medeſima diſciplina ſi abbia ad oſſervare. Ecco le ſue parole. *Publicas cum Euchariſtia Proceſsiones non cohæſiſſe cum diſciplina antiqua Eccleſiæ. Iſta nanque diſciplina Sacroſanctam Euchariſtiam rigidiſſimè abſcondebat, non Judæis duntaxat ac Gentilibus, ſed etiam Catechumenis, ac Pænitentibus.... Hæc igitur diſciplina nullatenus patiebatur Sacroſanctum Euchariſtiæ Sacramentum publicè exponi in apertis Baſilicis, aut Oratoriis, longè minus circumferri per plateas. Plateæ enim tunc erant plena*

Chriſtian. Lup. Diſſer. de SS. Sacr. Expoſit. cap. 2.

na oculorum, & aurium, quæ Sacrosancta nec videre poterant, nec audire. In omni Civitate erant Gentiles, Judæi, Catechumeni, Pænitentes. Onde poscia nel capo nono conchiude. *Quod expositio hæc primis Ecclesiæ seculis non fuerit, est manifestum.* Al qual sentimento parimente aderendo l'altro moderno Scrittore, che con tanta erudizione della disciplina dell'Arcano scrisse, così nel fine della sua Opera similmente conchiude. *Quod vetus Ecclesia nullam solemnem festivitatem Corporis Christi celebrarit, Corpus Christi publicè in processionibus non circumtulerit, Eucharistiam in apertis Basilicis, aut Oratoriis omnium oculis non exposuerit, non ex eo provenit, quod publicum fidelium cultum non meruerit, sed profanorum vilipensioni, & non initiatorum ludibrio debuerit subduci. Quod autem juxta recentiorem Ecclesiæ disciplinam usu receptum fuerit, Eucharistiam publicè in Templis exponi, in processionibus circumferri, festo solemni celebrari, meritò introductum fuit post Gentilium conversionem, Judæorum servitutem, Catechumenorum, & Pænitentium abrogationem. Horum enim metu introducta olim fuit disciplina Arcani, fueruntque Gentilium ludibria, & Catechumenorum scandala nubium instar splendidam Solis faciem obscurantium. Sicut enim fugatis nubibus Solis faciem intuentur, & mirantur mortales; ita extinctis Gentilibus, & Catechumenis Sacrosanctum Christi Corpus, & Eucharistiæ Sacramentum Solis instar mortalium oculis exponi debuit, ut mirarentur omnes infinitam Christi charitatem, qua Genus humanum complexus se ipsum præbuit.*

Em. à Schelestr. l.c.

Dimostrato finora non apportar nulla di pregiu-

giudizio alla pietà, e alla verità del Rito della Sposizione della Sagra Eucaristia la novità dell' origine del medesimo Rito; egli è oramai tẽpo, che questa medesima origine da quando ripeter si debbia, rapportiamo. Certa cosa è, che da Urbano IV. non fosse ella istituita, nulla di essa leggendosi in quella Bolla, che per la festa della Sagra Eucaristia Urbano fece. Nè tanpoco prima di Urbano in uso era, perche altrimenti tralasciato non avrebbe il Pontefice di farne in quella sua Bolla almen picciola menzione. Oltrecche essendosi fino al dodicesimo secolo costumato, come più sopra abbiam detto, di tenersi nascosi a' Catecumeni i sagri Misterj, non è da credersi, che in detto tempo cotal pubblica Sposizione introdotta si fosse. Dopo la Bolla di Urbano dunque cominciatasi ad introdurre la solenne Processione, cominciò pur' anche a praticarsi la pubblica Sposizione della Sagra Eucaristia. E in fatti prima che la Processione costumata si fosse, nulla si legge negli Ecclesiastici monumenti, per cui si pruovi, che allora la Sagra Eucaristia agli occhi de' Fedeli solennemente si sponesse. L' uso eziandio de' Tabernacoli portatili, che chiamansi tra noi *Ostensoria*, e che nel Concilio di Colonia celebrato sotto il Cardinal Niccolò di Cusa per tutta la Germania Pontifizio Legato, nell' anno 1452., appellati sono *Monstrantia*, perche non prima del XIV. secolo, o almen non prima del fine del XIII. introdotto fu nelle nostre Chiese; quindi è che nè pure più di esso antico possiam dire il Rito di pubblicamente sporre l'Eucaristo Sagramento, quando la sposizion del medesimo in detti Tabernacoli far si dovea. Da chi

pri-

primamẽte cominciato si fosse con solennità a sporsi, con certezza a noi non costa; possiam non però fõdatamente asserire, che in alcune particolari Chiese si fosse in prima questa solenne sposizione praticata, e che poi tratto tratto da per tutto dilatato sen fosse il religioso costume; come appunto della pubblica Processione fu detto, dovendosi quì non diversamente discorrere da quello, che ivi osservammo, andando poco men che di pari amendue questi Riti e nella maniera del loro introducimento, e quasi ancora nel tempo della lor' origine.

TAVOLA

DELLE COSE PIU NOTABILI.

A.

C.

te-

In-

L.

M.

N.

O.

P.

R.

Wi-

AVVERTIMENTO.

Nel foglio 94. alla riga 30. dicesi *Congregazion del Concilio*, dee dirsi, *della Santa Romana, ed universale Inquisitione*. E nella riga 32. del medesimo foglio, alle parole, *ordinar si dovessero*, dee aggiugnersi, *condizionatamente*.

Gli altri Errori,
O sien della Penna, o sien del Torchio;
IL LETTOR
Savio, Cortese, Prudente
Saprà
Conoscergli con avvedutezza, correggergli con pazienza compatirgli con carità.

Il Fine della Prima Parte.